5, 3, 1, 2,

L. 9. 102.

MEMORIE STORICHE

DELLA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

RACCOLTE

DAL CAV. MELCHIORRE DELFICO

CITTADINO DELLA MEDESIMA

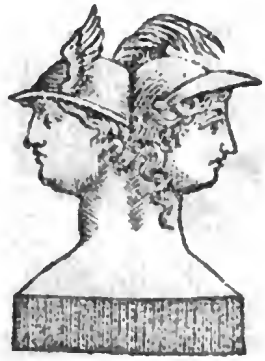

BIBLIOTECA NAZIONALE 1872

MILANO

Dalla Tipografia di Francesco Sonzogno di Gio. Battista

Librajo e Stampatore

1804 ANNO III.

AL GENERAL CONSIGLIO

PRINCIPE

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

ED

AI CAPITANI REGGENTI LA MEDESIMA

SIGNORI ANTONIO ONOFRIO, E MARINO FRANCESCONI

QUESTE PATRIE MEMORIE

IN SEGNO DI RISPETTO, DI GRATITUDINE

E DI PERPETUO ATTACCAMENTO

OFFRE, DEDICA E CONSACRA

MELCHIORRE DELFICO

MILANO 20 MARZO 1804.

Digitized by Google

AL LETTORE.

Uno Scrittore spontaneo non invitato da autorevole voce, nè allettato da amichevoli carezze, o indotto da liete speranze non avrebbe alcun dritto a chieder scuse e compatimenti dal benevolo Lettore. Se questi però, qualunque sia, estero o cittadino vorrà considerare, che senza quest'opera non avrebbe potuto agevolmente soddisfare o la dotta curiosità sua, o il natural desìo di conoscere i fasti della patria lungamente trascurati, io mi lusingo, che lungi dal sorgere negli animi loro disdegnosi sentimenti, vi debbano nascere anzi quelli di gratitudine o almeno di compiacenza. E di ciò tanto più deve lusingarsi chi scrive, in quantochè ha dovuto superare oltre le comuni difficoltà, quelle proprie al soggetto che ha impreso a trattare, accresciute anch'esse da particolari circostanze. Infatti oltre la scarsezza degli avvenimenti pur troppo naturale in un piccolo Stato, furono poi essi trascurati dal comune dei Scrittori i quali o l'ignorarono, o si fecero maggior pregio di spaziarsi nelle vicende de' grandi Imperi, che occuparsi del tranquillo andamento di una piccola Repubblica, più degna delle meditazioni dei Filosofi che propria a soddisfare il genio dei vaghi raccontatori degli errori e de' delitti della specie umana. Si aggiunga a questo la perdita di molte antiche memorie, e'l non esservi stato alcuno finora cui fosse sorto il pensiero di riunirle, o che l'avesse tentato con qualche effetto; e finalmente l'essersi fatto questo lavoro nella quasi totale mancanza di copiose Biblioteche. Se quindi nel corso dell'opera compariranno sovente le accennate difficoltà, e la noja che doveva risultarne, spero che il Lettore vorrà prendersene pacificamente una parte, in considerazione di quella maggiore cui fu soggetto l'autore, e che pur sostenne, per essere animato dal più vivo interesse di gratitudine verso un Popolo che lo aveva elevato al grado di suo concittadino.

Non avendo dunque scritto nè per la gloria, nè in vista di un utile generale, ma per soddisfare un popolo benevolo e sommamente amante delle sue leggi; e per piacere ancora di mostrarlo in certi rapporti come un esempio degno d' imitazione, si vedrà che io mi sono attenuto a questa mira per quanto ho potuto. Non ho tralasciato quindi le piccole notizie d' istorici ricordi, nè ommesse le particolari discussioni, quando le ho riputate necessarie. Se i limiti però che in ciò mi son prefisso potranno sembrar troppo estesi agli esteri Lettori, o troppo ristretti ai miei Repubblicani, la legge della necessità mi sarà scudo con i primi, ed ai secondi non mancheranno modi di far supplire alle mie mancanze, a maggior soddisfacimento delle loro patriottiche brame. Nè poi mi farò scusa della tenuità dello stile, non potendo essere altrimenti in questo genere di scritti, in cui le idee ed i fatti continuamente interrotti e bisognosi di pruove, escludono quasi del tutto l' ajuto dell' immaginazione, e non possono disporsi in quell' ordine e convenienza di rapporti da cui l' unità e la bellezza debbono risultare.

Ma tralasciando coteste osservazioni che possono sembrare estranee al soggetto principale, dirò al Lettore, che sebbene io abbia vantato originalità in questo lavoro, pure mi fo un dovere di ricordare i nomi di alcuni scrittori dai quali fui preceduto. Il primo è Matteo Valli di cui fu stampato in Padova nel 1633 *un opuscolo di poche pagine con questo titolo:* Dell' origine e Governo della Repubblica di San Marino, breve Relazione di Matteo Valli Segretario e Cittadino di essa Repubblica. *Egli la scrisse per soddisfare gli amichevoli desiderj del celebre Gabbriello Naudeo il quale la pubblicò con una dedica in latino al suo amico Francesco La Motthe Le Vayer dotto Signore Parigino. Il Valli però, benchè conoscesse le belle lettere, non ebbe nè la Critica necessaria alla Storia, nè si occupò punto in quelle ricerche Diplomatiche, dalle quali in mancanza di autori si ritraggon sovente le notizie d' importanti avvenimenti. Quindi l' opera sua soddisfece poco i suoi concittadini. Siccome però non vi era altro scrittore che di questa Repubblica ragionasse, chiunque in seguito ne volle far motto, altro*

non fece che ripetere quei racconti. Tali furono il De Linda e'l Bisaccioni, i quali quasi intieramente lo trascrissero, e così gli altri: ed il Baudrand nel suo Lessico geografico si diè vanto d'essere stato il primo a dar notizie della Repubblica di San Marino. Tralasciando però tutti i nuovi ed antichi Geografi, e le tante moltiplicate descrizioni dell' Italia sì di stranieri che di nazionali, i quali lavorarono su quelle inesatte notizie, non ommetterò quegli che prima ne scrisse alcuna cosa con critica ed accuratezza. Questi fu il dotto Arciprete Giambattista Marini nell' opera intitolata: Ragioni della Città di S. Leo ec., *nella quale rispondendo agli avversarj per le quistioni della Sede Vescovile Feretrana, imprese a rivendicare la libertà di San Marino gratuitamente attaccata da suoi oppositori. Di altri poi i quali s' impegnarono a scrivere di questa Repubblica da Politici soltanto, e non da Storici, come fu lo Zuccoli Faentino, il dottissimo Chiaramonti, ed i celebri Inglesi Addisson, Adams e Gillies, in più opportuno luogo se ne terrà ragionamento.*

Meriterei però taccia d' ingratitudine, se tacessi d' aver ritratto non indifferente sussidio dai transunti dell' Archivio della Repubblica fatti con diligenza dal fu Giambattista Bonelli, e comunicatimi dalla cortesia del suo degno figliolo Camillo; ed anche dalle dotte ricerche di Giuliano Gozi, entrambi Nobili Consiglieri e zelanti amatori della patria.

Se questa potrà esser contenta del mio tributo, ed i leggitori in parte soddisfatti, saranno perfettamente compiuti i miei voti.

PREFAZIONE.

Benchè io non sia nell' opinione di coloro i quali riguardano la Storia come maestra della vita e dispensatrice della civile sapienza; e che anzi mi sembri dessa contraria ai felici progressi della Morale, facendoci veder sempre scarsi gli Annali della virtù in confronto dei voluminosi Giornali del vizio e dell' errore; pure potendo essere, se non d' un' essenziale utilità, almeno di qualche piacevolezza apportatrice, non debb' essere del tutto esclusa dal numero delle occupazioni geniali.

I popoli come le famiglie godono in ascoltare i racconti delle gesta e glorie degli avoli e bisarcavoli loro; e la qualità imitatrice dell' uomo fa, che gli esempli non gli sieno sempre infruttuosi. Non fu questi però il solo motivo che mi determinò a ricercare e raccogliere le abbandonate memorie di questa Repubblica, nè i più vivi sentimenti di gratitudine verso un popolo ospitale e benevolo; ma un' altra cagione più potente sull' animo mio, e che sembrommi d' una più estesa importanza, si accompagnò colle già accennate per effettuare un tal pensiero.

Ognuno conosce la tempestosa crisi accaduta nella fine dello scorso secolo, e quali fermentazioni intellettuali l' avevano predisposta, e come si manifestò immatura ed intempestiva. La confusione e 'l disordine ne' principj diede de' prodotti della stessa indole; la mancanza delle idee intermedie di necessaria associazione, e più l' eccesso di viziose passioni, ed i sempre mal fondati calcoli fecero nascere delle idee politiche sì mostruose, che dai loro intrinseci difetti furono condannate ad effimera durata. Fra le tumultuose grida proclamatrici di Libertà e di Democrazia si elevò il portentoso progetto di estendere questa forma di civile associazione su tutto l' Universo, e render piana ed uniforme la superfi-

cie di questo globo gibboso. Ma dopo funestissime vicende gli elementi essendosi rifiutati alle leggi di questa nuova politica Cosmogonia, e ritornati in qualche modo gli spiriti al loro proprio livello, si trovarono disposti a più tranquille e savie considerazioni. E paragonando gli avvennimenti colle cagioni, le teorie con i fatti, il nuovo coll' antico, ed i traveduti principj sociali colle incerte indicazioni della natura, si vidde, che se per tali esami non si poteva emergere dal politico Scetticismo, l' aspetto de' fatti permanenti o conservati nella storia, poteva essere un argomento della possibilità di quelle forme e modi civili, che più per natural sentimento che per lunghe analisi sono approvate dalla ragione, e da quel particolar senso non sempre definibile, cui fu dato il nome di Umanità. In fatti i *Governi Umani* sono stati sempre i voti delle anime migliori, ancorchè non si sia convenuto nella totalità delle idee corrispondenti a tale espressione.

Or fra i corpi politici che con più felici sembianze si sono avvicinati a tale specie di governi, è stata opinione di molti, di potervi giustamente annoverare quello della Repubblica di San Marino, rimasta fortunatamente illesa nel generale sconvolgimento di Repubbliche e d'Imperi. Libera, tranquilla, inconcussa ed indipendente per una lunga serie di secoli, mostra non solo d'aver risoluto il problema, come un piccolissimo stato possa conservare la sua indipendenza, o il proprio antico e prediletto governo, ma similmente, che in essa sia felicemente adombrato un tipo dei veramente umani governi. Sotto tale aspetto quindi la conoscenza ne diveniva interessante, sì perchè mostrava non essere impossibile alla specie umana una tal forma di società, si perchè in essa si potevano ravvisare i primi lineamenti e quasi le archetipe idee di una forma di civile associazione più adattata o conveniente alla specie, e non trovata finora che nelle Utopie, o in simili prodotti ed invenzioni dell' umana fantasia.

Siccome però per ben conoscere molti oggetti di umana formazione, i gran maestri in ragione c' indicano di doverne indagare le origini ed i procedimenti, per vedere con quali mezzi sieno ve-

nuti allo stato attuale; così questo metodo per quanto utile, si rende pur troppo difficile nelle importanti ricerche delle origini sociali: poichè la storia tanto lontana da quelle epoche lasciò tutto confuso nei favolosi racconti, e le profonde elucubrazioni dei dotti non furono sufficienti ad estrarne la verità. Non accade così però per questo piccolo Stato, il quale benchè poco cognito nel suo incominciamento, nacque pure quando la storia era da tanti secoli pronta testimone degli avvenimenti; e lo stato sociale avendo sofferto tante e sì multiplici fasi potè profittare del lungo sperimento, ed allontanar quegli errori funesti, per i quali le società fin dal loro nascere ricevettero i germi delle successive distruzioni. Nè credo andar lungi dal vero pensando, che fra i più perniciosi errori antisociali si debba annoverar quello, che fondò le società su la base del timore; principio continuamente infelice, e pur conservato con i secoli, contuttochè uno de' primi e più famosi fondatori di Nazioni l' avesse per tale riconosciuto. Quindi se noi vedremo, che nè gl' immaginarj terrori nè gli effettivi, ma solo i sentiti rapporti di affezione e di civili bisogni riunirono i primi abitatori su la vetta del Titano, troveremo la ragion vera e primitiva di tutte le felici conseguenze che vi fermarono in un maggior numero le condizioni necessarie al ben essere civile ed in una più opportuna combinazione e lunga durata. Un governo *proprio, antico, prediletto* esprime le sue qualità originarie, progressive ed attuali; e se ne ravvisa la ragione e la verità nella natura stessa dell' uomo, portato ad amare ciocch' è proprio o suo, e più nella lunga abitudine delle stesse piacevoli sensazioni.

Spero che tutto ciò resterà abbastanza provato dalle successive Memorie disposte in ordine Cronologico, e raccolte e combinate con tutta la diligenza permessa dalle circostanze, per esporre sinceramente quanto importa alla storica verità. Ed acciò intorno alla medesima non debbano cadere ingiuste dubbiezze o sospetti di parzialità, e gli amatori della Diplomatica possano per se medesimi conoscere gli originali documenti, saranno essi pubblicati nell' Appendice. In tal modo inoltre non sarò obbligato ad assumere le

forme polemiche, egualmente lontane dal carattere di chi scrive, e dal pacifico soggetto che si deve trattare: nè sarò in dovere di rispondere particolarmente a que' mordaci ed oscuri Zoili (perniciosissima varietà della specie) i quali eccitati dalle più vili passioni, credettero elevarsi dal fango dei loro sentimenti, coll' attaccare la pacifica ed innocua libertà di questa Repubblica; volendo farla credere più un' usurpazione degli altrui dritti politici, che quello che essa è, cioè un prodotto dell' ordine della Natura, un dono della Provvidenza, conservato dalle abitudini di saviezza e di virtù, a fronte anche delle più malagevoli circostanze. Mostrata quindi l' originaria libertà e la prospera continuazione, si potrà facilmente riconoscere, che nè le brevi occupazioni di esterne violenze, nè le pretensioni vantate per universalità di dritti, nè le frodi supplementarie del potere, nè le asserzioni del livore o della ignoranza poterono produrre giammai alcuna positiva lesione alla solidità ed integrità di que' dritti, per cui da più secoli la nostra Libertà acquistò il prezioso titolo di *perpetua;* dimostrativo della stabilità de' fondamenti e delle giuste regole, colle quali quest' edificio politico fu continuamente ordinato e sostenuto.

CAPO I.

Della situazione Corografica della Repubblica di San Marino e dei varj nomi dati successivamente al Capo luogo dello Stato.

I Romani non contenti di aver turbato colle loro distruttrici conquiste il progressivo stato politico dei popoli d' Italia, cercarono anche di abolir la memoria degli antichi nomi, col darne de' nuovi commemorativi dei loro malaugurati trofei. Così questa parte dell' Italia che fra l' Adriatico e l' Appennino e 'l Po è situata, e che prima dell' Umbria o dell' Etruria faceva parte, e poscia della Gallia Cispadana, essi da un nome di persona Emilia vollero denominare. In questa regione chiamata successivamente Romagna e più propriamente Romagnuola, e che anche Pentapoli mediterranea fu detta, a dieci miglia dal mare che bagna la cortese Città di Rimino, è situato a *S. O.* il monte dove risiede il Governo della Repubblica di San Marino, nella più antica denominazione chiamato Titano (1). Se si domanda però la cagione, l'origine e l' etimologia di tal nome, non essendo facile il dir nulla di sicuro intorno alle condizioni naturali o favolose o storiche, le quali sovente contribuirono alle geografiche denominazioni, io mi contenterò di esporre alcune più probabili opinioni, lasciando in libertà il lettore di scegliere quella che gli parrà più confacente ed opportuna.

Poco giusta e meno credibile sembrerà forse quella data da un tal Antonio Cerri, autore vissuto su la fine del XVI secolo e principio del seguente, raccontandoci egli, che intorno ai suoi tempi si era in queste vicinanze trovata una tomba contenente ossa di grandiosa misura, e su la pietra che serviva di coperchio al-

(1) Beretti. Dissert. Chorograph. Ital. presso Murat. Rer. Ital. Script. Tom. X.

l'avello, si leggeva questa sola parola TITANUS (1). Non credè egli già che fosse quel famoso primogenito de' numi, ma bensì un soldato dell'esercito di Pompeo celebrato da Plinio e da Solino per la sua forte costituzione e straordinaria robustezza, e che da questo tal Titano il nome al nostro monte fosse provenuto. Non volendo però negar intieramente ogni fede all'autore che pur visse qualche tempo in questa Repubblica, e per i suoi meriti e virtù vi fu aggregato Cittadino, potremo credere che tal pietra e tomba si trovasse, e tal parola vi si leggesse, ma che esprimesse piuttosto il nome del monte medesimo o di qualche vico, che quello d'un soldato. Ed in verità non era tale il modo delle latine iscrizioni sepolcrali; e di più si può osservare che Plinio nominò un Tritano, e Solino un Tricanio figlio d'un gladiatore Sannita nell'esercito di Pompeo; e l'uno e l'altro lo qualificarono per la sua straordinaria robustezza, non già per la sua statura. Il Cerri dunque, benchè professasse Critica e Filologia, non fu molto felice in questa divinazione.

Sarebbe più convenevole forse il pensare, che le tradizioni delle antiche favole confermate dall'aspetto del monte medesimo gli avessero potuto far guadagnare il nome commemorativo di quel Titano o Titani, i quali accavallando monti sopra monti, tentarono trarre Giove dal suo seggio, e fallita l'impresa restarono fulminati, e fra i scagliati sassi sapolti. Or se buona parte della Mitologia non è, secondo l'opinione de' dotti, che un'immaginosa rappresentanza delle catastrofi della natura, quindi dove apparenze di grandi distruzioni furono osservate, o si rinnovarono le immagini o si ripeterono le denominazioni medesime. Si sa che la favola de' giganti fu ripetuta in quasi tutti i luoghi dove erano state antiche deflagrazioni; e l'Italia fra tutte le contrade di Europa mostra più copiose tracce e ricordi di tali fenomeni grandiosi. Benchè però non si possa per le osservazioni attuali decidere che

(1) Ant. Cerii. Satyr. Schol. Centur. pag. 205.

questi luoghi fossero stati agitati e subagitati dagl' Ignivomi, pure alcuni osservatori hanno creduto d' avervi trovato tracce decisive d' ignizioni per alcuni vetri e pietre dichiarate di vulcanica natura (1). Dove poi piriti, zolfo e tali altre sostanze si trovano, danno sufficiente indizio della possibilità della cosa. L' eruditissimo Iguarra (2) poi osservò che gli antichi Scrittori, ed in ispecialità i Poeti immaginarono Gigantomachie dovunque conobbero esistere acque termali indicanti manifestamente ignee operazioni nel gran laboratorio della natura, commesse dai Poeti o dai primi favoleggiatori a que' disgraziati Titani o Giganti sepolti dallo sdegno dei numi. Potè dunque avvenire ancora, che le acque termali, che sono nella vicinanza, e conosciute sotto il nome di acque di San Marino, contribuissero al nome di Titanico ed alla Poetica opinione.

Se questa idea è correlativa alla maniera di pensare e d' imporre i nomi usati dagli antichi, egli è pur probabile che il solo aspetto del monte potesse risvegliare cotali immaginosi ricordi delle fole de' Titani o de' Giganti. Infatti l' aspetto del monte che dalla parte orientale torreggia mostrando il prospetto d' un' altissima rupe perpendicolare, fa vedere l' antico grandioso sfaldamento, ed i rottami del monte sparsi quà e là a varie distanze, ed alcuni ancora pendenti, poterono eccitar l' immaginazione di que' primi Umbri o Tusci o altri più antichi di loro a credere, che anche qui si fosse rinnovata la terribile battaglia, giacchè vi si vedevano e questo ed altri minori monti messi in pezzi da una forza superiore. Se questo sfacciamento però fosse per un effetto di quella voce che faceva crollare i monti, o per una causa particolare che rende in questi monti più facili le roviue, e più soggetti al perenne distruttivo lavoro del tempo, non sarà facile il deciderlo. Osservando però che tal rovinoso fenomeno è molto ripetuto nella Provincia di Montefeltro e nei prossimi confini dell' Etruria, si

(1) Passeri, dei fossili dell' agro Pesarese.

(2) Ignar. de Phratr. Neap.

può ragionevolmente congetturare, che non qualche terribile tremoto, ma il lavoro del tempo e delle acque ne fosse la cagione. E ciò più facilmente potè accadere al Titano, poggiando su la debole base di una terra argillosa, tanto facile a cedere all' azione delle acque, le quali o penetrando per le fissure di cui il monte abbonda, o rodendo a poco a poco la base, fecero quindi perdere l' equilibrio al gran masso, il quale credendo riposarsi tranquillamente, vidde le sue inaspettate rovine. Un tal fisico disastro però fu forse la prima cagione onde questo monte acquistasse pregi maggiori e più importanti, cioè, di poter diventar l' asilo della Libertà, e far la sicurezza de' suoi abitatori.

Se poi altri volesse credere, che tal nome fosse imposto al monte per una causa più semplice e più naturale, cioè da una specie di terra, cui gli antichi diedero il nome di Titano (1), questo sarebbe pur in regola per l' imposizione de' nomi; ma non essendoci ben conosciute le qualità caratteristiche date a tal specie di terra, non siamo in grado di giudicare qual fosse, e quindi se vi esiste tuttavia. Lascerò intanto i Titani a chi vorrà occuparsi di questo ramo di recondita ed importante erudizione, sicuramente più degno delle ricerche su i calcemenli de' Romani, sì per i grandi rapporti che esso ha colla storia della natura e con quella delle sacre carte, come ancora perchè non furono già da tutti gli antichi tenuti i Titani per cattiva razza, mentre erano spesso invocati come Numi ausiliatori, e posti nella classe de' benefici Priapi (2).

Finalmente non tralascerò di rammentare, che tal nome di Titani nella Geografia de' tempi di mezzo fu attribuito ai più alti monti, trovando che l' anonimo geografo Ravennate diede il nome di Titani ad una parte delle Alpi, cioè a quelle che Marittime erano chiamate (3). Sia dunque per la sua altezza, sia per le sue gran-

(1) Suida. Lexic. nella parola *Titavos*.
(2) Suida. loc. cit.
(3) Anonym. Raven. Geograph. lib. IV. cap. 37.

grandiose rovine, sia perchè questi monti fiammeggiassero un tempo, potè giustamente meritare il nome di Titano. Tal nome infatti continuò fino al nono e decimo secolo, quando la fama del primo fondatore del popolo Titanico superando quella del monte, fece sì che cangiasse il suo primo cognome, e prendesse più convenientemente quello di San Marino. E siccome un tal cangiamento non lo troviamo prima del decimo ed undecimo secolo, dobbiamo perciò pensare, che il testo del Pseudo-Anastasio Bibliotecario della Chiesa Romana fosse stato interpolato e corrotto, specialmente in quel luogo dove fra le terre della donazione Pipiniana vi annoverò anche San Marino (1); mentre questo nome non godeva ancora una esistenza geografica, e forse il luogo stesso non avea presa tanta consistenza da essere noto a Pipino, e figurare nella sua divota largizione.

La Geografia politica dell'Italia intanto avendo ricevuti nuovi cangiamenti e confinazioni, la regione del Titano si trovò compresa nelle Decapoli o nella Pentapoli Montana; e nella divisione de' contadi, benchè a niuno appartenesse, si considerò come compresa in quello detto di Montefeltro, che tutto costituito in una regione montuosa, fu causa che la maggior parte dei luoghi prendessero de' nomi relativi alla loro condizione e situazione, come di monti, sassi, pietre, rocche, penne. Quest' ultimo però fu prediletto dagli abitatori del Titano, e non senza ragione; poichè anche gli antichi se ne servirono per indicare quelle sommità dei monti che più mentiscono le creste, quale appunto è l'apparenza di questo monte dalla parte di *N. E.* E lasciando di ricordare le *Pinnae Vestinae* ben conosciute nell'antica Geografia, gli stessi Appennini non furono così detti che quasi *Alpes Penninae*, e Giove che vi volle pure il suo seggio, Giove Pennino fu similmente denominato: e se si voglia stare alle dotte ricerche del celebre Prçsidente des Brosses, tali nomi furono tutti derivati dalla radice

(1) Anast. Biblioth. in vita Steph. II.

Celtica *Penn* indicante i corpi che finiscono in punte; ed ognuno sa, che multiplici traoce di quella lingua si possono trovare nel più antico Italico linguaggio (1).

Se però il monte Titano cangiò successivamente di nomi, non lasciò intieramente quello di Monte; e diverse parti del medesimo ebbero particolarmente quello di Monte Cucco, e di Monte Gista; e Monte della Guaita fu poi detto quello dove fu elevata la Rocca, quasi vedetta o specola militare, dall' antica parola barbara *Guaita*, che tuttavia si si conserva nell' idioma Sammarinese nel verbo *Guaitare*.

Simile cangiamento di nomi ebbe ancora il luogo positivo della civica unione e del Governo. Le prime memorie, come vedremo in seguito, non ci danno notizie che di un Monistero o sia d'una Chiesa, cui faceva corona una piccola popolazione di fedeli. Successivamente si trova denominato Castellum, Castrum, Terra, Comune, Fortia, Libertas, Civitas, e finalmente caratterizzandosi più distintamente Repubblica di San Marino.

Per risparmiare intanto la noja che nasce dalle troppo minute e forse inutili ricerche, non mi tratterrò a ragionare lungamente su la confinazione di questo piccolo Stato; e si può facilmente immaginare che essendo sorto da piccolissimi principj, le poche ampliazioni successive ne facessero variar più volte i confini. Poco occorrerà anche d' imbarazzarsi della Storia Naturale di questo sì limitato distretto, poichè nella sua piccolezza non si deve supporre che possa presentare delle singolarità interessanti, nè oggetti particolari utili alle arti e vantaggiosi al commercio. L'indole generale del Monte sembra essere di un tufo calcario-arenoso più o meno omogeneo, e quindi non dappertutto proprio alle opere di taglio e di grossolano scalpello, come stipiti, gradini e cose simili, qual fu l' arte del primo o primi fondatori della Titanica Repubblica. In alcune parti del Monte però il masso calcare è più

(1) Des Brosses, Mécanique des Langues, e Maffei Ver. Illust.

puro e più forte, e specialmente dove la pietra contiene delle conchiglie. Se ne trovano di queste in copia, e con delle varietà osservabili per chi volesse farne delle collezioni, come fece il celebre Passeri sommo Filologo, ed amator anche de' fossili naturali; per cui avendo istituito un viaggio nelle vicine contrade, e non essendo giunto in San Marino, ebbe chi gli fornì copia di queste curiosità, come egli stesso così riferisce. « Pregiatissimo fu il dono » che mi spedì da San Marino il chiarissimo Sig. Francesco Ma» ria Belluzzi, vale a dire una copiosa serie di conchiglie impie» trite, che svolte da' vicini monti, ne' quali giacciono nascoste, » per opera delle acque si trovano seminate ne' torrenti di quella » Repubblica. Io che fin da fanciullo era stato di queste curiosità » avidissimo ricercatore, molto mi compiacqui di poter aggiungere » alla mia raccolta il monumento d'una Città a me sì cara, e per » sempre veneranda, come quella che unica in queste nostre Pro» vincie conserva la scintilla intemerata dell'antica Libertà (1). »

Egli pur ne parla in altri luoghi della sua opera; e specialmente di aver avuto da questo territorio in molta copia degli opercoli di coclee celate ed altre conchiglie di specie differente. Non vi mancano neppure delle belle concrezioni alabastrine, dei gessi di varie specie, e di quelli che prendendo il più bel polimento si surrogano ai marmi nelle varie opere che possono restar difese dalle ingiurie dell'atmosfera. Lo Zolfo abbonda specialmente nel terreno di Faetano, ma il cattivo metodo col quale si tentò di stabilirvi una Zolfanaja, fece mancar l'impresa e scoraggiare il proprietario imprenditore. I frantumi di Litantrace, ossia carbon fossile, che si trovano sovente ne' fossi e ne' burroni, benchè molto depauperati dei loro principj infiammabili per le sofferte ingiurie del tempo e delle acque, mostrano pure che ve ne debbono essere de' filoni; e si può ben credere che siano una continuazione di quelli che dai colli del Bolognese si accostano verso l'Adriatico

(1) Passeri loc. cit.

e somministrano le note miniere del territorio di Cesena e di Sogliano. Vi si trova anche in qualche copia il Manganese tanto utile alle arti ed a molte importanti Chimiche operazioni. Parlerei delle Meteore più dominati su la vetta del Titano, se mi fosse nota qualche serie di osservazioni fatte a questo oggetto, onde poter dire qualche cosa di preciso; ma attesa l' elevata situazione, e l' essere il Monte del tutto distaccato dagli altri, e perfettamente isolato, deve far subito comprendere come Eolo vi signoreggi, e non di rado nella grandezza della sua possa. Più sensitivo però si rende quando soffia da Occidente e Mezzogiorno, donde ferisce immediatamente il paese abitato, che volta le spalle agli altri punti cardinali. Non sono però cotali venti malefici; e se le qualità Fisiche dell' Atmosfera si mostrano qualche volta più del dovere rigorose, il carattere Chimico della medesima essendo più nel suo stato di purità e libero da estranei miasmi, rende il paese esente da que' morbi che ne derivano. Quindi in generale le malattie asteniche non vi sono dominanti, e le convalescenze non vi sono perciò lunghe; e se degli stranieri vi pervengono in questo stato, si veggono quasi estemporaneamente liberi e rinvigoriti.

Per non escire dal nostro Distretto non parlerò delle acque Minarali dette comunemente di San Marino, perchè sono effettivamente fuori del suo territorio e propriamente nella vicina Valle di S. Anastasio, e già di esse parlarono e Mengo Faventino (1), ed Andrea Baccio (2), ed ultimamente il Dottor Naldi ne diede anche l' analisi ragionata. Finalmente non tralascerò, benchè ancora con vivo dolore, di ricordare, che questo paese fu visitato da due dei più celebri Naturalisti di Europa, cioè, il fu Commendatore Diodato Dolomieu, ed Alberto Fortis illustre e caro amico, perduto pur troppo presto a gran danno delle lettere, dell' Italia e degli amici. Se mai verranno a luce le loro superstiti carte, forse tutto

(1) Nella Raccolta de Balneis pag. 73.

(2) Andr. Baccius de Thermis. pag. 291.

quello che appartiene alla Storia Naturale di questo paese, di cui non ho dato che piccoli cenni, si vedrà più ampiamente illustrato: benchè più giuste speranze si debbano nutrire, se Michele Rosa il giovane, dotto e degno allievo dell'illustre Zio, vorrà donare al pubblico le sue laboriose ricerche su la Storia Naturale di queste regioni.

Del resto siccome non è del mio soggetto il fare una descrizione poetica, abbellita da rettorici rilievi e da magniloque espressioni, così non parlerò nè del grandioso spettacolo visuale che si estende in un vastissimo Orizzonte, nè di quello che presentano le grandiosemente dirupate balze, nè d'una specie d'Arcipelago terrestre prodotto tante volte dalle nebbie che si mantengono nella regione più bassa dell'Atmosfera, lasciando libere in varie altezze le cimate de' Monti. Chi sarà amatore e vago di questi puri e semplici piaceri, potrà venire facilmente a goderne in un paese salubre, libero ed ospitale.

CAPO II.

Dell'origine della Repubblica di San Marino, e prime sue memorie sino al Secolo XII.

Nel ragionare delle origini de'Popoli quasi sempre frammischiate alle favolose tradizioni nate dall'ignoranza e dalla credulità, o immaginate successivamente per elevarsi a più alti gradi d'immaginaria grandezza ed onore, trovo egualmente utile che giusto il proposito di Livio, quando volendo parlare delle origini Romane, si protestò di voler essere un semplice relatore, senza imprenderne la confutazione, o farsene assertore e garante; *Nec affirmare, nec refellere in animo est.* E se ciò, per le mistiche antiche favole e di difficile interpretazione, giustamente si conveniva, egual-

mente e più giusto si debbe dichiarare per quelle che nella seconda Barbarie, chiamata dal Vico *Barbarie ricorsa*, sorsero pure dall' ignoranza combinata ai più insipidi vaneggiamenti delle politiche idee, o della mal'intesa divozione. Ma ciascuno può facilmente conoscere, come i secoli di barbarie delle Nazioni, in quanto allo stato delle facoltà intellettuali, si possono benissimo paragonare all'epoca della fanciullezza degl' individui della nostra specie. Colpiti essi dalla stravaganza e dal maraviglioso, inclinano a credere ciocchè tocca l' immaginazione, facoltà più corrispondente e vicina ai sensi, e restano quasi inerti all' esercizio di quella più difficile operazione dell'animo che si chiama Ragione. Or essendo ciò quasi un effetto naturale o necessario, ci conviene pur condonare e compatire gli effetti delle infelici circostanze, e contentarci di poter di mezzo ai vaniloqui racconti estrarre o sublimare la verità: e ciò che sono per dire giustificherà la presente digressione.

Benchè il Titano elevi altieramente la sua cresta fra le nubi, e presenti in un vastissimo orizzonte il più vago e maestoso spettacolo visuale, pure sarebbe restato forse senza gloria e senza fama, se un Uomo proveniente dalla Dalmazia non avesse prescelte queste alpestri balze pel suo prediletto soggiorno. Tale fu quel Marino venuto o mandato in Rimino dopo la metà del quarto Secolo; ed essendo o lapidicida di mertiere o dannato a tali opere, ebbe perciò l' occasione di recarsi sul Titano sempre pronto a somministrare materiali per simili lavori. In tale occasione potè egli conoscere che questo luogo non era men utile per occuparsi nel suo mestiere, che atto a sottrarsi dalle ingiurie della persecuzione, e proprio ad essere un soggiorno libero e tranquillo per esercitarvi nel silenzio e nella solitudine gli officj della Cristiana pietà e religione. Ma come spesso avviene, che dagli Eremi ancora vola la fama della virtù e del vero merito, non vi restò quello di Marino; ed il buon Vescovo di Rimino Gaudenzio lo volle per ministro e cooperatore nella difesa del culto, e nella propagazione della fede. Ebbe egli, come conta la Leggenda, per socio un tal Leone, pervenuto poscia secondo alcuni alla dignità Episcopale, mentre egli

si contentò fra i Ministri del Culto di rimaner semplice Levita; e l'uno e l'altro forse stanchi dei torbidi feroci, e de' travagli che in Rimino si soffrivano e nelle vicine contrade, cercarono luoghi più proprj a persone abituate alle opere ed al diletto della tranquilla solitudine. Marino quindi rimontò le sue balze, e sempre occupato negli esercizj di pietà e di umanità, egualmente che ne' lavori necessarj alla sussistenza, non potè allontanare dalla sua angusta dimora nè i socj de' suoi travagli, nè i fedeli che si accostavano a lui, o per ricevere i rudimenti della morale e della credenza, o attirati dall' esempio. Ecco i primi elementi di una libera e tranquilla società fondata sul gusto del travaglio, e su i principj della Morale.

Se si crede alla ragionevole tradizione, Marino tagliò nello scoglio la sua casa, il suo letto, il suo orticino. Non offendeva quindi i dritti dell'altrui proprietà, la quale però diveniva necessaria alla società nascente, bisognosa sicuramente di qualche estensione di suolo per sussistere. La leggenda dice, che per i miracoli da lui fatti, o per le buone opere, avesse in dono assoluto il Monte, e che la gratitudine verso il benefico Uomo fosse il primo principio della proprietà territoriale. La beneficenza fatta al Cristiano Filosofo divenne diffusiva, ed il Titano incominciò ad avere i suoi proprj abitatori.

L'Uomo pio e religioso divenuto quasi Rettore del piccolo circondario pensò naturalmente a mantenere i suoi socj nei principj e sentimenti che li avea riuniti, e nel culto che n'era l'espressione; ed al suo eremo aggiunse una Chiesuola, che servì di primo punto di riunione ai fedeli e membri del piccolo nascente corpo sociale. Così visse Marino, avendo fondato colla Morale e colla Religione una ristretta Società, cui morendo lasciò ricordi di pace, di costumi e di libertà, conservati in perpetuo retaggio dalla successiva popolazione. L'Autore degli atti o della vita del Santo, scritta circa il secolo decimo dice, che lasciò i suoi socj liberi = *Ab utroque homine* = frase non bene intesa da coloro i quali non sanno, che in que' tempi sotto tali parole s'intendeva la

politica e governativa giurisdizione di qualunque razza si fosse, o sacra o profana. Lo Scrittore si servì dunque delle parole o frasi usate al suo tempo, e che provano quindi l'esistenza della cosa, e la credenza ed antica tradizione nel secolo in cui gli atti furono scritti. Egli è intanto da credere ragionevolmente che la fama del Santo Uomo, la convenienza del luogo, e l'esser sorto nel vigore delle prime virtù cristiane di concordia e di pace, potè presto indurvi divoti abitatori, ed incominciare una qualunque aggregazione sociale proporzionata alla sterilità ed alla ristrettezza di quel sito. Se però essa non fosse stata che una collezione di fedeli celibatarj, un' unione veramente monastica, riproducentesi solo per aggregazioni successive, poteva sorgere un esteso romitaggio, una Repubblica non mai. Ma il corso delle umane cose portava naturalmente, che dove istituti di Cristiana pietà sorgessero, ivi ancora altri individui a costruir la vita civile si dovessero adunare: ed in que' tempi specialmente l' erezione di una Chiesa portava subito un proporzionato concorso di abitatori; ciocchè più agevole poteva riescire, dove la difficile località rendeva i fedeli più sicuri dalle ingiurie private e dalle pubbliche vessazioni. Non dobbiamo perciò meravigliarci, se le più antiche memorie che ci sono pervenute dei primi abitatori e delle prime abitazioni su la vetta del Titano, si siano espresse colle Parole di Monaci e Monistero, indicanti più lo stato, che la condizione degl' individui e del loro adunamento. Infatti il Monaco Eugippio, vissuto fra 'l quinto e sesto secolo, ce ne lasciò così caratterizzata la ricordanza, raccontando d'aver veduta e letta la vita di un tal Basilicio già Monaco nel Monte Titano, e poi passato a finire i suoi giorni nella Lucania.

Ecco le prime memorie scritte e conosciute intorno all' origine di questa popolazione; cioè l' accennata lettera di Eugippio (1), e gli atti della vita di S. Marino, quali al presente si trovano (2).

Se

(1) Canis. Antiq. Lection. Tom. VI.

(2) Bolland. Act. Sanct. mens. Septembris Tom. 2 pag. 218.

Se l'Autore di questi atti però scandalizzò i sacri critici, depuratori delle pie frodi e delle divote lepidezze tanto comuni agli Agiografi in que' secoli di grossa ignoranza, è pur da credere, che il tempo ci abbia privati delle antiche memorie sincrone più prossime alla vita del Santo. Infatti se nel secolo seguente alla di lui morte vi esisteva un così detto Monistero, e se Eugippio scrittor della vita di S. Severino, e Monaco anch'esso in queste vicinanze, cioè nel Monistero di S. Severino in S. Leo, ci attesta d'essere stata scritta la vita di Basilico o Basilicio, uno de' più antichi successori di Marino sul Titano, non è da credere che le memorie del Protagonista fossero state condannate al bujo dell'incerto popolare porgimento, e che solo più Secoli dopo si riguardasse come un soggetto degno di occupare le penne degli Agiografi e l'onore de' Leggendarj. Sembra anzi potersi giustamente indurre, che dalle prime memorie sobrie e veridiche, i seguenti verbosi Scrittori secondando il gusto del Secolo e la puerile fantasia dei divoti, ne stendessero la vita in un andamento Drammatico, e v'introducessero Episodj di Re, di Demonj, di Proconsoli, d'Asini, d'Orsi, di finte Mogli e simili cantafavole, che facevano inarcar le ciglia, ed allungar le orecchie all'attonito e divoto ascoltatore. Più ancora dobbiamo pensare, che i primi atti della vita del Santo andassero smarriti, sapendo che prima dell'epoca in cui furono scritti quelli che conosciamo, la fama del Santo Uomo era volata ben lungi del Titanico Monte, e più templi gli erano stati eretti in Italia. Infatti quello di Pavia vanta la sua epoca da circa la metà dell'ottavo secolo, quando si pretende, che quell'Astolfo Re de' Longobardi, fiero profanatore della Religione, benchè sommo dilettante di sacre ossa, fosse venuto a rapirci le care reliquie del primo autore della nostra libertà, per portarle con altri ossami in trionfo su la riva del Ticino. Ma par provato, che egli non s'accostasse mai sul nostro Monte, e facesse poi credere ai divoti Ticinesi, d'aver apportato loro un dono sì prezioso, come uno de' principali trofei della conquista dell'Esarcato. Del resto abbandonando le favole e il meraviglioso, onde nei tempi barbari si vollero adornare le vite

di esemplari ed illustri Cristiani, ci contenteremo di aver estratta dai composti racconti la semplice verità Istorica; cioè che quel Marino, arrolato poscia fra i Santi dalla rispettabile acclamazione popolare, fosse il primo autore della pacifica aggregazione sociale sul Titano fondata, e che successivamente dal medesimo prese la sua denominazione.

Benchè intanto nella mentovata lettera di Eugippio non si rammenti che un Monistero, non dobbiamo perciò credere che questo fosse una società di cocollati, viventi in unione sotto le norme e titoli Monastici, qual'è il significato che più sovente si attribuisce a tale parola. Più ragionevole è il credere, come valentissimi autori hanno osservato, e come con moltiplici esempj si può provare, che dandosi in que'tempi il titolo di Monistero alle Chiese destinate alla riunione de'fedeli, come i nomi di Abbati o di Monaci agli Ecclesiastici che vi presedevano ed officiavano, perciò il preteso Monistero del Titano non fosse altro che una Chiesa, dove e i reverendi solitarj, o gli altri fedeli in maggior numero potessero convenire per adempire agli officj di pietà ed ai doveri della Cristiana Religione (1). Infatti successivamente si vede che quella tal Chiesa divenne la Parrocchiale, e prese il titolo di Pieve, come l'Abbate prese quello di Prete o di Rettore; cangiandovi i nomi secondo le novelle modificazioni della società e del sacro Ministero. Non mi è ignoto, che in Italia ed altrove nacquero ne'tempi barbari de'luoghi e popolazioni nuove, come appendici delle Monastiche adunanze, di che ne restano ancora i ricordi nelle denominazioni de'medesimi, come di Badie, Ospedaletti, Castelli dell'Abbate, Monisteri, e simili: ma la loro origine fu ben differente da quella della popolazione del Titano, giacchè cotali Monastiche appendici nacquero sempre dalle famiglie dei servi o coloni ascrittizj, moltiplicantisi con sacro-profana promiscua

(1) Du. Gang. Glos. in ver. Abas. et Monasterium, Fantuzzi Monumen. Raven. Tom. I pag. XV.

generazione; mentre questa fu formata d'uomini liberi, del tutto indipendenti, e riuniti solo dai pregevoli vincoli della fratellanza Cristiana e sociale.

Quali intanto fossero gli scarsi progressi della Titanica popolazione non è facile il dirlo nella scarsezza anzi mancanza di documenti di quel tempo. Le buone regole della Critica però non ci permettono di credere già questo luogo tanto importante da meritar l'onore d'essere compreso nella donazione Pipiniana, come di sopra abbiamo veduto. Io non entrerò in mezzo alle letterarie battaglie, tuttavia di equivoca vittoria fra i sostenitori dei vantati dritti dell'Impero che si dice Romano, ed i militanti per la Pontificia tiara, in riguardo all'autenticità e verità della mentovata donazione, e delle altre simili Imperiali largizioni e conferme. Mi basterà solo il riflettere che oltre tutti i ragionevoli dubbj su la lealtà della cosa, sul suo valore, su la debole autorità del Pseudo-Anastasio, su la mancanza degli effetti, e tante altre cagioni esclusive della medesima, non si può neppure assicurare, che in tal carta vi fosse il nome di S. Marino, poichè secondo la diversità delle copie, ora questo, ora S. Mariano, ora S. Martino vi si leggono nominati; e si è già osservato, che tal nome non era sorto ancora, per indicare la piccola società che vi si era stabilita. Lascerò dunque di tormentare cotal carta, che tormentò già gl'ingegni de' Critici e de' Geografi, non sapendo rapportare a luoghi conosciuti alcuni nomi Geografici che vi si leggono, come quello in quistione, e l'*Acer* e l'*Agio*, e l'*Aceraggio*, e 'l *Lucari*. E non so poi per qual ragione il Biondo, accreditatissimo scrittore e primo riconoscitore della perpetua libertà di San Marino, avesse voluto supporre che questo fosse il Monte detto *Acer*: errore ripetuto poscia ciecamente dal Baudrand e dagli altri Lessici di Geografia. Lasciando dunque la disputa ai Critici-polemici di professione, osserverò soltanto, che durante l'ottavo e nono secolo non si ha notizia alcuna, che sussistesse un luogo fortificato *(castrum)* che portasse il nome di San Marino: manifesto segno che la piccola popolazione non si era ancora ristretta in una effettiva coabitazione civica e fortificata,

onde poter meritare il nome di Castello. Non riman dunque perciò più dubbioso, se San Marino fosse nominato nella donazione di Pipino, tanto più che nei successivi simili atti, pur contradetti dalla critica, più non si fa menzione de cotal nome. Non è poi mio assunto di ragionare su gli effetti politici di tali carte, per i quali tanto si è disputato, nè sarà facile il dirne nulla di ragionevole, senza prima convenire intorno a varj articoli di cioechè si chiama Dritto pubblico, di cui par che resti ancora indefinito il significato, lo stato ed i modi de' rapporti che lo potrebbero costituire, e che forse senza un consiglio Anfizionico non sarà ancora regolato che dalla forza e dall'errore.

Se la carta Pipiniana però non prova l'esistenza del Castello di San Marino, è pur indubitato che vi sussistesse una popolazione con una Chiesa, provveduta già di molti fondi provenienti dalla prima fondazione, ed accresciuti successivamente dalla oblazione de' Fedeli. Ciò si prova da un autentico documento del Secolo nono, che si conserva nell'Archivio della Repubblica, e conosciuto già dai Diplomatici, e pubblicato prima dal bravo Marini, e poscia dal Conte Marco Fantuzzi illustratore della Storia di queste vicine regioni (1). Questa carta conosciuta sotto il titolo di *Giudicato* o *Placito Feretrano* è infatti una sentenza pronunziata in un Placito tenuto dal Vescovo di Montefeltro, e dal Duca Orso, e suoi Dativi, Giudici, e Scabini, in favore di Stefano *Prete* ed Abbate del Monistero di S. Marino, sito nel *Monte Titano*, e contro Deltone Vescovo della Chiesa di Rimino. Pretendeva questi, che Stefano fosse detentore, se non usurpatore di varj benifondi appartenenti alla mensa della Chiesa Riminese; ma Stefano avendo provato che la detta Chiesa non ne era stata mai in possesso, nè poteva provar mai, che per quaranta, cinquanta o cento anni, nè egli nè gli antecessori suoi ne avessero goduto, come ben era stato della sua

(1) Marini. Saggio di ragioni della Città di S. Leo pag. 269. Fantuzzi op. cit. vol. 11 pag. 13 et Append. n. I.

Chiesa, il Vescovo Riminese rimase per mancanza di prove escluso dalle sue pretensioni.

Dal contesto della carta ciascuno potrà vedere l'importanza della medesima; e solo pel nostr'oggetto credo a proposito di osservare, che già nella persona di Stefano si riuniscono i titoli di *Presbiter et Abbas S. Marini*, ciocchè indica non essere stato egli l'Abbate d'un Cenobio, ma il capo della Chiesa e del Clero, chiamato successivamente Rettore, onde nelle carte successive si trovano o cumulativamente o distintamente usati i nomi di *Presbiter e Rector* per la stessa persona e per la stessa Chiesa. È da riflettersi inoltre nello stesso documento, che il Vescovo Feretrano Giovanni vi prende pur egli il titolo di Abbate, facendo in tal modo la sua sottoscrizione = *Ioannes immeritus Abbas Epis. S. Ecclesiae Feretrane* = Si potrebbero addurre esempli multiplici in altri luoghi; ciocchè stimo superfluo all'oggetto, e solo mi piace di accennare, che codesti Abbati nominali non ebbero mai Monaci, e chiamarono gli altri Ecclesiastici col semplice nome di confratelli, come quelli che convenivano nello stess'oggetto e negli stessi esercizj delle sacre funzioni. Mai però i Preti e gli Ecclesiastici si riunirono quì, o formarono alcuna specie di Canonica corporazione, essendosi forse ben presto traveduto, che in un piccolo stato Repubblicano un corpo Ecclesiastico poteva col tempo assumere dei sentimenti contrarj a quelli del corpo politico, e con estranea autorità offendere le leggi e la natìa indipendenza.

Trovandosi intanto nel Placito Feretrano un atto giurisdizionale e giudiziario, sembra conveniente il sapere, chi fosse quel Duca, che in compagnia del Vescovo vi presedeva. E benchè la Geografia politica d'Italia di que'tempi sia ancora molto buja, e che i titoli di Magistratura e giurisdizione fossero molto variabili e difformi, pure sembra ch'essendo stato il titolo di Duca piuttosto frequente nella Pentapoli, si potrà essere nell'opinione del prelodato Marini, cioè, che quell'Orso fosse Duca di Montefeltro; e l'epiteto di gloriosissimo non ce lo farà credere di que' Duchi rurali frequenti in quell'epoca, ma che avesse un estesa Signoria. E

ciò si rende più probabile dal sapersi, che in tal luogo fu elevato all' Orso un magnifico monumento marmoreo, di cui ora non si veggono che miserabili avanzi, e da un'altro monumento pubblicato dal Fantuzzi (1). È questo una concessione d' Enfitcusi di molti fondi esistenti nel territorio Feretrano, fatta in favore del nobile e prudente uomo Leone, figlio del Duca Orso, e de' suoi figli e discendenti maschj dall' Arciveseovo di Ravenna Agapeto nell' anno 950. Località di possessioni, di monumenti e di possessi di famiglia, sono tutte prove e probabili congetture almeno per credere, che la giurisdizione di questo Duca fosse nel territorio Feretrano.

Quantunque però nella denominazione del detto territorio o provincia fosse compreso il distretto di San Marino, che si trovava nella Diocesi Feretrana; nè da quel Placito nè da altri documenti si rileva, che la giurisdizione politica de' Duchi e poscia de' Conti di Montefeltro si estendesse su questo Monte e su le sue appendici. A voler poi ben giudicare del Placito, sembra che fosse più un giudicato Ecclesiastico sotto la protezione e coll'intervento dell' autorità civile, che una sentenza della civile potestà; poichè è il Vescovo il primo nominato a presedere al giudizio, ed il solo dei due a segnare la sottoscrizione. Così questo monumento additandoci la successiva esistenza della Chiesa ci assicura di quella dei suoi fedeli sul Titano nel secolo nono.

Secondo le giuste osservazioni del dottissimo Muratori, fu nel secolo seguente, cioè nel decimo, che in Italia s' incominciò a sentire più il bisogno di cangiare l' incomoda maniera di abitare sparsamente nelle campagne, e riunire e concentrare le lontane abitazioni, e fornirle di mura o di qualunque fortificazione. Infatti in quel secolo e ne' seguenti que' luoghi che avevano prima la semplice individuazione nominale, e ch' erano restati fin a quel tempo in forma degli antichi *pagbi* o *vichi*, incominciarono a prendere quelle

(1) Fantuzzi *op.* cit. vol. 1 pag. 376.

di *Castellum*, o di *Castrum*; qualificando così la nuova forma assunta, per difendersi più agevolmente dalle allora sì frequenti barbariche irruzioni. Io non deciderò se questo fu vantaggioso ai progressi dello Stato sociale, restando diminuita la vita agricola; ma sicuramente non contribuì poco al successivo cangiamento del sistema politico, ed a sublimare uno spirito d'indipendenza, refrattario per una parte, ed oppressivo per l'altra.

Gli abitatori del Titano provando, come gli altri esposti a pari circostanze, il bisogno della difesa, vi soddisfecero più facilmente, perchè la natura avea in gran parte provveduto alla loro custodia, e facili erano i modi di completarla. Si può quindi ragionevolmente pensare, che questo Castello servisse di primo ricovero a Berengario e parte della sua gente, allorchè sulla metà del decimo secolo dovè fuggire dalle armi vittoriose di Ottone; poichè sebbene gli Storici non parlino che di un luogo forte, dove corse a ripararsi, possiamo nondimeno giustamente persuaderci, che questo fosse il Castello di San Marino; trovando nell'anno 951 in data dei 26 Settembre un diploma di Berengario = *actum in plebe S. Marini in Dei nomine feliciter amen.* = Così è registrato nel Cronico Vulturnense pubblicato dal Muratori, e scritto sulla fine del Secolo decimo e principio del seguente, in cui viveva il Monaco Vincenzo redattore o compilatore della Cronica. Ed egli acciò non fosse luogo a dubitare in quanto alla nominata Pieve di San Marino, volle pur dichiararla con particolari caratteristiche, benchè non del tutto confacenti al vero nell'epoca del regno di Berengario. Imperciocchè ecco come immediatamente al diploma aggiunse il Cronista = *Adhuc autem locus iste bestiis et avibus latibula praebens, hominibus omnino vacabat. Aliquanti tamen quorum Deus virtus et refugium erat, Anachoretarum more viventes juxta Ecclesiam Domini Salvatoris sibi habitacula constituerant in quibus degebant* (1). Ciascuno vede, che nella sua scarsa scienza Gramma-

(1) Murat. Ber. Ital. Scr. tom. 1 p. 2 pag. 428.

ticale Fra Vincenzo confuse i tempi e i modi; giacchè se avesse voluto far solo dell'epoca la più remota un quadro caricato, gli si potrebbero pur perdonare le espressioni; non già parlando di un tempo così vicino al suo, quando vi era una Pieve, non usata dagli Anacoreti, e che un Re d'Italia vi veniva per mettersi in salvo dall'ostile furore di Ottone. La maggior prova però contro le supposizioni del Cronista l'abbiamo in una Bolla d'Onorio II, nella quale confermando nel 1126 al Vescovo Pietro le Chiese della Diocesi Feretrana, con particolare indicazione nominando la Pieve di S. Marino, notifica distintamente il Castello dicendo = *Plebem S. Marini cum Castello.* Ma poichè mi è convenuto nominare questa carta appartenente al Secolo XII, non tralascerò di avvertire, che per malizia o mancanza d'intelligenza, questa Bolla di conferma si volle da alcuni far credere una carta di donazione, non osservando l'incongruità della cosa, la differenza effettiva fra i due atti, ed il silenzio de' Vescovi Feretrani, i quali non avrebbero trascurato di farne uso nel tempo delle loro stravaganti pretensioni (1). Posso anzi asserire, che la popolazione del Castello era già divenuta tale in questi tempi, che fu necessario si dividesse, ed una parte passasse ad abitare nella pendice opposta del Monte, e formasse l'altro paese che si chiamò il Borgo di S. Marino, e poscia anche il Mercatale.

Era dunque senza fallo il Castello di San Marino in un grado di consistenza civica e di forza, quando nel Secolo undecimo s'incominciarono in Italia a risvegliar maggiormente gli spiriti alla libertà ed all'indipendenza, per effetto dello stato anarchico in cui essa era miseramente caduta. Fu allora, secondo l'avviso del più dotto illustratore dell'antichità Italiana, che le popolazioni agitate dal timore, ed imbizzarrite dalla speranza, in supplemento degli umani mezzi proclamarono in ausiliarj de' proprj dritti i loro Santi tutelari; e con tali idee nate da barbarica intelligenza, impetrando i loro

(1) Ughel. in Epis. Feret.

loro auspicj, credettero far causa comune con essi, elevando loro de' templi, e festeggiandoli clamorosamente come protettori della loro libertà ed indipendenza. Infatti l'indole stessa delle feste, assai più marziale che Cristiana, ne mostrava lo spirito eccitatore, e si fece in sostanza de' Santi tutelari come degli antichi topici numi, i protettori delle pubbliche forze, e principali vessilliferi delle armate: e le campane stesse furono considerate ad un tempo come ministre della Cristiana concordia e dell'Ecclesiastica riunione, e come convocatrici della forza pubblica o contro i violatori della pace o contro le osti nemiche. Non ebbe però bisogno questo popolo di prendere i vezzi e le fogge degli altri Italiani; giacchè di tutti i Santi invocati al sostegno e conservazione della Libertà, niuno era meglio indicato del nostro, come quello che della libertà del suo popolo era stato il primo autore. Tale infatti fu sempre riguardato dalle successive generazioni; e con tal titolo fu decorato nella dignitosa iscrizione sulla porta della maggior Chiesa collocata: monumento singolare e senza esempio fra le iscrizioni Cristiane: cioè

DIVO. MARINO. PATRONO
ET. LIBERTATIS. AVCTORI.
D. C. S. P.

Non è questo però il solo monumento dimostrativo della considerazione che in quegli antichi tempi il Popolo e gli Ecclesiastici Sammarinesi ebbero pel loro Santo Protettore. Nell'antica orazione rapportata dai Bollandisti vi si dichiara il Santo qual predicatore del Vangelo e fondatore della Libertà, ed è invocato ad imbrandir le armi e lo scudo a distruzione de' nemici, a difesa dei suoi fedeli, ed a trionfar infine seco loro ne' cieli. Tale è l'indole dello Spirito umano, che in tutti gli oggetti trova rapporti necessarj colle sue idee e sentimenti dominanti.

Con tali principj crescendo la popolazione, sentì il bisogno di ingrandire il suo piccolo territorio, ed accrescere la forza corrispondente. Or fra i mezzi di dilatare i confini conobbero, che quello della forza non era il più conveniente alle loro idee, nè

forse tanto facile per essi. Ricorsero dunque a più pacifico e sicuro metodo, cioè a quello de' contratti, per i quali le volontà reciproche effettuandosi, ne sorgono i più legittimi modi di acquistare: e siccome aveano per confinanti i Signori di Carpegna, dai medesimi comprarono delle terre colla giurisdizione inerente che a' medesimi si apparteneva; e simultaneamente col Monistero di S. Gregorio in Conca completarono l'acquisto, prendendo dal medesimo a livello quelle terre, su le quali dai Conti di Carpegna acquistavano la giurisdizione e tutti i dritti Signoriali. Questo è il primo passo fatto per l'ampliazione de' confini di questa Repubblica; e benchè le carte originali siensi smarrite nelle ingiuriose vicende de' secoli, e che le informi copie o memorie abbiano meritata la taccia di apocrife, pure esse sono indicative della verità dimostrata dai fatti in tutti i tempi successivi. In sostanza si vuole che nell'undecimo e duodecimo secolo i Conti di Carpegna ed il Monistero di S. Gregorio vendessero alla Comune di S. Marino per mezzo del suo Sindaco il Castello di Penna-rossa col suo territorio, e la metà di quello di Casoli, finito poi d'acquistare posteriormente. Ma senza andar in traccia di molti argomenti, il possesso successivo e continuo, e l'annuo canone pagato dalla Repubblica al mentovato Monistero, provano manifestamente l'acquisto che solo poteva fare dai limitrofi Dinasti e possessori de' fondi. Infatti dalle carte autentiche e sicure esistenti nell'Archivio, e specialmente in una del 1284, dandosi dal Comune in enfiteusi alcune terre si dice espressamente, essere del Territorio di Casole, ed acquistate dal Comune di San Marino dai Conti di Pietra Rubbia, cioè Taddeo e Guido e fratelli, figli del quondam Monfeltrano. Ed in un' altra carta del 1322 si rammenta un acquisto fatto da Orlando o Rolando figlio di Monfeltrano Conte di Montefeltro ed Urbino, e da Taddeo e Monfeltrano figli del suddetto Monfeltrano. Nelle rinnovazioni dell' enfiteusi fatte dal Monistero di S. Gregorio si leggono gli stessi luoghi e vocaboli che nelle copie del primo acquisto. Ma più specialmente in una carta di conferma del 1378, si asserisce, che il Notajo aveva riconosciuto un'altro Istromento del

1170, XV indizione, regnante Federigo Imperadore, e che la Comune di S. Marino era in possesso di tali terre da tempo immemorabile. Che tali Signori avessero poi il dritto di alienare, non può cadere in dubbio, secondo il jus pubblico di que' tempi, giacchè i loro dritti di alto dominio o di sovranità fu in essi riconosciuto sempre successivamente, e fino agli ultimi secoli ancora: nè essi nè i loro successori giammai manifestarono alcuna pretesa contro l'antico contratto, che fu anzi convalidato dalla perpetua amicizia di quella famiglia colla Repubblica di S. Marino.

Ecco come con lenti passi progredendo la piccola società, stabiliva una forza proporzionata alla sua piccolezza, e si formava quella base che dovea garantirne la durata.

Prima però di passar alle successive memorie di questa Repubblica, osservando che per la sua situazione fu sempre in continui rapporti con i Signori o Dinasti vicini e loro famiglie, sembraci opportuno d'indicare qualche ricordo intorno a due delle più potenti di esse, tanto più che ne' seguenti secoli ebbero gran fama e potere in Italia. Tali furono la famiglia Feltria, e la Malatesta, questa dei Signori di Rimino, e quella de' Conti e poi Duchi di Urbino. Se questa vantava l'origine sua dall'Imperator Giustiniano, l'altra indicava li Scipioni, cioè la famiglia Cornelia per la sua progenitrice. Ma tralasciando le Genealogiche stravaganze, converremo con i più accurati scrittori, che la Feltria traesse l'origin sua dai Signori di Carpegna, antichi feudatarj Imperiali di quel luogo e di altri vicini. E di ciò potevano a gran ragione contentarsi, senza ricorrere alla spacciata falsità del Diploma Ottoniano del 962, nel quale non costò nulla all'apocrifo autore di annoverare fra gli altri possessi anche San Marino. Tal carta però schifosamente falsa agli occhj de' Critici Diplomatici non merita ulteriore ricordanza. Importa bene di sapere che la famiglia dei Signori di Carpegna nel duodecimo Secolo si divise in tre rami, cioè dei così detti di Carpegna, di Pietra Rubbia, e di Monte Cupiolo: e che questo avendo successivamente acquistato il Castello di S. Leo detto già Monteferetro, fu per la maggior celebrità del luogo, dal

medesimo denominata la famiglia, che perciò si disse di Montefeltro o Feltria, e che poi estese la sua dominazione su tutte le terre che formarono il Ducato di Urbino, oltre altri luoghi posseduti temporariamente in Romagna ed altrove (1).

Se si conviene però intorno all'origine della Casa di Montefeltro, è ancora indecisa quella dei Malatesti. Rimino si gloria d'esser stata la culla de' suoi tiranni: Verrucchio le disputa sì bel vanto; e la Penna de' Billi con più ragione, indicandone più antiche memorie, la crede sorta nel suo seno. Così pensarono i più antichi Scrittori, e specialmente l'Autore del Cronico Riminese, e Benvenuto da Imola più antico scrittore e conoscitore della Storia (2). Senza però voler frodare alcun paese intorno a tal pregio, si potrebbe anche giustamente pensare, che questa stirpe fosse pur essa una più antica diramazione della famiglia Carpegna, poichè essendosi denominata da un nome proprio di persona, cioè Malatesta, si trova questo nome fra gli ascendenti della famiglia nominata; e la Penna de' Billi, donde si crede derivata, essendo stata pure del dominio o giurisdizione della medesima, una tale opinione, comechè infatti poco interessante, si può pur trovare più ragionevole. Più importante però è l'osservare coll'illustre comentatore di Dante, Benvenuto Rambaldi, che in questi vicini monti sorsero tre famiglie de' più potenti e feroci tiranni d'Italia, cioè i Feltreschi, i Malatesti, e quelli della Faggiuola o Faggiuolani: ma se in questi monti dal seno dell'anarchia germogliò un semenzaio di tiranni, pur sulla vetta di uno di essi potè salvarsi la Libertà dal comune naufragio, e mantenersi illesa ed indipendente fra i due Despoti rivali che le stringevano i fianchi: e fu forse a tal contraria circostanza, che questo piccolo stato fu debitore della sua conservazione e successivo ingrandimento, come meglio apparirà nelle memorie de' secoli seguenti.

---

(1) Guerrieri, Geneal. di Carpegna. Reposati, Zecca di Gubbio.

(2) Chron. Arim. ap. Mur. R. I. t. V, Benvenuto ap. Mur. An. Ital. M. Aev. t. I pag. 1206.

CAPO III.

Delle Memorie di S. Marino nel Secolo XII e nel seguente.

FINCHÈ la popolazione del Titano fu di pochi individui, d'una forza disunita ed indeterminata, e quindi invalida ad agire ed a resistere, potè facilmente esser negletta e trascurata dagli uomini dominati dall'ambizione ed avidi di potere: ma quando coll'estensione de' suoi confini, coll'accrescimento della popolazione, e colla valida fortificazione annunciò un grado di forza e di resistenza, sostenute dal coraggio inerente alle anime libere, gli sguardi dell'ambizione e dell'orgoglio non furono più indifferenti per questo scoglio, e volentieri vi si sarebbero adagiati, se avessero potuto espellerne la libertà natia. I secoli seguenti ne faranno la pruova, mentre questo piccolo popolo fu costretto ad essere in continua lotta per mantenere l'indipendenza del suo Stato.

Abbiamo già veduto, che la popolazione era cresciuta in modo d'aver bisogno di altre abitazioni, dalle quali fu formato il Borgo; e che per i naturali progressi della società si erano estesi i confini, e fortificato il luogo della residenza del Governo: ciocchè forse fu la cagione potissima per cui le mire de' potenti vi fossero costantemente rivolte. Infatti la fama dell'inaccessibilità ed inespugnabilità della nostra Rocca o Castello continuò con i secoli, ed i primi scrittori che ne fecero motto, lo indicarono con tali qualificazioni. Tali furono Benvenuto da Imola, e 'l Cardinal Anglico; il primo ne' suoi lodevoli comenti su la Divina Commedia, ed il secondo nella sua descrizione della Romagna: ma rapporterò ora soltanto l'autorità del primo, riserbandomi l'altra per l'epoca propria in cui visse. Benvenuto adunque comentando il verso del Poeta =

Vassi in S. Leo e discendesi in Noli

così scrisse = *Ad quod sciendum, quod Sanctus Leo est Civitas Romandiolae in Monteseltro, jam satis deserta tempore nostri poetae, et hodie plus: in altissimo monte sita, montibus altissimis aggregatis circum circa, ita quod colligit intra fortalitium fructus, et omnia necessaria ad victum et sustentationem humanae vitae. Sicut et San Marinum, castrum naturali situ munitissimum, optimum, distans a Sancto Leone per quatuor millia, et ab Arimino decem. MIRABILE FORTILITIUM.*

In tali vantaggiose circostanze trovavasi questa terra nel secolo duodecimo, quando per la lontananza e debolezza del Governo Imperiale, gli spiriti Italiani richiamando alla memoria quel che già fu un tempo la loro patria, si elevò quasi generalmente il sentimento e l'idea di scuotere il giogo straniero, e ristabilire in Italia l'antica indipendenza sotto una nuova forma di governo, cui il nome di Libertà crederono di poter dare. La pace di Costanza confermò tali idee, ed il suscitato fermento si estese con una generalità e rapidità straordinaria. Ogni città, ogni terra, ogni castello e fino i villaggi ancora vollero assumere ed affettare le forme Repubblicane: e quasi i nomi e le parole costituissero la realità delle cose, fu richiamato in uso il nome di Consoli; e non fuvi paese aspirante all'ideata libertà, che uno o due o maggior numero ancora di Consoli non volesse avere, in proporzione del bisogno o della vanità che movesse gli animi loro. Ma un sentimento quantunque univoco, se nell'effettuarsi non prende un carattere uniforme, se non si esprime in una formola chiara e comune, e se non si può facilmente richiamare ad un principio, metterlo in attività, e formare un risultato, non potrà nascerne giammai un prodotto uniforme, e che abbia la ragion della sua sussistenza nei rapporti delle parti del tutto, e così reciprocamente. Tale fu il fato dell'Italia. Gli animi già da tanto tempo sepolti nel bujo dell'ignoranza e della schiavitù non seppero elevarsi ad un principio costituente e generale, in cui si combinassero gl'interessi differenti, i torbidi desiderj, e gl'indecisi voleri. La pretesa libertà fu quindi effimera e tumultuaria; le piccole società furono presto as-

sorbite dalle più potenti; i Magistrati politici abusando del potere si trasformarono in dominanti; ed i capi o rettori delle chiese o delle armate si elevarono sovente in tiranni della patria o de'popoli affidati alla loro cura o alla loro difesa. Così quel preteso rinovellamento politico fu per l'Italia un sogno doloroso; e le poche città più ferme a sostenersi nelle nuove maladottate forme, o furono vittime delle parti che disputavansi il governo, anzi la signoria, o con strane vicende e sanguinose passavano alternativamente dalla pretesa libertà alla tirannide, o da questa a quella secondo la preponderanza de'partiti.

Cotali scene di orrore e di lutto non si viddero sul Titano. Nato e cresciuto questo popolo nell'indipendenza d'alcun straniero potere, aveva potuto nel naturale andamento suo prendere que'modi che la tranquilla riflessione e la propria sperienza gli aveano indicati, come più convenevoli alla conservazione ed al miglior essere della Società. Non ebbe dunque bisogno di farsi imitatore delle informi Repubbliche nuovamente insorte fra vaghi principj ed idee indeterminate; e la sua situazione quasi isolata ed inaccessibile la liberava dal partecipare all'irregolare movimento ed al generale scompiglio dell'Italia. Questo popolo aveva già le sue leggi e le sue forme governative; e più le abitudini del viver libero, cioè i più felici modi per la conservazione di tali forme sociali. I suoi supremi Magistrati intitolati pur essi Consoli al numero di due o di tre, adempivano ai doveri del potere esecutivo e del giudiziario, mentre il potere legislativo con tutto ciò che gli può essere affine o di maggiore importanza risedeva presso il popolo, rappresentato dai capi delle famiglie.

Nella lontananza degli altri popoli, questo doveva essere pur prospero, trovandosi esente da tutti i disturbi, cui in tali disastrose circostanze sono soggette le civili associazioni. Ma se potè salvarsi da tale sconvolgimento, non avendo bisogno di ottare ad una nuova forma di governo, fu pur poi sventurato, non potendosi esentare dall'altra terribile malattia politica, che qual fiero contagio si estese da un capo all'altro dell'Italia intorno a questi

tempi, e portò la sua distruttiva infezione e lunghissimo perturbamento fin su la vetta del tranquillo Titano: dico dell' insania dei partiti, che nata nel secolo duodecimo, si generalizzò ed inferocì maggiormente nel seguente sotto gl'imprestati nomi di Guelfi e Ghibellini. Quali orrori e quanto sangue costasse all'Italia un tale stravagante fenomeno non è facile il ridirlo; giacchè quasi tutti i delitti e le atrocità, e la maggiore di esse la guerra, non ebbero altra cagione. Fu poi particolarmente funesta per questa Repubblica, perchè oltre al vedervisi la discordia agitar l'inestinguibile fiaccola nel seno della medesima, fu successiva cagione, che nella contrarietà de' partiti i vicini ambiziosi ne volessero profittare.

Benchè intanto in tutte le Storie d' Italia si ragioni di tal fatale disastro durato per de' secoli, mi sia pur lecito, giacchè questo paese vi fu pure involto, di farne breve ricordanza. Ma fra quante idee se ne formassero in que' tempi, e successivamente fino ai nostri, io non trovo le più giuste di quelle espresse da Gregorio X in arringando al popolo Fiorentino, per ricondurlo alla pace, e liberarlo dagli orribili mali che per le parti e per le fazioni allora soffriva « Che cosa è Guelfo e Ghibellino (diceva il buon Pontefi» ce) che sono nomi ignoti a coloro medesimi che li dicono? In » queste cose non solo la nobiltà, ma la plebe che non ci ha inte» resse alcuno ci diventa stolta: e secondo la parzialità, l'uno sprez» za il nome dell'altro, e con odio capitale lo perseguita. Questa è » la cagione per la quale i cittadini si tagliano a pezzi, le case si » ardono, la patria si disfà, ed assi sete del sangue del prossimo. O » stultizia puerile, o insania intollerabile! » Gregorio non caricava il suo discorso di rettoriche figure, eppure i Fiorentini e l'Italia tutta furono sordi alla voce del gran pastore. Ma lo Scrittore che ci attesta le savie idee Gregoriane, ci spiega più apertamente quali erano le speciose e più apparenti idee, sotto le quali dalle parti si copriva l'insania comune « l'una, dice egli, favoriva i Pontefici » contr' all'Imperio, e l'altra al contrario teneva le parti dell'Impera» tore: ma quello che era avverso all'Imperio comunemente si tira» va dietro una generazione d'uomini che amavano la libertà de' po» poli;

» poli; e pareva loro cosa indegna, che i Tedeschi sotto titolo e » nome Romano signoreggiassero Italiani. L'altra parte erano uomini » che curandosi poco dell'antica gloria, piuttosto volevano ubbidire » agli oltramontani, che veder signoreggiare i loro proprj del paese. » Di quì adunque nate le discordie fra le parti, dettero principio di » grandissimi sterminj, perchè le cose pubbliche, piuttosto secondo » le contese e l'appetito delle parti, che secondo il bene e onesto si » trattavano: e privatamente ogni dì crescevano gli odj, ed in ultimo » in privato ed in pubblico procedevano tanto avanti, ch'egli si » condussero alle armi, ed alla uccisione, e distruzione delle Cit- » tà (1)». Un Papa ed un Imperatore dunque che si dicevano Romani, benchè nol fossero, non erano effettivamente i Numi ai quali tante vittime erano immolate; nè in vero si poteva supporre tanta tenerezza o tanto accanimento per soggetti per lo più lontani ed ignoti. Essi però se da una parte servivano di pretesto alle ambizioni de' privati, dall'altra per le loro particolari brighe soffiavano nell' incendio, ed estendevano il manto della sacra o imperiale protezione. La storia poi ci mostra, che l' effetto infelice di tali zuffe crudeli fu di far sorgere in Italia un'ampia genìa di regoli o tiranni; mentre la corte di Roma profittando dell' opinione, in varj modi cercava di realizzare ed effettuare le idee dominatrici lasciatele in retaggio dal famoso Ildebrando. Fu poi particolarmente nel tempestoso Impero del secondo Federigo, che l'Italia restò più lacera ed afflitta da tal generale insania o furore, attesochè i capi della Chiesa e dell'Impero si trovarono forniti di gran vigore d'animo, e di quella straordinaria energia, per cui spesso si confusero gli Eroi con gli scellerati. Fu pur in tal epoca, che introdottosi anche in questo popolo l'infelice genio delle parti, i vicini ambiziosi prevalendosi della discordia civile, tentarono maggiormente disunirne gli animi, per disfare l'antica forma di governo, e rendersene in seguito padroni o tiranni. Fra tali inquieti speculatori

(1) Leon. Aretino Stor. di Fir. lib. III.

si possono contare i Signori di Carpegna, i Vescovi Feretrani, la città di Rimino o i suoi Malatesti; e per la pretesa generalità di dritti e di antiche largizioni i Ministri della Chiesa Romana ancora.

Prima però d'innoltrarci a vedere gli avanzamenti del Ghibellinismo o de' partiti in questa terra, stimo per la migliore intelligenza de' fatti far ricordo di alcune costumanze di quei secoli, e specialmente del decimoterzo. La prima è quella delle aggregazioni di cittadinanza accordata dalle principali città delle provincie ai Signori o Feudatarj o Castellani del territorio o de' paesi vicini. L'altra è quella della potestà politica, della quale molti Vescovi tentarono per ogni modo investirsi, ad esempio di alcuni di essi che ne godevano per abusive concessioni. Se questa abusiva costumanza si tentava per modi irregolari, quella più giustamente si eseguiva colla reciproca volontà de' contraenti, o col trasportarsi personalmente i Signori ad abitare e far dimora nelle città aggreganti, e qualche volta con i proprj uomini o vassalli, oppure obbligandosi a risedervi soltanto per una determinata parte dell'anno, e servir la benevola città nelle guerre con un convenuto numero di loro uomini o soldati. Fu così che la buona città di Rimino aggregando la famiglia de' Malatesti, si allevò nel seno il fiero serpe che doveva distruggerla: e così ancora quella città nel 1228 fece suoi cittadini Buonconte e Taddeo di Montefeltro, e Ranieri di Carpegna. Il monumento di questo fatto rapportato dal Clementini è tale, che non ha eccitato mai i dubbj della Critica Diplomatica; e perciò possiamo sul medesimo senz'altro esame ragionare. Esso ci somministra due argomenti dimostrativi della Libertà di S. Marino in quel tempo. Il primo è, perchè avendo quei Signori esposto in lista tutti i luoghi della loro dominazione, non vi si legge punto questa patria della Libertà, ciocchè dimostra sempre più la falsità del diploma di Ottone, e l'indipendenza che questa terra allora godeva. Nell'altro articolo si legge: *che quei Signori contraenti sieno obbligati di eligere e tenere a proprie spese o dei loro castelli un giudice obbligato con giuramento a tener corte e render ragione in certo luogo in Pietracuta, se piacerà a*

Messer Ugolino, ed in S. Marino per un certo determinato salario ec. Or leggendo tale articolo sorge naturalmente la curiosità di sapere, in che qualità figurino in questa carta i castelli di Pietracuta e S. Marino, mentre non erano nè sotto la giurisdizione dei Signori di Carpegna, nè dei Feltrj, nè della città di Rimino? E perchè si stabilisce, che ne' predetti luoghi dovessero risedere i giudici stipendiati da que' Conti o sudditi loro, per rendere ragione nei piati che fossero insorti fra essi ed i cittadini Riminesi? Ed in fine, chi sia quell' Ugolino di cui per ciò fare si richiede il beneplacito o consenso, e quale autorità in tali luoghi potesse avervi mai? Facile nondimeno sarà il dilucidare cotali dubbiezze, sapendo dallo stesso Clementini e da altri documenti, che il Castello di Pietracuta, lontano circa tre miglia da S. Marino, era a quel tempo un paese libero ed esente da qualunque Signoria, perchè quel Ranieri di Carpegna contraente nella carta Riminese, essendone prima Signore, ne aveva per un determinato prezzo ricevuta la giurisdizione o il dominio fin da sette anni prima dagli stessi cittadini del luogo, i quali così si erano costituiti in libertà, e resi esenti da qualunque giurisdizione (1). Or se questo paese si trovò allora in istato libero per effetto d'una specie di contratto usato in que' tempi, S. Marino vi si trovava già per la sua condizione originaria e superiore ad ogni memoria. Sarà dunque della più regolare induzione il credere, che tal condizione di libertà ed indipendenza indicò giustamente ai contraenti la località non sospetta ad ambe le parti; essendo allora le sole Comuni in queste vicinanze che vivessero in tale stato. E certamente ciò fu fatto con delicato accorgimento, ad oggetto di potersi liberamente e senza riguardi esercitare il ministero della giustizia, non essendo in tale situazione i giudici soggetti all'immediata influenza de' Baroni o de' potenti cittadini di Rimino.

Benchè però quella tal destinazione sembrar dovesse onorevole

---

(1) Clementini. Raccolt. Stor. di Rimini t. I pag. 394.

ai luoghi indicati per le accennate cagioni, pure appare come un fatto contrario ai comuni modi della civiltà l'aver trascurato il loro assenso, ed invece desiderato quello di Messer Ugolino. Se però si riflette che nè Sindaci, nè Procuratori, nè persona alcuna intervenne in tale atto per parte di quelle Comuni, si potrà giustamente credere, che quali che si fossero le intenzioni de' contraenti, non potevano inferire alle medesime alcun pregiudizio. Ben pregiudizievole però potrà sembrare, che si invocasse l'autorità di un tal individuo non qualificato nella carta con alcuna condizione autorevole. Sapendo però che effettivamente egli era il Vescovo Feretrano, nella cui diocesi quelle Comuni erano comprese, e che inoltre egli era zio o stretto congiunto de' contraenti Feltreschi, non è da meravigliare, se essi impetrar volessero il placito ziernо; giacchè e come appartenente alla famiglia dei Dinasti del Montefeltro, e come ornato di quell' infule, cui l'ambizione di signoreggiare facilmente s'appiccava, potè così esser invocato ad illegitima autorità de' suoi parenti. E già l'ho detto, che infrequente non fu allora, che i Vescovi si elevassero a tali pretese, e per l'uso introdotto di farli partecipare al governo ne' liberi paesi, e per l'esempio della generale dominazione che affettava la Chiesa, e per quelli di altri che alternativamente imbrandivano la spada e 'l pastorale (1).

Dalle poche memorie intanto che ci rimangono possiamo facilmente congetturare, che quell' Ugolino gittasse i primi semi di zizzania nel pacifico governo di questa Comune, e fosse anche il primo a vantar signorili pretese su questa adespota terra. Sappiamo infatti che nè la sacra tiara, nè il dovere de' pacifici sentimenti pastorali furono sufficienti a farlo astenere dal gettarsi nel Ghibellinismo, di cui fu anzi un partitante accanito, come altri della sua famiglia confinanti colla Repubblica di S. Marino.

La casa di Montefeltro per gratitudine e per doveri era legata

(1) Murat. An. Ital. Dissert. XLV.

al partito imperiale, e vedendo anche Federico II guerreggiar fra questi monti, non poteva restar indifferente nella gran contesa fra il sommo Saeerdote e'l sommo Imperante. Se Ugolino si fosse contentato d'esercitare nella evangelica umiltà il suo sacro ministero, avrebbe potuto rimaner tranquillo a governar il suo gregge; ma l' ambizione facendogli obliare i suoi doveri, eceitò l' insano entusiasmo in un popolo che non poteva sospettare in lui pravità d'intenzioni. Meritaron dunque scusa i Sammarinesi, se indotti dall' esempio del loro pastore, nella generale convulsione si abbandonarono anch' essi ad un partito, e presero anche quello che meno conveniva alla loro libera costituzione.

Finchè gli affari di Federico si sostennero col favore delle vittorie e dell' opinione de' popoli, i suoi partigiani furono a parte della gloria e del potere. Ma quando Innocenzo dal Concilio di Lione scagliò i terribili anatemi, le opinioni del volgo cedettero il luogo alle sacre imprecazioni; e colle opinioni cangiandosi gl' interessi, il forte divenne debole, e vinto il vincitore. Il Vescovo Ugolino fu anch' esso scopo dei sacri dardi, ed in conseguenza la Comune di S. Marino dichiarata del partito. Durò l' interdetto per due anni, cioè dal 1247 fino al 1249, quando nella Città di Perugia i Conti di Montefeltro, Ugolino, i Sammarinesi ed altri furono ribenedetti e restituiti all' ecclesiastica unione. Così lo Zuechi nei suoi annali manoscritti registrò all' anno 1247, dicendo: *fra i partitanti di Federico II Imperatore fatti scomunicare da Innocenzo IV si annoverano Taddeo di Montefeltro, Ugolino Vescovo, gli uomini di San Marino, e'l Podestà di Montefeltro*: ed all'anno 1249 rammentando, come que' Ghibellini ottenessero l'assoluzione, rapporta un passo del dotto Orazio Olivieri Pinuense e Prevosto Feretrano, il quale nelle sue memorie estratte da originali monumenti così registra quest' avvenimento. *Quinimmo Guelphis et Gibellinis dissidentibus, accolae S. Marini, uti caeteri Feretrani, Gibellinis fovere: ideo Optimates sui anathemate innodati, ut Comites Feretrani, et alii duo Fratres, atque illi cum S.*

Agathae hominibus et Praetore Episcopatus fuerunt Perusiae absoluti cum Ugolino Episcopo sub anno 1249 (1).

Se le scomuniche Innocenziane avessero potuto estinguere in Italia l'incendio de' partiti, e ricondurre le città ed i popoli alla tranquillità ed alla pace, mai fulmini ecclesiastici sarebbero stati più utili e più salutari; ma con modi così assoluti ed ostili, e mentre i Papi stessi cambiavano giornea, parteggiando ora per i Guelfi ed ora pel contrario partito, lungi dall'invitare efficacemente la pace, facevano più vivamente fiammeggiare la face della discordia. L'insania perciò, anzi il furore di parteggiare era in Italia giunta a tal segno, che lungi dal calmarsi per i continui spettacoli di atrocità, per le reciproche distruzioni di famiglie, di paesi, di armate, inferocivano sempre più ed imperversavano nei loro errori e nella multiplicità delle sventure. I Sammarinesi come gli altri obliarono tosto le esecrazioni Pontificie, ed essendo bandita la concordia dal proprio seno, provarono in conseguenza gli stessi mali ond'erano afflitte le altre città Italiane. Il partito dominante in questa terra fu sempre quello de' Ghibellini sostenuto dai vicini Baroni; e più debole essendo quello de Guelfi, si trovarono perciò questi quasi sempre nel numero di coloro, che si chiamano spesso nelle carte di que' tempi *esteriores*, cioè usciti o banditi dalla patria.

Siccome però uno stato di guerra non potrebbe durar lungamente senza giungere alla totale distruzione, così facilmente si dava ascolto a proposizioni di pace, qualora vi s'interponessero uomini per senno, per virtù e per autorità rispettabili. Fra tali benemeriti dell'umanità fu degno d'essere annoverato a tal epoca in Romagna Filippo eletto Arciveseovo di Ravenna, nella cui persona combinandosi la somma dignità ecclesiastica (la seconda forse allora in Italia dopo quella del Pontefice Romano), ed i rapporti di famiglia, gli riesciva facile il far convenire le parti dissidenti ed

(1) Zucchi. Ann. MS.

inferocite, e sospendere le barbariche guerre, e prendere almeno il temporario riposo di qualche tregua, se non di una durevole pace. Troppo si rendeva ciò necessario per sostenere in qualche modo il vivere sociale, poichè le guerre de' partiti si esercitavano come le personali nimicizie, ed i furti, le rapine, gli assassinj si riguardavano come lecite costumanze in quelle brutali guerre, che pur civili si sogliono nominare.

Non fu perciò molto facile impresa pel buon Prelato il disporre gli animi, e condurre le parti dissidenti a quegli atti preliminari e compromessorj, per i quali si doveva assicurare la riunione delle persone non meno che de' loro sentimenti. Infatti troviamo che alcuni in una città, altri in un'altra convennero per costituire il compromesso nella persona dell' Arcivescovo Ravennate; conoscendo che in Gennajo 1252 fu stipulato cotal atto in Perugia dal nostro Ghibellino Vescovo Ugolino, e dal suo congiunto Taddeo Conte di Montefeltro ed Urbino, ciascuno promettendo pel suo partito, cioè il primo per gli uomini del Montefeltro e per gli Omodei di Rimino ed Urbino, e l'altro per la contraria parte. Nel seguente mese di Febbrajo poi troviamo, che nel Consiglio generale di Rimino, essendovi Podestà Messer Accarisio degli Accarisci, il nomato Conte Taddeo con tutti gli altri cittadini a ciò interessati costituirono due Procuratori per parte di quella Comune, per confermare il compromesso fatto nella persona di Filippo, ad oggetto di terminare tutti i dissidj e turbolenze (1).

È degno però da osservarsi che di tante rispettabili città interessate al grand'oggetto della pace, niuna fu prescelta a questo pacifico congresso, ma toccò quest'onore al Castello di San Marino; il quale sebbene fosse pur esso attaccato dalla comune vertigine, si potè forse credere dal buon Arcivescovo più adattato alla pacifica adunanza, per essere un luogo libero ed indipendente, e quindi meno soggetto alle influenze de' potenti; onde fece alla

(1) Fantuz. op. cit. vol. 2 pag. 375.

nostra Comune positiva domanda ed istanza, acciò la riunione fosse quì effettuata. Siccome però in que' tempi la maggior parte delle città e terre d' Italia non aveano ancora i pubblici palagi ad uso di rendervi ragione, o di convocarvi le civiche assemblee, erano a quest' oggetto destinate le principali Chiese; e ciò con saggio avviso, acciò la santità del luogo imponesse freno all' irregolarità delle passioni ed ai criminosi attentati: quindi fu la Chiesa di questa Pieve il luogo in cui il general Consiglio fu, secondo il solito costume, coadunato. Non sembra però che cotal adunanza riescisse compitamente secondo i comuni desiderj e le antecedenti disposizioni; poichè per quanto si può rilevare dalla carta che ci rimane, l' adunanza fu quasi tutta formata dai Ghibellini, o sia dagli Omodei, dagli uomini di San Marino, e dai Signori o Feudatarj d' intorno alla Mareechia, per cui lungi da poter convenire in una durevole pace, appena una breve tregua o sospensione di ostilità per venti giorni vi fu decretata. Il Consiglio dunque risolvè ed ordinò a Messer Benedetto degli Alidosj Vicario di Messer Castellano d' Andelò di Bologna, Potestà delle terre della Chiesa Feretrana, che per parte degli uomini di San Marino, degli Omodei, e de' Nobili della Mareechia pubblicasse un bando di fede e di assicurazione alle persone delle città del piano e del contado di Rimino, di poter stare, andare, e tornare con i loro averi e persone per tutto il distretto e giurisdizione Feretrana liberamente per giorni venti (1). Tal brevissimo termine però ci fa intendere abbastanza quanto poco fossero state pacifiche le intenzioni di quel congresso.

Per la buona intelligenza della Storia intanto bisogna osservare, che le scomuniche politiche presto par che divenissero inefficaci su gli animi de' popoli, i quali riconoscendosi in tutto veri fedeli e credenti intorno agli articoli della fede e della osservanza della re-

(1) Append. n. III, de Rubeis Hist. Rav., Battaglini Mem. Stor. di Rimino pag. 170.

religione, restavano indifferenti agl'interdetti, anche per l'esempio di ecclesiastici in somma dignità costituiti. E di ciò parmi che la ragion fosse, per vedere, che non spirito di pace, ma ambizione d'impero era quello che moveva la Corte di Roma a fulminare gli spirituali gastighi. Se Gregorio IX, se Innocenzo IV avessero diretto l'incomprensibile forza degli Anatemi secondo i principj dell'umana pietà e della carità cristiana, a dimostrare i vantaggi della pace, e sopprimere la vertigine delle parti, piuttosto che ad opprimerne una, per voler l'altra innalzare o se medesimi, forse la manifestazione del sacro potere non avrebbe mancato del suo effetto: ma all'ambizione manca la Logica della giustizia, ed i fantasmi dell'opinione si dileguano nel corso degli avvenimenti e nel confronto colla verità.

Non dico questo per far l'apologia de'Sammarinesi recidivi nell'errore. Legati con vincoli di religiosa e spirituale dipendenza al loro pastore, essi lo seguirono o si lasciarono condurre. Ugolino si era fatto capo di partito, a fronte anche degl'individui di sua famiglia e del suo illustre parente Taddeo Conte di Montefeltro e di Urbino; e mentre questi con i suoi sudditi ed aderenti sosteneva il partito Pontificio o sia la fazione Guelfa, il Vescovo Feretrano alla testa de'suoi diocesani spiegava le insegne dell'Imperiale Ghibellinismo. Di tale partito erano appunto quelli che si chiamavano gli Omodei, giacchè i nomi delle parti presero sovente nelle varie città d'Italia per qualche particolar motivo una seconda denominazione; e come in Rimino dal nome di una famiglia i Guelfi si chiamarono Gambacerri, così per simile cagione nella stessa città i Ghibellini si chiamavano Omodei; e tal nome si estese anche a quelli di Urbino. Ecco perchè il Vescovo Ugolino stipulò in Perugia per gli Omodei, e perchè essi si trovano i primi nominati nella carta del general Consiglio tenuto in San Marino: e dobbiamo credere che buon numero ve ne fosse, poichè quì venivano a trovar sicurezza ed ajuto tutti i partigiani esciti od esuli delle città ed altri luoghi di Romagna.

Tanta baldanza però di quell'ardito Prelato si crede che non

restasse del tutto impunita, poichè nell'anno stesso si trova un altro Vescovo Feretrano per nome Giovanni. Si può dunque credere, che rimanesse privo o sospeso della dignità Episcopale, come sicuramente aveva meritato. Fosse piaciuto al Cielo però, che mai il Titano l'avesse avuto nel numero de'suoi pastori, che mai forse la discordia si sarebbe intrusa in una società, cui tutto sembrava determinarla alla libera indipendenza ed alla pace.

Da quanto finora si è ragionato chiaramente si scorge, che il Vescovo Ugolino era effettivamente invasato dal maligno spirito dell'ambizione, e quindi facilmente si può credere, che gli sorgesse nell'animo il reo disegno di coalizzare colla spirituale la temporale giurisdizione di San Marino. Se avesse influenza su gli animi di questo popolo, già l'abbiamo veduto nell'averlo eccitato e sostenuto nel partito Ghibellino, in cui successivamente si mantenne fino a che le circostanze dettarono un convenevole ravvedimento. Ed abbiamo similmente veduto, che dalla sua famiglia medesima si considerava in lui l'abitudine di un'autorità più che spirituale: base molto adattata per pretendere a maggior grado di signoria, per cui non trascurò que'modi che potevano ancora abbagliare l'animo del popolo cui voleva soggiogare.

I veri Repubblicani in ogni epoca par che sieno stati di più buona fede degli altri popoli; più facili quindi ad esser sedotti o cattivati colle blandizie, che facili a farli soggetti colla forza o col timore. Ugolino doveva ben conoscerli, e non mancò quindi di quelle lusinghe che potessero condurlo all'oggetto delle sue mire. Si fece dunque loro Capo-parte, e come tale dovendo esser di frequente con essi, vi acquistò un'abitazione, o secondo qualche autore vi fissò la sua residenza: dolcissima cosa per un popolo, che nella persona del suo Vescovo vedeva ancora il suo fautore, il suo condottiere ed amico. Non sò però, se per amicizia o per favore, o piuttosto per qualche men onesto fine secondario lo veggiamo figurare in una carta pubblica, della quale ora sono per ragionare.

Ho già detto di sopra, come il Comune di San Marino nell'au-

mento della popolazione sentendo il bisogno di ampliare i suoi confini, potè soddisfare a quest' oggetto facendo delle compre dai Signori di Carpegna e dal Monistero di San Gregorio in Conca; e come la Comunità, anche i particolari secondo la loro possibilità seguivano lo stesso stile. Or avendo fra i suoi più stretti confinanti un tal Guidone di Cerreto, il quale per effetto de' feudali abusi era in possesso di dritti incommodi alla società, ed in ispezie alla Comunità di San Marino, pensò questa liberarsi da tale incomoda situazione. Tali dritti consistevano nell' esazione del passo nelle varie corti de' Castelli di Cerreto, di Ventoso, e di San Marino su le persone che andavano o tornavano dal mercato o fiera, che annualmente si faceva nel mese di Settembre vicino al Borgo di detto Comune. Se la Comunità facesse quest' acquisto per farsene una proprietà, oppure per rendere libero il commercio per le sue Fiere, non ci è noto particolarmente, e dobbiamo quindi credere, che tale oggetto principalmente si avesse di mira. In un affare però d' indole del tutto economica e relativa ai civici rapporti, benchè sembri che il Vescovo non dovesse entrarvi per nulla, pure lo veggiamo situato nel primo luogo, ma questi era Ugolino. Furono dunque gli acquirenti Ugolino Vescovo Feretrano per se e per i suoi successori nel Vescovado, e Filippo di Sterpeto ed Oddo Scariddi Consoli del Castello di San Marino nel Contado Feretrano per se stessi e per i loro successori, e per la universalità e singolarità degli uomini del nomato Castello e loro eredi in perpetuo. L' atto fu rogato nel paese medesimo, e propriamente nella camera di Ugolino (1).

Se non fosse conosciuto il poco felice carattere dei Vescovi di quel tempo, si potrebbe pur credere, che Ugolino mosso da spirito benefico ajutar volesse i Sammarinesi a far un acquisto tanto interessante il bene del Comune. Ma poichè la storia e gli scrittori di quell'epoca concordemente c'indicano, che sotto la Vesco-

(1) Append. n. II.

vile tiara s'appiattavano generalmente avarizia ed ambizione; non dobbiamo pensare che per altro fine il Vescovo volesse figurare in quel contratto, se non per prendere de' vantaggi sul Comune di San Marino, onde poter elevare in appresso sotto tali titoli pretensioni maggiori.

Pregando intanto il lettore a voler sospendere qualunque giudizio di maligna interpretazione in chi scrive, passo per ora a far vedere, come coll' esempio di Ugolino si autorizzò a far lo stesso il suo immediato successore Giovanni, posponendo a verificare successivamente i ben fondati sospetti.

Proseguendo la Comunità di San Marino a voler estendere pacificamente i suoi confini, e non essendo più sotto la perniciosa influenza del Vescovo Ugolino, era tornata anche in pacifica corrispondenza con Taddeo figlio di Montefeltrano Conte di Montefeltro e di Urbino, capo della fazione Guelfa in Romagna, e perciò prima natural nimico de' Sammarinesi; ma rimosse le cagioni di nimicizia, potettero facilmente accordarsi ne' loro interessi. La Comunità di San Marino aveva bisogno d'ingrandire il suo territorio, ed il Conte Taddeo aveva forse maggior bisogno di denaro; e quindi nel 1253 facilmente si convennero in un contratto, in cui Taddeo fu venditore, e compratrice questa Comune. Si trattava dunque specialmente dell' interesse del medesimo; eppure il Vescovo Giovanni entrò anch'esso in comunione dell'acquisto, che fu quello della metà del Castello o del Monte di Casole, con tutti i suoi dritti, giurisdizioni, fondi, uomini, coloni, angarj, censiti, aseritizj, mansanti, abitatori ec. Era questo ben altro, che partecipare all' acquisto o alla liberazione d'un incomodo dritto di passo.

L'intelligenza Repubblicana non conosceva forse ancora il principio legale, che la comunione è la madre delle discordie, e massimamente quando si tratta di dritti e di vario genere di possessioni. Fosse intanto il Vescovo veramente partecipe dell' acquisto, o volesse solo figurarvi come protettore, per vantare de' titoli successivi, o per sostener l'abuso del secolo, certo è, come si rileva

dall'autentico documento, che l'atto fu stipulato da quell'istesso Ottone Scariddi Console nell'atto antecedente, e che in questo intervenne come Sindaco e Procuratore del Vescovo egualmente che del Comune. L'Istromento fu rogato con tutte le solennità nel palazzo del Comune di Rimino, dove il Conte Taddeo era già cittadino, ed alla presenza di Messer Trasmondo di Fano, e di Messer Mainetto giudice di Rimino, e di molti testimonj. Tanto conveniva all'importanza del contratto, trattandosi di un acquisto per se stesso molto specioso, perchè importava ingrandimento di Stato, o conferma almeno delle sue possessioni.

Prima intanto di passar oltre, ci conviene fare nel presente istromento di acquisto due osservazioni importanti: la prima delle quali è, che non l'intiero monte o territorio di Casole fu venduto con tutti gli altri nominati nella carta, ma solo la metà; ed in secondo luogo, che nella stessa carta si asserisce, che il contratto allora stipulato non potesse inferire alcun pregiudizio su i dritti che antecedentemente avessero avuto, o avessero potuto avere sul monte di Cesta e gli altri luoghi nominati. Or questa enunciazione ci deve far credere, che fosse pur vero l'altro contratto fatto dai Sammarinesi con i Conti Polano, Buonconte, ed altri Signori di Montefeltro o Carpegna; e siccome in quel tale istromento la vendita si fece in comunità ai Comuni di San Marino e di Casole medesima, così in questa seconda vendita, che fu forse una conferma della prima, non fu venduto che la metà de' dritti e territorio, mentre l'altra rimanevasi ai Casolani medesimi. Più mi confermo in questa opinione, cioè che l'istromento del 1253 fosse una conferma o quasi reintegra dell'acquisto e del possesso, in quanto che si nominano gli antecedenti dritti del Comune di San Marino su quelle terre; e più dal vedere, che al contratto si dà anche il titolo di transazione; e finalmente dalla tenuità del prezzo del secondo contratto. Il primo fu di mille e cinquecento lire Ravignane; il secondo, quasi un secolo dopo, in cui era naturalmente diminuito il valore del numerario, per sole quattrocento lire, per la metà del primo.

Tutto questo dunque prova la verità del primo contratto; e siccome nel primo non vi ebbe alcuna parte il Vescovo Feretrano, si può argomentare, che s'introducesse nel secondo per i suoi fini particolari. Osservo finalmente, che dove nel primo contratto si disse, salvi i dritti dell'Abbadia di San Gregorio in Conca, la quale godeva del dominio utile di tali terre, nel secondo, San Gregorio fu del tutto dimenticato; segno evidente che il primo contratto sussisteva, poichè non vi fu bisogno di rinnovare tale articolo: ed i documenti tuttora sussistenti provano, che San Marino pagava allora, e pagò per tutti i secoli successivi fino al principio del secolo XVI il censo o canone enfitentico di tali acquisti alla detta Badia, quando con un contratto di affrancazione si liberò per sempre da tale pagamento.

A togliere poi qualunque difficoltà potesse insorgere nel vedersi, che il contratto fu solo per la metà, e che il Comune di San Marino fu poi in possesso dell'intiero territorio di Casole, aggiungo, che nell'anno stesso i pochi uomini del restante territorio di Casole spontaneamente si unirono con quelli di San Marino, facendosi loro perpetui Castellani ed abitatori colle altre condizioni che in tali atti furono in uso in que' tempi (1).

Così il Comune di San Marino fu in pieno possesso delle terre, de'dritti, e delle giurisdizioni vendutegli dal Conte Taddeo di Montefeltro, e potè dare una maggiore estensione al suo territorio. Ma s'egli è nojosa cosa per chi legge l'occuparsi di sì fatte minutezze, riconoscerà che si rendono pur necessarie per discoprire la verità, e mostrare che non dritti originali provenienti da legittima cagione erano quelli che vantarono nel tempo successivo i Vescovi, ma gli effetti de'vantaggi acquistati per la dabbenaggine o incautezza di quegli antichi Repubblicani.

Tali erano essi infatti, esercitando già da più antichi tempi i principali dritti della Libertà, quelli cioè dell'Autocrazia e dell'

(1) Append. n. IV.

Autonomia, non riconoscendo altr'autorità e potere che nel suo popolo, nè altre leggi che quelle ch'essi stessi s'imponevano. Ognuno sa che i Comuni d'Italia esaltati in que' tempi dallo spirito di libertà, facevano a gara a darsi sollecitamente le leggi, e formarsi de' Codici o Statuti, ma gli abitatori del Titano non ebbero bisogno di aspettar la pace di Costanza per farsi le leggi. Sicuramente però, se nei tempi in cui il Titano non contenne che un piccolo saggio di aggregazione sociale, non ebbe bisogno di leggi, e che un autorità paterna potè governarla; quando si ridusse ad una civica unione, dovette avere una legislazione fissa da servir di norma al popolo ed ai giudicanti. Io non sono in grado di fissare l'epoca dei primi Statuti di San Marino, ma sicuramente dovettero essere fra i più antichi d'Italia, giacchè ne troviamo menzione nell'anno 1253 per un pagamento decretato dal Console Superchio, prorogando col consenso delle parti il termine = *Ultra formam Statuti* = Questi più antichi però sono smarriti, e si può credere che non fossero di data recente, perchè verso la fine del secolo o sul principio del seguente furono nuovamente compilati, come se ne ragionerà a suo luogo. La mancanza de' medesimi ci toglie il piacere di conoscere lo stato politico di quel tempo sotto il Governo dei Consoli, e quelle particolarità che potrebbero interessare.

Da una carta però che ci rimane possiamo rilevare, che nei loro statuti avevano ben considerati que' rapporti dai quali nascono i dritti d'uguaglianza con i popoli vicini, giacchè vi era una legge proibitiva a tutti i Cittadini di portarsi ai mercati di Monte, perchè il feudatario di quel luogo aveva imposto un dritto di passo giudicato ingiusto dai nostri liberi uomini. Fermi intanto nella presa risoluzione, ebbero il piacere di veder piegare l'avido feudatario, cui tal divieto non poteva essere gradito; onde nel 1278 si viddero comparire ambasciatori per parte di Ugone della Petrella, di Tribaldo suo figliuolo, ed Isabella ed Agnese di lui sorelle, acciò il Comune di San Marino si contentasse di cassare l'articolo dello statuto, giacchè essi si obbligavano di rivocare lo sta-

bilimento del passo, o annullarlo quasi in totalità, cioè che invece di essere per tutto l'anno, si riducesse ad una sol volta, nel Venerdì precedente alla Pasqua di Risurrezione. Il Vescovo Giovanni s'interpose alla domanda, e così fu eseguito = *Quesitum fuit per suos ambasciatores, et rogata ut ad dictum forum accederet, et dicti statuti capitulum cassaret, quod factum fuit de voluntate Venerabilis Patris Domini Iohannis Epi. Feretrani etc.* Niuno credo vorrà scandalizzarsi dell' espressione *de voluntate*, poichè anche nel proprio significato della parola comprende le idee di compiacenza, d'interposizione, di consenso, qual si deve intendere piuttosto che di volere assoluto o d'impero: esprime in sostanza quell' influenza che i Vescovi si andavano accattando su questa terra, e quel rispetto e benevolenza che essi avevano per un Vescovo amico in apparenza. Del resto nè i Vescovi furono conditori o autori dello statuto, nè al Vescovo, ma al Comune fu spedita l'ambasceria per la desiderata cassazione, con tutto che essi a quel tempo avessero la loro abitazione, e facessero spesso residenza in questa terra. Da una carta del 1277 fatta da Gozio di Cristoforo Gozj come Sindaco del Comune si rileva anzi, che i Vescovi avevano la loro casa nel luogo il più fortificato, cioè nel *Girone*, individuato poi particolarmente col nome di Girone del monte della Guaita. In quest'anno però, forse per bisogno del Comune, o per opportunità locale, furono al Vescovo cedute altre case in luogo di quella che nel detto Girone possedeva; ciocchè indica facilmente, che sul Girone non aveva pretensione, non che dritto alcuno effettivo.

L'introduzione abusiva della Vescovile autorità in questa Comune si manifestò più spacciatamente in appresso, come vedremo; e la forma politica del governo del Montefeltro, cui pure i Vescovi vollero secondo i tempi e le circostanze in qualche modo partecipare, furono forse cagione, che susseguentemente sorgessero per tal oggetto degli equivoci, delle differenze, e delle contese di giurisdizione e di dominio su questa terra. Il sistema governativo delle provincie era allora rappresentato da un general parlamento,

il

il quale si teneva in un Capo luogo determinato o destinato a piacere degl'interventori, e dal Podestà del luogo e del suo circondario. Tutte le terre e popolazioni dunque comprese nel medesimo, quando si trattava d'interesse generale, qual'era la guerra, non potevano astenersi dal far causa comune cogli altri, trattandosi similmente del proprio interesse indivisibile dall'altrui. I Deputati dunque delle varie terre e comunità dovevano intervenire in detti parlamenti generali, e quando si fosse trattato di guerra, pel quale oggetto erano specialmente convocati, tutti dovevano convenire per risolvere de'mezzi e delle prestazioni necessarie a tal pubblico bisogno. Se perciò troviamo in questi tempi e ne' seguenti che il Comune di San Marino intervenne ai parlamenti generali tenuti dal Podestà di Montefeltro o delle terre della Chiesa Feretrana; e se la veggiamo ancora contribuire in prestazioni o collette imposte dal general Parlamento o dal Podestà delle medesime, non dobbiamo trarne già argomenti di giurisdizione o dipendenza; poichè il presentarsi alle assemblee era pel sostegno della causa comune, da cui non poteva dividersi senza tema di danno una piccola popolazione; e la colletta o imposta era similmente per sostenere la guerra o 'l partito a cui essi partecipavano. Quest'osservazione bisogna aver costantemente presente, per non trovarsi imbarazzato fra gli scarsi e monchi monumenti di un'epoca abbastanza buja nelle particolari forme del civile governo, e nella continua variazione dello stato politico de'luoghi per effetto delle parti, e che perciò sono state qualche volta assurdamente o sinistramente interpretati. Un popolo perciò ch'è nel pieno possesso della sua Autocrazia ed Autonomia con tutte le dipendenze di tali qualità, non potrà dirsi soggetto o dipendente da un altro governo, perchè conviene in un'assemblea generale, e si carica d'una tassa pel sostegno della guerra cui le conviene partecipare. Or il nostro Comune addetto al Ghibellinismo, quale era quasi generalmente il partito Feretrano, non poteva far a meno di coalizzarsi con i suoi simili.

Se dunque fra le carte del nostro archivio troviamo registrato un laudo fatto da Andrea di Superchio, arbitro e giudice

compromessario eletto dalle parti, in cui si nomina una colletta imposta da Ranieri di Carpegna Podestà delle terre della Chiesa Feretrana, non ci deve comparire per un imposta Signoriale, ma come una contribuzione dell'indole superiormente additata, ciocchè dalle stesse parole della carta si può meglio rilevare = *petebat* (si dice in essa) *expensas quas dicebat fecisse in utilitatem bonorum ipsius Iuliani; scilicet IX sol. et unam quartarolam grani pro collecta imposita pro Domino Rainerio de Carpigno, tunc Potestate terrarum Ecclesiae Feretranae, et V sol. pro una condepnatione data ipsi Iuliano pro uno ducato sibi imposito pro comune* =. Veggiamo dunque in questo documento una colletta imposta pel Podestà, ed una condanna per un'imposta del Comune; la prima naturalmente per la causa pubblica della guerra, e l'altra appartenente al Comune medesimo, colla penale per aver mancato all'adempimento. Ma o fosse egli questo Ranieri, o un altro qualunque della stessa famiglia, si vede nominato in un'altra carta posteriore, come intrigato pure in rapporti importanti col Comune di San Marino; e forse era tuttavia Podestà Feretrano, benchè non sia in essa nominato con tal titolo. Questa carta pubblicata dal Fantuzzi non è altro in sostanza che il transunto d'una lettera di un tal Ugolino, il quale s'intitola Ministro della Chiesa Feretrana, e diretta a quel Filippo Arcivescovo di Ravenna pacificatore nel 1252, nella quale gli fa sapere, che per la sua infermità aveva differito di dare a Messer Guido di Carpegna la tenuta del Castello di San Marino, come aveva detto a Messer Ranieri di Carpegna di voler fare in quella settimana. Per isvolgere questo gomitolo, non avendo ulteriori lumi delle carte Ravennati finora conosciute, conviene alquanto fermarci a ricercar dalle persone nominate, per conoscere i rapporti che potevano avere con questa terra, mentre non avevano sicuramente quelli d'alcun dominio e giurisdizione. Sappiamo intanto che l'Arcivescovo di Ravenna come promotore della pace, e come prima dignità Ecclesiastica in queste contrade, si teneva come un centro al quale si dovevano rapporta-

ve gli affari relativi o alla pubblica quiete, o al partito ch'egli particolarmente proteggeva.

In quanto ad Ugolino nasce subito il sospetto ch'egli non fosse pur un Ghibellinaccio come l'altro di tal nome; ma tal sospizione ci vien subito verificata dal sapersi, ch'egli era un figliuolo del celebre Conte Guido di Montefeltro capo de' Ghibellini di Romagna, e che per sostenere il partito del padre nel Montefeltro, e specialmente in S. Leo, egli si era fatto o fatto fare illegalmente Prevosto della Chiesa Feretrana; e vi sostenne il partito di suo genio, finchè il contrario ajutato dai Rettori Pontificj non prese il di sopra, ed arrestò Ugolino, e'l tenne prigione sino alle nuove vicende favorevoli alla sua parte. Sappiamo infatti dai registri del Ponteficato di Martino IV, che egli cercò dai Sanlecsi quest' illustre prigioniere, e che quelli ricusarono di darlo nelle santissime mani, col ragionevole pretesto o motivo di tenerlo per loro sicurezza, se mai il padre fosse venuto ad attaccarli ed offenderli; ma dopo nella città di S. Leo essendosi risvegliato o il Ghibellinismo o lo spirito di Libertà, dobbiamo credere che Ugolino fosse salvo, mentre l'esercito Pontificio fu battuto, e fatti prigionieri il Vescovo ed il Prevosto da quei Cittadini. Ed è da notare che siccome il Vescovo di Montefeltro Roberto, benchè pur appartenesse alla Feltria famiglia, era però del ramo o partito Guelfo, perciò i Sammarinesi più che al Vescovo aderirono al Prevosto lor partigiano, come fecero anche i Canonici di S. Leo. In quanto a Ranieri abbiamo già veduto, ch'egli era stato Podestà del Montefeltro, ed essendo in relazione con Ugolino, dobbiamo crederlo della stessa tinta. Sembra dunque che tutto il concerto era di tener forte San Marino nel partito, e che per tal oggetto destinavano alla sua custodia uno de' più bravi uomini di Romagna, qual era Guido di Carpegna, e che per i rapporti di parentela ed amicizia doveva essere negli stessi sentimenti. Dante infatti lo nominò fra que' spiriti degni d'essere favorevolmente ricordati ad onore della Romagna, quando fra gli altri lo accoppiò con Pietro Traversari così,

nel qual luogo, ecco come lo qualificò il Comentatore Benvenuto = *Iste fuit nobilis vir de Montefeltro, qui omnes sibi pares liberalitate superavit* (1). Da tutto ciò possiamo ragionevolmente conchiudere, che i cenni della carta Ravennate erano relativi allo stato delle cose di allora; e che se l'Arcivescovo Filippo non era inclinato al Ghibellinismo, aveva trovato, come pacificatore, delle cattive corrispondenze per mantenere i pacifici rapporti su la vetta del Titano, dove Ugolino conservava gli animi al partito del suo valoroso genitore: ciocchè sarà più ampiamente confermato dai fatti seguenti, per i quali vedremo la perpetua correlazione ed amicizia di Guido e degli altri Ghibellini Feltreschi con il Comune di San Marino.

Comunque intanto ciò fosse, da ciò che siamo per dire egli è sicuro, che San Marino si trovò successivamente impegnato nelle guerre di Romagna per effetto dei sussistenti partiti, i quali avevano già alla loro testa i più potenti e bizzarri Baroni che fossero allora in queste Provincie, cioè, il Malatesta detto da Verrucchio, e'l Conte Guido di Montefeltro; il primo per i Guelfi, il secondo per i Ghibellini. Erano nel primo partito il nomato Malatesta con Paolo suo figliuolo, il Comune di Rimino, gli usciti di San Marino, i Signori de Plega, gli usciti di S. Agata, e tutti gli altri amici del Comune di Rimino, e di Messer Malatesta del Contado Feretrano. Più le città di Cesena, di Faenza, di Forlì, di Forlimpopoli, e gli usciti di Meldola, di Castelnuovo, di Bertinoro ec. Dall'altra parte il Conte Guido di Montefeltro, Messer Giovanni figlio di Ramberto Malatesta, gli usciti di Rimino e del suo distretto, il Comune del Castello di San Marino, e quello di S. Agata, Messer Onesto di Ravenna con tutti gli usciti della città e distretto, e tutti i loro amici e seguaci del Contado Feretrano. Era quindi quasi l'intiera Romagna e la Provincia di Montefeltro. Ma siccome abbiamo veduto nel 1253, che temporariamente ebbero bi-

(1) Benv. loc. cit.

sogno di pace, lo stesso ancora avvenne nell'anno 1276, quando dirigendosi a Bonifacio, succeduto a Filippo nella sede Arcivescovile di Ravenna, compromisero in lui, come arbitro e moderatore di tutte le loro controversie, delitti e scelleratezze (1).

Per quel che riguarda il mio assunto, ci conviene osservare, che questa terra conservandosi nel partito Ghibellino, aderiva a Guido di Montefeltro Capo parte del medesimo, mentre i discordi cittadini seguivano lo stendardo Guelfo sotto quel famoso Malatesta fondatore della grandezza di sua famiglia. E siccome entrambi fecero gran figura nella storia del tempo, non sarà inutile il conoscerne particolarmente i caratteri e lo spirito di condotta, che regolò le loro più infami e scellerate intraprese. Entrambi bravi fra le armi, ma fieri nell'orgoglio, e traditori nell'ambizione. Il primo però più deciso ne'suoi vizj; mentre l'altro fu rassomigliato al fraudolento Ulisse. Con tali segni furono tratteggiati dal nostro divino Poeta, trattando l'uno da can mastino, e rassomigliando l'altro più ad una volpe, che ad un leone.

Se le prime cure pacifiche però dell'Arcivescovo Filippo non furono molto felici nei loro effetti, quelle dell'Arcivescovo Bonifacio non furono sicuramente più fortunate. Era tanta la ferocia negli animi de'faziosi, tanto l'orgoglio, e la nera ambizione, che gli abbracciamenti, i baci e tutte le più decise espressioni di pace, di concordia, di benevolenza non erano che su le labbra, ed al primo motivo o pretesto si ritornava alle stesse scelleratezze. Tutto il restante del secolo XIII fu consumato in queste guerre distruttrici de'primitivi sentimenti sociali di umanità e di parentevolezza, per cui le più terribili atrocità si viddero, e l'esempio delle fraterne guerre parve rinnovato. Se Guido di Montefeltro era alla testa de'Ghibellini, Taddeo di lui fratello non figurava meno nell'opposto partito; e se Malatesta detto di Verrucchio era il condottiere de'Guelfi, il di lui cugino Ramberto era ai fianchi di Guido.

(1) Fantuzzi op. cit. t. 3 pag. 120.

di Montefeltro. Guido poi e'l fratello per i loro interessi avevano cangiato partito. Taddeo e lo zio Ugolino prima feroci Ghibellini, dopo l'anatema del 1246 cangiarono idee, mentre il nipote tornò al partito della Chiesa, e non il Vescovo zio, o solo per poco tempo. Guido era stato al servizio del Papa; ma poichè secondo l'espressione di Papa Clemente IV, *Urbis Vicarius extitit inurbanus*, inurbanamente passò al partito contrario; e tali variazioni rendevano gli odj più atroci e più permanenti. Il partito di Guido andiede sempre più crescendo, giacchè incominciando dai Lambertacci o Ghibellini Bolognesi, fino al Montefeltro e Contea di Urbino estendeva la sua maggioranza.

Nel 1281 sosteneva pur superiormente la guerra in Romagna, quando Papa Martino IV pensò spedirvi Giovanni d'Epa o d'Apia, dichiarato Conte e Rettore di quella Provincia; il quale rimase vinto e sconfitto più dagli strattagemmi, che dalla forza superiore del Conte Guido, ajutato e favorito dai cittadini di Forlì suoi partigiani; per cui Dante ricordò tal fatto, dicendo

La terra che fe già la lunga prova,
E di Franceschi sanguinoso nucchio.

Tanta fu la celebrità di tal battaglia o disfatta ricevuta dai Francesi e dal loro condottiere. Un tal disastro però impegnò più seriamente il Pontefice Martino a rivendicar le armi del partito Guelfo, per cui non solo fece più forti preparativi, ed inviò nuove e maggiori forze contro Guido, ma dispose ancora altri mezzi legali, per abbattere l'alterigia de'suoi partigiani ed aderenti. Ordinò quindi un formale processo contro i medesimi; ed il Legato pensando ai mezzi di esecuzione più efficaci per un verso, e produttivi per l'altro, propose a S. S. di diseredare e mandare in bando i più ricchi o principali Ghibellini, e multare pecuniariamente gli altri per un tempo determinato. La combinazione degli espedienti non mancò di effetto, e Guido battuto e vinto si ritirò alla Meldola, dove sostenne lungo e rigoroso assedio in persona, mentre anche difendeva in lontananza la città di Urbino. Giovanni d'Epa non fu però sufficiente a vincerlo e sloggiarlo, e proseguendo egli a do-

minare e devastare la Romagna, parve a Papa Martino dover ricorrere finalmente a mettere in opera le armi spirituali, fulminando di scomunica Guido, e tutti i di lui partigiani e segnaci. Degradato dall'opinione dell'anatema, abbandonato in parte da' suoi alleati, diminuito di forze per le perdite inevitabili in sì lunga guerra, e specialmente per quella della più valida fortezza, qual' era il Castello di Monte Feltro, detto anche S. Leo, accorato fors'anche per la prigionia del figliolo Ugolino Prevosto o Ministro della Chiesa Feretrana, credè Guido dover cedere al momento, pensando che il tempo avrebbe potuto produrre delle opportunità favorevoli al suo ristabilimento. Perciò nell'anno 1286 venne a pace e concordia col S. Padre, il quale conoscendo il carattere di Guido, pensò togliere ogni occasione di recidiva, coll'allontanarlo dalla Romagna, ed obbligarlo a trattenersi nella città d'Asti in Piemonte, prendendo anche per maggior sicurezza de' patti due suoi figlioli in ostaggio.

Benchè egli intanto fosse il più potente perturbatore della Romagna, non fu però punto sufficiente il di lui allontanamento per ispegnere il fomento de' partiti, o almeno riportar qualche calma nella Provincia. E dall'altra parte, come la celebrità del suo valore e de' suoi strattagemmi lo facevano stimare il più importante soggetto in Italia, perciò essendo richiesto dai Pisani per loro Capitano e Signore nella guerra coi Fiorentini nel 1288, egli non esitò a lasciare il suo ritiro, per tornare a passearsi fra'l sangue e gli orrori delle parti. Ma fatta in fine la pace fra quelle due nemiche città, congedato il Conte dai Pisani, tornò a rianimare il partito in Romagna. I Sammarinesi, o per dir meglio, il Comune di San Marino non lo abbandonò mai; ed egli doveva pur tenersi caro questo luogo, poichè dopo aver perduto S. Leo, non restava al partito Ghibellino più forte e ben munito Castello, nè forse migliori guerrieri degli abitatori del Titano. Infatti al momento che nella città di Rimino ribollivano i partiti, non avendo quello dei Guelfi in città alcun uomo valente da opporre a Messer Parcitade de' Parcitadi Ministro per l'Imperatore, e capo de' Ghibellini, non

viddero altri, cui si potessero rivolgere, che il Malatesta di Verrucchio, antico loro condottiere, inimico e rivale perpetuo del Conte Guido. E dall'altra parte il Parcitade non vidde miglior soggetto del Conte, in cui e valor guerriero, ed astuti strattagemmi, e passion feroce per l'Imperial partito, ed amicizia singolare per la sua persona si combinavano per dover sperare in lui, ed invocarlo in suo ajuto, come fece. Ma in quest'occasione divenuto il Malatesta felice imitatore delle frodi del suo rivale, seppe per tal modo ingannare l'Imperiale Ministro, che con tutto il suo partito di Rimino rimase vittima dell'atrocità Malatestina. In questo intervallo Guido non era stato lento a muoversi al primo invito, e portatosi in San Marino, divenuto quasi il nido e'l propugnacolo de' Ghibellinisti, radunando le forze amiche, attendeva gli avvisi del Parcitade per correre all'impresa. Non è da dire dunque, se restasse mal contento in apprendere la catastrofe avvenuta in Rimino, e la perdita d'ogni speranza; essendo restato abbattuto il partito de' Ghibellini, dissipata la famiglia de'Parcitadi, ed inumanamente morto quel Montagna, ricordato da Dante in que'versi, dove dipinse i Malatesti così:

E'l Mastin vecchio, e'l nuovo da Verrucchio
Che fece di Montagna il mal governo
Là dove soglion far de'denti succhio.

Il Parcitade intanto avendo potuto escir salvo dalle mani del Malatesta e de'suoi satelliti, non trovò altro luogo ch'esser potesse per allora più sicuro scampo e riparo alla sua persona, che il Castello di San Marino: dov'essendo giunto con i suoi compagni di sventura, e dove ancora trovandosi il Conte Guido, molto dolente di ciò ch'era accaduto, non potè trattenersi dal rimproverarlo e dileggiarlo, dicendogli, come cogli altri Storici rapporta il Cronico Riminese, *Benvenga Messer Perde-Cittadi*, alterando così il cognome, per alludere all'eccesso della buona fede, per cui si era lasciato ingannare dal suo nemico (1). Il

(1) Chron. Rim. ad an. 1295. apud Murat. tom. X. Clement. op. cit. tom. I p. 511. Benven. op. cit. ad Can. 27.

Il disgraziato Messere vedendo non esservi più modo da riparare le sue perdite, dopo che il Malatesta insignoritosi della città aveva disfatto i Ghibellini, coll' avanzo della sua famiglia lasciò la nostra piccola Repubblica, e per consiglio del Conte Guido cercò salvarsi in Venezia.

Ben diversa fu la risoluzione del Conte Guido. Carico d'anni, di marziali trofei, di politici delitti, e di volpine frodi, pensò che per menar tranquillo e sicuro il resto dei suoi giorni, non poteva immaginar mezzo più sicuro, che quello di nascondere le memorie delle sue iniquità sotto'l Serafico cappuccio; ciocchè eseguì con tutte le formalità del consenso della moglie e di un breve Pontificio, vestendo nel 1296 in Ancona il molto reverendo abito Francescano.

Or lasciandolo nella sua tonaca, in cui finì di vivere nel 1298, proseguiremo qualche altro ricordo storico importante nel finir del secolo. Prima però di passar oltre, ci piaccia di osservare, che l'attaccamento avuto sempre in quel tempo dal Comune di San Marino pel Ghibellinismo, e specialmente pel suo principal sostenitore e condottiere Conte Guido, fu probabilmente la cagione onde si stringesse la più amichevole e reciproca corrispondenza fra la famiglia di Montefeltro dei Signori di Urbino, e questa terra: e forse anche sotto sì valente capitano i Sammarinesi appresero meglio il mestiere delle armi, in cui successivamente si fecero valere a loro difesa non meno, che de' loro amici e confederati. Fra questi fu sempre la casa Feltria, della cui singolar affezione, oltre i continui fatti fino all'estinzione della famiglia, ne abbiamo pubblico monumento sulla porta maggiore di questa città, dove si vedono a paro collocate di antica scoltura l'arma di San Marino, cioè le tre torri colle penne, e quella più antica dei Conti di Urbino e della Città medesima, cioè un'aquila ardita colle ali spiegate, qual si vede ripetuta in altri luoghi ancora.

Proseguendo intanto la dolorosa storia dello scioco nostro Ghibellinismo, dirò che nè i vantaggi del Malatesta, nè il sacro ritiro del Conte Guido poterono calmare non che spegnere il fu-

rore de' partiti, specialmente in Romagna, dove, benchè ecclissato Guido sotto ruvide lane, erano pur restati i suoi figli, attaccatissimi al partito, e specialmente Federico succedutogli nella Contea di Urbino; e più di questi ancora il Conte Galasso di Montefeltro, di lui cugino, il quale aveva dal canto suo la città di Cesena, di cui egli era Pretore e Capitano.

Se nel proseguimento storico però di queste perturbazioni non troviamo particolarmente nominato il Comune di San Marino, ciò fu perchè essendo negl'istessi interessi della Provincia di Montefeltro in cui era nominalmente compreso, non si trova perciò individualmente nominato, come neppure gli altri luoghi della medesima. Finalmente però fu conchiusa la pace generale di Romagna nel 1299, cioè fra i Bolognesi da una parte, ed i Comuni d'Imola, di Faenza, di Forlì, di Cesena, Castrocaro ed altri luoghi dall'altra. Ma sebbene in una pace generale par che dovessero restar ineluse tutte le parti dissidenti e belligeranti, pure nell'ultimo articolo della medesima veggiamo eseluso, o a condizioni ristretto il vicino Contado di Montefeltro; dicendosi formalmente: « Che » il Contado di Montefeltro non dovesse restar compreso nella pace » generale in quanto alle reciproche differenze fra gli uomini ed » università di esso Contado, ma in quanto a quelle che potessero » esservi fra gli uomini e le Comunità del medesimo colle città e » cittadini di Rimino, di Cervia, di Ravenna, e di Bertinoro, e con » i distrettuali, contadini e seguaci delle medesime, il Contado Fe» retrano s'intenda compreso nel pacifico trattato. Che se poi dette » città o alcuna di esse, o il Castello di Bertinoro, o gli uomini » ed abitatori di detti luoghi facessero guerra contro i Feretrani, » questi in tal caso non fossero punto tenuti all'osservanza del trat» tato (1)». Se ci fossero noti gli altri documenti e trattati intervenuti fra le parti dissidenti prima di venire alla generale pacificazione, ci potrebbero essere più conosciuti i fatti relativi; ma nelle carte

(1) Lunig. Cod. Diplom. Ital. tom. IV pag. 60.

rapportate da Lunig, benchè le Città di Rimino, Cervia, Ravenna e Bertinoro vi si veggono nominate, ciò è solo per rapporto al Contado Feretrano; e del resto non veggiamo, che esse avessero alcun rapporto particolare in quel trattato, non essendovi intervenuti nè messi, nè Procuratori, nè Signori per loro parte, mentre tutte le altre città di Romagna, cioè Cesena, Forlì, Faenza ed Imola vi ebbero parte per mezzo de' loro deputati; si può credere però, che sebbene il Conte Galasso di Montefeltro v'intervenisse come Pretore e Capitano di Cesena, vi prendesse anche parte pel Montefeltro e San Marino a ragion del suo titolo, tanto più che lo vedremo nell'anno seguente intervenire nel trattato particolare di pace fatto pel Contado di Montefeltro e per la nostra Repubblica.

Per non interrompere la serie de' fatti relativa al Ghibellinismo di queste contrade e del nostro Comune, specialmente fino alla fine del secolo di cui abbiamo preso a ragionare, ho creduto dover posporre il racconto di un'altra viva ed interessante disputa, che fu costretto a sostenere il nostro Comune fra gli altri disturbi delle parti e fazioni; cioè quella di dover difendere la principal condizione della sua esistenza politica, dico la Libertà ed indipendenza. È forse singolare nel suo genere il monumento che ci ha conservato questa preziosa notizia, dimostratrice dell'immemorabile possesso de' nostri dritti, di cui ora ci convien ragionare.

Benchè dir si potesse su la fine del decimoterzo secolo dello stato politico di Romagna ciocchè Dante disse della città di Cesena = Fra signoria si vive e stato franco = mentre le parti si occupavano piuttosto dei loro interessi, che delle altrui lontane pretensioni, pure con sottile e ben inteso accorgimento la Corte di Roma, o i suoi Ministri, pensando subentrare ai dritti già esercitati dagl' Imperatori, incominciarono a vantare con più fermezza il dominio temporale, ed inviar quindi Magistrati supremi in Romagna, intitolandoli Rettori, Conti e Vicarj ec. E siccome cotal Magistratura era della massima importanza, vi veggiamo per lo più destinati i nomi più illustri in armi e in scienza di governo co-

noscinti a' que' tempi. Quale però fosse lo stato di quella Provincia verso la fine del secolo, oltre i ricordi storici, ci è abbastanza manifesto da una lettera d'Ildebrandino Vescovo di Arezzo, destinato Rettore e Vicario di Romagna nel 1291, nella quale si duole dell'infelice condizione della sua Rettoria, poichè da Cesena in fuori, tutte le altre città della Romagna lungi dall'obbedirlo gli facevano resistenza, e lo persegnitavano ancora (1). Con tutto ciò per quanto i Rettori potevano, non mancavano di deputare nei varj luoghi i loro Ministri subordinati col titolo di Vicarj, di Podestà, e tali somiglianti; e nel Contado di Montefeltro troviamo allora destinato un tal Teodorico Canonico di S. Leo.

Contuttochè non si conosca abbastanza l'economia del Ministero politico in tal tempo, pure sembra da ciò che sono per dire, che essi si mantenessero alle spese delle Comunità medesime; tassandole proporzionatamente per certe somme, dalle quali risultar doveva un comodo e ragionevole stipendio. Ora durante il governo d'Ildebrandino in Romagna, cioè fra 'l 1291 e 94, il buon Canonico Teodorico volendo realizzare i suoi proventi, fra le altre Comunità cui notificò e fece intimare la contribuzione pel soldo, fu questa di San Marino.

Se ciò sembrasse strano ai buon uomini d'allora non usi a tali novelle, egli è facile l'immaginarlo; ma forse non fu meno sorpreso Teodorico, nel veder la resistenza fatta ad un Vicario del Rettore di Romagna. Siccome però giusto e ragionevole uomo egli doveva essere, non pensò nè a far abuso del suo potere, nè implorare o compromettere quello del suo Principe; e senza riguardar come criminosa la resistenza di questo Comune, si convenne da ambe le parti, di commettere la cognizione ad un terzo perito nelle leggi, e favorito dall'opinione pubblica d'imparzialità e di giustizia. Questi fu un tal Palamede Giudice di Rimino, e ch'esser doveva di alta stima nella sua patria, e molto valente in ra-

(1) Lunig. op. cit. tom. IV.

gion civile; giacchè in una carta Riminese, cioè nel trattato di pace fra 'l Malatesta di Verrucchio ed il giovane Taddeo di Montefeltro, lo troviamo per testimonio insieme con Ludovico de Caminatis ed altri, dove è nominato *Dominus Palamide Herri*; ed in altra carta relativa all'antecedente è nominato colla qualità di Giurisperito in questo modo, *praesentibus testibus Dominis Palamede et Jacobo de' Plaza Jurisperitis.* Prescelto egli dunque a prendere in esame la domanda del Vicario, e le eccezioni del Comune, e proferire quindi il suo laudo, o come si esprime il documento, il suo consiglio, egli non si restò su la panca della ragione a consultar con iscolastica dialettica il punto della quistione, ma si portò collo stesso Vicario Teodorico sul luogo: ed ivi avendo esaminato i fatti e le ragioni, emanò il suo consulto, nel quale fu dichiarato, che il Comune, l'Università, e gli uomini di San Marino dovessero essere assoluti dal mandato, ed esentati dal pagamento, perchè liberi ed esenti da qualunque esteriore superiorità e dominazione. Il buon Teodorico presente anch'egli all'esame ed alle discussioni fatte da Palamede, se potè restar per poco dolente in veder mancate le sue domande, pur virtuoso uomo essendo, acciò la verità e la giustizia fossero pubblicamente riconosciute, volle emanar la sentenza nella maniera la più pubblica e solenne, come viene espresso nella carta: *Ipse Dominus Teodoricus Canonicus fuit ad Castrum S. Marini una cum ipso Domino Palamede, et ibi in dicto Castro tulit sententiam palam omnibus volentibus audire potuerunt.* La causa pubblica meritava tanta solennità; ed i nomi di Palamede e Teodorico dovrebbero essere in benedizione presso il popolo Titanico, come i primi testimonj e riconoscitori della sua originaria Libertà.

Non vi sarà sicuramente chi non intenda, quanto valore e quanta importanza si debba dare alla sentenza di un Ministro Pontificio, dettata con cognizione di causa, ed in un tempo in cui la Corte di Roma ed i suoi Ministri attendevano per tutti i mezzi ad andar consolidando e realizzando quei dritti di temporalità, che solo il tempo o il lungo possesso possono in qualche modo con-

validare. Palamede come sapiente uomo e giurisperito, e Teodorico Canonico e Ministro non dovevano certamente ignorare i dritti asseriti fin da que' tempi dalla corte di Roma, e che erano comunemente, e più forse che al presente, creduti per veri. Eppure nè Teodorico nè Palamede allegarono contro i Sammarinesi la donazione Pipiniana, e le altre Imperiali largizioni e conferme già pubblicate in quel tempo: segno evidente che la razza degli Zoili invidiosi non era ancora molto fortunata nelle sue calunniose invenzioni.

La ricordanza però di questo illustre avvenimento, che fa epoca per la nostra patria, sarebbe restata sepolta nell'oblio, se una somigliante pretensione non fosse insorta nell'anno 1296. Non era più Rettore o Legato Ildebrandino, nè più suo Vicario nel Montefeltro il buon Teodorico, quando i Podestà Feretrani insorsero colla stessa pretensione, e rinnovarono lo stesso tentativo. Furono questi il nobil uomo Daniello d'Urbino già Podestà di Montefeltro, ed un Messer Ugolino Podestà anch'egli in quell'anno, e Messer Tuzio di Monte San Savino Vicario del medesimo, i quali con mandati o precetti vollero pur obbligare il Comune di San Marino a soddisfare alla loro avidità; giacchè sicuramente i nostri Cittadini non avevano bisogno dell'opera loro nei giudizj nè in altre pubbliche faccende. Era dunque per un effetto di quella strana cupidigia ed avidità di tesaurizzare e dominare tanto illimitata in quel tempo, come ce ne fa grave testimonianza uno de' più dotti Ecclesiastici di quel secolo, che più volte governò la Romagna, e vi si trovò appunto Rettore, quando i Podestà di Montefeltro annunziarono le loro pretese; dico del famoso Guglielmo Durante detto lo *Speculatore*, il quale in una sentenza di quell'anno così si esprime: *Effraenata cunctorumque vitiorum radix cupiditas, pacis aemula, origo litium, et materia jurgiorum.... Mens namque visco cupiditatis adstricta, nec abstinere novit a vetitis, nec gaudere concessis* (1).

(1) Fant. t. 5 pag. 166.

Con tali promesse è da credere, che i Podestà di Montefeltro pretendessero a tutta forza i loro stipendj, ed usassero tutti i mezzi per mettere ad effetto le loro ingiuste domande; ma i nostri cittadini vedendo, che ad alcun patto non si volevano menar buone le eccezioni ed esenzioni addotte, ricorsero a Papa Bonifacio, acciò mettesse a dovere l'avarizia o l'avidità dei Pontificj Ministri Feretrani. Bonifacio benchè non fosse un vaso di elezione, ma peccator magnanimo chiamato in quel tempo, non trovando ancora vantata la temporal dominazione Pontificia sul Titano, nè volendo essere il primo ad asserirla, non rigettò le giuste querele del nostro Comune, e volle assicurarsi dei fatti e delle verità, commettendone l'esame e la cognizione a due Curiali assistenti al suo Soglio, ed addetti al sublime ministero della giustizia. L'un d'essi fu il discreto e savio uomo Maestro Ugueccione di Vercelli Canonico Suddiacono, Cappellano di Sua Santità, e giudice delle cause del sacro palazzo, e l'altro un tal Teodorico Pontificio Camerario; i quali non potendosi portar sul luogo, delegarono la causa al religioso uomo Messer Ranieri Abbate del Monistero di S. Anastasio nella Diocesi Feretrana, non più di tre miglia distante da San Marino.

Ricevuto ch'ebb'egli la delegazione o le commissionali, il Comune di San Marino non perdè tempo a presentargli il foglio degli articoli, dalla verificazione de' quali dipendeva la dimostrazione della verità e della giustizia: ciocchè fu fatto per mezzo di un tal Ugolinuccio del fu Giacomo Leonardi delle Piagge, Sindaco del Comune di San Marino e suo distretto, e sostituto di Messer Egidio Studerto Sindaco similmente per le cause già indicate.

Il primo atto preparatorio del Giudice Delegato fu quello di citare le parti interessate ed i Difensori del Montefeltro a comparire innanzi a lui a vedere i giuramenti de' testimonj, citando nel tempo stesso tutti quelli che il Sindaco del nostro Comune volea produrre a tale oggetto. Questo è il primo atto, cui succede l'altro dell'esame de' testimonj prodotti dal Sindaco; e ben posso dispensarmi d'interloquire su l'autenticità di questo monumento,

poichè oltre di portare tutti i caratteri di verità e di sicurezza, circa la metà del trascorso secolo fu esso esaminato, riconosciuto ed approvato da uno de' più valenti Critici in Diplomatica che avesse in quel tempo l'Italia, dico del celebre Annibale Olivieri, nella cui persona alle somme qualità letterarie si riunivano quelle della più scrupolosa probità, e sincerissimo costume.

Benchè per l'importanza e per la singolarità sua si pubblichi tal carta nella sua integrità, giova pure pel proseguimento delle nostre memorie, e per conferma delle cose dette darne qualche cenno.

L'oggetto del Comune di San Marino era quello di provare da tempo immemorabile la sua libertà, esenzione ed indipendenza; e perciò non avevano mai contribuito al pagamento per lo stipendio del Podestà Feretrano: ed inoltre, che simile pretesa essendosi esaminata sotto il Vicariato di Teodorico, e la Legazione d' Ildebrandino, si era riconosciuto la verità dell' assunto. La sicurezza della giustizia era tale dalla sua parte, che non v'ebbe bisogno di preparare ed istruire i testimonj; i quali perciò se si vedono diversi in quanto alla scienza e circostanze, sono tutti uniformi nei punti essenziali. Quindi alle varie interrogazioni intorno all'origine della loro libertà ed esenzione, cioè, se la godessero per concessione o privilegio Pontificio, Imperiale, del Comune di Montefeltro, oppure per antica ed approvata consuetudine; tutti convennero in quest'ultimo modo, riportandone il tempo alla prima riunione sotto gli auspicj del Santo. Alcuni però dissero di più, come fu il Prete Pagano Rettore di S. Giovanni sotto le Penne, il quale avendo veduto i leggendarj e la vita del Santo fondatore, rispondendo intorno al tempo ed agli autori della Libertà, e sotto qual dominazione fosse allora l'Impero, rispose: *a tempore quo B. Marinus primo venit de Dalmatia ad Castrum S. Marini; de dominatione ipsa regnante nescit:* e che il Santo ne ebbe dono da Santa Felicissima allora padrona del luogo, ed egli ne aveva letto ed udito leggere il privilegio. Non ho il coraggio di dare una mentita al buon prete; e forse allora esisteva tal carta, o vera

o falsa che fosse, o copia o originale. Forse n'esistevano anche delle altre, giacchè il testimonio Giovanni di Biagio interrogato su gl'istessi articoli, rispose: *quod credit, quod fuerunt exempti tempore Levitae Marini, et quod vidit privilegium concessum B. Marino per Papam et per Imperatorem in quo continebatur, quod ipse Beatus Marinus et homines Castri S. Marini et Mons erant liberi, et exempti.* Benchè tali privilegj o carte non siano giunte fino a noi, mi parrebbe troppa inciviltà e poca ragionevolezza il volerne anche rigettare la possibilità; poichè se quei buon' uomini credettero, che alla persona stessa del Santo fossero fatte le donazioni, il loro errore non deve pregiudicare alla cosa; sapendosi che nei bassi tempi, quando S. Pietro, S. Benedetto, S. Ambrogio, ed altri Santi non erano più al mondo, e non avevano sicuramente spedito dall'Empireo mandati di procura ad accettare donazioni, concessioni o privilegj, pure al nome loro questi direttamente si facevano, e trovarono de'procuratori sempre pronti ad accettare e renderne permanenti gli effetti. Per le quali cose modestamente ripeteremo con Livio, *nec affirmare nec refellere in animo est,* potendosi essere in errore nell'uno o nell'altro partito, e non avendo giusto motivo di negar cose non contenenti manifesta contradizione, ed inoltre ben convenienti con le usanze di que'secoli. Ci basti però il vedere, che tale era l'opinione di alcuni, mentre tutti poi convenivano nel dire, che le condizioni dell'esistenza politica della loro patria erano immemorabili, e ne godevano per antica ed approvata consuetudine: ciocchè esprime positivamente lo stato loro, e l'opinione dei popoli e delle vicine dominazioni.

Il Giudice delegato però non contento di verificare i fatti relativi all'oggetto della quistione, ed i punti di dritto dai quali dipendeva, volle esplorar anche lo spirito e lo stato intellettuale di quei Repubblicani con tali interrogazioni, cui ne'secoli detti della Filosofia ancora si troverebbe grande imbarazzo a rispondere. Non fu però così degli abitatori del Titano, quando il Padre Abbate, facendo più da Maestro o da Baccelliere che da giudicante, fece

loro le questioni, *quid est libertas? quid est exemptio?* poichè essi presso a poco risposero nelle stesse idee, e sentimenti. Così più testimonj all'interrogazione *quid est libertas?* risposero o *nulli teneri*, o *non teneri alicui*, o *nemini teneri*; e definirono l'esenzione, o *nulli facere vassallitium*, o *non teneri facere hanc factionem nec aliam aliquam:* ed uno di essi domandato, perchè erano esenti? rispose, *quia sunt liberi, et nemini tenentur de jure*; e domandato, *quid est exemptio?* disse, *esse liberum et non teneri.* Un altro poi interrogato su la libertà rispose più da Filosofo Cristiano dicendo: *hominem esse liberum, et habere suum, et de eo non teneri alicui, nisi Domino nostro Iesu Christo.* Ed un altro infine domandato, che vuol dire essere esente? rispose più chiaramente colle seguenti rimarchevoli parole: *non teneri facere illud, quod faciunt caeteri homines, qui sunt suppositi alicui.* Espressioni semplici, ma contenenti le idee relative al soggetto, e senza gli oscuri colori dello scolasticismo dominante in quel tempo.

Basti così per far vedere non meno la verità del fatto relativo alla libertà della Patria, che l'energia e l'uniformità de'sentimenti, ond'era animato un piccolo popolo contento del suo governo e della sua libera indipendenza. Ma per quel che si vede dagli articoli su i quali caddero gl'interrogatorj, parve egualmente al Giudice delegato ed alla parte appellante, che il più importante fosse quello, di verificare il decreto o la sentenza del Pontificio Vicario Teodorico; poichè verificato, che egli con perfetta cognizione di causa, e col parere e consiglio di un valente Giurisperito aveva risoluto la quistione, e decisa la causa contro la sua propria pretensione, sembrar doveva, che sussistendo gli stessi motivi, si dovesse ripetere lo stesso giudicato. Tutti quindi concorsero a provare, che governando la Romagna Ildebrandino Vescovo di Arezzo in qualità di Conte e Rettore, ed avendo per suo Vicario del Montefeltro Teodorico Canonico di S. Leo, questi aveva spedito un precetto *hominibus et consulibus Castri S. Marini*, ordinando ai medesimi il pagamento di una tal somma pel suo salario, e che i detti uomini e Consoli dichiarandosi gravati di tal ordine e pa-

gamento, per mezzo del loro Sindaco fecero sentire a Teodorico, di doverlo rivocare come contrario alla giustizia. Al che incontrando difficoltà il Vicario, fu introdotta e contestata la lite, presentati gli articoli, ed esaminati i testimonj. In seguito di che, di volontà di Teodorico istesso e degli uomini di San Marino, *commissum fuit consilium dictae causae sapienti viro Domino Palamedae judici de Arimino*; e che, *Dominus Palamedes fuit tunc temporis in dicto castro S. Marini una cum ipso Domino Teodorico Canonico, et ibi in dicto Castro examinavit testes super ipsa causa etc.*, e che *praedictus Dominus Teodoricus, sequendo consilium dicti Domini Palamedis, mandatum factum Syndico, Comuni, et Universitati hominum Castri S. Marini etc. revocavit, et revocando pronuntiavit, dictum Syndicum, Comune, et homines esse exemptos et immunes a prestatione salariorum Rectorum et Vicariorum Montis Feretri;* e che *ipse Dominus Teodoricus fuit ad Castrum S. Marini cum ipso Domino Palamede, et ibi in dicto Castro tulit dictam sententiam palam omnibus volentibus audire* (1).

Così ebbe fine solennemente la pretensione suscitata da Teodorico: e benchè non ci sia restato alcun documento del modo con cui terminasse la stessa disputa con i Podestà di Montefeltro, dobbiamo pur credere, che il giudicato dell'Abbate di S. Anastasio, o dei Giudici del sacro palazzo fosse altrettanto coerente alla giustizia. I fatti successivi provano anzi, che mai più i Podestà misero in campo pretensioni cotali, nè i nostri cittadini li riconobbero altrimenti che per l'influenza necessaria nei comuni interessi della Provincia.

Per quanto chiari però e manifesti fossero i dritti del Comune di San Marino, non tardò guari a trovarsi in circostanze di soffrir nuove dispute giurisdizionali più vive, più difficili e più dolorose, come vedremo nel secolo seguente.

Quali però che si fossero queste dispute giurisdizionali, esse

(1) Append. n. VIII.

avevano una più recondita origine, necessaria a conoscersi, per essere in gran parte la chiave storica di successivi avvenimenti. L'immoralità del secolo che si manifestava nei più scandalosi sentimenti di avarizia, di superbia, di sfrenata voglia di dominare, lungi dal ritenersi nella classe de'laici, si estese vigorosamente per tal modo in tutto l'ordine Chericato, che ciascuno sa quali disordini e quali scandali nacquero perciò, specialmente in Italia; giacchè i minori chierici ancora vollero seguir l'esempio seducente di coloro che figuravano nella più alta Gerarchia. Inutili furono le ammonizioni de'santi uomini, i quali vedevano con orrore lo strano contrasto fra i consigli dell'Evangelica povertà, e l'orgoglio, la cupidigia, e gli altri vizj ond'erano infetti i membri della Chiesa; e particolarmente di quella sete di ricchezze, di tanti altri disordini produttrice.

Ma per tenerci più strettamente a queste nostre contrade, parmi doversi trovar molto ragionevole l'opinione di Benvenuto da Imola, il quale pensò, che la principal cagione del sovvertimento e desolazione della Romagna, procedesse dalla impropria cessione di tal Provincia, fatta al Papa Niccolò III dal Re de'Romani Ridolfo nel 1277. Infatti da quell'epoca inferocirono di più i partiti, ed i nuovi tiranni si alterarono maggiormente di ferocia e di ambizione. E parlando poi specialmente il nomato autore delle cause particolari, onde la provincia di Romagna cadde nella maggior desolazione, annovera in primo luogo la sacerdotale avarizia: *Primum est avaritia pastorum ecclaesiae qui nunc vendunt unam terram, nunc aliam. Et nunc unus favet uni tyranno, nunc alius alteri; secundum quod saepe mutantur officiales* (1). La verità di questi fatti è tanto comune in que'tempi, che non abbisogna di multiplici pruove. Fu appunto per tali cagioni che il nostro Comune soffrì pure de'disturbi nel possesso della sua libertà ed indipendenza; onde di necessità gli convenne fortificarsi del partito Ghi-

(1) Benven. loc. cit. pag. 1155.

bellino, per non passar vergognosamente fra gli artigli de' Vescovi Feretrani, e dover prestar loro quel *Vassallitium* mai prestato ad alcuno.

Abbiamo già veduto come in questo secolo i Vescovi Ugolino e Giovanni incominciarono a far de' tentativi di autorità, e cercar nel tempo stesso di multiplicare i rapporti con questa terra, per trarne gl'ideati vantaggi. Or è da credere, che pur fossero di Vescovile lavoro ed ordimento le pretensioni dei Podestà di Montefeltro, e propriamente di quell' Uberto che reggeva allora la Chiesa Feretrana, il quale sotto il manto dell'autorità Pontificia intendeva cumulativamente promuovere la propria signoria, e ne diede l'esempio ai successori. Non è quindi da dubitare, ch'egli mantenesse il fermento de' partiti nella Diocesi Feretrana, per profittare delle turbolenze, onde il Montefeltro restò, come si è veduto, escluso dalla pace generale di Romagna. Infatti regnava già nel 1300 la pace in questa Provincia, ma quella trista pace che solo sussister poteva nelle circostanze, e così ben caratterizzata dal Dante nella risposta data al famoso Conte Guido, il quale n'era stato uno dei più esimj perturbatori:

Romagna tua non è, e non fu mai
Senza guerra ne' cuor de' suoi tiranni,
Ma palese nessuna or ven lasciai.

Finalmente nel Maggio di detto anno 1300 il Montefeltro ancora potè respirare nella calma o nella pace, cioè in quella sospensione di ostilità preparatoria alle nuove guerre, ripullulanti sempre dai cuori di que' tiranni, dove se ne conservava il germe permanente.

Fosse vergogna, bisogno o imperiosa insinuazione, il Vescovo Feretrano Uberto si dispose in fine, se non a dare una pace vera alla sua Diocesi, a farne almeno le formalità estrinseche, quali erano allora, e quali sono stati quasi sempre successivamente i trattati di pace. Vergogna della razza umana!

Il pacifico congresso Feretrano fu tenuto in S. Leo, e propriamente nel Monistero di S. Francesco detto di Santigne. Le parti

intervenienti al congresso furono il Vescovo col Capitolo, i fedeli di S. Leo e di Majolo con i suoi seguaci ed aderenti da una parte, e dall'altra i magnifici uomini i Conti Galasso, Ugolino, Federico di Montefeltro, e i nobili uomini Tribaldo e figli di essi Conti, e gli uomini delle terre di San Marino, di Talamello ed altri, tanto della Diocesi Feretrana, che d'altronde. Di tutti questi però nominati come parti nel trattato di pace, gli effettivi interventori furono il Sindaco del Vescovo e del Capitolo, e quelli di Majolo, di S. Leo, di San Marino, e di Talamello, i quali dopo i soliti vicendevoli abbracciamenti e baci, vennero nel primo articolo alle generali abolizioni e quietanze di tutti gli atti antecedenti. Ma se questo articolo fu generale per gli altri, divenne speciale per San Marino, poichè il Vescovo, e per esso il di lui Sindaco vi fece la confessione manifesta di quanto di sopra abbiamo indicato: egli vi rinunciò espressamente a tutte le liti e quistioni mosse contro 'l Comune di San Marino, sì nella curia Romana, che presso i Delegati ed Uditori della medesima: e dichiarò irrita e nulla qualunque sicurezza o garanzia data dalle nominate terre o individuali persone, per far tenere o custodire alcune di esse dallo stesso Vescovo, promettendo di non far più liti e contese intorno a tali assunti. Seguitando però a leggere l'istromento di pace, vi si scorgono i germi di nuove dissensioni per l'avvenire, mentre il Vescovo facendo la principal figura nel trattato, fa pur travedere in più d'un luogo i sentimenti che lo animavano. Così nell'articolo in cui si tratta della restituzione di tutti i beni e dritti posseduti prima della guerra, vi si appone questa singolar clausola implicante manifesta contradizione; cioè, che in tal restituzione da farsi al Vescovo non debbano intendersi, nè entrarvi le fortezze di detti Castelli e Terre; e che dette fortezze debbano restare in modo, che il Vescovo non debba perdere, per tutte le cose dette e da dirsi nel trattato, qualunque dritto potesse avere su di esse in *petitorio o in possessorio*. E dall'altra parte, nè gli Uomini nè i Sindaci delle terre contraenti potessero acquistar mai alcun titolo di prescrizione sopra tali fortezze. Ecco quali erano le spe-

culazioni Vescovili, condotte per mezzo delle sottigliezze Scolastico-Legali tanto in uso in que' tempi. Tutto il resto del trattato riguarda gli usciti di S. Leo, e le terre del Vescovato Feretrano, cui imponendo il giuramento di fedeltà, lo fa però colla clausola: *salvis juribus et libertatibus hominum eorundem.* In tutto il restante dell'atto o dell' istromento non si parla più del nostro Comune fino all'ultimo articolo, abbastanza specioso. Il buon Prelato non celando in tutta la carta lo spirito di ambizione, spiega poi in fine quello di avarizia, infelicemente allora dominante; e dopo aver brevemente sermocinato intorno ai beni della pace, espone in vista i due grandi articoli produttivi del commercio Ecclesiastico, cioè, la remissione dei peccati, e la misericordia divina nel giorno del Giudizio. Ma come queste considerazioni, eccitando solo spontanei sentimenti, potevano restar infruttuose per le sante intenzioni del Prelato, perciò egli a scanso di ogni equivoco e d'incerta riescita, si fece promettere e pagare a titolo di transazione un buon migliajo di lire; e fece onore a San Marino, nomandolo specialmente a questa religiosa, benchè forzata largizione (1). Eppure dal contesto della carta si scorge abbastanza, che non i peccati Titanici, ma que' de' Vescovi avrebbero avuto bisogno di essere redenti con quei mezzi usati allora dalla Chiesa, benchè disapprovati dai più degni rappresentanti della medesima.

Con un trattato di pace così interessato, e tutto diretto a soddisfazione di avidità e produzione di ricchezze, è da credere, che per una coerente speculazione si cercasse piuttosto che si allontanassero le occasioni di poter venire a nuove guerre, a nuove paci e nuove transazioni. Codeste paci quindi non potevano essere che effimere, sussistendo sempre la principal cagione e fermento delle guerre, cioè la ferocia delle parti, l'avarizia e l'ambizione de' tiranni. Ma i nostri cittadini forti nell' abitudine de' liberi sentimenti seppero pur mantenersi contro i continui urti delle altrui smodate passioni, delle violenze effettive, dei pregiudizj e degli errori.

---

(1) Append. n. X.

CAPO IV.

Proseguimento delle Memorie Istoriche per tutto il Secolo XIV.

NELLA ragionevole incertezza di collocare su la fine del Secolo di cui abbiamo ragionato, oppure nei primi anni del XIV la formazione del secondo Statuto, ma primo degli attualmente esistenti, io ho creduto meglio incominciare questo discorso con una così onorevole ricordanza; imperciocchè lo stadio del tempo che resta ignoto, non è che di cinque o sei anni. La dubbiezza nasce dal trovarsi mancante l'ultima pagina del Codice membranaceo che lo contiene, e dove sicuramente l'anno era notato. La sicurezza poi di fissarlo in tale intervallo di tempo deriva dal vedere, che nel secondo anno del secolo quarto-decimo troviamo già cangiati i nomi della nostra suprema Magistratura, secondo gli stabilimenti del nuovo Statuto, dove non più Consoli, ma Capitano e Difensore sono nominati, mentre fino all'anno 1295 erano ancora col nome di Consoli qualificati. Che che ne sia, intanto si può agevolmente credere, che i nostri concittadini tornati in qualche tranquillità dopo tante vicende, volessero profittare di tai momenti per attendere senza disturbo alla più grand'opera civile, qual'è quella di darsi da se stessi le leggi, o quelle riformare per i successivi cangiamenti, che i progressi sociali portano necessariamente seco loro, o per le cangianti circostanze; il fissar le quali non è in balía dell'uomo nè del governo, specialmente in un così piccolo stato qual'era il nostro allora. Piccolo però com'esso era, godeva pur di una considerazione acquistata dalle massime di giustizia, e da quella nobiltà di sentimenti che dirige le anime libere al vero coraggio compagno della savicezza.

Sic-

Siccome però non è mia intenzione per ora di esaminare tutti gli Statuti fatti in differenti epoche da questo popolo, non ne farò che un cenno istorico per la convenienza del tempo, e per far conoscere ai miei concittadini i nomi degli antichi loro Statutarj prescelti alla grand'opera della riformagione delle leggi e della conservazione delle medesime. Ed incominciando dal titolo, esso è della massima semplicità, la quale si estende poi in tutti i capitoli, spogli di proemj e di circonlocuzioni. Il titolo dunque è questo: *Liber Statutorum Comunis Castri S. Marini:* e poi *Haec sunt Statuta facta per Venturam Michaelis, Ariminum Baraconum, Nicolaum Fortis, Venturam Ondedei, Guerolum Guerigi, Zannem Madronum, Ugolinum de Petris, Gaudentium Notarium, Zannem Venturae, Zannucium Causetta, Superbutium Serrani, et Bencivengam de Fabris officiales ad hoc a dicto Comune allectos, et assumtos.* Che codesti fossero i più degni uomini di quel tempo non è da dubitare, essendo stati in preferenza prescelti quelli i quali avevano già esercitato il Consolato e le altre civili Magistrature: ed il numero di dodici atti ad essere fattori di leggi in un paese così ristretto mostra bene, che questa terra non scarseggiava d'uomini di merito per probità e per intelligenza. Ci piaccia intanto di osservare, che il Vescovo Feretrano non vi ebbe alcuna parte, nè da se nè per intermedia persona intervenne in quest'atto di Sovranità Nazionale, nè mai in qualunque altro di pubblica Polizia e Governo, come pur usavano ne'luoghi dove l'influenza o l'autorità Vescovile era in qualche modo stabilita. E benchè allora in Italia l'Autonomia sembrasse un dritto generale di tutte le città e le terre erette in forma Repubblicana, pure non saprei se, fuori di Venezia, altro paese potesse vantar titolo e dritti di vera Autocrazia come il nostro piccolo Comune.

Rileviamo dal primo capitolo il cangiamento della Magistratura consolare, o piuttosto del nome di Consoli mutato in quello di Capitano e Difensore, avendo per titolo: *De electione Capitanei et Defensoris.* Se questi cittadini però, ad esempio degli altri Comuni d'Italia, mandarono in disuso il nome di Consoli, non furono scioc-

chi nel far anche un cangiamento nella realità della cosa; e se imitarono gli altri Italiani nella denominazione, tennero ferme le attribuzioni consolari alla nuova intitolazione de' civici magistrati; ciocchè si deve riguardare per una delle cause più potenti per la conservazione della Libertà. Imperciocchè gli altri popoli nel cangiamento de' nomi alterarono ancora in varie guise i poteri o le facoltà de' magistrati, e spesso per colmo d'errore chiamarono dei forestieri e potenti ad occupare tali cariche; mentre presso di noi i soli cittadini furono i ministri della pubblica autorità, frenandone i possibili abusi colla brevità del tempo e colla dipendenza del Gran Consiglio. Ed avendo poi veduto, che in alcune città d'Italia i così detti *Difensori* si trasformavano facilmente in senso contrario, ne abolirono il nome; e gl'individui della duumvirale magistratura ebbero entrambi, come le stesse facoltà, l'istesso nome di Capitani. Chi conosce un poco le storie particolari d'Italia troverà giusta questa osservazione, cui aggiungerò, che tanto in questo primo, quanto ne' successivi Statuti si ravvisa manifestamente l'assoluta Libertà ed indipendenza di questo popolo, dal vedere che il giuramento dei ministri del Potere esecutivo è fatto unicamente, *ad honorem et statum Castri Sancti Marini*, senz'alcun'altra commemorazione di superiori rapporti.

Con vero rincrescimento però dovendo proseguire gli storici ricordi di questo secolo, veggo pur necessario il doverci ancora trattenere in quelle cabale Vescovili, tendenti sempre all'adempimento delle loro mire d'avidità e di ambizione, e dalle quali pertanto i nostri cittadini seppero difendersi, e finalmente vincere collo scudo della giustizia, e colla forza del coraggio e de' veri sentimenti di libertà e di patria. Abbiamo già osservato come il Vescovo Uberto fece artificiosamente scendere dalla sua tiara semi di discordia nel trattato di pace; e ragionevolmente supponendo, che volesse portarli ad effetto, non potè sembrar sufficiente a tenerlo tranquillo, che i Sammarinesi avessero soddisfatto la loro tangente per quella strana transazione. Mentre però essi sicuri nella loro buona fede si credevano in pace, nell'anno 1303 viddero compa-

rire in San Marino varj individui in qualità di Ambasciadori delle Terre della Chiesa Feretrana, i quali sebbene per la qualità loro dovessero godere di tutti i dritti dell' ospitalità e della cortesia, pure avendo cagionato sospetto di essere emissarj de' loro nemici, forse i più arditi Ghibellini, obliando i sacri doveri sociali verso la patria e verso i rispettabili stranieri, occuparono a mano armata la Rocca o sia il Girone del Monte della Guaita, e vi posero in stretta custodia i Feretrani Ambasciadori. La lealtà Repubblicana però senz' andar allora esaminando, se quelle figure fossero messi o emissarj (lungi dall' approvare l'irregolarità di un atto in certo modo salutare alla patria), ristringendosi nel rigore delle leggi, ordinò rigorosa procedura contro i turbatori. Convocata quindi la pubblica concione, il Capitano Arimino Baranconi col consenso di Simone di Sterpeto Difensore del Comune, e con tutto il Consiglio decretarono corrispondente pena ai violatori degli ospitali dritti, condannandoli al bando, e sottoponendoli ancora a multa non indifferente.

Se il governo però procedè onorevolmente a tutti i titoli, il tempo fece vedere, che non erano stati ingiusti i politici sospetti de' Ghibellini, e che quelle tali figure appartenenti particolarmente alle terre le più addette al Vescovado di Montefeltro, non erano quì comparse a pacifico fine. Tali erano gli effetti de' sussistenti partiti, i quali non ostante le replicate paci erano costantemente sostenuti in Romagna dai Malatesti e dai Feltreschi, e nei nostri monti in particolare dai Vescovi di Montefeltro e dal Comune di San Marino.

Negl' intervalli di calma intanto il nostro governo attendeva maggiormente a consolidare lo Stato, multiplicando il numero de' proprietarj e de' possidenti, ed accrescendo insieme i fondi pubblici, col dare in enfiteusi ai particolari le terre già acquistate dalla famiglia Feltresca, dal Monistero di S. Gregorio in Conca e da altri possidenti. In questi tempi ancora fu fatto il primo palazzo pubblico, o per dir meglio la casa del Comune, ed altre molte spese di pubblica ragione, le quali rinnite a quelle quasi continue per sostener la guerra col Vescovo della Diocesi Feretrana, ci fanno ve-

dere, che il paese fosse in uno stato di vigore vantaggioso in paragone dei vicini e che fosse il luogo il più importante della regione Feretrana, non eccettuandone S. Leo, luogo principale della medesima. Infatti Benvenuto Rambaldi nominando più volte questa provincia, la qualifica solo per i due luoghi più rinomati per la loro fortezza, cioè la Città di S. Leo, ed il Castello di San Marino, paragonando quella al Purgatorio per esser deserta e di rari abitatori, e caratterizzando il nostro Castello per fortissimo, ottimo, e con una meravigliosa rocca o fortezza; la quale era veramente ciocchè eccitava le voglie ambiziose del Guelfo partito, ed in ispecie de' Malatesti primi rappresentanti del medesimo. Trovo infatti nei principj di questo secolo, che nella rocca, oltre del Castellano in capo, vi si tenevano ancora uno o due Vicarj del medesimo, vedendosi nel tempo stesso nominati in tale qualità Ser Tano de' Cipparelli, e Ser Guido d'Urbino col titolo anche di Capitano a guerra; e che si può supporre, per la nota aderenza e rapporti con i Signori di Urbino, d'essere quel Guido figliolo di Federico, indecentemente soprannominato il Tigna.

Il Vescovo Uberto intanto richiama la nostr' attenzione, come richiamò allora quella de' nostri cittadini. Non essendo forse stato egli apparentemente contento della giustizia resa dal nostro Comune contro gli autori dell'insulto fatto a que' tali Ambasciadori suoi fedeli e seguaci; e le popolazioni, cui i detti messi appartenevano, trovandosi anche malcontente della soddisfazione accordata; o tuttociò si prendesse per pretesto di guerra, certo egli è, che San Marino dovè trovarsi nuovamente alle prese col Vescovo Uberto, e con quelle Terre della Diocesi lese nel dritto delle genti. A niuno importerà il sapere quante lance fossero rotte, quante bertesche rovinate in tali zuffe ed assalti dei nostri bravi montagnari; ma importa sapere che l'ardimento de' nostri Titani fu più felice di quello degli antichi, mentre il nuovo Giove Feretrio li potè fulminar solo con que' fulmini verbali, ai quali i popoli pel frequente abuso si andavano addimesticando. Infatti i nostri fecero sventolare le insegne vincitrici su varj castelli dell'inimico Prelato, il quale

in fine chiuse perpetuamente gli occhi alla luce nel doloroso sentimento di una vendetta impotente.

Se la vittoria fu questa volta pedissequa della buona causa, cioechè contribuì a diminuire l'opinione per le censure, non dobbiamo credere, che Benvenuto succeduto ad Uberto nella sede Feretrana volesse soffrire l'umiliazione del suo soglio. Ritentò invano la sorte delle armi; e vedendo le celesti egualmente che le terrene colpire a vuoto, pensò riprendere l'abito di pastore, per nascondere la perversità de'suoi sentimenti. Esponendo quindi tutti i pacifici ricordi del Vangelo, e la pacifica salutazione insegnata dal Maestro della pace ai suoi discepoli, non trovò i buoni Sammarinesi lontani da tal fine nè difficili a convenire. Il trattato fu fatto nel giorno 16 Settembre dell'anno 1320 per mezzo dei Sindaci dell'una e dell'altra parte, e l'assoluzione per le censure fu comunicata all'Arciprete della Pieve di San Marino ed al Rettore della Chiesa di S. Michele d'Umagnano. Si stipulò la restituzione di tutti i beni e dritti del Vescovado nei Castelli e nelle Corti di Montegemini o sia Montemaggio, di Tauzono e di Montefotogno; e la pace fu conchiusa ancora cogli uomini e le terre di S. Leo, Castelnuovo, Biforca e Talamello, i quali luoghi forse avevano maggiormente figurato nella guerra vescovile (1).

Ma se i nostri cittadini di allora erano bravi e coraggiosi soldati per la difesa della patria e della libertà, possiamo dubitare che per la troppa buona fede fossero punto bravi in Diplomazia, e nel mestiere di politici negoziatori. Se avessero avuto un tantino almeno di quell'accorgimento, il quale indica agli amatori sinceri della pace di non ammettere se non l'espressioni le più chiare, e lontane da equivoci ed anfibologie, di andar con ordine naturale e progressivo nell'esposizione delle differenze in quistione, e quelle specificare individualmente, discendendo ancora alle menome particolarizzazioni, quando si rendono necessarie alla chiarezza ed al

(1) Append. num. X.

bene essenziale della cosa medesima, essi avrebbero potuto godere di una pace durevole, o almeno i loro dritti sarebbero stati più chiari al cospetto della giustizia. Ma questo difetto intrinseco nel trattato del 1300 fece rinnovare la lunga guerra, e ciò non bastò per cangiar stile nel nuovo istrumento di pace col Vescovo Benvenuto. Sembrava veramente che intercssasse i Vescovi, vantatori di dritti e di pretensioni, il renderle manifeste, e convincere i Sammarinesi con i fatti e colle ragioni, giacchè le norme legali hanno sempre addossato all'assertore l'obbligo delle prove. Ciò i Vescovi non fecero giammai; segno evidente, che i loro pretesi dritti si ritenevano nella caligine dell'orgoglio, e della duplice desiderata venerazione. Quindi in niuna carta si trovano specificati, benchè implicitamente ne volessero sempre far credere la sussistenza. Ecco perchè non li veggiamo neppure espressi in questa carta ed in questo trattato, in cui la pace fu implorata dalla setta de'Guelfi, come avvenne sempre in queste regioni. Infatti nell'articolo relativo a quest'oggetto, il Vescovo o il Sindaco interveniente per lui non si espresse che in termini i più generali e vaghi, per cui si restò sempre nell'incertezza dei vantati dritti della Chiesa Feretrana, come dall'original carta si può agevolmente riconoscere.

Escluso così Benvenuto dal poter eseguire l'impresa da tanto tempo macchinata da'suoi antecessori, non bandì egli dall'animo suo quello spirito di vendetta prodotto dall'orgoglio avvilito e dalle annientate pretensioni: e forse nel momento stesso che col nostro Comune stipulava l'evangelica pace, meditava la più terribile trama, per poter rovinare questo stato e questo popolo innocente.

Ma prima di entrare nel racconto di nuove trame e prepotenze, sarà uopo rapportare un fatto più consolante e glorioso di qualunque vittoria. Nulla infatti più glorioso per una società, quanto il vedervi concorrere nuovi ospiti, sottomettersi con dritti di eguaglianza alle sue leggi, ed aspirare al titolo di suoi concittadini; mostrando ciò l'opinione favorevole per le leggi, per la giustizia e pel governo. Questo fecero gli uomini di Busignano nel mese di

Febbrajo dello stesso anno 1320, cioè quando i Sammarinesi si battevano a viva guerra coll' armata vescovile. Esempli di simili carte non sono infrequenti nel XIII e XIV secolo, ma per lo più erano de' Signori costretti dalle città a venirsi a fare loro abitatori, o interessati essi stessi a prendervi appoggio o residenza. I nostri Busignanesi però furono mossi da quel senso di ragionato bisogno, che indusse gli uomini alle prime unioni, ciocchè forma la base naturale e positiva del patto sociale. « Siccome (dissero essi ai » rappresentanti del nostro Comune ed al popolo legittimamente » adunato nel tempio) siccome senza il capo il corpo e gli altri » membri perirebbero, e gli uomini senza un Duce sarebbero co- » me una nave senza nocchiero; e che perciò fabbricate furono le » Città, le Castella ed i Municipj, onde l'uomo sussistesse ser- » vendosi del consiglio dell'uomo, e si facessero de' reggimenti per » convivere sotto le leggi; quindi essi volendo provvedere al loro » ben essere e sicurezza, si erano determinati a domandare la *Ca-* » *stellanza* di San Marino, e farsi suoi *Castellani* o cittadini. » Seguono tutte le espressioni le più atte a caratterizzare le qualità o condizioni desiderate, promettendo ed obbligandosi all'adempimento distinto di tutti i doveri cittadineschi, incominciando dall'obbedienza alle leggi ed ai magistrati, e proseguendo con tutto ciò che può riguardare la conservazione e la difesa del corpo sociale, e specialmente quella unanimità di sentimenti che rapporta e riunisce gl'interessi de' singoli all' interesse comune; facendone garanzia colle persone e facoltà loro. In sostanza essi stipularono l' unione la più perfetta, onde non ravvisarvisi distinzione alcuna fra i nuovi e gli antichi cittadini. Benchè però i buoni Busignanesi si aggregassero con pienezza di sentimento, di doveri e di dritti al Castello di San Marino, essi credettero opportuno e necessario di apporvi espressamente una riserva o condizione riservativa intorno ad un punto, pel quale nulla di comune, nè in doveri nè in prestazioni intendevano avere col popolo che li riceveva nel suo seno; e cercarono di confermare questo articolo con tutte le cautele e proteste utili a rassicurare ogni loro dubbiezza.

Ma qual mai era il punto così fastidioso per i Busignanesi? Eccolo nelle stesse parole della carta: *Ita tamen quod intelligantur expresse fuisse exemptata, ut per ea quae dicta sunt vel alteri eorum non intelligantur aliquod jus vel actionem acquisitam esse Domino Benvenuto Dei gratia Episcopo Feretrano vel Episcopatu Feretrano in ipsis hominibus vel rebus ipsorum: ut si dicti homines vel Comune Sancti Marini dicto Episcopatui in aliquo tenerentur in jurisdictione vel aliis, propterea dicti homines, ratione dictae unionis et contractus non intelligantur obnoxii. Imo in hac parte ab ipso Episcopatu, et suis jurisdictionibus et servitiis aliis quibuscumque penitus intelligantur exempti et exceptati: et si quo tempore dictum Comune aliqua subiret onera Episcopatui praedicto, ea subire dicti homines minime teneantur. Quae quidem omnia et singula promiserunt una pars alteri ad invicem, stipulationibus hinc inde intervenientibus* (1). Conoscevano dunque i Busignanesi le pretensioni Vescovili, e senza imbarazzarsi a divisarne l'indole o la natura, stimarono di escluderle generalmente e farsene salvi, quali che esse si fossero. Sembra però, benchè non sieno espresse, poterle facilmente classificare fra quelle giurisdizioni, dritti o regalie minori, le quali potevano essere possedute non che dai Vescovi e dai Comuni, anche dai semplici privati. Ed in qualunque maniera non potevan essere i dritti pretesi dal Vescovo dalla classe de' Signoriali di alcuna sorte, perchè le loro idee sarebbero state in contradizione col fatto, pel quale obbligandosi a divenire cittadini di questa terra, sarebbero divenuti sudditi del Vescovo, se fossero state vere e sussistenti le sue pretensioni; e tutte le loro obbligazioni in istato di pace o di guerra non al Comune, ma al Vescovo sarebbero appartenute. Ma essi dovevano essere pur troppo informati del fatto loro e dello stato delle cose, per non cadere in un errore così grossolano, gittandosi per la più breve strada nell' abisso che volevano evitare.

Eccoci

(1) Append. num. XI.

Eccoci però al momento in cui si manifestano le vili trame del Vescovo Benvenuto, per fare al nostro Comune una guerra se non più terribile, più pericolosa sicuramente di quella sostenuta colle armi: ciocchè egli tentò implorando sotto mentiti e falsi pretesti l'ajuto e l'imperiosa autorità dell'autore dell'*Estravaganti*, dico di Giovanni XXII, riguardato come il vero fondatore della potenza papale. Lascio agli Storici il ridire se questo successore di Piero fu infetto d'eretica pravità, e vero protagonista nelle Simoniache scene, oltre di tante altre immondezze onde imbrattò il santo seggio, e dalle quali non potè abbastanza difenderlo il suo confessore Alvaro Pelagio, dopo aver scritto il libro *De planctu Ecclesiae*, e mentre il Molto Reverendo Dottore invincibile Guglielmo Occamo trionfava delle Papali soperchierie. Chi volle adunare venticinque millioni di fiorini d'oro, seppe vender tutto; e perciò non ci farà gran meraviglia, se il Titano non fu esente dalle sue speculazioni.

Bonifacio VIII non scarso certamente di alterigia e di sete di dominare, aveva però l'anima grande per non rivolgersi ad oggetti innocui e poco proprj alla sua grande ambizione: onde, che che gli dicessero i Feretrani Vescovi, non usò con questa terra quell'espressione di Signoriale dominio già divenuta stile di Cancelleria in quel tempo e più ne' seguenti. Ma Giovanni XXII ad istigazione di Benvenuto non fu così delicato.

Questo Vescovo così poco degno del nome di pastore, ed invaso forse dallo spirito maligno della vendetta, vidde che la più terribile pena per un paese libero ed amante del suo governo, era quello di fargli perdere la libertà, e gittarlo nelle mani de' più fieri tiranni, e nel tempo stesso per ragion de' partiti da tanto tempo nemici. Tali erano i Malatesti Signori o Rettori di Rimino. Benvenuto dunque incominciando dall'asserire i suoi oscuri dritti su questa terra, e mostrando non poterne godere per l'opposizione dei Sammarinesi, e perchè essi erano sostenuti dal Conte di Urbino Federico, mostrò di far cerca d'un compratore di ciò ch'egli diceva non poter ritenere, e aver anche d'approvatore e conve-

nevole garante di questa operazione. Il compratore fu la Città di Rimino, e quando dico Rimino, par che si debbano intendere i Malatesta, i quali da tanto tempo vagheggiavano il nostro Girone, il più potente propugnacolo dei Ghibellini e della Feltresca famiglia. Non poteva trovar dunque acquirente più efficacemente desiderosa e sollecito, nè un più interessato assertore al compimento dell'infame contratto. I motivi della vendita sembravano giustificati, e quindi anche opportuni per il permesso necessario alle alienazioni de' beni delle Chiese.

Per adempire impresa sì importante e ben immaginata, tralasciati non furono tutti i mezzi degni di cotali direttori, onde darle tutto l'interesse necessario alla conchiusione. Perciò il primo documento che troviamo relativo a tale affare è una *Forma Ambassiate*, ossia mandato ed istruzione che il Comune di Rimino fece al prudente uomo Berardo da S. Agata, destinato Ambasciadore a Giovanni XXII per intercedere varie grazie importanti alla Città o Comune: e fra le altre, di essere liberata dal pagamento della tassa imposta dal Rettore di Romagna di 150 cavalli e 300 fanti, poichè essa era stata gravata al di là delle sue forze, pei sussidj prestati alla S. Romana Chiesa ed al Rettore della Marca, e per la guerra che detto Comune soffriva dai ribelli di S. Chiesa, e specialmente da Federico di Montefeltro, e dalle Città di Urbino e di Fano, e dal Montefeltro medesimo: e più per gli enormi danni ricevuti dai predetti ribelli, ed anche dal Vescovo d'Arezzo, dai Forlivesi, Osimani e Ricanatesi, per la difesa dei fedeli della Santa Chiesa Romana. Dopo questo apparato fra gli ultimi articoli si legge il seguente: *Item quod dictus Dominus Papa dignetur licentiam impartiri Episcopo Feretrano permutandi jurisdictiones et jura dicti Episcopatus quae habet in Castro Sancti Marini et Curia ipsius, et illa unire Comitatui Arimini pro sufficientibus possessionibus eidem Domino Episcopo loco cambii concedendis, cum Episcopatus Feretranus modicum aut nihil redditus in dicto Castro recipiat propter potentiam Friderici de Montefeltro, qui dictum Castrum detinet occupatum, prout alias dicto Domino Papae supplicatum fuit, et ci-*

tatorie significatum pro parte Episcopi Feretrani (1). Giovi però il ripetere che Rimini faceva forse solo la parte di mezzano in questo contratto, cui Pandolfo e Ferrantino Malatesta erano i principali interessati, e per i quali fin dal principio della lettera o mandato di Ambasceria si fanno le più distinte e calde raccomandazioni al Santo Papa.

Ci piaccia intanto di osservare che la città di Rimino insisteva per una cosa già richiesta antecedentemente di concerto col Vescovo Benvenuto, il quale non mancava fare per parte sua le maggiori sollecitazioni. Ma il S. Padre Giovanni o la sua Curia non potevano essere tanto solleciti quanto desideravano i contraenti; e benchè si volesse stare alle assertive del Vescovo, bisognava, per la regolarità delle forme, farne inteso il Legato o Rettore di Romagna, e trovare tutti i modi da compire e coonestare il concerto, il quale si raggirava fra le belle teste del Vescovo Feretrano, dei Ministri della Curia Romana, del Legato Almerico da Castellucci, e Pandolfo e Ferrantino de' Malatesti, i più interessati alla conchiusione.

Ma prima di passar oltre ci conviene anche osservare su la rapportata carta ciocchè si dice nell'asserliva intorno al poco valore dell'oggetto, cioè: *cum modicum aut nihil redditus in dicto Castro recipiat propter potentiam Federici etc.*, ed in appresso si mostrerà, come in detta proposizione la verità è solo nell'assertiva, e non nella causale assegnata per la medesima. Poco o nulla era il ritratto o reddito dei pretesi dritti, perchè pochi erano realmente, non già perchè dal Conte di Montefeltro fossero per alcun modo impediti.

Passando ora alla seconda Carta relativa a quest'oggetto dirò anticipatamente, che se in questa e nelle altre successive si vedrà anche nelle pontificie assertive alterata la verità, tutta la colpa fu del vendicativo Vescovo, autore di esposti lontanissimi dal vero.

---

(1) Append. num. XII.

Infatti in questo documento, ch'è il Breve diretto ad Almerico Rettore di Romagna, già troviamo cangiato lo stato della quistione, ed il soggetto su cui doveva cadere il contratto colla città di Rimino. Abbiamo veduto che quella città domandò solo al Papa il permesso di poter acquistare le giurisdizioni o jussi che il Vescovo Feretrano aveva nel Castello e Territorio di San Marino, i quali erano di poco o niun fruttato, perchè l'impediva la potenza di Federico. Ma tutt'altro troviamo nel Breve di cui si ragiona. *Accepimus* (dice il Breve) *nuper, quod Fredericus olim Comes de Monteferetro Castrum et arcem Pennarum Sancti Marini Feretranae Dioecesis, ad Ecclesiam Feretranam spectantia; de quibus idem Fredericus officialibus et fidelibus nostrae Provinciae Romandiolae guerram frequenter movere praesumsit, dudum violenter invasit, et adhuc detinet occupatam* (1). Ora riflettendo su questa prima parte del Breve possiamo osservare, come gli esposti del Vescovo fossero falsi. Egli aveva esposto al Papa che il Conte Federico avendo occupato il Castello e la Rocca di San Marino gl'impediva l'esazione de'suoi dritti, e che da questa Terra e Rocca (ch'erano di ragion sua e del Vescovato), il Conte moveva le armi contro la Romagna: eppure nell'anno antecedente quando Benvenuto implorò la pace dai San Marinesi, non si parlò punto nè poco del Conte Federico, nè come occupatore del Castello o della Rocca, nè come oppositore alle esazioni Vescovili. Aggiungerò di più, che mai Federico occupò, come si suppone, violentemente il Castello, poichè allora sarebbe stato inimico dei nostri Cittadini, mentre egli come i suoi antenati e successori si pregiarono sempre dell'amicizia de'medesimi: e susseguentemente vedremo in altra carta dello stesso Pontefice (non dettata però su le asserzioni di Benvenuto), che il Comune di San Marino essendo del partito Ghibellino fu aderente ed amico, non mai soggetto ai Conti di Urbino ed alla famiglia Feltresca. Ma codeste furono leggere tergiversazioni alla

(1) Append. num. XIII.

verità in confronto alla impudente e falsa assertiva della spettanza o dominio o signoria di San Marino, che Messer Benvenuto si attribuiva. Ecco come finalmente quei dritti tante volte vantati nel bujo e nell'incertezza si fecero palesi dal Vescovo Feretrano nell'occasione creduta la più favorevole a poterli realizzare, a piena soddisfazione del suo spirito vendicativo.

Quantunque però la Corte di Roma dovesse prestar più credenza ai ministri del Vangelo che ai miseri profani, pure Papa Giovanni credè dover esser cauto su le Vescovili esposizioni e domande. Quindi sebbene desse ordine al Legato, che informatosi del bene che da tale permuta con Rimino poteva provenire alla Chiesa Feretrana, facesse eseguire il contratto; lo avvertì però nel tempo stesso a badare attentamente, di non dover cadere nel caso di potervi trovar in appresso delle cose contrarie a quelle già esposte e promesse; *Attentius provisurus, ne de iis quae in praemissis agere contingent, possit in posterum contrarium reperiri.* Questa fu forse la prima clausola salutare ed utile alla salvezza della nostra Libertà, come vedremo.

Non si conosce il rapporto fatto dal Legato Almerico pel quale fu risoluto l'esecuzione del contratto; e solo ci rimane non l'istrumento, ma la minuta del medesimo rapportata dal Clementini, ed intorno alla quale ci convien fare alcune osservazioni. In prevenzione però rifletteremo, che scorsero più anni per portare avanti un tal concerto; giacchè dall'anno 1321, e forse anche prima, ci troviamo al 1323. Nulla però di più strano quanto il vedere, che quella rendita Vescovile stimata sì modica nella Carta dell'Ambasceria Riminese, si trova nel tempo del contratto elevata al valore di quattordici mila lire Ravennati: somma ingente ne' privati contratti di quel secolo. Più straordinario sembrerà ancora il volersi credere questa nostra Terra e Castello di tanta importanza, che se presto e senza remora non si eseguiva il contratto di cessione e di cambio, erano in pericolo tutti i fedeli della Santa Romana Chiesa in Romagna. Ma anche più strano dovè comparire il Breve del Papa, in cui inculcandosi la sollecitudine della pretesa ces-

sione o vendita, per la prima volta si sentì annunciare, senza un nuovo titolo qualunque, il diretto dominio della Santa Sede su questo povero scoglio.

Siccome però sovente accade che gli affari anzi tempo creduti agevoli e di facile riescita, si trovino ben differenti nell'esecuzione, così addivenne pel noto contratto. Nel punto che il Prelato si vidde vicino a dover asserire il vero con i modi i più solenni, e coll'attestazione ed invocazione del Dio della verità, forse provò qualche rimorso da doverlo atterrire e farlo retrocedere dall'impresa. *Si consultum fuerit* (si legge nel Breve) *dictum juramentum per dictum Dominum Episcopum praestari posse, sine praejudicio sui ordinis et dignitatis* (1). Buoni Teologi aveva forse Benvenuto, i quali non vollero mettere in pericolo la coscienza loro e del Prelato per una temporalità o per una vendetta; poichè i fatti successivi provano che il contratto non fu effettuato.

Ma riguardando l'articolo del contratto relativo all'oggetto della vendita, non vi troviamo più il castello e la rocca di San Marino, come nel Breve del Papa: e vi si specifica soltanto, che la permuta doveva essere *de omnibus juribus, jurisdictionibus, fortelitiis, domibus, domicatis, servitiis, pensionibus, mansionariis, passagiis, toloneis, redditibus, honoribus, et proventibus quibuscumque*, restando poi in dubbio, se doveva anche compirsi il contratto: *de domibus autem et possessionibus, quas habet extra arcem Dominus Episcopus, et quae ad mensam Domini Episcopi pertinent, dubitabat idem Dominus Episcopus, an venire possent in permutationem fiendam secundum formam literarum Apostolicarum.* Forse questo dubbio o fu risoluto negativamente dai Teologi, oppure non vollero interloquire intorno ad esso. Si vede veramente, che fu troppo frettolosa la risoluzione di fare il contratto, prima di risolvere tutti i dubbj e difficoltà teologiche e legali che s'incontravano.

Pare in somma che fosse il contratto delle dubbiezze, poichè

---

(1) Append. num. XIV.

anche il Rettore o Legato entrò in dubbio intorno ai dritti pretesi dalla Santa Romana Chiesa, protestandosi, che con tal Carta voleva che non restassero punto pregiudicati, ma salvi ed integri, però *si quos vel si quas haberet ipsa Rom. Ecclesia in eisdem arcibus, terra, et Castro.* Il lettore non avrà bisogno di suggerimenti, quando il Notajo parlò così chiaro.

Io mi lusingo intanto, che chiunque senza parzialità vorrà leggere intieramente la presente Carta e le altre relative alla medesima, resterà pienamente convinto, che solo spirito di ambizione e di vendetta potè muovere il Vescovo Feretrano all'impresa, esponendo a piè del pontificio soglio asserzioni non vere, quali erano, il dominio utile della Chiesa Feretrana, e'l diretto della S. S. sopra il Comune di San Marino; facendo valere i suoi pochi dritti privati per dritto feudale o signoriale, e la protezione generale della Chiesa di Roma per dominio diretto ed assoluto; e sollecitando poi l'effettuazione di tali fole col pretesto della pubblica salvezza de' fedeli nella Provincia di Romagna, cioè degl'interessi della Casa Malatesta di Rimino, la quale vestiva allora l'abito Guelfo, sotto del quale nascondeva o giustificava i più atroci delitti.

Quali che fossero però le prime intenzioni promotrici del trattato, egli è certo, che con tutte le premure del Papa, del Rettore, del Vescovo, della città di Rimino, e dei Malatesti, il contratto non fu effettuato, o per gli scrupoli insorti nella coscienza del Vescovo e de' suoi Teologi, o per i dubbj del Legato, o perchè i nostri cittadini scongiurassero questa tempesta colla forza dell'armi e col coraggio della libertà. Infatti e dalle commessionali dell'ambasceria di Rimino, e da varj altri monumenti storici sappiamo, che durante il tempo del contratto si continuò la guerra, e sempre prospera pel partito Feltresco o Ghibellino.

Ecco in sostanza a che si riduce il vantato acquisto della terra di San Marino fatto dal Comune di Rimino, cioè che il contratto non fu mai eseguito, nè la città ne fu quindi giammai in possesso, come i più accurati storici Riminesi hanno anche manifesta-

mente riconosciuto (1). Anzi la città di Rimino ed i Malatesti medesimi invece d'insistere su le loro idee, stimarono meglio venire a nuova pace con i Sammarinesi, ed obliare le passate ingiurie e desolazioni. E ciò dobbiamo credere, che facessero anche di buona voglia i nostri, avendo perduto in quel tempo uno dei loro principali appoggi, il Conte di Urbino Federico.

Non era egli ancora in età così avanzata da imitare l'esempio paterno, col ricovrarsi sotto un campanile, ed avendo anche più vigore che non converrebbe per avventura ai tiranni, sì per questo che per le Pontificie esecrazioni levatosi a rumore il popolo di Urbino, restò Federico vittima del popolare tumulto con alcuni de' figli partecipi o complici forse dei disordini paterni. Speranza di lui zio o cugino campando dal massacro, e profittando dell'antica corrispondenza ed amicizia, trovò scampo e difesa nel seno del nostro Comune, come con altri Storici ci attesta Giovan Villani così rapportando il fatale avvenimento. « Nel detto anno 1322 » essendo stata, ed era gran guerra nella Marca d'Ancona, la quale » manteneva il Conte Federico da Montefeltro con la città d'Ur- » bino e d'Osimo e di Ricanati contro al Marchese che v'era » per la Chiesa, e morto in Ricanati un nipote e un cugino del » detto Marchese con molta di sua gente, il Papa per la detta » cagione a richiesta del Marchese fece processo, e sentenza diede » contro il detto Federico Conte, e caporali, e Rettori della città » di Osimo e di Ricanati, trovandoli in più articoli di resìa, e » tali in idolatria secondo la sentenza; e crocc fece contra loro » predicare in Toscana e in più parti d'Italia, perdonando colpa » e pena a chi andasse o mandasse in servizio di S. Chiesa. Più » crociati v'andaro da Firenze e in Siena e di più altre cittadi. » E'l Marchese essendo con sua oste intorno a Ricanati, avvenne » che essendo il Conte Federico in Urbino, e fatta a quelli della » cittade una gran taglia ovvero imposta di moneta per andare al

» 50

(1) Battaglini, Mem. Stor. di Rimino. Marini op. cit.

» soccorso di Ricanati con certi soldati del Vescovo di Arezzo e » di Castruccio, come piacque a Dio meravigliosamente, e di su- » bito il popolo d'Orbino si levò a rumore contr'al Conte Fede- » rigo. Ed egli d'improviso, rinchiuso e assediato dal popolo nella » sua fortezza della terra, veggendosi non guernito nè da poter » riparare, si arrendè come morto al popolo, pregandoli per gra- » zia li tagliassero la testa. E spogliato in giubba col capestro al » collo e con un suo figliuolo scese al popolo cheggendo miseri- » cordia: il qual popolo a furore, lui e 'l figliuolo uccisero; e » poi facendo il capo suo tranara per la terra, vituperosamente in » un carcame d'un cavallo morto il seppellirono, siccome sco- » municato; e due altri suoi figlioli fuggendo da Orbino furono » presi da quei d'Agobbio: un altro suo piccolo fanciullo fu preso » dal popolo d'Orbino: e Speranza da Montefeltro si fuggì nel » castello di Sammarino. E questo fu a dì 26 d'Aprile del detto » anno (1)». Come però che s'andasse la faccenda, nè la Chiesa fu lungamente in possesso d'Urbino, nè lungamente durò l'esilio della Feltria famiglia, poichè il governo Ecclesiastico non essendo stato più soave o più popolare di quello de' Signori, il popolo stimò pel suo meglio richiamar questi come meno rapaci dei ministri dell'ingordissimo Giovanni, secondo ci attesta il medesimo Villani. « Nel detto anno e mese (cioè 1323 in Aprile) il popolo » d'Orbino si levò a rumore, e cacciaro dalla città la Signoria » che v'era per lo Marchese e per la Chiesa, per soperchj ed in- » carichi che facevano loro (2)». Questo avvenimento intanto comprovandoci la corrispondenza del Comune di San Marino colla famiglia de' Feltreschi, per aver salvato Speranza, e naturalmente fornito del bisognevole per ritornare al possesso de' suoi dominj, ci mostra nel tempo stesso la fermezza de' sentimenti de' nostri Repubblicani, i quali nè per censure nè per disastri abbandonavano i loro amici.

(1) Villani, Stor. Fior. lib. IX cap. 140.
(2) Villani, op. cit. lib. IX cap. 196.

Prima intanto di passar oltre, ci giovi l'osservare, che se la pretesa occupazione di San Marino fatta da Federico e dal figlio, e la difesa che ne facevano, erano le cagioni delle alte querele del Vescovo Benvenuto e de' Riminesi, tal motivo era già cessato prima che si venisse a stipular il contratto nel 1323, giacchè Federico era stato disgraziatamente morto nel mese d'Aprile 1322, e tutta la famiglia era o disfatta o dissipata dal flagello degli anatemi e dall'odio popolare. Non era dunque la presenza di Federico la causa motrice della necessità del contratto e della fretta per eseguirlo.

Nel riprendere intanto il filo dell'Istoria, ci convien ricordare ciocchè nell'atto antecedentemente esaminato abbiamo veduto, del rimprovero che il Comune di Rimino faceva al nostro, cui attribuiva in costume l'infrazione delle paci e le conseguenti ribellioni o rinnovamenti delle guerre. E senza voler fare una ideale apologia, si potrà pur dire probabilmente, che nè dall'uno nè dall'altro Comune tali dissidj venissero, ma da coloro, che per aderenza o per signoria vi potevano aver parte, ed erano i principali interessati alle pubbliche turbolenze. Infatti così forse pensarono la città di Rimino, e Pandolfo e Ferrantino; poichè appena morto il Conte Federico credendo forse poter influire su questa terra più facilmente, cercarono subito aver pace con essa; e tanto la città, quanto i Malatesti bramarono aver col nostro Comune un distinto trattato di pace.

Benchè sieno andate smarrite le carte originali de' medesimi, non ci mancano però autentici documenti e ricordanze dai quali restano abbastanza provati. Sappiamo infatti da essi, che Ferrantino Malatesta fece ratifica della pace già stipulata da Pandolfo Malatesta, tanto a suo nome che di Ferrantino col Comune di San Marino nell'anno 1322: e che tal pace e concordia fu poi rinnovata dal Comune di Rimino per mezzo degli stessi Sindaci negoziatori.

La pace però del ventidue essendo stata poco durevole, si lusingarono, ma invano, i Malatesti ed i Riminesi, che per la mancanza del Conte Guido, e per la dissipazione della di lui famiglia,

i nostri mancassero di coraggio, se mancavano di ajuto; e con tale idea tentarono d'indurre al loro favore gli abitatori del Titano, invitandoli a nuova pacifica convenzione, come costa dal documento del quale ora dobbiamo ragionare.

È questo un mandato di procura fatto nella forma la più solenne dal Comune di Rimino al discreto uomo Giovanni Vencarcto destinato dalla sua Città a trattare, comporre e ratificare col discreto uomo Ricevuto di Maestro Ughetto di San Marino Sindaco di quel Castello intorno alla pace, concordia e remissione di tutte le offese antecedenti. Ma dopo varie formole ed espressioni di benevolenza ed amicizia scambievole, ecco in campo il Vescovo Benvenuto, la Chiesa Romana o sia il Papa, ed i suoi Ministri: offerendosi la città di Rimino di far tutto il possibile per lettere e per ambasciadori mandati da essa e dai suoi Signori, cioè i Malatesti, acciò gli Officiali suddetti, il Papa e'l Vescovo concorressero a ristabilire lo stato pacifico, abolendo e condonando tutti i processi, bandi e condanne fatte contro gli uomini di San Marino, fossero Chierici o Laici, indigeni o avventizj che si fossero trovati nel nostro Castello in tempo di guerra. Nè quì si arrestarono le loro grazie e favori, per cattivarsi l'amicizia della nostra Comunità, la quale per altro poteva ricordarsi delle favole e de' proverbj, con i quali siamo ammoniti di non fidarci ai naturali nemici. Infatti dopo aver promesso, per quanto essi potevano, i loro buoni officj colla Corte di Roma e colla Vescovile, promette anche la città di Rimino piena e generale abolizione ed oblìo di tutte le passate ingiurie ed offese: e segue poi a promettere favori più significanti, cioè di non far esigere per tre anni la colletta imposta e da imporsi dal Comune di Rimino per i beni posseduti dai nostri nel territorio Riminese. Più, che i nostri non fossero tenuti ai debiti contratti da Rimino per la passata guerra; e che essi, e così detti *forensi* o *avventizj* potessero andare e venire sicuramente per la città e contado di Rimino, purchè non avessero ricetto nel Castello di San Marino. Si promette quindi la restituzione de' beni, e che le possessioni de' nostri cittadini nel con-

tado di Rimino sarebbero guardate o custodite come i beni degli stessi Riminesi.

Si passa poi a promettere ed assicurare l'estrazione dei frutti dei nostri fondi da quel territorio in perpetuo, e non ostante qualunque divieto: e che con i nostri non si possano usar rappresaglie legali. Più si concede, che i Sammarinesi possano estrarre da Rimino quelle merci o mercanzie di cui abbisogneranno, pagando solo il passo e la gabella per la valuta, come pagavano gli stessi uomini del contado di Rimino, colla sola riserva di non poter condurre dette merci in luoghi vietati dal detto Comune; e che per riguardo al sale non ne debbano estrarre che pel bisogno.

Ma ecco veggiamo a che sono dirette tutte le antecedenti blandizie. Si vuole che i nostri debbano trattare come amici non solo i Riminesi, ma i loro tiranni *Dominos de Malatestis* e gli amici de'medesimi; e trattare come nimici i nimici loro, nè dar più ricetto nel Castello di San Marino ai nimici, ribelli e banditi *dictorum Dominorum et Comunis Arimini* in perpetuo; e congedare, bandire e discacciare dal loro Castello tanto i detti esuli e ribelli, quanto i banditi e ribelli della Chiesa Romana, nè riceverli giammai nella loro terra.

Dopo cotal introduzione poi s'interpella il Sindaco di San Marino a voler promettere, che eseguendosi la permuta fra 'l Comune di Rimino da una parte, e 'l Vescovo Feretrano dall'altra, dei dritti e giurisdizioni competenti al Vescovo ed alla sua Chiesa nel nostro Castello, secondo la forma delle lettere Apostoliche o Papali, gli uomini di San Marino debbano corrispondere al detto Comune di Rimino *de omnibus et singulis juribus passagiorum, condemnationum, pensionum, et domicatium spectantium ad dictum Dominum Episcopum et Ecclesiam Feretranam; et de omnibus aliis juribus et jurisdictionibus, si in aliquo apparebunt, dictum Comune et homines dicti Castri Sancti Marini de jure teneri eidem.* Più, voler promettere che il nostro Comune e suoi officiali a petizione di quelli di Rimino debbano costringere in tutte le forme le persone debitrici per tali prestazioni. Per assicurarsi poi maggiormente del

fatto loro i Riminesi o piuttosto i Malatesti, pretesero la garanzia di tutto l'antecedente con obbligo e piena promessa da farsi *a quinquaginta bonis hominibus dicti Castri Sancti Marini, seu ab eorum procuratore etc.* (1).

Tante e tali cure però e seduzioni e cautele non possiamo credere che fossero di pieno effetto o di lunga durata, potendo difficilmente sussistere una vera pace fra la città di Rimino o i Malatesti e il nostro Comune, quando non si fosse fatta nel tempo stesso colla famiglia de' Conti di Urbino amici ed alleati, e contro i quali per conseguenza non avrebbero preso mai le armi i Sammarinesi, come i Malatesti volevano obbligarli coll'articolo riguardante la reciprocanza dell'amicizia e del contrario sentimento. Dobbiamo però riflettere, che in questo trattato, l'articolo relativo all'affare della permuta si scorge sempre più di tutt'altra importanza, che quella vantata dal Vescovo, giacchè quì non si tratta che di dritti ed esazioni da farsi da particolari persone, per cui la città di Rimino bramava dal nostro Comune la promessa d'incaricarsi dei mezzi coattivi, per assicurarne la riscossione.

Per qualunque lato dunque si riguardi la pretensione Vescovile, essa si vedrà sempre non come un dritto Signoriale su questa terra, ma come semplici dritti privati, i quali altri forse non furono che quelli comprati in comune, come già si è veduto.

Del resto tutte le premure del Vescovo, del Papa, del Rettore e dei Malatesti dovettero riuscire a vuoto, sì perchè esse erano in sostanza una rete tesa alla nostra indipendenza e libertà, sì ancora perchè se qualche individuo per dabbenaggine o per più vergognosa cagione potè per qualche momento tradire la patria, o favorire il partito Guelfo, ebbero ben presto i nostri cittadini un esempio istruttivo per non dover cangiar sentimenti, abitudini e forme governative. Essi furono spettatori della catastrofe di Urbino, e videro anche il Conte Speranza di Montefeltro esule ed ospite nel

---

(1) Append. num. XVII.

loro seno; ma viddero anche ben tosto il pentimento degli Urbinati, i quali non potendo soffrire la gravezza degli officiali della Chiesa, li costrinsero a lasciare le loro mura, e richiamarono la famiglia di Montefeltro al loro antico governo.

Se i nostri attacatissimi a Federico ed a tutto il nome Feltrio ajutassero la famiglia e gli altri partegiani in questo ristabilimento, si può agevolmente immaginare, come ancora che prendessero nuovamente le armi col detto Speranza o Nolfo contro Ferrantino e gli altri Malatesti sostenitori del contrario partito. La costanza e la fermezza nel loro attaccamento all'amica famiglia caratterizzava felicemente in quel tempo lo spirito della patria, onde nè per sventure nè per minacce nè per divieti nè per più potenti motivi si allontanarono giammai da quella condotta ch'essi credevano giusta, ragionevole ed ai loro interessi opportuna. Non ci deve fare perciò punto meraviglia, se per l'enunciato virtuoso sentimento soffrissero sovente degli abusi che del potere spirituale faceva allora la Corte Romana. Quindi benchè i nostri Cittadini fossero semplici ne' loro costumi, saggi nella loro condotta, e fermi nelle loro risoluzioni, pure sappiamo che sovente quest'ultima qualità essendo considerata per delitto dalla prepotenza e dalla tirannide, essi ne dovessero qualche volta soffrire. La svergognata Curia Romana di quell'epoca infelice perciò non tralasciando mezzi per soddisfare i suoi capricci, e non parendole sufficiente il fulminar censure per cause temporali, prese il nuovo stile di dichiarare eretici ed idolatri coloro i quali si mostrassero renitenti agl' ingiusti comandamenti. E poichè tal novella e strana specie di religiosa infedeltà era per sua natural indole estensibile a coloro i quali erano negli stessi sentimenti e partito, non dovrà perciò far meraviglia ai nostri concittadini, come non dovè farla a quelli di allora, il sapere che anch'essi fossero come eretici dannati e tenuti. Infatti nè il Conte Federico nè gli altri Feltreschi furono mai imputati di alcun teologale errore, nè troviamo che facessero abjure solenni ogni qual volta tornarono in pace colla Chiesa. Eretici sì, ma della ragione, della virtù e della giustizia erano sicuramente i pro-

motori d'idee sì stravaganti ed antisociali. I nostri eretici Titani dovevano conoscer ben tutto questo, per poter restar tranquilli su la loro rupe, e conservarvi la libertà che vi aveva preso l'asilo.

Non veggiamo quindi, ch'essi bramassero d'escire da tale stato, nè che facessero a tale oggetto alcun passo o petizione. Potevano ben essi desiderare il ritorno nel grembo della Chiesa; ma potevano essi farlo ubbidendo ad ingiusti ed illegittimi comandi? Potevanlo essi col tradire e conculcare i dritti della patria, ed abbandonare i loro confederati? Io non decido la quistione. Il tempo la decise un pò bene un pò male, come in quasi tutte le cose mondane; e come pur si debbono contentare i deboli, quando sono alle prese coi potenti. Difendendo le parti vitali, gli urti ricevuti nelle altre, si possono facilmente riparare.

Ciocchè non fecero però i nostri concittadini, cioè di chiedere la reintegrazione nel seno della Chiesa, lo fece forse il Rettore di Romagna Almerico, o fu pensato dal Papa medesimo; ai quali sembrando forse scandalo e vergogna il vedersi un innocente paese così lungamente esposto all'interdetto, e che inconcusso nei suoi sentimenti godeva pure buona salute ed i comuni vantaggi sociali, pensarono a rimuovere questa pietra di scandalo, oppure oscurare questo esempio di virtuosa e coraggiosa fermezza. Conosciamo tutto ciò da un Breve Apostolico scritto da Papa Giovanni al Rettore Almerico in cui gli dice, che se il Popolo e'l Comune del Castello di San Marino, i quali aderirono e diedero ajuti, consigli e favori a Federico di Montefeltro di dannata memoria, e decretato di eresia, e che tante volte ancora rinnovarono lor guerre, o ribellarono contro la Chiesa di Roma, e quindi incorsero o caddero nelle pene sentenziate o dal Papal seggio o dal Rettore di Romagna o dagl'Inquisitori dell'eretica pravità, pensavano a far ritorno alla divozione e fedeltà della Chiesa, e del Papa alla dovuta ubbidienza, e rimanervi con effetto costantemente, e pagare la dovuta soddisfazione per gli antecedenti misfatti, in tal caso Papa Giovanni voleva, e con Apostolica scritta comandava alla fraternità del Rettore, che quando gli nomini del nomato Comune, i quali erano

stati decretati di eresia facessero innanzi al Rettore o agl'Inquisitori l'abjura, e che tanto essi quanto gli altri sentenziati come fautori degli eretici promettessero e si obbligassero, di non più aderire nè favorire detti eretici e ribelli della Chiesa e del Papa. Più, che se detto Comune per tutti gli antecedenti falli ed eccessi di adesione e ribellione commessi contro la Chiesa, il Papa, il Rettore e gli altri Ecclesiastici ministri, volesse dare, secondo l'arbitrio del Rettore convenevole ammenda, o promettessero quella soddisfare secondo il pontificio ordine in una o più volte, e dasse perciò sufficiente ed idonea cauzione e sicurezza; allora sì che Sua Santità accordava il beneficio dell'assoluzione dalle predette sentenze, la restituzione della fama e dello stato, ed il dileguamento di qualunque macchia d'infamia. Ma se mai tornassero, *quod absit* alla stessa mancanza, dovessero subito ed ipso fatto nelle stesse pene e sentenze ricadere. Tali furono le prescrizioni di Papa Giovanni spedite da Avignone ai 5 Agosto del 1323 (1).

Dispensandomi dalle osservazioni teologico-morali le quali possono sorgere frequenti negli atti di questo infelice Pontificato, mi restringerò solo ad osservare istoricamente, come la Cancelleria Pontificia aveva poi verificato, che Federico di Montefeltro Conte di Urbino non aveva nè invaso nè occupato violentemente il Comune e'l Castello di San Marino, come si credè ed asserì nell'altro breve riportato di sopra dell'anno 1321, ma bensì che i Sammarinesi ajutarono di consigli, di opere e di favore il detto Conte, ciocchè non è il modo di agire con i violenti occupatori. Nè vorrei mai supporre un eccesso d'impudenza, per credere che dalla Romana Cancelleria fossero immaginati i fatti, secondo che più importavano, per giustificare i sentimenti, le idee e gl'interessi della Curia d'Avignone, dove per altro la frode, il ladroneccio, la trascuratezza de'più sacri doveri ed i vizj d'ogni specie sedevano e marciavano sfacciatamente in trionfo.

S'egli

---

(1) Append. num. XVIII.

S'egli è vero intanto che i nostri Cittadini non pensarono a chiedere l'assoluzione dalle ingiuste censure, non dobbiamo credere, che l'avessero accettata a tali turpi condizioni, quale loro si offriva, e quali erano quelle di abbandonare i loro amici e confederati, e comperar ben caro una benedizione incapace di prezzo per se stessa, e che diveniva indegna, accettandola in modo così improprio. Infatti essi proseguirono nell'amicizia e confederazione con i Feltreschi, ed aspettarono forse momenti più opportuni per ritornare anche nell'esteriore apparenza nel numero de' veri, fedeli ed eletti, quali erano, e quali sono stati in ogni tempo.

Nei rapporti politici perciò essi non fecero alcun cangiamento; e quelli specialmente colla città e signori di Rimino non furono certamente molto amichevoli; sapendo che durarono ancora delle differenze e de' rifiuti per parte de' nostri Cittadini, avendo trascurato di pagare le collette per i beni da essi posseduti nell'agro Riminese, e per le quali finalmente nel 1332 pagarono la somma di lire cinquecento. Per la fermezza continuamente dimostrata nei loro sentimenti dobbiamo pensare, che finalmente le lusinghe dei Malatesti o della città di Rimino, ed i pretesi contratti di vendita o di permuta cadessero del tutto in dimenticanza. E ciò forse non dovett'esser discaro a Papa Giovanni negli ultimi anni del viver suo, quando vidde i Malatesti di Rimino farsi ribelli alla Chiesa, e cogli altri Signori di Romagna discacciare e battere il Legato e gli altri Pontificj ministri. Forse allora non fu tanto avaro delle sue benedizioni, e potè anche ribenedire i nostri cittadini, per essere stati profeticamente refrattarj a non voler divenir preda di coloro i quali furono poi sovente i maggiori nemici della Chiesa.

Intanto la famiglia Feltria si sosteneva in Urbino, e se i nostri furono sempre amici e confederati con Guido, con Federico, con Speranza, stato ospite loro, continuarono la stessa corrispondenza col Conte Nolfo egualmente: ed essendo in tal tempo in qualche tranquillità, il governo si occupò più particolarmente degli affari interni; cioè de' confini, ed in fare anche delle aggiunte e riformagioni allo Statuto. Siccome però si sa che le nuove leggi isolate

sono più dettate da particolari circostanze ed occasioni, che per effetto di tranquillo e maturo esame, dobbiamo credere da grave disturbo o contrarietà dettata quella del 1338, colla quale fu stabilito di non fare accostare alla nostra terra persone nobili e potenti; avendo forse in mira alcuno de'vicini, i quali con ajuto di qualche cattivo cittadino volessero tentare alcuna sorpresa o tradimento.

Codeste cautele e previdenze però non dobbiamo credere fossero dirette, che contro i nemici o sospetti, e non mai contro i Conti di Urbino. Perciò se in qualche Istoria troveremo che San Marino fosse occupato da Giovanni Santa Croce condottiere dell'esercito di Ubertino di Carrara Signore di Padova, non conviene pensare che ciò fosse ostilmente; essendo Ubertino in perfetta lega e corrispondenza con i Conti di Urbino. Ma per conoscere nel suo vero aspetto questo fatto, importa far qualche cenno della storia di que'tempi.

Abbiamo mentovato di sopra Pandolfo e Ferrantino Malatesta zio e nipote, all'occasione della pace fatta col nostro Comune; ma gelosia d'impero guastò la domestica unione, per cui i figli di Pandolfo nomati Malatesta e Galeotto fecero guerra al cugino Ferrantino e lo discacciarono da Rimino, come ci attestano gli Storici del tempo, e specialmente Giovanni Villani, il quale facendo il carattere di quella gente, par che giustifichi la diffidenza con cui il nostro Comune guardò sempre quella famiglia. Ora durante ancora la guerra fra essi, e specialmente contro Ferrantino, avvenne che Ubertino Signor di Padova, sposò come dice il Vergerio « Anna » de'Malatesti per la sola opinione di prudenza, per la quale era » lodata da tutti, nulla curando delle ricchezze, le quali essa per » le dissensioni de'suoi, esule dalla patria non poteva recare. Fu » per cagione di questa donna, ch'egli intraprese poi lungi dai » suoi stati una guerra, giacchè essendo lo zio di lei Ferrantino » assediato nel Castello di Mondaino da Malatesta, con l'ajuto dei » Perugini, de'Forlivesi, de'Ravennati, Ubertino per la sola affi- » nità ch'egli aveva per la moglie gli recò soccorso. Mandò egli

» Giovanni di Santa Croce, uno de' suoi amici, il quale condotto » un esercito, ed unitosi in lega col Comune di Urbino, liberò » dall'assedio Ferrantino e 'l Castello. S'impadronì poscia colla for- » za di Verrucchio, antico seggio de' Malatesti, e di più altre Ca- » stella. Ebbe ancora le Penne di San Marino, luogo per natura » fortissimo: e perchè all'ultimo egli voleva passare coll'esercito » all'assedio di Rimino, si conchiuse la pace, per la quale Ma- » latesta e Ferrantino compromisero tutte le loro differenze in » Obizo Marchese di Este ed in Ubertino di Carrara.(1)» Che se un altro Storico parlando di questo avvenimento si servì dell'espressione *cepit Pennam Sancti Marini*, si può condonare alla lontananza dell'autore, che per fare più onore al Duce annoverò anche fra le vittorie gli atti di amicizia e di pace; ciocchè si rettifica sapendosi che il Conte ed il Comune di Urbino nostri amici fecero la principal figura in questo affare. Infatti se il Vergerio parla del Comune di Urbino, lo storico Gataro parla anche del Conte in questo modo: *Ioannes de S. Cruce festinavit Urbinum. Ibi cum stipendio congregavit gentes Theutonicas et Latinas, qui cum Comite Urbini et populo universo, contra Dominum Malatestam duxit exercitum.* Essendo dunque andata così la guerra, la venuta in San Marino fu per effetto dell'antica amicizia e continua aderenza fra questi due stati limitrofi.

Bisogna però riconoscere, che se i nostri Cittadini erano fermi nelle loro idee e fieri della loro costituzione, non erano però nè implacabili nimici nè di malaugurati sentimenti; anzi furono sempre riputati per uomini di buon cuore e di onesti principj. E se infatti non fossero stati di tal carattere, avrebbero mai più essi dato ricovero nelle loro mura al più fiero e malonesto nimico che avessero mai avuto, quale fu il Vescovo Benvenuto? Eppure essi lo riceverono ed accolsero nello stato di disgrazia, dopo che fu cacciato da S. Leo e restò privo d'ogni sicuro riparo, quando

(1) Paolo Verger., Vita dei Carraresi.

quella città e fortezza fu per la bravura del bastardo Niccolò di Montefeltro sottratta dal giogo Pontificio, e restituita a quello de' suoi Signori. Benvenuto non esitò puntò allora di affidarsi alla generosità de' suoi stessi nemici, venendo a far residenza in questa terra.

Lo stato di tranquillità interna in cui fu la nostra patria in tale intervallo sembra dimostrare, che i perturbamenti per tanto tempo sofferti erano principalmente cagionati dall' ambizione ed avidità di quegl'individui, i quali pel loro stato avrebbero dovuto esser esenti da tali passioni infelici. Ma tale era il carattere del secolo; e l'esempio de' maggiori ebbe sempre una potente influenza su tutta la serie decrescente degl'individui della classe medesima. Fosse però pur piaciuto al cielo, che nella persona di Benvenuto si fossero estinte e sepolte le cagioni di tanti danni e sventure!

Vedendo intanto Benvenuto dopo del 1338 pacifico abitatore in questo suolo, sembra poterne dedurre, che Papa Giovanni, come di sopra abbiamo indicato, o Benedetto XII suo successore più ragionevole ed umano, non vendesse ai nostri la formale assoluzione delle censure, e li restituisse in grembo della Chiesa col solo mezzo delle spirituali e formulari purgagioni. Abbiamo anzi in questi anni de' ricordi di Cristiana pietà, essendosi fondato l'ospedale di S. Maria, e disposta la fondazione del Monistero dell' ordine de' Servi di S. Maria in Valdragone, di cui in altro luogo ci converrà ragionare.

In questo tempo finì i suoi giorni nel ravvedimento e nella pace del Signore il Vescovo Benvenuto, avendo avuto nel 1350 per successore nella Chiesa Feretrana Carlo Peruzzi Fiorentino, uomo versato nelle mondane faccende e nelle politiche negoziazioni. E siccome la città di S. Leo, solita residenza Episcopale, era tuttavia occupata dai Feltreschi Ghibellini, i quali estendevano il loro potere sopra quasi tutta la Diocesi, quindi non trovò forse altro riparo che nella cordialità e nella buona fede de' soli uomini liberi che vivessero allora in questa regione, benchè di partito contrario al Guelfo Fiorentino. Vidde egli forse da principio, e

potè anche apprendere dalla storia de' suoi predecessori, quale fosse stata sempre la fermezza degli abitatori del Titano negli affari riguardanti i loro dritti e la loro politica condizione: onde per non aver subito briga con essi, e riconoscendo forse che le antiche pretensioni non erano veramente fondate in giustizia, si convenne col nostro Comune di dare al medesimo in affitto tutti i dritti, esazioni, pigioni ec. che la mensa Vescovile possedeva nel nostro territorio. Per esserne poi più chiaramente istruiti, convien rapportarlo nelle stesse parole dell'istrumento a tal oggetto rogato, così dicendosi in principio. *Cum Venerabilis in Christo Pater et Dominus Dominus Clarus Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Feretranus ab experto cognoscens, quod in praesenti in Civitate S. Leonis aut in aliquo Castrorum sui Episcopatus praedicti minime valet personaliter residere, imminente maxima necessitate, et Episcopatus Feretrani ac sui ipsius, et totius Cleri et Populi sibi commissi utilitate, pace et quiete commissum sibi regnum sollicite et fideliter quantum in ipso est gubernare, et omnem materiam et causam manutenendi in grege sibi credito de medio tollere, Clericorum suorum et multorum peritorum consilio sepius communicato, voluit, statuit et decrevit, omnes redditus, affictus, pensiones, decimas, decimationes et proventus quoquomodo ad personam Reverendi Patris Domini Episcopi seu ad Episcopatum Feretranum spectantia jure, vi, privilegio, consuetudine aut ordinaria jurisdictione, seu quovis alio colore, titulo vel forma etc. sub annua pensione tradere, locare, affictus nomine concedere specialiter et divisim Comuni et hominibus Castri S. Marini.*

Questa carta benchè non sia che un semplice istromento di affitto, è pure un monumento prezioso per la nostra Storia, veggendovisi in primo luogo, che fra i titoli appartenenti al Capitolo *De acquirendo rerum dominio*, cioè fra i modi di acquistare legalmente, si annovera la forza, e qualunque altro colore o pretesto e titolo innominato, ciocchè equivalerebbe ad una quasi confessione dell'ingiustizia de' possessi Vescovili, se tali e simili formole non fossero state allora comuni. In secondo luogo questi

dritti cotanto vantati, questi dritti dalla traslazione de' quali alla città di Rimino dipendeva la quiete de' fedeli di Romagna e della provincia tutta, questi dritti valutati allora per quattordici mila lire Ravennati, questi dritti in fine cagione di tanti disturbi, quanto furono essi mai valutati dal Vescovo Claro? Non più di mille lire Ravignane in circa, poichè il canone dell'affitto non fu che di lire cinquanta; eppure non vi era nè Federico nè altri Feltreschi che ora facessero impedimento. Veggiamo quindi da qual parte fosse la ragione, e come con questo solo pretesto e sì tapino ed ingiusto volevano i Vescovi assumere su la nostra patria un'autorità tutt'altra che spirituale. Si manifesta similmente quale era l'indole e la natura de' possessi e dritti Vescovili, ben differenti da quelli di signoria e di temporale giurisdizione per tanto tempo vantata.

Rimossa intanto una tal causa turbatrice, poterono i nostri Cittadini attendere al miglioramento dello stato ed al perfezionamento delle leggi. Lo stato sociale cangiando nel progresso del secolo, e cangiando le relazioni ed i costumi, e nuovi rapporti scoprendosi intorno al ben vivere civile ed alla conservazione della società nei varj suoi rapporti esterni ed interni, e tutto questo veggendosi in un paese libero, si pensò quindi dai nostri Cittadini di completare, correggere o modificare quel corpo di leggi già da essi riformato nella fine dello scorso secolo, cioè fare un nuovo Statuto. Furono perciò destinati a quest'opera in qualità di Riformatori e Statutarj i saggi e discreti uomini *Z*ammarino Fagnano, Giovanni Guiduccio, Foschino di Calcigni e Vitola degli Olivi, ai quali fu aggiunto il saggio uomo Messer Tommaso da Mercatello, giudice ed esperto in sapienza forense. Gli Statuenti meritarono la pubblica approvazione, e nell'anno 1353 sedendo al reggimento del nostro Comune i Capitani Giovanni di Guiduccio e Nino del fu Simoncino, a dì 4 Aprile fu solennemente pubblicato. Tralasceremo però di parlarne ulteriormente, per non interrompere il corso della storia poco lieta pel Titano, attesi i grandi cangiamenti cui l'Italia fu soggetta dopo la metà del secolo decimoquarto.

La lontananza de'Pontefici, la lunga vacanza dell'imperial soglio e la fatale indeterminazione de'popoli avevano ridotto l'Italia nello stato lagrimevole di una vera tirannica anarchia. In quasi tutte le città erano sorte o venute delle famiglie potenti ad assumere il potere e la tirannide; e gl'Imperadori ed i Papi col favorire ora gli uni ora gli altri, col vendere or questa terra or quella, ne accrescevano i disordini così spacciatamente, che Benvenuto comentando quella terzina che incomincia *Ahi serva Italia* ec. non potè trattenersi dal fare un poco decente paragone, che così conchiude: *Ita meretrix magna, idest Curia Romana et Curia Imperialis vendunt libertatem Italiae.* In tale stato di cose assunto al Pontificato Innocenzo VI con sensi ed idee più giuste ed onorevoli de'suoi immediati antecessori, pensò poter profittare dello stato anarchico per estendere e convalidare i dritti e dominj della S. S. in Italia. A ciò fare prescelse e spedì nel 1354 il celebre Cardinale Egidio Albornozzi, uomo egualmente valoroso nelle armi, che bravo nelle astuzie politiche e nella versatile condotta delle negoziazioni; il quale con una rapidità corrispondente ai suoi talenti, in breve tempo ridusse sotto le insegne della Chiesa o per forza delle armi o per trattati o per minacce quasi tutto lo stato, incominciando dalla Campagna e dalla Marca insino al Montefeltro, Romagna e successivamente ancora Bologna. Parrebbe che questo Eminentissimo Spagnolo avesse dovuto lasciare trascurati gli abitatori del Titano, i quali non erano sicuramente nella classe de'tiranni ch'egli era venuto a debellare, eppure ebbero a soffrire in parte nel generale scompiglio.

Legati essi sempre d'interessi, di rapporti e di partito con i Feltreschi di Urbino, come si è veduto nel tempo antecedente, venne il momento in cui non distinguendosi cosa da cosa, tale attaccamento fu male interpretato, e perciò sospeso dal Albornozzi, il quale non potendo guardar tanto minutamente, per far le dovute distinzioni, prese l'espediente creduto più opportuno nelle circostanze, e si servì delle espressioni dettate dall'apparenza delle cose, senza badare molto quanto bene convenissero alla giustizia. Per-

ciò nel 1355 facendo egli un trattato con i Conti Nolfo e Feltrano da Montefeltro, tanto per parte loro, che di Arrigo loro fratello e de' Comuni di Urbino e Cagli, fra gli altri articoli vi fu questo « Che i detti Conti possano tenere e custodire la città di » Cagli e di Urbino con i loro distretti e contadi, ad onore e riverenza della Romana Chiesa, con tutte le facoltà a' Signori appartenenti, purchè non fossero contrarie alla libertà della Chiesa, nè enormemente dannose alla città e popoli nominati. Che » le predette concessioni però non s' intendano fatte anche per » la terra della Penna di San Marino della Diocesi Feretrana, la » quale debba rimanere liberamente al detto Legato, finchè i Malatesti non saranno tornati all' obbedienza della Chiesa e del » Legato medesimo. Ma quando ciò fosse accaduto, cioè che i Malatesti fossero tornati all' obbedienza del Legato, la terra di San » Marino e la custodia della medesima dovesse ridursi nello stato » in cui allora si trovava. E così ancora dovesse farsi (cioè ridurla nello stato in cui era), se i Malatesti non avessero ubbidito, e fossero stati debellati dalla Chiesa ed espulsi dalle terre » che tenevano dalla medesima, purchè però i Conti di Montefeltro avesssero persistito nella devozione della S. Romana Chiesa, » e non altrimenti ec. al che fu risposto = *Placet.*

A voler ben considerare questo articolo si rileva primieramente, che San Marino era rignardato come l' antemurale contro i Malatesti; e perciò nelle dubbie circostanze in cui il Cardinal Legato non credeva doversi fidare di alcuno, non stimò neppure che i Feltreschi nostri antichi amici avessero parte alla custodia della fortezza, e volle perciò assicurarla dal canto suo: e sebbene si dicesse *liberamente*, fu pur da temere che un luogo così importante non eccitasse le voglie dell' Eminentissimo guerriero. Benchè però dal contesto della Carta si possa intendere, che la condizione di ripristinarsi la nostra patria allo stato in cui era al tempo di trattato, significasse che la custodia della medesima fosse restituita nelle mani de' Feltreschi, questo però non può dare alcun indizio di Signoriali dritti, ma del fatto solamente; ciocchè accadeva

deva per l'antica aderenza di partito e d'interesse, per cui i nostri si fidavano di que' Signori con i quali avevano comuni rapporti, per opporsi ai Malatesti e sostenere la parte Ghibellina. Così abbiamo veduto essersi trattato col vecchio Guido, così con Federico di lui figliuolo e Conte di Urbino, così coll'altro Guido detto il Tigna figlio di Federico e Capitano a guerra della nostra patria, così con Speranza Conte di Urbino e Zio di questo Guido secondo. Lo stesso dunque esser doveva similmente con Nolfo e con i suoi fratelli. Infatti i Feltreschi da amici leali non vantarono mai dominio su questa terra, ma solo amicizia e rapporti di gratitudine, riconoscendone costantemente la libertà e l'indipendenza. Se l'Albornozzi dunque surrogò se stesso o la Santa Sede nei rapporti della famiglia Feltria, questo non doveva importare nè maggiori dritti nè maggiore autorità di quella che vi avevano i Conti di Urbino, cioè di semplice amicizia e confederazione. Ma benchè egli non vantasse alcun dritto della Chiesa su questo Comune, ed anzi ne riconoscesse la libertà, poichè non disse per essa come per Urbino e per Cagli, che i Feltrj la tenessero e custodissero ad onore e riverenza della Romana Chiesa; pure non potè esser gradita tal nuova influenza proveniente da mano più potente e più difficile a togliersela da dosso, per l'osservazione che correva in que' tempi, e che ci è riferita da Benvenuto da Imola, cioè, perchè *quod Clerici capiunt, raro dimittunt*; e ciò tanto più doveva temersi del bravo Cardinale, pur troppo vano di esser annoverato fra i conquistatori. Io però vorrei lusingarmi, attesa la di lui magnanimità, che nel magnifico e bel trofeo dimostratore di sue vittorie, cioè in quel carro di chiavi di tante città, terre, castella e fortezze presentate al Papa, non vi fossero state quelle della nostra patria e del nostro Girone. Ragionevolmente poi si può credere, che la disposizione del mentovato articolo non avess'effetto, cioè che la custodia di questo forte rimanesse a disposizione del Comune stesso, non trovandosi nulla in contrario; anzi veggendosi tutti gli atti di pubblica autorità, anche nella guerra, eseguiti senza il menomo segno di alcuna estranea

giurisdizione. Ma l'argomento il più convincente per credere che niun cangiamento importante si fosse eseguito, e che la rocca similmente fosse restata alla libera custodia de' nostri concittadini, si trova nella descrizione del Cardinal Anglico fatta pochi anni dopo; nella quale si dice espressamente, che le nostre rocche erano custodite *ab hominibus dicti Castri*, come si vedrà in appresso: ed essendo poi anche mancata la condizione la più importante del trattato, cioè della fedeltà de' Conti di Urbino, si può giustamente credere che i nostri restassero intieramente liberi dalla noja di truppe straniere.

Fra i politici e bellici disturbi però essi non obliavano nel loro interno i principali esercizj della civile autorità, e specialmente quello del potere legislativo; e trovando cose da aggiungere o da emendare al nuovo Codice pubblicato negli anni antecedenti, essi o nel generale Arringo o nel Consiglio formavano e pubblicavano nuove leggi e riformagioni, secondo che erano dettate dalla previdenza e dal bisogno. Rileviamo intanto che essi vivessero in istato pacifico ed in aderenza colla corte di Roma, dal vedere che nell'anno 1360 fu formata inquisizione contro alcuni cittadini e condannati secondo la forma dello Statuto, perchè in Seravalle si erano uniti con una compagnia di gente ribelle di S. Chiesa.

In questo tempo però il nostro Comune si trovò nella difficile situazione di dover aver briga ed incorrere nel disgusto del Cardinal Legato. Abbiamo di sopra accennato, che i Sammarinesi dopo aver preso in affitto dal Vescovo Peruzzi le rendite della Mensa esistenti nel territorio della Repubblica, fecero lo stesso della rendita di tutta la Diocesi per la somma di cinquecento fiorini, ciocchè fu nel 1358. Non era ancora passato del tutto il primo anno di cui già avevano pagato una parte, quando il Legato con vigorose insinuazioni domandò al Comune, o piuttosto ordinò che a lui pagato fosse il restante. E siccome in tutti i tempi la principale o più generale qualità de' debitori fu quella di esser morosi, o perchè bisognava rischiarare le condizioni del debito, trovando renitenza l'Albronozzi, delegò quest' affare all'Abbate di S. Leonardo

di Monte de Tiffi, il quale avendo verificato che l'istromento dell'affitto era stato fatto in persona dell' Abbate di S. Anastasio, questi fu il primo chiamato in giudizio; ma dimostrando che egli solo aveva prestato il nome, e che l' obbligo positivo era del Comune di San Marino, questo ingenuamente confessò il debito, comprovando pure, che il nome dell'Abbate vi era soltanto perchè il Vescovo nel contratto aveva voluto l' obbligazione d' una persona Ecclesiastica. Non avendo quindi negato il loro dovere nè addotta alcuna escusazione, mentre l'anno non era compito, il Giudice delegato emanò il decreto di pagarsi il resto nel termine di pochi giorni, minacciando non meno il Padre Abbate che il Comune intero d'interdetti e scomuniche, se non avessero pienamente ubbidito. Ed al decreto avendo fatto succedere un'ammonizione nelle forme, per dichiararli incorsi nelle pene comminate, i nostri Cittadini non avendo forse pronte le somme richieste, nè volendosi addossare per sì lieve cagione un interdetto, ricorsero ai loro amici Conti di Montefeltro (non ancora disgustati col Cardinale), e per l'intercessione de' medesimi accordatasi dilazione, rimasero sospesi i sacri dardi (1). Da queste Carte intanto rileviamo, che dalla parte de' Ministri Pontificj non si fece il menomo cenno delle pretensioni di dominio temporale, o di qualunque autorità della Chiesa, mentre l'occasione sembrava pur opportuna; che la casa di Urbino era pure nostra parziale ed amica; e finalmente che il Vescovo aveva tanti debiti coll' Albornozzi, che dal medesimo fu ordinato di non pagarglisi più nulla nè degli arretrati nè dell' annuo pagamento del fitto nè per qualunque altro credito passato, presente o futuro. Le dilazioni accordate dal porporato furono forse sufficienti, perchè niun altra memoria ci rimane intorno a tale disturbo.

Molto maggiore però fu quello che si dovè soffrire in questo equivoco stato per le pretensioni rinnovate dai Podestà di Montefeltro e dai Rettori di Romagna intorno alla indipendenza e libertà

(1) Append. num. XIX.

del nostro Comune. Trovavasi in quel tempo al governo Pontificio della Romagna Messer Giberto da Correggio, ed aveva per suo Vicario Giovanni de'Terigj di Parma, i quali vollero di nuovo richiamare in dubbio la libertà, di cui da tanto tempo era in possesso il Comune di San Marino. Convenne perciò spedir subito in Faenza Messer Neri Brandano, cui in qualità di Sindaco furono date tutte le facoltà di assistere in giudizio, e far prove cartularie e verbali atte a dimostrare la verità: la quale riconosciuta dal Giudice de' Terigj decretò coerentemente alla ragione ed alla giustizia. Ma guari tempo non passò, che fu uopo sostenere la stessa disputa con Messer Giovanni Levalossi Podestà di Montefeltro per la Chiesa Romana. Questo infatti con poca cognizione delle cose spedì una lunga citazione a dieciotto Comunità o Castelli del Montefeltro (compresovi lo stesso S. Leo, e non tralasciando S. Marino) chiamandole a comparir innanzi a lui a render ragione della loro inobbedienza alla Chiesa Romana; ciò avendo appreso non da malevoli, ma da uomini ben degni di fede. Egli accusava quindi gli uomini di detti Castelli per aver assunto la Signoria anzi la tirannide de'medesimi, e perchè accettavano Capitani, Vicarj ed altri officiali mandati loro dai Conti d'Urbino, o perchè eligendoseli da se stessi, gli prestavano poi tutta l'ubbidienza ajuto e favore, ciocchè si verificava appunto per San Marino. Or i nostri Cittadini avendo avuta di recente la sentenza favorevole dal Rettore di Romagna, dal quale naturalmente doveva dipendere il Podestà Feretrano, non tardarono punto ad inviare di nuovo il Brandano, acciò illuminasse il Levalossi e riconoscesse la verità, come dal Rettore Giovanni di Correggio era stata riconosciuta. Si formò quindi particolar processo per il nostro Comune, e dimostrata la giustizia, il Podestà non fu renitente a riconoscerla e confermarla colla sua sentenza, in cui fu riconosciuta la libertà, l'indipendenza e l'autonomia *Secundum formam Statutorum et ordinamentorum dicti Comunis, approbatorum per Rectores Provinciae Romandiolae in ipsa Provincia pro S. Rom. Ecclesia deputatos etc. an.* 1360 *Ind. XIII tempore Domini Innocentii Papa VI die* 25

mens. Aug. (1). Non fu però neppur questa l'ultima volta che la Titanica libertà fu tentata dagl' ingordi officiali della Chiesa ; poichè tale era l'infelice condizione del secolo, che in tutti i rami della politica amministrazione e governo, i disordini, gli abusi, le violenze si succedevano senz'alcuna intermissione.

Fu anche per la stessa cagione, che i religiosi di S. Francesco dal remoto e salvatico luogo dove si trovavano, lontani dall'abitato, ed esposti quindi a tutti i disturbi della barbara guerra e della generale anarchia, furono ridotti vicino al nostro Castello, anche a vantaggio dei divoti, desiderosi di poter a più agio frequentare i divini ufficj e restringersi nella comunione della Chiesa. La lapida tuttavia esistente su la porta del Tempio ci dà l'epoca del 1361, facendo commemorazione di varj religiosi e dell'architetto chiamato Manetto. Ma oltre l'iscrizione sul fronte della lapida vi veggiamo ancora una leggenda d'intorno, e nel campo un'aquila colle ali aperte e la testa diademata di un uomo. E benchè questa particolar leggenda sia di difficile intelligenza, come assolutamente estranea all'iscrizione principale ed alla sacra fabbrica, pure io stimo che rapportandola alle figure, si spiegheranno assai bene reciprocamente, e ci servirà di qualche lume alla storia. La leggenda dunque incomincia con questo motto *Iure victoria Cesarum*: e poi *Sic imprimebatur in monetis aureis hujus Iustiniani Imperatoris conditoris Legum*. Or se il lettore si ricorda di ciocchè si è detto, che nella pazza genealogia de' Feltreschi si faceva discendere questa famiglia dell' Imperatore Giustiniano, e che essi avevano per arma gentilizia un'aquila colle ali spiegate, come si vede nella lapida, e come usavano costantemente ne' loro sigilli, del tutto simile a quella che coll'arma del Comune si vede su la porta della città, sarà facile l'intendere, che con tali iscrizioni e figure si volle fare un'allusione agli amici Conti di Urbino, mettendo su la porta della Chiesa la loro arma, e nella testa diademata volendo rappre-

---

(1) Append. num. XX.

sentar quella dell'Imperatore Giustiniano autor della famiglia o di Nolfo allor vivente o di alcun altro della medesima, forse divoto o benefattore dell'ordine, ciocchè è molto facile per l'esempio del vecchio Conte Guido. Così si pensò di dare sotto tale allusione un attestato di amicizia e di rispetto alla famiglia Feltresca, mentre anche quel nome era scomunicato ed in piena disgrazia della Corte Romana.

Siccome però quest'amicizia era naturalmente esclusiva di quella de' Signori di Rimino, il nostro Comune proseguì sempre ad essere in istato di guerra con essi, finchè nel 1366 si venne a nuovo trattato di pace o tregua, eseguito tra Galeotto Malatesta e suoi seguaci e raccomandati da una parte; e Ravenna, Forlì, San Marino ed Urbino dall'altra (1).

Si trovava intanto il nostro Comune in una ben difficile situazione fra gli obblighi imposti da una forza rispettabile, ed i doveri dettati dall'inclinazione e dalla gratitudine, mentre nè avrebbero voluto offendere i Conti di Urbino, nè cader nella disgrazia del Cardinale o della Corte di Roma. Obbligati perciò ai sussidj militari nell'armata Pontificia, non crederò che fossero stati bravi più del dovere nel lungo assedio di S. Leo, e che anzi di poco buon grado facessero de' presenti ai Capitani a guerra ministri della vittoria; come si trova nei registri di quell'anno così: *Item pro gonella, caligis, et caputio donatis Tubetto Capitaneo guerrae qui tulit literas et palmam pro ingresso Sancti Leonis.* Se così doveva agire per effetto della forza, l'indipendenza dettava anche altre regole ai nostri Rettori. Essendo essi amici dei Conti di Urbino, de' quali specialmente si trattava in queste vicende, era giusto che lo avvisassero di ciocchè accadeva, come in fatti facevano; vedendosi più volte nel citato registro de' pagamenti fatti a più persone *pro literis quas portavit Urbinum ad Dominos Comites pro novitate Sancti Leonis.* E siccome erano allora anche in pace con Galeotto

(1) Clementini op. cit.

Malatesta, e si trattava di una causa comune, la buona politica voleva, che anche questo Signore ne avesse intelligenza, e similmente la città di Forlì, pur allora in amichevole corrispondenza col nostro Comune. Se alcuno volesse accusare i nostri antichi d'immoralità, esamini prima con fondamento lo stato della quistione, ed i principj di giustizia e di dritto delle genti; e voglia anche poi conoscere la storia di quel secolo, per sapere, che per lo più dalla parte de' Ministri Pontificj erano le illegalità, le frodi e le prepotenze, come osservò il celebre Muratori.

Preso intanto il sasso inaccessibile di S. Leo, la rovina de' Conti di Urbino fu più spacciata, e nuovamente ritentata quella della Repubblica. Se i Ministri Pontificj però modestamente avevano procurato i loro interessi, non tenne gli stessi modi il Vescovo Peruzzi, quando nel 1367 all'Albornozzi era succeduto nella Legazione il Cardinal Andruino. Credendo favorevole il momento, non si contentò egli di rinnovare le antiche pretensioni soltanto, ma volle generalizzarle al punto, che non Vescovo ma Signore del Montefeltro voleva comparire. Talamello, Majolo, Castel nuovo, Pietra Maura, Tausano, Montefotogno, Schiano, Monte-Maggio, San Marino erano i luoghi su de' quali pretendeva estendere specialmente i suoi dritti Signoriali. Era dunque una causa comune a molti, ma comuni ed analoghe non erano le ragioni, le eccezioni e le difese. Il nostro Comune aveva ben altri titoli da far valere in preferenza degli altri; e poichè erano stati già manifestati, e giudiciariamente riconosciuti in altre occasioni, poteva ben immaginare l'ambizioso Prelato, che neppur questa volta sarebbero restati negletti e soppressi: nè facile gli sarebbe riescito il surrogare a quelli della Romana Corte i suoi. Nondimeno egli volle sostener fin a qualche punto la lite innanzi ai Ministri Pontificj, cioè sotto il Rettore di Romagna e Bologna come giudice principale, e sotto due successivi Podestà di Cesena in qualità di Giudici delegati, quali furono i nobili uomini Bene de Zambrasiis di Bologna, e Romeo de Pretis della stessa città. Non è facile il dire quanto questo nuovo piato costasse al Comune di San Marino, per deviare da tutte le reti

tese da quell'insigne raggiratore; e non risparmiò del certo spese d'ogni sorte per poter ottenere quella giustizia, dalla quale doveva essere rassicurata nel possesso della sua preziosa giurisdizione, e di quella libertà per la quale aveva dovuto soffrir già tanti altri dispendj e disturbi. Sindaci e Procuratori furono quindi spediti a Bologna, a Forlì, a Cesena, ed i più bravi Giurisperiti furono impiegati per la buona causa, fra i quali specialmente si distinse il famoso Giovanni de Lignano gran Giureconsulto e Professore in Bologna. Trattata così la causa clamorosamente, il Legato finalmente riconobbe la giustizia, e con sentenza spedita forse con maggiore autenticità e solennità (poichè in una Carta di quel tempo vien chiamata *Privilegium*) furono riconosciuti i dritti d'indipendenza e libertà del nostro Comune, e più rispettati nei tempi posteriori.

Perduta la causa, non restò per questo umiliata la sfrontatezza e l'ambizione del Peruzzi; e quasi indecisa fosse la lite, chiese pace ai buoni Sammarinesi, o ripentito dell'ingiusto procedere mostrò loro di rinunciare solennemente al litigio ed alle malnate pretensioni.

Due atti solenni fatti successivamente a poco intervallo di tempo, cioè dalla fine di Agosto alla metà di Settembre dell'anno 1368 ci danno piena notizia di questo importante avvenimento. Il primo è un atto di Procura fatto dal Vescovo Claro in persona di Messer Guido di Messer Pietro di Cesena, cui commise e diede tutte le facoltà per rinunciare alla lite che si era ventilata e si ventilava tra esso commettente da una parte, e gli uomini del Montefeltro dell'altra, e specialmente colla università ed uomini del Castello di San Marino, innanzi ai nominati Podestà di Cesena, a motivo della giurisdizione che il Vescovo pretendeva su le dette Terre e Castelli. Si espresse quindi dichiarando casse e nulle tutte le istanze e processi fatti per tal piato, e protestando espressamente, che essi non dovessero in nulla pregiudicare alla nostra terra, incaricando anche il suo Procuratore; *ad faciendum omnia et singula praedicta, et in eis opportuna, et quae de jure requiruntur pro invali-*

validatione praedictarum Instantiae et Processus, prout videbitur et placuerit Syndico Comunitatis, et hominum dicti Castri Sancti Marini (1). Riserbandosi però tutti i dritti e le ragioni che potevano avere sopra gli altri uomini ed università del Montefeltro. Una rinuncia così solenne, un riconoscimento così libero e manifesto dei dritti della nostra patria e della sua indipendenza, sarebbe stato per se stesso sufficiente ad assicurare a perpetuità la nostra terra dalle Vescovili vessazioni; ma fortunatamente si presentò l'occasione di poter anche più formalmente convalidare un atto così importante per la nostra pace e per la nostra tranquillità.

Per qual che si fosse cagione essendosi portato il Vescovo in San Marino ad esercitar alcun atto del suo sacro ministero o qualche altra civile faccenda, insorsero negli animi de'nostri Cittadini de'dubbj, che una tal visita non fosse del tutto di pastorale amorevolezza, non potendo in verità tener in gran conto la buona fede de'suoi Prelati, e specialmente dell' infelice Peruzzi. Ma il Vescovo credendo della dignità sua il rimovere ogni sospetto, ancorchè avesse nell'animo contrarie intenzioni, volle nella maniera la più formale e solenne assicurarli della lealtà apparente delle sue intenzioni. Quindi, presente il popolo nella nostra maggior Chiesa, in quella cioè dove si venerava e si venera il Santo protettore della patria, delle leggi e delle consuetudini, il Vescovo stesso in persona protestò e dichiarò formalmente, che la sua venuta non era stata con animo o intenzione, o per causa di acquistare a se o al suo Vescovado alcuna giurisdizione temporale in questo Castello e suo territorio, contra o in pregiudizio di detta Università ed uomini della medesima, nè con animo di proseguire alcuna azione acquistata, o quella ricuperare. Dichiarò anzi di essere venuto come amico, vicino e padre spirituale per trattare con essi amichevolmente, e che nè il suo accesso nè qualunque atto fosse per fare si potesse mai intendere, che gli avesse

(1) Append. num. XXII.

acquistato alcun dritto. Promise inoltre per se, per i suoi successori e per parte del Vescovado medesimo al nostro Sindaco Ser Guidino presente e stipulante, che in occasione del detto accesso non avrebbe esercitato o fatto esercitare nella nostra terra e suo distretto alcun atto di giurisdizione temporale, contenziosa o volontaria, nè per se nè per altri; ed esercitandola, dichiarò, che tale atto fosse nullo, invalido e di nessun momento, e che non generasse nè potesse generare contro la detta Comunità nè persone della medesima alcun pregiudizio; ed anzi ognuno avesse il dritto di allegare la nullità di tali atti, come eseguiti *absque idoneitate et jurisdictione competente.* Promise inoltre di non muover più lite o controversia in alcun tempo contro la detta Università; dichiarando però, che questi tali rinuncie non dovevano pregiudicare alle ragioni che aveva prima della lite esso Vescovo e suoi Sindaci e Procuratori da una parte, e le Comunità, Università e Podestà di Montefeltro dall'altra sui Castelli di Talamello, Majolo, Castel nuovo, Pietra Maura, Tausano, Montefotogno e San Marino; le quali ragioni dovevano rimaner salve nello stato in cui a tal tempo si trovavano.

Ecco sicuramente due atti legali maggiori di ogni eccezione, ed eseguiti con tutte le solennità, per assicurare una volta questa terra nel legittimo possesso de' suoi dritti d'indipendenza e libertà, qualità esotiche o peccaminose al cospetto de' nostri ingordi Pastori. Per maggior sicurezza però onde non essere trappolati ancora, i nostri vi vollero anche l'intervento di un uomo di legge, e propriamente di uno di quelli che avevano difeso ed assistito il nostro Comune nelle controversie giurisdizionali, qual fu Messer Francheschino Giudice di Rimino, trovandosi così nominato nel finale dell'Istrumento: *in Plebe Castri Sancti Marini praesentibus sapienti viro Domino Franceschino Iudice de Arimino etc.* Così fece fine per allora in apparenza la gran lite, mentre pur sussisteva nel profondo dell'anima dell'orgoglioso Pastore.

Tutto intanto mostra, che in quel tempo la nostra patria si governava con energia nel vigore delle sue leggi; e benchè il Car-

dinale Albornozzi avesse voluto riservarsi la custodia della Terra o del Girone, da quanto però innanzi si è detto abbiamo potuto rilevare, ch'essa era in pieno possesso de'suoi dritti o nell'esercizio continuo delle sue leggi. Sappiamo anche che in questi tempi il potere giudiziario era pienamente esercitato dai Capitani, giacchè i nostri Cittadini con saggio avvedimento non vollero per più secoli Podestà forestieri, i quali sovente furono di gran pregiudizio alla libertà delle città d'Italia. Essi dunque ora con paterna autorità, ora con metodi pacifici, ora con tutto il rigore e dovute formalità della giustizia ne esercitavano il sacro ministero; e per effetto della sovranità o poter supremo del popolo emanavano anche secondo le leggi le sentenze capitali, le quali dovevano esser pubblicate nel general Arringo popolare.

Reggeva intanto la vicina Romagna in qualità di Legato il Cardinal Anglico Vescovo di Albano e fratello del Pontefice Urbano V; ed essendo succeduto agl' incarichi dell' Albornozzi, tenne un general Parlamento in Urbino, dove stabilì le taglie o imposte per la guerra, nella quale ebbero parte ancora i nostri Cittadini. Prese poi particolar cura delle nostre cose e molto favorevolmente, quando insorte delle differenze colla terra di S. Arcangelo, i beni dei nostri cittadini in quel territorio furono sottoposti a sequestro, dal quale per la giustizia del Cardinal Anglico furono liberati. Ma ciò in che più c' interessa la memoria di questo Cardinale Legato, è la celebre descrizione della Romagna e del Montefeltro da lui disposta ed ordinata, e della quale ci conviene alquanto ragionare.

Restituita la pace allo stato della Chiesa dopo il ritorno in Italia di Papa Urbano V di degna ricordanza, pensò il di lui successore Gregorio XI, che pel buon governo di un regno era sommamente importante di avere una specie di specchio o quadro dimostrativo, in cui disponendosi geograficamente tutti i luoghi della Pontificia dominazione, si avesse nel tempo stesso sotto gli occhj la popolazione, le rendite, lo stato di forza, la fortificazione, le spese pel ministero e pel mantenimento di tutte le terre, città e

castelli dello Stato. Questa descrizione originalmente conservata nell'Archivio di Castel S. Angelo fu quella ordinata dal Cardinal Anglico Rettore, anzi Vicario Generale per la Sede Apostolica in tutte le terre della Chiesa. Tal monumento però passando per mani infedeli è comparso qualche volta alterato per negligenza o per non giuste intenzioni. Parendomi però che tale non sia la copia pubblicata dal Marini, mi valerò della medesima per render noto l'articolo di San Marino ivi descritto nella Provincia o Vicariato del Montefeltro in questo modo. *Item in dicto Vicariatu sunt ista Castra etc. Castrum Sancti Marini positum supra quodam saxo altissimo, in cujus summitate sunt tres Rocchae fortissimae quae custodiuntur per homines dicti Castri. In quo, una cum Villis istis, videlicet, Villa Domagnani in qua sunt focularia* 15, *et Villa Valles in qua sunt focularia ... in summa* 240. *Homines dicti Castri eligunt duos Capitaneos ex iis qui ministrant justitiam hominibus dicti Castri et Villarum in civilibus et criminalibus, et recipiunt condemnationes pro Comuni, et omnes alios introitus. Item homines dicti Castri Sancti Marini obediunt Vicariatui Montis Feretri, et respondent et veniunt ad parlamentum et mandatum potestatis, et solvunt tallias et fumantarias, in alio vero non: item dicti homines dicti Castri exigunt unum pedagium quod valere potest in anno* 50 *libras bonas. Dictum Castrum situm est supra stradam qua itur de Montefeltro. Ariminum. Condemnationes quae exiguntur per Comune et homines dicti Castri sunt valoris in anno* 250 *libras bonas* (1). Ma per maggiore autenticità ed integrità della cosa mi sia permesso aggiungere un tratto delle istruzioni date dal detto Cardinal Anglico al Cardinal Pietro da Stagno Legato di Bologna e Romagna, cui fu dato l'incarico di eseguire la celebre descrizione. Esso ci è riferito dal dottissimo e degnissimo Cardinal Borgia, come estratto da un Codice autentico dell'insigne Biblioteca regia di Parigi così: *De Castro S. Marini quod*

(1) Marini op. cit. in append.

est in montibus ante conspectum Arimini, in quodam monte multum elevato et forti et inaccessibili, ubi in passibus sunt duo fortalitia, et est difficilissimus aditus ad ea et ad dictum montem sunt circa III*c. (cioè tercentum) fumantes. Non admittunt potestatem Ecclesiae nec aliquem exercentem nomine ipsius jurisdictionem: regunt seipsos et sibi justitiam reddunt in civilibus et criminalibus sine quacumque autoritate, ex aliqua tolerantia Ecclesiae: in aliis vero obediunt in cavalcatis, taliis, fumantariis etc. De ista materia latius loquar verbo, quod nolo hic ex causa literae comendare* (1). Si vuole che il Cardinal Anglico fosse un onest'uomo, come fu stimato anche il fratello Papa; e la reticenza di cui fa uso in questo articolo non sembrerà ad alcuno dettata per timore, riguardo o considerazione che potesse avere per la Repubblica di San Marino, ma per la verità che si riservava di rivelare, al tempo in cui avrebbe potuto favellare in persona col commissionato Cardinal de Stagno. Ma cosa mai avrebb'egli potuto dire dicendo la verità? Non altro, che quanto fa intendere in parte, cioè che il nostro Comune era nato e vissuto per tutti i secoli nella libertà e nell'indipendenza; e se successivamente era stato qualche volta turbato dalle strane pretensioni de' Vescovi o Ministri della Chiesa, ciò era avvenuto senz'alcun principio e fondamento di ragione. Ma o il Cardinal Anglico avesse occasione di tener discorso col Cardinal da Stagno o nò, questi non fu delicato abbastanza per servirsi delle espressioni del suo principale ed istruttore. È vero che vi è un presso a poco nella realità, ma il Cardinal Vescovo amava più la precisione del Cardinal Prete. Quegli disse chiaramente: *non admittunt potestatem Ecclesiae nec aliquem exercentem nomine ejus*: e l'altro senza nominar la Chiesa, si contentò di dire; che eleggono i due Capitani i quali esercitano la giustizia, ed esigono a nome del Comune le condennagioni e tutte le altre entrate.

(1) Borgia, Mem. Stor. di Benvenuto tom. III.

Ora un popolo che si fa le sue leggi, che elegge i suoi Magistrati politici e giudiziarj, che ha una forza armata, che impone ed esige i suoi tributi, e che non riconosce alcuna autorità straniera, in tutte le teste ben organizzate sarà creduto e nominato un popolo libero ed indipendente, e lo Stato con poca proprietà di vocabolo si chiamerà Repubblica: dico con poca proprietà e per mancanza di più adattato vocabolo, poichè ognuno sa che l'espressione di *cosa pubblica* è applicabile a tutti gli Stati ancora. Ed i nostri in fatti con più senso di verità e d'intelligenza, prima di adottare il nome di Repubblica (ciocchè fecero nella fine del secolo seguente) si servirono per esprimere la loro condizione politica di queste parole *Comune, Fortia, Libertas:* indicando così il loro proprio potere o sia l'autocrazia e la conseguente libertà.

Ma ritornando al Cardinal Anglico, non possiamo dubitare che egli fosse espertissimo delle cose di Romagna; ed essendovisi trovato in qualità di Legato dal 1368 non poteva ignorare i giudizj tenuti in Cesena intorno alla libertà del nostro Comune; ed avendo tenuto un Parlamento generale in Urbino potè ben apprendere le condizioni che distinguevano questo Stato e governo dalle altre città d'Italia in quel tempo. Il Cardinal d'Albano dunque è un testimonio classico, superiore ad ogni eccezione: e se agl' insidiosi detrattori e calunniatori della nostra libertà fosse stato noto un tal documento, forse si sarebbero risparmiata la vergogna della loro artifiziosa pseudologia. Nè si opponga che il lodato Cardinale vi aggiunga l'espressione *ex aliqua tolerantia Ecclesiae*, poichè non conveniva ad un Cardinale fratello di un Pontefice il mostrarsi del tutto alieno dalle opinioni accreditate intorno alla temporalità del dominio Pontificio in questa parte d'Italia. Ben egli l'esprime modestamente senza le formole assolute della reverendissima Cancellaria, e sicuramente si riserbava di dire a voce al Cardinal Pietro de Stagno, qual'era quella tolleranza di cui aveva fatto menzione.

Questo monumento intanto dà luogo ad osservazioni da non esser postergate per la buona intelligenza della storia, e pel rischia-

ramento di quegli equivoci, i quali hanno sovente potuto indurre della dubbiezza su l' assoluta ed effettiva indipendenza di questo paese, e che potè far già illusione agli antichi Podestà Feretrani, e servir di pretesto alle vantate ragioni Vescovili. Infatti il veder uno Stato pagar contribuzioni con un altro, e convenir col medesimo nelle pubbliche adunanze, non può aver principio che per due motivi, cioè o per essere in qualche modo parte e dipendenza del medesimo, o per tali rapporti necessarj, per i quali avendo comuni interessi debbano far causa comune ed operare di consenso. Se vogliamo direttamente riguardare ai fatti già conosciuti, ed all'originaria Libertà conservata sempre da questa terra, e sovente dimostrata e lealmente confermata, non possiamo avere alcun dubbio della perpetua indipendenza e libertà di San Marino; per cui non resta altro a dire, che quelle apparenze contrarie furono solo l'effetto dell'altra cagione, cioè della necessità de' rapporti ne' quali si trovò alcune volte questo piccolo Stato. Se dunque i bisogni sociali di custodia o di difesa, di conservazione de' proprj dritti gli dettavano di mettersi in particolari rapporti con un' altro Stato, questo non poteva eseguirsi, se non con quello in cui geograficamente era compreso. Or la Repubblica Titanica essendosi sviluppata nel tempo in cui si formò il Contado di Montefeltro, ed in esso restando contenuta, e non potendo da se sola sostenere la contrarietà delle comuni vicende, di necessità doveva riunire i suoi sforzi con quelli del territorio Feretrano, e secondo i modi e gli usi del tempo partecipare a tutte le opere ed azioni corrispondenti ai loro fini. Quando si trattava dunque di guerra, la prima indicazione per la medesima era quella, che i popoli convenissero insieme per deciderla, per ragionare intorno ai modi, e stabilire i mezzi per eseguirla e mantenerla. Ecco perchè veggiamo che per mezzo de' suoi agenti o deputati il Comune di San Marino convenisse cogli altri luoghi nei Parlamenti generali del Montefeltro; ecco perchè talvolta i Podestà di quel Contado emanando disposizioni correlative alle risoluzioni dell' assemblea, vi rimaneva compreso anche questo paese, per cui talvolta si fecero illusione e

tentarono introdurvi la loro autorità positiva: ecco finalmente perchè in tali occasioni pagavano le collette o sieno le taglie dette particolarmente *fumantarie* in comune col Contado o Diocesi Feretrana. Più ciò si comprova dall'osservarsi, che le imposizioni o contribuzioni così denominate, e delle quali non ha fatto parola il Du-Gange, erano propriamente destinate per causa di guerra. Infatti in alcuni registri pubblicati dall'Olivieri (1) si leggono tali articoli, da'quali vien rischiarato l'uso e'l significato delle *fumantarie*, leggendosi in essi: *item collecta quatuor solidorum pro fumo pro peditibus qui venerunt ad esercitum contra Urbinates: item de collecta duorum denariorum pro fumo imposita pro illis de Cavalcata et soldatis: de collecta duorum denariorum per libram et* XVIII *denar. pro fumo imposita per dictum Comune pro soldatis et pro militibus Cavalcate dicti Comunis.* L'andare dunque ai parlamenti, l'ubbidire nelle cavalcate e pagare le fumantarie, erano tutte azioni corrispondenti ai rapporti necessarj ne' quali i Sammarinesi si trovano per essere compresi dentro'l Contado Feretrano.

Ma per maggior rischiaramento di quest'assunto rifletteremo ancora, che cotali costumanze non furono continue; e volendo distinguere i tempi vedremo, che questo accadde solo quando o la Signoria de'Conti Feltreschi non era ancora ben stabilita nel Contado Feretrano, o quando quella famiglia in disgusto o in guerra colla Chiesa Romana, rimanendo il nostro Comune privo dell'amichevole assistenza o confederazione de'suoi amici, aveva bisogno di uniformarsi alle circostanze, e riunirsi in rapporti colla vicina provincia, e con chi la governava. Mai infatti si trova nei momenti in cui fu tranquilla la casa Feltria colla Chiesa, che il nostro Comune pagasse neppure un soldo d'imposizione o a detta famiglia o alla Curia Romana: segno evidente che tali contribuzioni non erano che temporarie, indicate dalle circostanze e dai costumi e non per effetto di alcun dritto che altri potessero giustamente vantare su

(1) Memor. di Novilara pag. 29.

su questa libera terra. Che se questo fosse stato un uso permanente e derivante da titoli di Signoria, non ne avrebbero trascurata la ricordanza e le pruove i Vescovi ed i Podestà Feretrani nelle loro strane pretensioni tante volte ripetute. Sembra dunque dimostrato dai fatti, e dalla vera intelligenza delle cose e delle parole, che le mentovate apparenze di suggezione non alteravano punto l'effettiva indipendenza, chie che ne scrivesse alla sua maniera il Cardinal de Stagno contro le indicazioni dell'altro Cardinale suo antecessore, direttore e maestro. Conviene però osservare, che se il Cardinal Pietro riferì i rapporti d'obbedienza di questa terra per i parlamenti, e per tali altre convenienze concernenti il ben essere comune, disse però chiaramente *in alio vero non.*

Invece dunque di dipendenza era una specie di naturale confederazione, cui i nostri si erano adattati nelle vicende contrarie ai Conti di Urbino, e nelle favorevoli del Cardinal Egidio Albornozzi e de'suoi successori nel governo, anzi nell'impero di queste vicine regioni. Il Cardinal Anglico infatti proseguendo la condotta dell'Albornozzi seguitò a combattere i Feltreschi già espulsi da Urbino, e ridotti a tale che alcuni individui della famiglia meritarono la di lui generosa commiserazione, mentre alcuni altri più arditi e poscia più fortunati si sostenevano ancora nelle belliche intraprese; come egli ne scrisse al Cardinal Pietro de Stagno in queste parole: *Sequitur de Civitate Urbini quae meo tempore fuit Ecclesiae reducta, et quae magna retroactis temporibus fuit tirannide occupata cum Comitatu suo per istos Comites de Monteferetro, qui Deo gratias sunt in tali partito, quod nil habeant agere in dicta Civitate et Comitatu quod ascendat ad aliquod: pure et libere sunt in manu Romanae Ecclesiae, et per eam omnia pacifice possidentur. Est verum quod aliqui ex dictis Comitibus istis modernis temporibus Ecclesiam dilexerunt, videlicet Comes Paulus et Comes Spinetta cum patre et fratribus; sed de patre non est fienda magna mentio: non est culpa: istos Domino meo cordialiter recommendo; et nisi per Ecclesiam sustineantur, ibunt pro pane mendicando. Dedi eis tempore meo provisionem Comiti Paulo X... florе-*

norum in mense, Comiti Spinetta et illi Domui XXX florenos. Item sunt alii duo Fratres Antonius et Guido qui tempore isto moderno in guerra Perusii, ipsi et eorum sequaces et complices posuerunt Ecclesiam in magno discrimine (1). Furono appunto questi fratelli Feltrii Guido ed Antonio, che fermi nel loro coraggio, avendo racquistato il favore de'popoli, desiderosi di cangiamenti, o stanchi della poca soavità dell'Ecclesiastico giogo, ebbero in fine la fortuna di rientrare in possesso della loro antica ereditaria Signoria.

Il nostro Comune intanto proseguiva pure a prestare i suoi sussidj nell'esercito della Chiesa, benchè lo facesse di mala voglia quando si trattava di spingerli contro gli antichi amici di Urbino; oltrechè questo accresceva i dispendj straordinarj, cui fu obbligata in questo tempo per le cagioni antecedentemente manifestate, e per varj altri litigj, cui fu necessitata per l'invidia ed ingiustizia di alcune vicine popolazioni. Ma se il Cardinal Anglico ci amministrò giustizia nelle differenze insorte colla Comunità di S. Arcangelo, il Cardinal Pietro da Stagno ci mostrò ancora maggiore stima e benevolenza nella dispettosa contesa col Montefeltro, poichè accordò colle più grate espressioni ai Sammarinesi di poter ricondurre liberamente da quel Contado tutte le loro entrate o rendite di qualunque sorte (2); ed è da notare, che sebbene Cardinale e Legato, non usò punto delle solite espressioni per i luoghi creduti di Pontificia pertinenza.

Assai doloroso fu però pel nostro Comune l'anno 1375, quando risuscitatasi l'alterigia del Vescovo Claro, viddimo nel seno della patria la perfidia accompagnata dal tradimento, per compirne la totale rovina. Non altro sicuramente che il più immondo spirito di ambizione o di superbia potè in tempo della più perfetta pace eccitare l'orribile pensiero di impossessarsi con feroci e proditorj mezzi della nostra rocca, e quindi del dominio della terra e del

---

(1) Colucci tom. XII. pag. 121.

(2) Append. num. XXIV.

suo piccolo stato. Per quanto il nostro popolo potesse essere più morale o meno vizioso degli altri, non erano però tutti gl'individui modelli di virtù, e vi dovevano pur essere de'malvagi interessati al tradimento per vendetta o malvagità natía. Tale fu in primo luogo Giacomo Pelizzaro di infame eterna ricordanza, il quale eccitato dal Vescovo e dal Podestà di Montefeltro, aveva ordito una lunga tela di delitti, per eseguire il più orribile tradimento. Ma per una di quelle avventure favoleggiate su le scene, e che pur sono vere nella storia, la terribile congiura fu scoperta, ed arrestati i complici traditori. Se ne seguisse una giustizia corrispondente non è certo da dubitarne. I rei furono confessi, e specialmente il reo principale, leggendosi negli esami e nella sentenza medesima tutta l'orditura de'delitti per i quali si doveva pervenire al compimento del massimo, cioè di consegnare il Castello nelle mani di Bartolommeo da Brescia Podestà e di Claro Vescovo di Montefeltro. Giusta fu dunque la sentenza dettata dagli onorabili Capitani Giovanni di Riguccio e Gozio Mucciolini, i quali decretarono il Pelizzaro all'ultimo infame supplizio della forca. Così restò salva la patria, e non dovett'essere piccola letizia nell'animo de'nostri cittadini, sì per la pubblica salvezza, come per quella di tanti particolari i quali dovevano essere nei più barbari modi tormentati e trucidati da que' felloni. È da notarsi che questa sentenza è il primo atto pubblico in cui i Capitani prendono il titolo di *Domini*. Siccome però questo avvenimento non potè ritenersi nei confini della nostra patria, e che il Vescovo svergognato in tutta la Romagna, dovè cercar tutti i modi per sottrarsi a tanto vitupero, così tentò tutti i mezzi, onde la legale procedura de' nostri Capitani fosse denunciata come illegitima al Legato di Bologna, per cui convenne pure al nostro Comune soffrire non piccolo dispendio per sostener sue ragioni. Vedendo in fine il Vescovo riescire a vuoto i suoi rei disegni, prepotenze e raggiri, regalò ai Capitani la sua Vescovile scomunicazione.

Intanto però s'apparecchiava miglior epoca per la nostra terra. I Feltreschi in disgrazia della Corte di Roma e dei Legati avevano

ricuperato il favore de' popoli, i quali dopo lunghe sperienze risospiravano il governo dei loro antichi Signori; sicchè con tale ajuto il Conte Antonio potè finalmente nel 1375 rientrare nel possesso della sua Signoria, e specialmente della città di Urbino; e successivamente reintegrare l'amicizia e la corrispondenza col Comune di San Marino. Infatti egli pure entrò subito in nostro favore per la lite di Pietracuta, la quale ciò non ostante fu ingiustamente perduta per una Romana Curialesca prepotenza, come fu allora creduto.

Si continuò ancora la guerra coi Malatesti, nella quale direttamente o indirettamente i nostri avevano sempre parte; nè ebbe fine, o piuttosto rimase sospesa, che alla fine del 1381, e per più anni successivi, ne' quali sembra che il nostro Comune fosse in piena corrispondenza con Galeotto Malatesta Signor di Rimino, avendo preso dal medesimo in prestanza importanti somme, le quali nel 1389 furono restituite a Carlo Malatesti e suoi fratelli Pandolfo, Malatesta e Galeotto novello. Siccome però i motivi di guerra erano continui fra le due rivali famiglie, non tardarono guari a rompere la pace e far luogo a nuove ostilità. Quindi veggiamo che nel 1390 ritornando Galeotto Malatesta in Rimino, dopo aver fatte varie scorrerie nel Montefeltro e nelle altre terre del Conte Urbino, fu per istrada improvvisamente assaltato da un'imboscata Feltresca, la quale forse l'avrebbe fatto prigione, se non avesse avuto un pronto soccorso, per cui gli venne fatto di distrigarsi degli assalitori, ed inseguirli anche nella fuga o nella ritirata. Ma come questa fu diretta a San Marino e vi giunsero a salvamento, la cavalleria di Galeotto vedendo inutile qualunque trattenimento, si ritirò, danneggiando al solito il circondario (1).

Prosoguendo però nell' anno medesimo la guerra, fu pure questa fortezza di ricovero e difesa ai Bolognesi. Avevano essi preso per loro Capitano il Conte Giovanni di Barbiano con mille e cin-

(1) Clement. op. cit.

quecento lance di cavalleria, ed avendolo inviato contro i Perugini, avvenne che non conoscendo abbastanza la difficoltà ed i pericoli dei luoghi per i quali doveva passare, trovandosi nel passo detto delle Rose, fu assalito per modo dalla gente dei Malatesti che dopo una considerevole perdita, appena gli riescì di scampare col residuo delle sue genti, ritirandosi in San Marino, come riferisce nella sua Cronica Fra Bartolomeo della Pugliola dicendo: « Al » primo di Aprile vennero in Bologna Ambasciadori da Firenze e » da Venezia. A dì detto cavalcarono trecento lance del Comune » di Bologna, ed andarono in Romagna sul terreno dei Malatesti » per soccorrere il Conte Giovanni, il quale era a Lenza in quelle » parti con una compagnia che non si poteva muovere. Questa » compagnia era a posta del Comune di Bologna. Tutta la brigata » che vi andò fu tutta rotta dai Malatesti, che erano tutti fanti a » piedi, e la lasciarono giungere ad un passo, che non ne campò » alcuno che non fosse prigione, salvo Giovanni dell'Agnella ed » Udolino da Castello Monte. Ma il Conte Giovanni si ridusse alle » Penne di San Marino, che i Fiorentini gli lo raccomandarono. » Stette ivi tanto, che si convenne riscuotere per ducati cinque » mila; poi tornò verso Toscana, ed arrivò in Bologna coi piè » scalzi (1). » Se lo storico Pietro Minerbetti raccontò il fatto con qualche diversità, dicendo che i Bolognesi per necessità si resero prigioni del Conte di Urbino e degli uomini delle Penne di San Marino, si vede in sostanza, che questi si salvarono dalla forza superiore dei Malatesti, e che i buoni offiej dei Fiorentini non valsero che per una maggiore accoglienza, ed agevolare il loro ritorno. In qualunque modo si rileva da questi ultimi fatti quanto importante fosse questo luogo per le sue fortificazioni, avendo potuto successivamente salvare le genti del Conte di Urbino, ed il Conte di Barbiano dall'insistenza de' nemici vittoriosi.

Non sembra però che fosse perciò del tutto interrotta la corri-

(1) Pugliola, Cron. di Bologna.

spondenza con i Signori di Rimino. Nell'anno 1391 veggiamo un contratto pel sale di cui bisognava il nostro Comune, e che doveva trarre da Carlo Malatesta come possessore o compossessore con i fratelli delle Saline di Cervia. E siccome egli è questo un articolo interessante per le varie differenze sovente insorte intorno a tal punto nei tempi posteriori, così diremo brevemente, che il contratto fu per 400 *salmas salis de sale alto de Pagho ad rationem* 308 *librarum pro qualibet salma ad pondus librarum bonenorum veterum et solidorum quindecim pro qualibet salma: et ipse Pippius (Cioncius) debeat conducere et exportare de Civitate Arimini ad Castrum S. Marini, et ibi facere Cameram Salis ad vendendum unicuique emere volenti: et debeat dictus Pippius hinc ad per totum mensem Februarii* 1392 *ind. XV dictam quantitate salmarum* 400 *accepisse et conduxisse ad dictum Castrum S. Marini, et non liceat dicto Pippo vel aliis suo nomine in grosso vel ad minutum de dicto Sale vendere vel dare alicui civi vel Comitatensi Arimini..... sit licitum dicto Paulo per totum dictum tempus dare de Sale in Civitate Arimini unicuique emere volenti pro suo usu tam de dicto Castro S. Marini quam alibi de alio quovis loco prope dictum Castrum per quinque miliare* (1).

Non è però da meravigliare se anche per alcuni anni successivi durasse la buon'armonia e concordia con i vicini Signori di Rimino, perchè in quest'anno medesimo essendosi vivamente riaccesa la guerra fra i Malatesti e'l Conte Antonio d'Urbino, a premura di Papa Bonifacio IX fu stabilita fra essi la pace *super omnibus differentiis, invasionibus, cavalcatis, rapinis, predis, occupationibus, incendiis, ruinis, demolitionibus Civitatum, castrorum, terrarum etc.* colla penale di ventimila scudi d'oro a chi ne divenisse infrattore.

Risorsero forse in questi anni delle pretensioni giurisdizionali su questa terra, se non per parte del Vescovo direttamente, per

(1) Battaglini, Mem. di Rimini.

mezzo al certo della sua persona, poichè il Feretrano Vescovo Benedetto si trovava essere Tesoriere generale, e spirituale Rettore in Romagna. Non essendoci però noto in che si volesse offendere la nostra giurisdizione, dobbiamo pur credere, che non fosse per cosa tollerabile e di leggera importanza, essendosi subito dai Capitani Paolo di Ceccoli e Simone de'Belluzzi convocato il generale Arringo, in cui essendosi letta una lettera in forma di mandato, inviata al governo da un tal Messer Iacopo de Toris Giudice generale di Romagna, fu risoluto di nominar subito due cittadini in qualità di Sindaci per opporre l'incompetenza del Giudice, e rispondere anche in dritto, se fosse occorso, al Procurator Camerale di Romagna: e possiamo credere, che ciò fosse sufficiente, non trovando intorno a ciò altra ricordanza, che d'essere stato spedito dal Comune in qualità di Ambasciadore al nomato Tesoriere il nostro cittadino Sebastiano di Tosetto, per ringraziare o bonariamente convenire intorno alle accennate controversie.

Intanto i nostri cittadini attendendo benanche agli oggetti più opportuni per la loro sicurezza, compirono in questi tempi l'ultima parte della fortificazione della loro terra nel luogo dove dicesi la *Fratta*: e nello stesso anno 1396 furono dati ajuti in uomini e danajo a Giovanni degli Ordelassi, mentre i nostri si trovarono all'assedio di Cantiano. Simile attenzione, o per dir meglio, veri doni furono fatti al Conte Antonio pel matrimonio di suo figlio. E nell'anno seguente poi veggiamo un più alto segno di stima dimostratogli dal nostro Comune; cioè che dopo una sentenza capitale proferita in persona di un nostro cittadino, per giusti motivi fu sospesa la sentenza, e fu dato al Conte Antonio la facoltà di modificarla, colla condizione però del beneplacito del generale Arringo.

Se questo secolo fu per San Marino poco felice nella multiplicità delle spiacevoli vicende, non fu pertanto retrogrado nell'andamento sociale. Il Ghibellinismo fu un disastro generale dell'Italia, da cui questo piccolo paese non potè essere esente; ma in quanto allo stato politico, quello del nostro Comune fu sicura-

mente meno torbido e funesto. Uso questo popolo alla libertà ed alla indipendenza, non fu come gli altri ondeggiante nella sempre terribile alternativa della libertà popolare e della tirannide. E potè sicuramente contare per sua grandissima fortuna o per effetto delle sue leggi, di non veder sorgere nel suo seno alcuna famiglia per ricchezze potente e per esterni rapporti; e che i Tiranni limitrofi fossero fra loro rivali, e la nostra patria si tenesse sempre dalla parte di coloro i quali benchè forti nel Ghibellinismo, furono però meno sanguinarj, meno turbatori della pubblica quiete, e sempre amici per uniformità di sentimenti e per interessi comuni. Lungi quindi la nostra patria dal retrocedere nei modi della civilizzazione, essa conservò le migliori sue leggi, accrebbe la sua forza, e quindi crebbe ancora una più comoda popolazione, prova decisa del civile miglioramento.

Non possiamo però dar fine alle memorie di questo secolo, senza parlare dei giusti sospetti intorno a nuovi intrighi Vescovili. Reggeva la Chiesa Feretrana il Vescovo Benedetto, i cui meriti e talenti l'avevano elevato ai primi posti politici della Provincia di Romagna; ciocchè gli rendeva più facile di rinnovare le imprese de'suoi predecessori. Abbiamo infatti veduto negli anni antecedenti, come per qualche atto giurisdizionale tentato dal suo Giudice generale nella Provincia, il nostro Comune nei modi più solenni spedì suoi Sindaci ad allegarne l'incompetenza e rifiutare le ingiuste pretensioni. Sicchè Messer Benvenuto veggendo preclusa la strada ordinaria, volle tentarne un'altra, per la quale, partendo il colpo da punto più lontano, e da mano più energica e ciecamente potente, potesse riescirne più sicuro l'effetto, celando i suoi pravi desiderj sotto amichevoli e pastorali sembianze. Non vantò egli già i titoli Signoriali sul Castello di San Marino, come avevano vantato gli altri Vescovi Feretrani, ma espose alla Santa Sede, che in questa nostra patria regnavano discordie e dissensioni suscitate al solito dal brutto nemico dell'umana natura. Era dunque necessario, opportuno e conseguente di trovar un modo onde scacciare il nemico tentatore, e rimettere il paese nello stato di tranquillità e di

pace.

pace. Ora per ciò eseguire, qual altro miglior mezzo che 'l rimire la forza e 'l governo temporale alle spirituali facoltà Vescovili? Ciò bene fu inteso da Bonifacio, il quale però essendo un bravo Teologo-politico, nell'accordare a Benvenuto la riunione di facoltà incomparabili, prescrisse che della giurisdizione spirituale si servisse soltanto in sostegno della temporale: *ita tamen quod spiritualem jurisdictionem in fulcimentum duntaxat temporalis jurisdictionis et non alias in eo valeas exercere.* Ciò posto, ricordandoci come Bonifacio più che successore di Piero voll'esserlo di Simone, e che più della Chiesa di Dio amò la moschea di Mammone, non ci farà punto meraviglia, se nel Breve diretto al Vescovo Feretrano si servì incautamente per questa nostra terra della solita formola della Romana Cancelleria, cioè dell'appartenenza plenaria alla Chiesa: e che in conseguenza di tali dati dasse delle altre plenarie ed assolute disposizioni. Un fatto non è che un fatto, e un'assertiva non è che un modo di espressione. Bonifacio asserì de'dritti generali: Bonifacio commise un atto d'irregolare prepotenza. Tutto questo non prova un dritto, nè anche una consuetudine da indurre neppure un improprio dritto di prescrizione. Ben egli però ci lascia travedere in fine di questa carta, che i suoi predecessori avevano pensato ed operato diversamente riguardo a noi, come pur successivamente pensarono ed agirono gli altri Pontefici più giusti e ragionevoli. Ma il dispotismo non fu mai di coscienza molto scrupolosa. Perchè dunque avesser luogo le pretensioni Bonifaziane, bisognava mandar in oblio, trasandare ed annullare tutto ciò che in contrario avessero potuto mai fare e dire tutti gli altri più antichi Rettori del Vaticano; onde conchiuse il suo Breve: *Non obstantibus quibuslibet privilegiis, indulgentiis et literis Apostolicis generalibus aut specialibus Universitati ipsius Castri aut incolis et habitatoribus ejusve aliis quibusvis personis, cujuscumque conditionis, ordinis vel status fuerint, ab eadem sede concessis, per quae hujusmodi tuae jurisdictionis executio posset quomodolibet impediri etc.* Fortunatamente non fu questa una decisione dalla Cattedra nè sicuramente dettata dalla Divina Sapienza; nè dall'altra parte

aveva potuto egli acquistare alcun titolo o ragione da offendere i dritti di un popolo libero, e riconosciuti dai Papi suoi antecessori.

Più poi si rileva la strana novità dell'impresa nel Breve diretto al nostro Comune, partecipandogli l'antecedente disposizione come cosa temporaria e da durare solo a beneplacito dell'Apostolica Sede, *ad beneplacitum usque Sedis Apostolicae duximus deputandum.* Non era dunque un solito l'essere governato dai ministri Pontificj, ed i nostri ricordandosi della savia osservazione del Rambaldi, che *quod Clerici capiunt raro dimittunt*, non accettarono il bel regalo di Bonifacio. Infatti essi non si lasciarono sedurre nè indurre in errore da sì grande onorificenza, qual era quella di avere in Rettore lor proprio quello dell'intiera provincia di Romagna; e proseguirono nell'anno medesimo, e durante la vita di quel Papa a mantenere la loro forma di governo, eleggere i loro magistrati, e fare tutti gli atti legittimi, giudiziarj, politici e governativi, quali ad un popolo libero si appartengono. Così furono sempre salvi, mentre la situazione e le leggi li rendevano liberi, e la libertà fortificava il loro spirito alla giustizia ed al coraggio. Ma non posso astenermi infine di riflettere, quanto fosse mai scempio e tapino il motivo o pretesto, pel quale Papa Bonifacio voleva usare una così poco sacra imposizione di mani su questa terra. Nulla sicuramente di più benefico e pastorale, e nulla anche di più corrispondente al ministero di pace inculcato alla Chiesa dal suo fondatore, quanto quello di occuparsi a placar gli odj, e calmare le discordie e le dissensioni. Ma chi non sa, che tale era allora lo stato d'Italia da un capo all'altro, e peggio assai altrove che fra noi, per pensare che quel Pontefice fosse mosso da particolar zelo e tenerezza piuttosto che da motivi borsali, facilmente accettabili nel telonio Bonifaciano? Ma siccome nulla più offende l'ambizione quanto la resistenza fondata su la giustizia; poichè la difesa legittima d'una parte divien naturalmente il rimprovero o la satira dell'altra, possiamo pur credere che non fosse punto aggradevole alla Corte di Roma ed al Vescovo, il veder mancato quel colpo di autorità così ben raggirato, per tentare un'altra fiata il soddi-

sfacimento delle pretensioni Vescovili. L'ira sacra si manifestò quindi coll'espressione del dispetto: ma i nostri buoni amici Conti di Urbino, tornati già nella piena grazia della Corte di Roma, furono i mediatori della riconciliazione, senza che nessun pregiudizio ne derivasse ai nostri dritti ed alla nostra libera Costituzione.

Finì questo secolo coll'eseguirsi dal nostro Comune l'operazione tanto necessaria alla conservazione della concordia e della pace coi vicini, cioè col ristabilimento e rettificazione dei confini; nel che se restammo in qualche modo pregiudicati in grazia de' Feltreschi, fu forse per gratitudine, la quale restò ben compensata con una più ampia e legittima estensione di territorio nel secolo seguente.

CAPO V.

Proseguimento delle memorie per tutto il secolo XV.

Uno de' più illustri e dotti uomini del secolo di cui dobbiamo ragionare, cioè Antonio Campano Vescovo di Teramo osservò, che mai corsero tempi più infelici in Italia, se si riguardano le atroci fazioni e le domestiche nimicizie per cui i più piccoli luoghi ancora restarono malmenati e disfatti « come (dice egli) se noi fos» simo oggi nell'ultima immondezza e lordura de' costumi, e nella » maggior bruttezza in che mai il mondo si sia ritrovato; avvegna» chè non possiamo pur soffrire lo sguardo di coloro, co' quali » abbiamo comune le case, il sangue, l'umane e le divine leggi, » li tempj e le sepulture, anzi discacciandogli vi chiamiamo nuove » genti e forastiere. (1)» Fosse ciò una metamorfosi delle parti

(1) Campan., Vita di Braccio in princip.

onde l'Italia fu afflitta ne'secoli antecedenti, oppure un residuo di que'sentimenti più depravati dall'egoismo, non vi ha dubbio, che le private nimistà furono in questi tempi più da famiglia a famiglia, e da individuo ad individuo, e presero quindi più del nero carattere di delitti, che prima non avevano avuto, sotto il manto di guerra e di sentimenti di pubblico interesse. Codesto infelice fenomeno ingombrava già l'Italia sul finire del passato secolo, quando, siccome abbiamo veduto, per tal motivo Bonifacio IX tentò slungare i sacri artigli su la nostra terra. Non furono però i nostri nè così ciechi nè tanto fra loro accaniti come i Perugini, i quali in simili contingenze dando a Bonifacio la cura e'l governo della città, perderono la propria libertà, nè per questo furono più lieti o felici. Quindi se i nostri cittadini soffrirono di tal comune disastro, conservarono almeno il vantaggio di mantenere le proprie leggi, e non accrescere i proprj mali coll'aggiunta di straniera influenza. E se questa in parte v'intervenne, furono essi così fortunati, che non v'entrò sicuramente per ambizione o per alcun maligno interesse, ma per semplice e sincera amicizia e gratitudine. Infatti i Conti di Urbino Antonio, Guido e Federico lungi dal prevalersi delle infelici circostanze del tempo, del potere e della opinione di cui godevano, per prendere su questo popolo alcuna menoma autorità, essi furono sempre i pacificatori delle intestine discordie, e gli ausiliarj delle nostre ragioni, mettendo sempre in opera piuttosto le paterne cure ed amichevoli, che l'autorità o la forza. Siccome però i soli delitti politici, e non i privati possono far parte della storia, non andrò io rammentando tali particolari disgustosi avvenimenti; e mi basterà l'aver detto, che anche questa povera patria soffrì della terribile malattia del secolo; ma le piaghe ne furono curate da mani amiche, e con blande e vivificanti medele. Perciò avvenne che mentre tante altre città soffrirono il loro maggiore decadimento, fu al contrario per noi l'epoca la più illustre e la più degna di ricordanza.

Il principio del secolo fu tranquillo in queste nostre contrade,

attesochè ebbe qualche lunga durata la pace fatta fra i Malatesti ed i Conti di Urbino per mezzo di Papa Bonifacio, e confermata poi col parentado fra Galeotto Malatesta, detto Galeotto Belfiore, e Battista figliola di Antonio di Montefeltro.

Avendo però veduto nei tempi antecedenti, che pur in mezzo alla pace si risvegliavano sovente le antiche natíe rivalità, vedremo pure che fu presso a poco lo stesso ne' tempi successivi; conservando sempre i nostri cittadini la stessa ruggine con i Malatesti, come la stessa amicizia ed attaccamento per la Feltria famiglia; non mancando darne prove in ogni occasione, come fecero infatti nell'anno 1404, quando spedirono ambasciadori in Rimino per complimentare il Conte Antonio, ed informarlo della loro situazione. In simile correlazione di amicizia e confederazione era pur allora il Comune di San Marino cogli Ordelaffi Signori di Forlì, per cui in tal anno Cecco degli Ordelaffi facendogli richiesta d'un sussidio di Fanti, si fece un pregio di ricordare l'antica amicizia della sua famiglia col nostro Comune.

Ma se in questi tempi gli abitatori del Titano ebbero qualche intervallo di pace, si viddero obbligati a dare un pubblico severo esempio di giustizia contro di un individuo, il quale benchè non si fosse imbrattato nell'uman sangue nè avesse attentato contro la patria, aveva nondimeno attaccata la verità con que' modi fraudolenti, con cui spesso rimane ingannata la giustizia, cioè foggiando falsi titoli, istromenti e falsi diplomi. Tale fu Tommaso di Messer Rinalduccio della Ripa Transone annidatosi fra noi, e scoverto ladro e falsario di prima grandezza. Oltre i furti provati furono anche rinvenuti tanti diplomi e carte marcate al conio della falsità, che lo resero ben degno della pena dell'ultimo supplizio, decretata dai savj e discreti uomini Gozio di Mucciolino e Giovanni di Cecco di Alessandro Capitani in quell'anno.

Siccome di tutte le carte falsificate niuna interessa la nostra storia, non ne faremo perciò particolar ricordanza: tanto più che tali notizie furono già pubblicate dal dotto Olivieri di sopra ram-

mentato (1). Piacemi intanto osservare, come nel preambolo della sentenza gli onorandi Capitani per dare alla medesima tutta l'autenticità e la legalità conveniente ad un giudizio capitale, annunciano la competenza del dritto di giudicare secondo le loro leggi, e l'antica lodevole consuetudine, sempre legalmente ne' passati tempi osservata, cioè *a tanto tempore, citra cujus contrariam memoriam non existit.*

Così i nostri concittadini, senza far tanto rimbombare la parola Libertà, sapevano ben conservarla, e farla essere legale ministra della loro meno infelice esistenza. Egli sembra infatti, che nel corrente secolo fosse tanto confermata generalmente l'idea o la giusta opinione dell'originaria libertà di questo Comune, che niuno, per quanto mi sia noto, si assunse l'incarico di volerne suscitare delle dubbiezze: e lasciando star la maggior prova nascente dai trattati fatti con Pontefici, Sovrani, ed altri Principi e Ministri Pontificj, come vedremo nel corso della storia, illustri Scrittori non compri sicuramente dal nostro Comune o da suoi cittadini, riconobbero nelle loro opere l'antica libertà ed indipendenza degli abitatori del Titano. Tali furono il celebre Flavio Biondo o Biondo Flavio nato nel secolo antecedente e morto in questo, e 'l Cardinal Bembo, e Cipriano Manenti vissuti in questo, benchè morti nel secolo seguente. Ognuno conosce quanto fosse il merito letterario del primo, e come uomo di alta dottrina, e come storico e geografo, essendo stato il primo ristoratore della geografia dell' Italia. Aveva egli già nominato occasionalmente questa terra nel corso dell'opera, ma quando fu in caso di parlarne nel proseguimento dell'ordine geografico, ecco quali furono le sue memorande parole: *In excesi Montis cacumine Sammarinum oppidum: olim Acer Mons dictum,* PERPETUAE LIBERTATIS GLORIA CLARUM (2). Codesta testimonianza di un autor Sincrono non può essere punto sospetta,

(1) Olivieri, Mem. di Novilar.
(2) Blondus. Ital. illust.

per essere stato egli addetto alla Corte di Roma in qualità di Segretario di Eugenio quarto e di altri Pontefici successivi. Tralascio di rapportar ora le altre autorità accennate, dovendomene valere in altro luogo; e dirò solo, che in molte carte conservate nell'archivio della Repubblica è sovente ripetuta in varie occasioni l'idea già ricevuta generalmente dell'antichissima originaria libertà di questo popolo, e specialmente nello Statuto del 1491, del quale si ragionerà a suo tempo. Fu per tal cagione che il nostro Comune si trovò in molti rapporti politici di quel secolo, e riceveva ambasciadori o inviati, e reciprocamente ne inviava, e trattava i pubblici affari nella più intiera indipendenza, o solo nella dipendenza amichevole dei Conti di Urbino. Infatti quando nello scisma di Gregorio XII e Benedetto XIII il primo si portò in Rimino nel 1408, i nostri cittadini cercarono il consiglio del Conte Guido Antonio, per combinare il modo ed il contegno da tenersi con quel preteso rappresentante di S. Pietro.

Nell'anno seguente poi vedendo i nostri cittadini, che troppo s'avvicinava il gran contestabile Conte Alterico di Barbiano, ne scrissero a Carlo Malatesta in Rimino per conoscere il di lui parere; ed avendo quegli risposto, che potevano pur dare ricetto e vettovaglie al Conte ed alle sue brigate, i nostri (poco amici di brighe) non piacendogli il consiglio, risposero che non erano in istato di far tali cortesie, ed avrebbero bensì pensato a mettere in salvo quanto avevano di buono e di meglio. Così ancora al medesimo Signore, ch'avea richiesto il nostro Comune per l'arresto d'un reo, fece sentire, che questo era già fatto, ma in quanto all'inviarglielo, non poteva pregiudicare ai proprj dritti e libertà.

Ricevè nell'anno seguente, cioè nel 1415, il nostro Comune distinte onorificenze dai varj Principi di Romagna. Giorgio Ordelaffi Signore di Forlì gli diede parte della sua vittoria nella presa della Cittadella e Rocca di Ravaldino, sperando (diceva egli) che siccome avevamo goduto d'ogni bene de'suoi antenati, così faremmo anche del suo. La lettera è diretta ai Capitani, ch'ei chiama *Magnifici Fratelli Carissimi*. Carlo Malatesta poi con una lettera la più

cortese ed obbligante diretta ai Capitani, cui dà il titolo di *Nobili e Carissimi Amici*, partecipò loro il matrimonio del suo figlio Galeotto, invitandoli a spedir ambasciadori ad assistere a quelle feste e sponsali.

Cotal amichevole corrispondenza però non fu di lunga durata col medesimo, avendo egli voluto supporre, che al passaggio di Braccio per queste contrade, il nostro governo avesse favorito quel condottiere suo nemico. I Capitani gli risposero, di non dover dare ascolto a voci vaghe, mentre in paragone di qualunque argomento, essi gli avrebbero dimostrata l'intenzione che avevano di ben vicinare. Il Malatesta ci spedì in fatti par suo ambasciadore Messer Pietro de'Raibanini, per mezzo del quale ebbe sicuri riscontri, che di quì non partivano brigate a danni suoi o de'fratelli, e che siccome avevano ben vicinato per lo passato, intendevano che ciò fosse nell'avvenire. Non volle persuadersi il Malatesta della verità, o voleva impegnare il nostro Comune a prendere effettivamente le armi in suo favore. Quindi incominciò a mostrar il viso dell'armi, rifiutando di ascoltare i nostri inviati, ed interdicendo la pratica degli uomini del nostro Stato nelle sue terre. I nostri più saggi non accettarono tal specie di disfida; ma per la pubblica sicurezza, mentre da una parte insistevano perchè l'affare si rischiarasse per la via delle negoziazioni, prendevano tutte le cure e provvedimenti per la propria salvezza. Pregando perciò il Conte Guido ad interporsi col Malatesta, diedero nel tempo stesso delle disposizioni per accrescere l'interna custodia della terra, ordinando anche, che niuno potesse allontanarsi dallo Stato senza licenza de'Capitani, nè portarsi ne'luoghi dove nascer potessero guerre o altre brighe; nominando contemporaneamente un Dittatore o Deputato con facoltà ed assoluto arbitrio su tutti gli affari del Comune, il quale fu Messer Simone di Menghino Calcigni. Vedendo quindi il Malatesta la fermezza del governo nelle sue risoluzioni, e prendendo il pretesto di non essersi coerentemente risposto alle proposizioni fatteci per mezzo del suo ambasciadore, scrisse nuovamente di non doversi dar ricetto nè sussidio nè favore

vore a Paolo Orsino, nè a Papa Giovanni, nè a Braccio da Montone, o ad altre brigate, nè a Bolognesi, nè a verun altro contro lo stato suo e de' fratelli; e se per forza fossero venuti nel nostro terreno, dovessimo unirci a lui per far loro guerra e scacciarli. Che perciò non si prendesse tempo a rispondere, e frattanto si chiamasse il Papa o altro Signore o Communitade in ajuto. Le idee del Malatesta si resero quindi abbastanza chiare, cioè di voler impegnare la nostra Repubblica in una guerra che non l'era a grado; onde fu risposto, che non era già intenzion loro di dare alcun ricetto, sussidio o favore a que' cotali che venissero per danneggiare lo stato suo e de' fratelli, e non avrebbero dato ai medesimi ricetto nelle loro fortezze, per quanto sarebbe stato possibile; ma se poi venivano nel territorio, non volevano esser tenuti ad offendere alcuno, ciocchè oltre al non essere molto agevole, poteva tornar anche in grave danno della Repubblica. Braccio passò, e le differenze furono quete pel momento, benchè gli animi non rimanessero tranquilli.

Braccio fu in seguito vincitore del Malatesta, il quale non potè sottrarsi dalla prigionia, che col promesso riscatto di ducati centomila. Fra i mallevadori fu il Conte Guido per una tangente di scudi 18m., e questa fu l'occasione della guerra fra questi due valenti Capitani. O che infatti il Conte Guido non avesse mezzi di soddisfar Braccio, o credesse poterlo persuadere dell' indecenza del contratto, piuttostochè pagare il debito di cui era stato garante, volle ricorrere alla ragion dell'armi e della forza. La fortuna fu in bilancia fra i due bravi guerrieri, onde per lo meglio si venne a trattato di pace, conchiuso in Firenze, a premura di quel popolo sommo estimatore dei due campioni.

Durante la guerra però sapendo Braccio l'aderenza del nostro Comune al Conte Guido, ebbe fra i suoi progetti quello di venirci ad assaltare e sorprenderci: ma la continua vigilanza de' nostri, e l'assistenza del Conte e della sua gente, sempre pronta al nostro ajuto e difesa, fece andar a vuoto il progetto.

Se la pace con Braccio ci rese tranquilli dalla parte sua; me-

diante l'interposizione del Conte d'Urbino, rimanemmo poi liberi dalle ostili molestie di Carlo, essendosi conchiusa la pace col medesimo nel 1422, e ciò con tanto piacere del Conte Guido, che volle mostrarlo ai Capitani, scrivendo loro lettera di sincera congratulazione.

Questo valente Signore prendeva tal continua cura degli affari del nostro Comune, che in quasi tutte le sue lettere vi si leggono ripetute in differenti modi le più graziose ed amichevoli espressioni dei suoi sentimenti, tanto per la conservazione della nostra pace e ben essere, che della nostra libertà. Così in più occorrenze egli diede ordini ai suoi Ministri e Capitani del Montefeltro, perchè ci prestassero tutti gli ajuti possibili, e che le sue milizie fossero assolutamente sotto gli ordini e disposizione dei nostri Capitani, avendo eguale affezione per questo stato, che pel suo proprio. Così più volte egli offrì in nostro ajuto la sua stessa persona, ed in più occasioni ripetendo i suoi sentimenti di disinteressata amorevolezza, li manifestò dicendo, che se avesse avuto un sol pane, l'avrebbe diviso con noi. A lui forse fu dovuto, che questa terra non restasse vittima delle fiere nimicizie intestine, sovente suscitate fra noi dai Malatesti; e molto più che questi non riunissero tutte le loro forze per abbatterci o tentarlo almeno. Dall'altra parte i nostri non erano sicuramente ingrati, ed essendo egualmente bravi guerrieri e fedeli, non abbandonarono mai l'amico nelle più difficili occorrenze; valendosi egli specialmente de' nostri sussidj nella custodia e conservazione delle fortezze, e nelle più difficili imprese. Sempre quindi contento de' nostri rapporti, non vi fu col nostro Governo che una piccola differenza giurisdizionale relativa ai confini, ed al dritto d'esigere le collette su d'alcuni territorj, per la quale finalmente la ragione fu riconosciuta dalla nostra parte.

Benchè i Vescovi intanto si mantenessero in silenzio sulle antiche loro pretensioni, si è voluto credere da alcuni, che Papa Martino V esercitasse sul nostro Comune qualche atto di vera supremazìa per una Bolla, colla quale accordò alla nostra Repubblica il potersi eleggere i giudici di appello. Ma chiunque vorrà dare una

semplice occhiata a tal Carta potrà vedere chiaramente, che tale induzione non può derivar mai dai canoni di una logica ragionevole. Infatti, incominciando dall'indrizzo titolare, niun segno di suprema autorità si annuncia nel solo e semplicissimo titolo di diletti figliuoli; e proseguendo poi in tutto il resto non altro si rileva, che i nostri, non si sa per qual motivo, erano ricorsi a lui per far ciò che da se stessi avrebbero potuto fare, cioè di eleggere fra i cittadini due probi uomini, per conoscere e decidere le cause in grado di appellazione.

Dopo conchiusa la pace con i Malatesti, benchè fosse tranquillo il nostro piccolo Stato, non mancava però di tener esercitata una parte de'suoi cittadini nell'armi, ora sotto la direzione del Conte Guido ed in ajuto del medesimo, ora sotto qualche altro celebre condottiere, conoscendo, che senza una continuità o assiduità in tale esercizio non si potevano avere buoni difensori della patria. Fermo però il nostro Governo nei principj della vera giustizia, non pensò punto a profittare della disgrazia in cui si trovò il nemico Malatesta nel 1430; quando essendo insorti nella sua propria residenza de' perigliosi tumulti, i nostri lungi dal prendervi alcuna parte ostile, spedirono ambasciadori a congratularsi dell'esito felice, ed a confermar sempre più l'osservanza nelle antecedenti convenzioni: ciocchè effettivamente mantennero, finchè lo stato delle cose non fu alterato da nuovi disturbi.

Si temevano questi per la morte di Papa Martino accaduta nel 1431, e perciò il Conte Guido ci avvertiva a far buona guardia, benchè non vi fosse ancora apparenza di pericolo, ma che in qualunque caso egli era sempre pronto a soccorrerci per conservare il nostro Stato. E i nostri conoscendo esser le sue parole espressioni veraci dei suoi sentimenti, profittando de'consiglj, gli somministravano in ogni occorrenza i sussidj i più importanti. Così nel 1438 essendosi risvegliata l'antica rivalità de' Signori di Rimino e dei Conti di Urbino, l'amicizia della nostra Repubblica fu in tutta l'attività fino al momento in cui furono riconciliati coll'autorità e mediazione dell'altro famoso guerriero Niccolò Piccinino. In questo stesso

anno il Conte Guido Antonio che aveva già da gran tempo procurato l'accasamento del suo creduto figlio Federico con la Gentile Brancaleoni, essendo al punto di effettuarlo, ne diede avviso amichevole al nostro Comune, pregandolo per l'antica alleanza e buona consuetudine a voler spedire ambasciadori alla festa, che gli sarebbero stati molto cari.

Intanto i rapporti politici dell'Italia non lasciavano quiete neppur queste contrade, ed i nostri sempre attenti, specialmente se i fragori di Marte si facevano sentire nelle vicinanze del Titano, cercarono l'avvicinamento di quelle forze, che il Conte di Urbino teneva pronte a nostra disposizione nei luoghi confinanti. Egli ne ripetè le disposizioni nel 1440, e nello stesso anno per mostrarci nuovi segni di gratitudine, accordò l'esenzione di ogni colletta e peso straordinario su le terre e beni posseduti dai nostri cittadini in tutto lo stato del Montefeltro. Con tali cambj di favori e di beneficenza, alimentandosi l'amicizia e la riconoscenza, si conservava quella prontezza d'animo, per cui gli ajuti precorrono le richieste ed anche i desiderj. Quindi essendosi ravvivata la natía nimistà delle rivali famiglie Feltria e Malatesta, spedirono subito ambasciadori a confermare i loro sentimenti, e concertare i modi più opportuni alla comune difesa e conservazione. Il Conte Guido Antonio dopo d'aver convenuto con i nostri Inviati per l'occorrente, scrisse ai Capitani una lettera per giustificare i motivi della guerra, cui pur accedeva di mal animo dopo quarantasette anni; ma sperava di poter ancora convenire in una pace durevole e perpetua. Che intanto fossimo stati di buon animo, poichè egli avrebbe pensato alla rifazione di qualunque danno, e ci avrebbe somministrate delle provigioni in mancanza di quelle che si solevano trarre dalle nostre possessioni nel Riminese. Comunque però la cosa procedesse in seguito, il nostro Comune nel favorire il Conte di Urbino non s'impegnò subito nella dichiarazione della guerra, mantenendo tuttavia un contegno di tranquillità con i Signori di Rimino. Troviamo infatti che a' 15 Giugno del corrente anno 1440 Antonio Saggramoro allora ministro de' Malatesti scrisse a questo Comune, da

parte di Sigismondo Pandolfo suo Signore, per la restituzione di alcune rappresaglie, pregandolo a non disgustare il Malatesta ben disposto al nostro bene ed alla nostra conservazione. Come però la guerra si avanzò nell'arrivo del Conte Federico, non mancarono i nostri concittadini ai doveri della confederazione, prendendovi tutta la parte fino alla conchiusione della pace accaduta nell'anno seguente. In tale intervallo l'amicizia del Signore di Urbino divenne sì ferma e viva in modo, che gli stessi suoi figli e ministri erano in continua corrispondenza con i nostri Capitani, ed il giovane Federico si raccomandava loro per godere maggiormente della meritata stima del genitore. Così loro scrisse, per impegnar il padre a ritener la fortezza di S. Leo da lui con istraordinario valore riconquistata; confortandoli poi a non temere, che se il Signor Sigismondo fosse venuto a bruciarci il borgo, come aveva detto, egli si offriva a bruciargli tutti i suoi luoghi fino alle porte di Rimino.

La guerra seguitava intanto ferocemente, quando il Conte Alessandro Sforza s'impegnò a cercare i mezzi di riconciliazione e di pace. Infatti il Conte Guido Antonio con sua lettera da Urbino ci diede l'avviso, che ad istanza del medesimo e de' suoi ambasciadori aveva conchiusa la tregua per otto giorni col Signore di Rimino, includendovi i collegati dall'una parte e dall'altra, da principiarsi alli 28 Ottobre, e che durante tal tempo essendo permesso il praticare liberamente, si poteva attendere alle varie opere e necessità dell'agricoltura nelle terre nemiche, mentre ciò era stato convenuto espressamente in un articolo. Avvisò egli però in seguito a dover stare in guardia, e non praticare nel Riminese senza nuovo avviso, quale poi venne, cioè della proroga della tregua per altri giorni, trattata pure per mezzo del Conte Alessandro Sforza; assicurandoci di nuovo che vi eravamo compresi, come aveva veduto il nostro cittadino Messer Giovanni Calergni; e perciò non si dasse ascolto a contrarie diceríe.

Ben egli aveva avuto ragione però di avvertirci a star cauti nel tempo della tregua, poichè i nostri stimando che fosse rotta dai

Malatesti, rientrarono nello stato di guerra. Ed avendo perciò fatto delle prede, quando il Conte Alessandro Sforza mediatore della pace fece loro sentire di dover tutto restituire, risposero che volentieri l'avrebbero fatto a sua contemplazione, ma non erano più al caso, per averle vendute con buon dritto. L'assicuravano però che dopo l'arrivo del suo Commissario non si era commessa offesa alcuna, nè si sarebbe fatta, se non erano prima offesi da altri.

Finalmente nel mese di Novembre dell'anno 1441 la pace fu fatta e ratificata nelle forme, ed il Conte Guido Antonio ce l'inviò da Urbino per farla qui pubblicare, come già egli aveva fatto nei suoi Stati. Sembra però che non fossero dalla medesima interamente decise le differenze nostre con i Malatesti, essendo avvisati di non rilasciare alcun prigioniero, sintanto che non fossero liberati i nostri, e restituite le prede fatte sopra di noi dai soldati nemici durante la tregua. Con altra lettera ci fece sapere, aver inteso da Marchetto suo inviato il nostro contentamento per la pace fatta, e la disposizione per ratificarla, consigliandoci però di spedire a Sigismondo due nostri ambasciadori in compagnìa del suo, per esporgli i nostri bisogni ed i nostri sentimenti. Ciò infatti fu eseguito, e così la pace ebbe compimento per mezzo del Conte e degli illustri fratelli Sforza Alessandro e Francesco.

In sequela della medesima Sigismondo Malatesta in considerazione dei danni sofferti accordò l'esenzione dalle collette per i beni posseduti dai Sammarinesi nei suoi Stati. Si ristabilì quindi la maggior armonia fra i confinanti, e ciò maggiormente pel nuovo parentado delle famiglie rivali, avendo il Conte Guido dato la sua figlia Violante a Malatesta Novello, di che al solito ne furono passati gli ufficj al nostro Comune, come pur fece partecipando colla più amichevole ed obbligante lettera il suo matrimonio con Margherita d'Este figliola di Niccolò Signore di Ferrara, ed invitando il nostro Governo a spedirgli ambasciadori.

Poco egli però potè godere di questi nuovi vincoli di amicizia e di amore, e morte venne a rompere lo stame della sua vita e dei

suoi desiderj. Lasciò egli erede de' suoi Stati il Conte Oddo Antonio suo figliolo, il quale benchè fosse disgraziato per un brevissimo periodo di vita, ebbe pure per questa Repubblica gli stessi amichevoli sentimenti. Egli le scrisse al momento della sua partenza per Roma, e lasciò in Urbino al suo Consiglio di Stato le disposizioni pel mantenimento de' reciproci rapporti e corrispondenze. Fummo infatti avvisati a far buona guardia per gli apparati vicini, ed egli stesso poi già fatto Duca ci avvisò confidentemente il mal animo di Sigismondo Malatesta, indicandoci di aver questi immaginato e risoluto di prender San Marino per iscalata, e già faceva preparare le scale e quant'altro fosse stato opportuno per riescire in tale tentativo. Per mezzo poi del Conte Ottaviano degl' Ubaldini ci significò, che egli aveva confermato in beneficio nostro l'esenzione accordata dal suo avolo e successori per i beni posseduti dai nostri cittadini nella provincia del Montefeltro. E finalmente da Messer Marino Calcigni nostro concittadino e Podestà di Urbino ci fece pervenire soccorsi di gente e di provvigioni, per cui si potè resistere alle minacce di Sigismondo, il quale per allora più non si vidde in grado di tentare l'immaginata sorpresa; ed i nostri attesero in conseguenza a riparare ed accrescere le loro fortificazioni.

In questo stato di cose fu tolto di vita il Duca Oddo Antonio, cui non valse per istruzione la morte del bisavolo Federico, tolto dal mondo pur esso per quell'abuso del potere che più offende il pubblico costume.

Il Conte Federico nato da nobili, se non legittimi sponsali, fu l'erede degli Stati. Illustre e virtuoso sopra tutti gli altri regoli di quel tempo, fu pure come i suoi antenati l'amico, il confidente, il padre di questa piccola Repubblica. Se Sigismondo Malatesta covò sempre nel suo cuore le più perverse intenzioni contro di noi; Federico benchè impegnato in tutte le più grandi guerre d'Italia; e successivamente Capitan generale del Duca di Milano, della Repubblica Fiorentina e del Re di Napoli, non ci fece mancar mai la sua valida assistenza; e per ragione de' suoi meriti e delle sue

virtù avvenne ancora che Malatesta Novello fratello di Sigismondo e Signor di Cesena aderisse più al nostro partito che alla propria famiglia, e ci manifestasse in più occasioni il più deciso favore.

Sigismondo intanto aveva fin dall'anno antecedente risvegliato l'antico spirito di rivalità, ed aspra guerra si era accesa per trovarsi dalla parte di lui il Conte Francesco Sforza, e dall'altra Niccolò Piccinino. Se questa guerra però fu di poca durata, la tregua fatta nel 1447 fra Sigismondo da una parte, e Federico e Malatesta Novello dall'altra, fu anche più breve; poichè il primo essendo entrato per tradimento in Fossombrone (città posseduta dal Conte d'Urbino per compra fattane da Alessandro Sforza) si riaccese la guerra, ed il Malatesta fu discacciato e pienamente battuto. Nuova pace però fu fatta nell'anno seguente per mezzo de' Fiorentini, ed entrambi questi valorosi Capitani servirono sotto quell'insegne Repubblicane; benchè di mala voglia Federico si prestasse a tal compagnia, ben conoscendo qual era l'infelice carattere di Sigismondo, cioè abbondante di valore, ma più di vizj, come scrisse il grande annalista d'Italia.

Infatti quasi tutta la sua vita ne fu un tessuto, e la nostra Repubblica n'ebbe a soffrire delle prove assai pericolose. Era stato avvisato più volte il nostro governo dai buoni amici e dai concittadini dimoranti fuori di stato, che Sigismondo non abbandonava il pensiere di sorprenderci e renderci sua preda, o farci almeno gran danno o villania. Quindi ora procurava di rendere qualche cittadino traditore della patria, ora inviava delle spie, ora trattava di corrompere le persone quì domiciliate. Nel tempo stesso, ora si mostrava amico, ora indifferente o nemico, ora eccitava delle differenze economiche per causa dei nostri possessi nei suoi stati, ora di giurisdizione o di confini, ed in somma teneva in mano molti fili per farli giocare secondo l'opportunità. Nel 1449 incominciò dal turbarci per le imposte territoriali nell'agro Riminese, per le quali vi erano state convenzioni antecedenti: e vedendo il nostro governo ch'egli era inutile il rimostrargli la ragione, pensò poterla meglio ottenere dal Papa, Signor Sovrano degli Stati del

Mala-

Malatesta, e di cui egli si riconosceva Vicario. Quindi avendo inteso che Niccolò V si portava in Spoleti, e che colà andava ad ossequiarlo il Conte Federico, il nostro Governo vi spedì pure suoi Nunzj, i quali benchè poco fortunati per l'oggetto della loro missione, lo furono abbastanza per discoprire le nuove macchinazioni del Signore di Rimino. Il Calcigni, uno degli inviati, ci avvertì particolarmente ad essere guardinghi e nel maggior sospetto intorno ai traditori: ed infatti guari di tempo passò e fu scoperto un trattato di tradimento contro questo Comune, promosso dal sempre maligno nemico Sigismondo. Fortunatamente fu fatto prigione il principal malfattore, ed il Calcigni fu sollecito a scriverci, di far subito rigoroso processo e giustizia contro del medesimo. Il Malatesta però imperterrito nelle iniquità sue, ed increscendogli forse che tale scandalo divenisse pubblico, fece scrivere ai nostri Capitani da Messer Pier Giovanni Conte del Borgo, che avendo saputo d'essere entrambi imputati d'intelligenza nel trattato fatto contro questa terra e sua libertà, ci pregava a soprassedere per meglio rilevar la verità, come pur richiedeva l'onor del Conte e 'l suo. Ma dalle risposte fatte a que' galantuomini si rileva, che fatto il processo nelle dovute forme, il reo confessò innanzi a tutto il popolo, senz'alcun martorio, tutto il tradimento, e la maniera concertata per effettuarlo, per cui fu subito legalmente giudicato, sentenziato ed eseguito, tanto più che il popolo giustamente infierito in ascoltare cotanta scelleratezza mormorava crudeli minacce contro i Capitani stessi, se non l'avessero tosto condannato al meritato supplicio. Così se per allora fu salva la patria, non perciò furono acchetate le brighe con Sigismondo; e proponendo articoli di pace poco accettabili, i nostri arditamente risposero, che o avesse accordato le loro giuste domande, o si sarebbero acconciati per via delle armi. Rimasero però per quel tempo sospese le minacce, e fattosene litigio anche in Roma, lo stesso Conte Federico molto amorevolmente c'insinuò di venire a qualche accordo, non essendo tempo opportuno a romper guerra. Nel tempo stesso il Calcigni ci ragguagliava da Urbino, di aver passati i nostri offici al Conte

Alessandro Sforza fratello del Duca di Milano, e ne aveva ricevuta la più cordiale risposta, facendo esibizione a questo nostro Stato, come amico della sua casa, di tutto quanto egli poteva e nel suo Stato di Pesaro, ed in Lombardia per conservazione di questa Libertà contro chiunque.

Cotali graziose proposte ben meritando un ritorno di gratitudine, furono spediti in Pesaro in qualità di Ambasciadori Messer Simone di Antonio Belluzzi, e Messer Giacomo di Antonio Samartani per fare i dovuti ringraziamenti di sì generose esibizioni, e concertare i modi in cui si potessero realizzare nelle occorrenze. Attese tali circostanze favorevoli, il nostro Calcigni, uomo per politica sapienza rispettabile, consigliava la patria a muover guerra a Sigismondo, per essere questo il momento più opportuno e favorevole, essendo il Duca di Urbino assistito dal Re d'Aragona, e dalla Signoria di Venezia; mentre avevamo de' torti da vendicare contro quel nostro nemico e tiranno. Non furono però i nostri assai solleciti in accettare il consiglio, stimando per allora di stare in guardia per non ricevere oltraggi, o farla pari con reciproche rappresaglie, senza venire a positiva dichiarazione di guerra, e conservare intanto le solite convenienze di civiltà. Quindi essendo egli venuto sul nostro confine nel castello di Fiorentino, e poi in altro luogo vicino, i Capitani mandarono persone a complimentarlo secondo l'uso, ed osservar anche se altre mire potesse aver in mente in questo viaggio. Pur troppo giusti erano i sospetti de' nostri, e restarono verificati da una lettera amorevolissima scrittaci dal Malatesta Novello, nella quale ci partecipava, di aver saputo che Sigismondo aveva in idea di fare una fortezza sul nostro territorio; ciocchè credeva sicuramente non sarebbe stato permesso, se si voleva difendere e conservare *la nostra Libertà durata già mille e dugento anni;* che però si facesse buona guardia, e fossimo stati sempre ben ridotti ed attenti che non ci fosse fraude fra di noi.

Ma se un deciso malumore occupava gli animi de' nostri cittadini contro le perverse intenzioni di Sigismondo, non era questo da mettere in paragone col dispetto e rancore delle più rispetta-

bili Potenze d'Italia. Alfonso d'Aragona si teneva burlato dal Malatesta per avergli trappolata grossa somma, e Pio II credeva dover vendicare de' torti fatti alla religione ed al Pontificato. Ira di Re e di Papi! Non poteva star peggio il Malatesta, e già doveva prevedere, se potesse restar fiaccato il suo orgoglio, e gastigata quella illealtà deturpatrice delle felici qualità sortite dalla natura. I principj della tempesta si apparecchiarono sulla vetta del Titano. Era ben conosciuto in Italia che la piccola Repubblica di San Marino, stata sempre in contradizione con i Tiranni di Rimino, doveva essere facilmente mobile alle ostili imprese contro de' medesimi. Alfonso aveva al suo servizio il conte Federico di Urbino in qualità di suo Capitan Generale, ed il Conte Giacomo Piccinino per Tenente generale dell'armata; il primo amico sempre e protettore della Repubblica, e l'altro suo amorevole similmente. Non era perciò da dubitare che il desiderio di un tal Re qual'era Alfonso, e le insinuazioni amichevoli dei due sì bravi guerrieri rimanessero infruttuose. Quindi a' 9 Ottobre del 1458 fu fatto il trattato di alleanza col Re, obbligandosi la Comunità di San Marino a *rompere* contr'al Signor Malatesta di Rimino; e nel giorno 12 dello stesso mese fu il trattato confermato dai predetti Generali nel Regio campo, aggiungendo, che facendosi la pace, la nostra Comunità vi debba essere inclusa, e debba seguitare a godere tutte le immunità ed esenzioni solite a godere nelle terre del Signor Sigismondo con tutte le altre condizioni espresse distintamente nell' Istromento. In tal modo i nostri cittadini si disponevano all'impresa, ascoltando più le vigorose insinuazioni di Federico, che i prudenti consigli del concittadino Calcigni. Quegli essendo stato consultato per mezzo de' nostri ambasciadori rispose « che dai movimenti di Si-
» gismondo avrebbe regolato i suoi, e che se avesse passato la
» Marecchia, gli avrebbe fatto veder anch' esso il modo da farli
» passare ogni tristo pensiero; ed in fine, le acque sarebbero tor-
» nate al lor luogo ». Il Calcigni poi scriveva consigliandoci « a
» ben vicinare, nè dare occasione di doglianza, nè ai vicini di so-
» pra nè a quelli di sotto (cioè i Signori di Urbino e di Rimino);

» che la guerra dà luogo alla pace, e li vicini rimangono; e però » ci confortava alla conservazione della Libertà e della neutralità ». Ma il dado era tratto, e nell'entrare dell'anno 1459 il Piccinino e Federico fecero sentire, che per effetto dell'antecedente convenzione, a nome del Re facevano istanza, perchè si venisse alla rottura di guerra; e questa pubblicamente si facesse bandire contro il Malatesta, e si dasse ricetto e favore ai soldati della lega. Non mancarono sicuramente i nostri all'adempimento delle convenzioni; ma considerando che gli Stati hanno bisogno di prudenza in ragione inversa della loro grandezza, e che le Repubbliche specialmente non possono avere alcun titolo ai capricci dell'orgoglio e dell'ambizione; fin dal principio della guerra pensarono ai futuri momenti della pace, ed alla conservazione del loro Stato. E ben conoscendo le incertezze di Marte, e le difficoltà di poter agire con principj fermi e costanti, mentre nell'attualità delle guerre i più strani cangiamenti si vedono; e più considerando, che la guerra benchè giusta e necessaria, è il più gran disastro de' popoli; perciò i Capitani di quel tempo vedendo, che lo stato di guerra non poteva essere di breve durata, e che la Costituzione medesima nella breve temporarietà de' Rappresentanti poteva essere di ostacolo in tali circostanze al pubblico bene, fecero convocare un general consiglio, per risolvere un modo, onde a tali difficoltà si potesse ovviare. Il consiglio fu adunato nel dì 20 Aprile 1459 in cui i Capitani avendo proposto all'adunanza legittimamente convocata, lo stato delle cose, e le vedute necessarie nell'attualità delle circostanze, e specialmente per assicurare il loro ben essere e la loro libertà al tempo della pace e dopo, fu risoluto, che si creasse un piccolo consiglio degli uomini più saggi ed esperti, composto dei Capitani, del Consiglio di dodici, e di altri cinque membri del Consiglio dei sessanta, a' quali si dassero tutte le attribuzioni ed autorità necessarie per trattare e risolvere gli affari alla guerra o alla pace appartenenti, ond'essere in tal modo più pronti e spediti nel risolvere egualmente che nell'eseguire. Tal Senatoconsulto fu forse la base principale della salvezza della patria.

Benchè intanto l'alleanza nostra col Re di Napoli e con i Principi suoi condottieri fosse nota e manifesta, e si potessero ancora sapere gli effettivi favori accordati agli alleati, veggiamo che la politica diplomatica era pur allora guidata con quel metodo che si chiama *condotta*, benchè spesso non conduca alla lealtà ed alla giustizia. Infatti il nostro Comune o il Consiglio delegato ai pubblici affari spedì un'ambasciata al Consiglio di Malatesta in Rimino, per dichiarargli, che gl'impegni contratti col Re Ferrante di Sicilia e i suoi Capitani non dovevano pregiudicare alla neutralità professata, come non pregiudicavano alla nostra libertà. Le buone parole furono pagate della stessa mercede, ed il Consiglio di Rimino a nome del suo Signore ci assicurò di favore e buona vicinanza.

Dobbiamo credere però, che in tale intervallo vi fossero delle negoziazioni per far abbassare le armi e stabilire qualche pace condizionata; ma troppo dura sembrando forse a Sigismondo, ogni trattato fu interrotto e la pace sconchiusa, come impariamo dalla lettera del Conte d'Urbino, nella quale scriveva: « che la sera an-
» tecedente era tornato da Firenze il Conte Ottaviano degli Ubal-
» dini colla nuova dell'esclusione della pace: cosa che aveva fatto
» partire il Signor Sigismondo molto di malavoglia; benchè avesse
» promesso molto, ma non tanto che bastasse per farle avere la
» pace dalla Maestà del Re, che spedirà subito il Conte Giacomo
» a continuare la guerra ».

Infatti questi due bravi generali non ritennero più in ozio le loro armi, ed in brevissimo tempo occuparono quasi tutto lo Stato di Sigismondo, eccetto Rimino ed alcuni altri piccoli castelli in quelle vicinanze: e forse sarebbe rimaso del tutto privo de'suoi dominj, se il Conte Giacomo Piccinino fosse stato più leale. Malatesta intanto fra la perdita e'l pericolo di peggio abbassando l'innato orgoglio, non vidde altro mezzo da poter respirare in tanta tempesta, che correndo alla dieta di Mantova per implorare pace da Pio, il quale si trovava colà trattando la grand'impresa di Terra Santa, mai effettuata, e mai forse sinceramente promossa. Il nemico

umiliato ebbe ascolto, e la pace fu fatta. Malatesta ricuperò buona parte delle sue terre, obbligandosi però a restituire al Conte di Urbino la Pergola ed altri castelli, e similmente i quarantamila fiorini trappolati al Re Alfonso, dando per sicurezza nelle mani del Papa la città di Sinigaglia ed il vicariato di Mondavio.

I nostri cittadini ebbero per frutto della guerra il castello di Fiorentino, e successivamente trattarono per la rifazione de' danni, per cui varie lettere ed ambascerie furono spedite. Ma poichè le negoziazioni e le promesse stesse degli ambasciadori de' Principi avevano poco buon effetto, i nostri cittadini ricorsero ai fatti, facendo delle rappresaglie sulle terre de' Malatesti per mettersi così in istato di far ascoltare le loro ragioni. Non fu infelice il metodo, pel quale incominciando le lagnanze dalla parte de' figli di Sigismondo, il nostro Comune rispose, che non avendo potuto insin allora aver ragione su le sue istanze nè per mezzo de' suoi inviati nè per gli officj fattine col Re di Napoli, col Papa, col Duca di Milano, col Conte Federico e col Conte Piccinino, non avevano trovato altro modo per ottener giustizia. Che ciò non ostante essi non intendevano di aver rotta la guerra; e voler anzi ben vicinare se egli farà lo stesso; altrimenti avrebbe fatto poco guadagno con loro, perchè erano assistiti dal Conte di Urbino, dal quale egualmente che dal Piccinino fu approvata la coraggiosa condotta.

Il carattere di Sigismondo era pur troppo conosciuto, per poter credere che egli potesse esser contento della pace di Mantova; e che le terre date in ostaggio potessero esser un freno alla grandezza dell'orgoglio suo e della sua ambizione. Vissuto sempre fra l'armi e d'indole turbolenta, la pace era per lui uno stato d'insoffribile noja. La nostra Repubblica fu avvisata dal Conte Federico, che il nemico si metteva in armi, ed egli faceva lo stesso, e consigliavalo a noi similmente. Il Piccinino dall'altra parte per insinuazione del Malatesta aveva vergognosamente lasciato il partito del Re Ferrante, e passato a quello de' Francesi. Tutto dunque faceva temere una nuova guerra, e Papa Pio vedeva ben lungi, per non dover temere di quello stato di cose che anima le speranze

dell'ambizione veggente, ed i fieri sentimenti del cieco orgoglio. Infatti il Malatesta nel Novembre del 1460 fece ben conoscere le sue intenzioni.

Or vedendo Enea Silvio sempre persistente il maltalento di Sigismondo e credendo non dover avere più riguardi, pensò riunire varj mezzi per rendere la guerra più terribile e generale. Immaginando quindi poter afforzare le armi colla più nera diffamazione dell'inimico; acciò divenisse oggetto di odio e di generale vitupero all'Italia tutta, fece fabbricare un terribile processo Politico-teologico della vita del Signore di Rimino, in cui si credè a que'tempi, che alla verità fosse pure in qualche dose riunita anche la calumnia.

Fra i delitti di cui fu accusato Sigismondo fuvvene uno relativo alla nostra Storia, e del quale menò gran rumore non meno l'avvocato del Fisco Andrea Bencio, che'l Papa medesimo, per cui par che ci convenga farne particolare ricordanza.

Abbiamo accennato nel secolo antecedente, come per testamentaria disposizione di un tal Messer Gambatesti si doveva fondare un Monistero dell'ordine de'Servi nella contrada detta di Valdragone poco lungi dal nostro Borgo. Ma per qualunque fossesi cagione, essendo scorso quasi un secolo senz'essersi adempiuta la volontà del pio testatore, avvenne (secondo contano le Cronache e gli annali dell'Ordine) che molte sciagure incominciarono in questa terra, delle quali la maggiore fu l'apparizione d'un fiero drago divoratore, nel luogo stesso dove il Monistero doveva essere eretto, e che perciò secondo le dette Cronache *Valdragone* fu denominato; sebbene in verità da più secoli fosse stata sempre tale di quel luogo la denominazione. Or essendo quì venuto nella quaresima del 1441 per banditore della divina parola un tal Padre Paolo de'Spannocchj da Siena, sotto i suoi auspicj fu deciso la fondazione del Monistero: e valente uomo essendo, fu avuto così caro dai nostri, che non solo lo fecero e vollero loro concittadino, ma lo pregarono di molto a farvi ritorno, quando gli fosse piaciuto. infatti il degno uomo compiacintosi sicuramente della Re-

pubblicana cortesia, venne nell' anno seguente a rivedere gli amici, portando anche ad uno di essi una piccola tavola o quadro dipinto ad oglio, se così lice interpretare l'espressione, *Belgica arte depictam imaginem.* Era in tal quadro rappresentata la divina Madre col Signorino, corteggiata dalle sante vergini Barbara e Caterina; ed essendo stato esposto alla venerazione de' fedeli, vi fu subito da ogni banda tal concorso, da far entrare in dubbio il sospettoso tiranno Malatesta, non sotto il manto di pietà e di religione, delle politiche pratiche a lui contrarie si potessero celare. Fatto perciò divieto a' suoi sudditi di non recarsi a questo spettacolo divoto; e ciò rimanendo senza effetto, per nuovo sdegno, e per l'odio sempre covato contro questa Repubblica, non ritenne più a freno il suo furore, e spedì sicarj per arrestare il buon religioso e farlo condurre innanzi a lui; o ciò non si potendo, trucidarlo. Al favore della notte non riescì difficile ai satelliti del tiranno l' adempirne i commandi, ma dopo aver per qualche tempo malcondotto il santo uomo, credendo d'essere già vicini a Rimino, pur al far del giorno si trovarono quasi nel luogo medesimo, e propriamente vicini alla Croce fatta da quel religioso innalzare come indice ai divoti. Ciò vedendo que' ribaldi, e temendo poter esser discoperti, si deliberarono d'eseguire l'altra parte del comando, e disfarsi di tal impaccio, sospendendolo con un capestro alla gola su quella croce medesima ch'egli aveva elevata a beneficio de' fedeli avventori; ma fuggiti o allontanati quegl' indegni, il laccio si ruppe, ed il rispettabile peso fu raccolto e ravvivato dai sopravvenuti contadini. Il Malatesta restò dolente, i nostri lieti del meraviglioso accidente; ma il Beato Spannochj non credè forse dover più inopportunamente aspirare alla palma del martirio.

Con tali contrarie intenzioni sempre permanenti del Malatesta non poteva lo Stato nostro esser tranquillo, e nella sua naturale aderenza a quello di Urbino, dovevano concertare insieme i modi da tenersi per la difesa comune. Perciò la celebre Contessa Battista Sforza moglie di Federico e governatrice in sua vece scrisse ai nostri Capitani, d'inviare colà i sei nostri uomini nominati per conferire

ferire col Consiglio su di alcune cose di somma importanza e premura e vantaggio pel Papa e per lo stato della nostra *Libertà*.

Il nostro governo però non prese una parte diretta nella guerra, che quando ne fu formalmente ricercato dal Papa, il quale ben sapeva il malumor repubblicano contro 'l vicino tiranno. Egli quindi non tardò molto a farci conoscere i suoi desiderj, aggiungendo ancora più forti stimoli per animare que' sensi di coraggio, di antica avversione e di giusto risentimento che regnavano negli animi de' nostri cittadini. Indrizzò quindi loro un Breve ai 30 Dicembre del 1461, nel quale incominciava dal dire, che doveva esser nota quanta era stata l'ingratitudine e la perversità di Sigismondo Malatesta, figlio d'iniquità e perversione, per aver obliato non solo ciocchè doveva alla Sede Apostolica pel Vicariato a lui concesso, ma più per la pietà e beneficenza con cui l'aveva sollevato. Lungi dunque dal volerlo trattar più come un benevolo figliolo, era risoluto di trattarlo per l'empietà sua come un nemico, acciò non si potesse più della sua iniquità gloriare. Quindi per la pace e per la quiete, e perchè ci stimava quali suoi veri figli e divoti, non dubitava che a suo invito non dovessimo insorgere contro del Malatesta, e con tutte le forze offenderlo e combatterlo; promettendo di darci in feudo tuttociò che su i beni e terra di Sigismondo avessimo potuto conquistare. I nostri non furono sordi alle voci del S. Padre, ma non furono neppur ciechi in accettare l'invito inconsideratamente, e senza esaminare e stabilire i modi e le necessarie condizioni condottrici al doppio effetto de' reciproci vantaggi. E siccome il Pontefice era più sollecito a chiedere che i nostri a risolvere, e cotali discussioni non potevano esser sollecite per la lontananza, spedì a questo Comune in qualità di Commessionato il suo familiare Francesco di Buonconvento con le opportune credenziali, acciò potesse dileguare tutte le difficoltà, e venir prestamente alla conchiusione del trattato.

Questo infatti fu eseguito ai 21 Settembre dell'anno 1462 nel castello di Fossombrone, dove si trovava il Cardinal di Tiano, e dove si portarono i nostri ambasciadori, cioè li nobili uomini Mes-

ser Marino de' Calcigni, Ser Bartolommeo di Antonio e Geronimo di Belluzzi, i quali conchiusero il trattato molto onorevolmente per la loro patria. Fra gli articoli del medesimo si ridusse a senso particolare e determinato ciocchè nel Breve si era espresso generalmente per riguardo agli acquisti sul Malatesta in questo modo: « Et per fare alcuna remuneratione de li danni, desagii et affanni, che per dicta effettuale promissione possesseno incorrere, e » per dimostrare gratitudine verso quelli che meritano, libere et » sponte promette nomine et vice quibus supra, che a la dicta » Comunità di San Marino saranno date in *dominio* la corte di » Fiorentino, li castelli di Mongiardino e Serravalle cum la loro » corte, terreni, et jurisdictione ». Fu promessa la ratifica nel termine di 8 giorni, e quella del Papa fu sollecitamente spedita da Pienza in data dei 23 Settembre dello stesso anno. Dopo tutto ciò i nostri più incoraggiti non perderono tempo in adempire ai doveri della confederazione. La guerra fu viva, e l'armata o le genti della Lega contavano i giorni colle vittorie. Ora i nemici erano battuti, ora superato un posto, ora occupata una terra, ora assaltato e preso un castello, ora ricuperato il perduto; ed i nostri coll'ajuto del Conte Federico non furono lenti ad attaccare e conquistare le terre specialmente assegnate loro dal Papa. Oltre le nominate nel trattato, ebbero per spontanea tradizione anche il castello di Faetano, molto conveniente alla buona confinazione dello Stato.

Quanta parte essi avessero nella buona riescita della guerra, lo mostrano le Carte dell'archivio, per le lettere e spedizioni che venivano o si facevano tutto giorno dal Conte Federico e da' suoi Capitani, e così reciprocamente: cosicchè sembra quasi impossibile, come questo piccolo, ed allora piccolissimo Stato, potesse soffrire tanti e sì continui dispendj, e somministrar anche tanti individui al bisogno della guerra.

L'acquisto dunque delle terre, e l'amplificazione del territorio fu un effetto legittimo del dritto o sia degli usi convenuti della guerra; e la pace ne fece la conferma nelle maniere le più solen-

nl. Il Pontefice intanto puntuale alle promesse non aspettò neppure che la causa di Sigismondo fosse finita, per confermare e mettere ad effetto quelle fatte nel trattato col Cardinal di Tiano, e da lui solennemente confermate. Quindi con suo Breve de' 26 Giugno del 1463, in risposta alle inchieste del nostro Comune, egli confermò l'acquisto delle terre di Mon Giardino, di Fiorentino, di Serravalle, e poscia anche di Faetano.

Ma se la patria potè esser lieta e contenta degli acquisti e dell' ampliazione del suo territorio, molto più potè provare tali sentimenti, quando vidde l' inimico suo ridotto ad uno stato di non poterlo nè doverlo più temere. Quel Sigismondo cui non era pari allora in ambizione ed orgoglio, battuto, vinto, e privo quasi del tutto de' suoi Stati, si vidde necessitato a chiedere umilmente la pace; e si trovò pur troppo avvilito nel doverla accettare colle più dure condizioni, cioè di non restituirsegli nulla di tutto quello aveva perduto nella guerra, e rilasciargli solo la città di Rimino con cinque miglia di Contado, e dover pagar per la medesima il censo di mille ducati d'oro alla Camera Apostolica.

Per gli acquisti fatti dalla nostra Repubblica vi occorse qualche differenza per Serravalle, per cui il Vescovo di Sessa allora Luogotenente di Fano ne ritardava il possesso; ma tutto fu accomodato per mezzo del Conte Federico e del nostro cittadino Conte Calcigni, convenendosi che i nostri non dovessero distruggere detto castello. Era allora Serravalle un castello abbastanza forte e popolato, avendo, come si rileva dal suo Statuto, il Consiglio di credenza, detto anche de' dodici, e quello de' sessanta, e delle famiglie agiate, fra le quali si distinse quella de' Bertoldi, per quel Fra Giovanni di tal cognome prima Vescovo di Fermo e poi di Fano. Questi educato nella Serafica famiglia, e propriamente nel Convento di S. Francesco di San Marino, non avendo dissipato nell' ozio monastico i suoi talenti, potè figurare nella Università d'Italia, e ne' rapporti religiosi e politici, non tralasciando lo studio della colta letteratura, per cui fu autore di un pregiato Com-

mento su la Divina Commedia di Dante, conservato tuttavia nella Biblioteca Vaticana.

Intorno a questi tempi, cioè nel 1464, crescendo sempre più la fama del valor guerriero de' nostri Titanici, la Comunità di Forlì per mezzo del Conte Giovanni Urceoli fece richiesta al nostro Comune del soccorso di cento fanti per alcune loro occorrenze, in sequela dell'antica amicizia fra l'una Comunità e l'altra, e l'essersi altre volte vicendevolmente soccorse.

Fatta la pace, o piuttosto debellato Sigismondo ed abbattuta l'intera famiglia de' Malatesti, Pio II risvegliò con maggior energia la bizzarra idea di far del Sultano quello che aveva fatto di Sigismondo; ma la morte del Papa lo rese libero dalle minacce o dal sognato tentativo. Il Malatesta intanto umiliato nella sua situazione, non perdendo però l'abitudine del coraggio guerriero, e non trovando allora da impiegarlo in Italia, tranquillizzata in queste contrade dopo 'l suo abbattimento, valicò il mare, e sotto le Venete bandiere si portò a combattere que' barbari stessi contro i quali Pio voleva muovere le armi Europee. Lontano dunque cotal eccitatore di brighe, la pace regnò in queste terre, finchè dopo la di lui morte, cangiati gl' interessi ed i politici rapporti, si vidde sorgere nuova guerra, nella quale mutata la scena, si viddero amici gli antichi nimici, e nemici gli amici. Federico non poteva essere più nemico dei Malatesti di Rimino, più non sussistendo i motivi di rivalità di famiglia e di politica ambizione; ed avendo anche l'animo grande, per non voler vedere del tutto distrutta una famiglia dalla cui emulazione era nata in gran parte la grandezza della sua.

Or avendo finiti i suoi giorni Sigismondo, dovè sembrar duro ai superstiti figli, e specialmente a Roberto, il vedersi ridotti nel più misero stato col rilasciare al Papa l'eredità paterna, come Pio II aveva stabilito. Roberto, se rassomigliava al genitore nelle qualità lodevoli di valore e di talenti, non gli rassomigliò nelle iniquità, e non doveva quindi attrarsi odiosi sentimenti, ma piuttosto stima e sincera compassione. Perciò quando Paolo II successore di

Pio fece intendere a Roberto Malatesta, che lo stato paterno era devoluto alla Santa Sede, e lo incaricava anzi di toglier Rimino dalle mani d'Isotta o di Sallustio suo fratello consaguineo, fu ben sensabile Roberto, se trascurando i Pontificj precetti, gli sorse in pensiere di ristabilirsi su gli avanzi del soglio degli avi. L'ambizione di Paolo fu ferita da questo colpo per tal modo, che deliberò immantinente di venir alle armi e farne vendetta. Ma Roberto, siccome è detto, non avea si meritato l'odio delle altre potenze d'Italia, le quali altronde conoscevano, non essere del loro interesse la maggior estensione del dominio Pontificio, e specialmente l'acquisto di una città così rispettabile ed importante come Rimino. Roberto doveva conoscere queste favorevoli disposizioni, ed essendosi rivolto al gran nemico stesso del padre, cioè a Federico Conte di Urbino, trovò in lui la più favorevole accoglienza e protezione. Federico interessò a quest'atto di generosa pietà il Re di Napoli, il Duca di Milano e la Repubblica Fiorentina, mentre Paolo aveva dalla sua parte la Repubblica di Venezia ed altri principi Italiani. Cercò similmente il Papa d'interessare la nostra Repubblica al suo partito; ma o perchè le sue idee fossero annunciate troppo imperiosamente e poco civilmente dai Pontificj ministri, o perchè i nostri non potevano legalmente abbandonar giammai il loro amico d'Urbino, furono renitenti ai Paolini desiderj, ed indifferenti alle Papali minacce; tanto più che questo Comune aveva saputo interessare anche a suo favore la Repubblica di Firenze, cui aveva spedito ambasceria per esporle l'attuale situazione. Il contegno della nostra Repubblica fu da tutti commendato, ed il Sagramoro che si trovava allora in Firenze come Segretario del Duca di Milano, scrivendo ai nostri Capitani, fa pur distinta ricordanza d'un tal Ser Bartolommeo ambasciadore nostro in Toscana. Il Conte di Urbino poi ci avvisò di far buona guardia specialmente in Serravalle, e che sarebbe stato molto bene il mandare a Firenze una copia della lettera scritta troppo superbamente dal Pontificio Tesoriere; dicendoci però, che gli era molto piaciuto la risposta fattagli, e che se quegli si fosse doluto di essersi dato il passaggio a quelli di Ri-

mino, ci consigliava di rispondere, che noi non abbiamo guerra con nessuno, e perciò diamo il passo a tutti: e finalmente a non dubitar di nulla; poichè o le genti della Chiesa non avrebbero tentato nulla contro di noi, o se si fossero mosse, egli avrebbe fatto per difesa della nostra terra quanto per la stessa sua capitale. Tale infatti si mostrò, ripetendo sempre che la Lega non avrebbe abbandonato mai Roberto Malatesta, pel quale esso avrebbe fatto quanto per se stesso; e che non avessimo dubitato del felice andamento delle cose. Più memorevoli sono anche le lettere della Repubblica di Firenze. In una di esse data in risposta al nostro ambasciadore, si dice che per mezzo del medesimo avressimo inteso l'animo e la volontà sua verso di noi e del magnifico Signor Roberto e suo Stato, confermando la sua disposizione; e con tanto maggior animo quanto n'esige l'insolenza delle genti d'arme della Chiesa, che ha cagionata in essi tanta alterazione, quanta se fossero alle porte della città sua, con altre più distinte espressioni relative al grand' affare (1).

Se questa lettera indica i rapporti politici di quella guerra, e mostra quanto i Fiorentini e gli altri confederati fossero contenti della nostra alleanza, un'altra è del tutto didattica e parenetica intorno alla Libertà, di cui i Fiorentini facevano gran vanto, mentre erano quasi alla vigilia di perderla intieramente (2). Lo stato di guerra durò qualche mese; e benchè i Fiorentini dopo tante buone parole ritardassero i promessi soccorsi, ed anche il Duca di Milano temporeggiasse inopportunamente, pure Federico si credè abbastanza forte, subito ricevuto i sussidj del Duca di Calabria Alfonso d'Aragona. E siccome era risoluzione della Lega di non offendere o invadere i possessi della Chiesa, ma soltanto difendere Roberto, ed ammaccare alquanto l'ambizione di Paolo, così aspettarono il momento che l'armata Pontificia stessa si movesse ostil-

(1) Append. num. XXV.
(2) Append. num. XXVI.

mente contro l'esercito comandato da Federico. Ciò accadde ai 30 di Agosto, e la campagna di Vergiano vidde il tristo spettacolo del rovesciamento dell'armi benedette, e 'l trionfo delle profane. I morti non furono molti, attesa l'umanità del Capitan generale Federico, ma le molte migliaja di prigionieri, e l'acquisto del ricco campo di battaglia resero completa la vittoria degli alleati. Roberto fu sollecito a riconquistar molte terre di ragione de' suoi avi, e gli avanzi dell' esercito Pontificio si ridussero in varj luoghi per la speranza di poter tentare di nuovo la sorte delle armi.

La debolezza però di quell'esercito per un verso, e gl' interessi politici d'Italia dall'altro indicavano manifestamente, che Roberto avrebbe avuto pace. Era dunque tempo di aver prudenza; e poichè la Lega si era dichiarata di difendere Roberto, e non offendere la Chiesa direttamente, Federico ci raccomandava di non prender brighe con i Pontificj, e ci avvisava nel tempo medesimo di aver scritto al Governator di Cesena, acciò non si tentasse alcuna innovazione a danno della nostra libertà ed immunità; aggiungendo, che in sua assenza potevamo far rinnovare gli stessi officj dalla Contessa sua consorte.

In tal modo passarono le cose nel 1470 finchè dopo varie discussioni fu ristabilita lega fra 'l Re di Napoli, la Repubblica Fiorentina e 'l Duca di Urbino; di che egli dandoci parte, ci assicurò d'averla accettata anche per la nostra Repubblica come sua amica. Il rinnovamento di tal confederazione avendo fatto perdere a Paolo II le speranze di poter più ridurre alla sua divozione il Signor di Rimino, stimò dover anch'esso conchiuder la pace con un trattato, cui la morte del Pontefice impedì l'ultimo compimento ed effettuazione.

L'elevazione di Sisto IV al Pontificato rese più tranquilli i rapporti di Romagna e di queste contrade, poichè detto Pontefice aveva in grandissima stima il Conte Federico, ed il Re di Napoli cercava di colmarlo tutto giorno di nuovi onori. Roberto Malatesta dall'altra parte riconoscendo il suo ben essere e tutto lo stato suo dall'amicizia e benevolenza di Federico, combinando i sentimenti

di gratitudine colle sue circostanze, nelle quali potè aver anche qualche parte l'amore, cercò di restringere tutti i vincoli e rapporti di amorevolezza col Duca d'Urbino, chiedendogli in isposa la sua figliola. Le nozze furono fatte belle e magnifiche, e il nostro Comune non mancò di corrispondere colla solita officiosa gratitudine, inviando ambasciadori e doni, tanto in Urbino che in Rimino medesimo; come degli originali documenti ci lasciò registrato ne'suoi manoscritti il Cavalier Claudio Paci, il quale annoverando le ambascerie spedite in Rimino in tale occasione, nomina specialmente quelle dell'Illustrissima Signoria di Venezia, della Repubblica Fiorentina e della Comunità di San Marino (1). Con tali atti di stima verso i principi vicini, e colla maggior lealtà verso i confederati, e più colla giustizia del suo governo, la nostra Repubblica manteneva per tal modo l'amicizia loro, che ad ogni minima richiesta o bisogno essi si facevano un piacere di offrire immediatamente il soccorso delle loro forze o della loro mediazione. Quindi Federico avendo inteso che dagli uomini di Verrucchio si erano commesse delle insolenze sul nostro territorio, mandò subito gente, e ne offrì di vantaggio per tutto quello che poteva occorrere. E Roberto Malatesta in più lettere facendo menzione dei beneficj ricevuti, si offrì con tutte le sue forze alla nostra conservazione.

Il Pontefice intanto molto veggente ne' suoi interessi avendo pensato di stringere più efficacemente l'amicizia col Duca d'Urbino, gli fece richiesta della figliola Giovanna, per darla in isposa a Giovanni della Rovere suo nipote, e fratello del Cardinal Giuliano, divenuto poi famoso sotto il nome di Giulio II. Fu per questo matrimonio che all' estinzione della linea maschile de' Feltreschi passò lo Stato di Urbino nella famiglia di questo Pontefice, fino a Francesco Maria II ultimo Duca e discendente della medesima.

Per tali circostanze se cessò la guerra in queste contrade, un più

(1) MS. del Cav. Paci nella Bibl. Gambalunga di Rimino.

più tristo flagello ancora della guerra dopo aver guasto gran parte d'Italia, comparve pure su 'l cacume del Titano; dico della pestilenza, di cui forse i nostri mal cauti, o affidati sulle locali difficoltà furono pure sorpresi, e ne soffrirono non piccolo danno. Cotal generale sventura però non ritenne la Santità di Sisto dal proseguire la vergognosa guerra con i Fiorentini, dalla quale benchè lontani, non potevano essere esenti dalla generale agitazione; anche perchè il Signor d'Urbino era uno de' principali alleati, e la corrispondenza col medesimo era sempre sussistente. Quindi o direttamente o per mezzo del suo Consiglio e de' suoi Ministri ci teneva al fatto di tutte le nuove della guerra, mentre era anche dalla nostra parte avvisato di ogni movimento importante in queste contrade.

Essendo intanto morto Pino degli Ordelaffi Signore di Forlì, la Signora Lucrezia e Sinibaldo di lui figliolo ne diedero parte alla nostra Repubblica, pregandoci a voler conservar loro l'antica buona amicizia e corrispondenza. E Sisto IV a premure forse del nuovo congiunto ci diede anche manifesti pegni della sua benevolenza. Il buon Conte Federico però ci avvertiva ad essere cauti, atteso lo stato delle cose, e specialmente tener ben guardato il castello di Serravalle, per essere di somma importanza alla nostra patria; e perciò ci proponeva e pregava di farvi castellano un tal Simone nostro cittadino, e suo uomo d'arme vecchio, pratico e fidato. Così sempre vigile ed affezionato per tutto ciò che poteva riguardare il ben essere e la conservazione di questo Stato, egli anche lontano non ci lasciava mai senza le sue nuove o i suoi consigli: e così a' 18 Luglio del 1482 ci scrisse dal campo del Polesine Ferrarese colla maggior amorevolezza e cortesia, dandoci minuto conto delle sue imprese e vittorie. Ma disgraziatamente questo fu l'ultimo foglio venutoci dalla sua mano; poichè attaccato anch'egli dal morbo pestilenziale dominante nell'armata, finì di vivere a' 10 Settembre nel sessagesimo anno dell'età sua, carco di marziali allori, e più rispettabile per gl'inconcussi sentimenti di giustizia e vero onore, che per l'immensa gloria delle belliche imprese. Quale fosse

il pubblico lutto de' nostri cittadini è facile ad immaginarlo, ricordando la paterna affezione avuta sempre per questo Comune, il quale da lui poteva in gran parte riconoscere i prosperi avvenimenti in pace ed in guerra, e più la stima onde fu onorato generalmente in Italia in questo secolo.

Se la gratitudine Repubblicana pianse lungamente la perdita di un così illustre amico e protettore, potè in qualche modo consolarsi, che nel successore degli stati paterni trovò anche l'erede della benevolenza ed amorevolezza dell'antecessore. Guidobaldo non avendo ancora rasciugate le lagrime di una perdita sì amara, fu pur sollecito ad attestare al nostro governo parità di amichevoli sentimenti: e col Pontificio favore, e con quello del Re di Napoli, il quale lo dichiarò subito suo Capitan generale, poteva ben rendere efficace la sua assistenza e protezione. In di lui nome il Conte Ottaviano Ubaldini ed il Generale Jacopo Istriani nostro cittadino ci tenevano continuamente raggnagliati delle nuove; e con essi si trattavano e consigliavano gli affari più importanti. Così ci consigliava nel 1484 a trattar bene e dolcemente i castelli a noi donati dal Papa, acciò non avessero ragione di ribellarsi; e non far anche altra leva di uomini di armi per non gravare i sudditi, e non fare tanta dimostrazione, essendo già svanito ogni timore di truppe forestiere. Con i Malatesti poi si conservava similmente tutta la miglior corrispondenza, e dopo la morte di Roberto nella minorità de' suoi figliuoli, Galeotto Malatesta congiunto e tutore mantenne i rapporti necessarj col nostro Governo.

Fu costume de' nostri cittadini di applicarsi agli studj della pace, quando le armi erano in silenzio; e particolarmente di rivedere le leggi, bisognose nel corso degli anni di nuove aggiunte o riparazioni. E senza voler osservare esattamente la regola di Solone, prendevano l'opportunità del tempo per tale operazione, rifondendo e riformando il corpo delle leggi in nuova foggia e maggiore estensione. Molte leggi infatti, decreti, e riformagioni erano state emanate dopo lo Statuto del 1333, onde quasi un secolo e mezzo dopo, cioè nel 1491, fu risoluto di riformarlo più adattato al tem-

po ed ai particolari rapporti della società; ed in un maggior vigore vedendo la sua indipendenza, prese questo piccolo Stato il titolo di Repubblica, e ne manifestò più decisamente il carattere. Fu tolta nel giuramento civico l'antica clausola riservativa nelle guerre, cioè di prender le armi contro chiunque, *praeterquam contra Romanam Ecclesiam*: quale rispettosa eccezione d'antica data poteva ben comparir ragionevole, quando la Chiesa faceva uso soltanto della clava dello spirituale potere; ma quando incominciò a sfoderare i due gladj, era natural ragione il sostenere collo stesso mezzo i proprj dritti, come si è veduto nella guerra con Paolo II. Si vede in questo nuovo Statuto ancora con quali cautele i nostri cittadini volevano tener lontana qualunque influenza straniera, imponendo pena capitale e general confisca a chiunque invocasse estera Signoria, per cui si turbasse lo Stato e la *perpetua* Libertà sua, come si legge nel preludio di tale ordinanza, dicendosi: *Cupientes inconcussum perpetuis temporibus observari, quod nemo superborum ventorum turbinibus agitetur, quo perpetua Libertas hujus terre nostre in aliquo minuetur; immo profundo Divine dispositionis consilio et devotissimi advocati nostri Beati Marini presidio eterno permaneat, statuimus.* Per render poi più obbrobrioso l'ultimo supplizio de' traditori, *ad caudam asini* vollero che fossero strascinati al supplicio. Fu pure ad oggetto di politica sicurezza il divieto sotto pena capitale di non vendere ad alcun potente o Signore le abitazioni dentro la terra, e di non ammettere nella medesima forestieri di cattiva fama. Per leggi poi veramente Repubblicane si debbono riguardare quelle dell'abolizione del Senatoconsulto Macedoniano; del doversi pagare sollecitamente i debiti del Comune; del doversi pubblicare nel general arringo le sentenze criminali; dell'obbligo de' Capitani a trattare le concordie e far fare le paci; e finalmente del dritto censorio di potersi battere per correzione i fanciulli minori di anni dieci. Furono pur in questo Statuto fatti altri utili cangiamenti intorno alle elezioni, ed inculcato con nuove pene l'intervento nei Consigli. Così questa Repubblica, per quanto i lumi del secolo e de' suoi cittadini il comportavano, pensava

a consolidarsi colle buone leggi e con stabilirsi la più favorevole opinione.

In tal tempo però sorse in Italia l'orribile mostro che doveva scompigliarla da capo a fondo. Basta nominare Alessandro VI per ricordarsi anche del Duca Valentino, degno figliolo di tanto genitore.

La venuta di Carlo VIII in Italia fu un fulmine per la rapidità, ma non pel danno. I nostri cittadini per gli antecedenti rapporti colla casa d'Aragona in Italia, e per la perpetua confederazione con quella di Urbino si trovarono pure colle loro forze a tal impresa infelice. Essi assistettero l'armata del Duca di Calabria con gente e vettovaglie; ricevettero, trattarono a loro spese, e fecero scortare gli ambasciadori spediti da Alfonso al suo figliolo; e nella cattiva riescita dell'affare non furono esenti da danni e gravi perigli. Fortunatamente i Malatesti di Rimino conservavano la buona armonia, e benchè fosse poco da temere Pandolfo pel suo potere, conveniva pur non averlo nemico, per non star sempre in guardia contro l'iniquità che lo caratterizzava. Nacquero però successivamente delle serie differenze col medesimo, per l'arresto del Conte Girolamo de' Bandi fatto eseguire dal nostro Governo, forse non solo per dritto di rappresaglia, ma per le poco degne procedure contro 'l suo genitore. Il Duca d'Urbino Guidobaldo s'interpose in questo affare, e Pandolfo Malatesta replicando lettere le più obbliganti, ottennero finalmente gli effetti desiderati. Nel tempo medesimo Giovanni Sforza Signore di Pesaro ricordando l'antica amicizia della famiglia con questa Repubblica le fece richiesta d'un sussidio de' nostri fanti, perchè molto si fidava di loro, e li avrebbe degnamente trattati. In tali modi questo piccolo Stato con i sentimenti di giustizia e col natío coraggio manteneva degnamente le sue relazioni con gli Stati e Principi confinanti.

Il Duca Valentino avendo incominciato ad occupare le vicine città di Romagna, non poteva esser tranquilla la Repubblica di San Marino: e nella confusione in cui si trovavano i paesi ed i Signori vicini, stimò essa che il partito il più opportuno fosse di tener

lontani gl'insulti del comune nemico col mezzo di quelle compiacenze e cortesie, che non fanno torto alla neutralità. Quindi non solo i nostri soddisfecero ad un piccolo imprestito richiesto da un Generale di Valentino, ma in Ottobre gli spedirono anche dei presenti di vettovaglie ed altro conveniente al bisogno, e proporzionato alle circostanze. Ma chi conosce il carattere nero ed infame di Cesare Borgia, e sa come i nemici e gli amici furono egualmente vittime della sua ambizione, penserà che i nostri buoni offiej non furono sufficienti a salvarci, come si vedrà nell'incominciare del secolo seguente.

Così finì il secolo decimo quinto, in cui questo piccolo Stato si consolidò maggiormente nella sua libera indipendenza, essendo come tale riconosciuto dal Papa, dal Re di Napoli, e dagli altri Principi e Repubbliche Italiane. La lealtà de'suoi principj politici, la bravura de'suoi guerrieri, i talenti de'suoi cittadini, la fortezza della sua situazione e delle sue difese concorsero egualmente a renderlo stimabile agli amici e rispettabile agli avversarj. L'amicizia di Federico d'Urbino, il più illustre uomo del secolo per la rara combinazione del valore e della vera virtù, gli dovè conciliare i riguardi degli altri Principi, specialmente dopo aver veduto conculcato coll'ajuto delle nostre armi il perfido Sigismondo Pandolfo Malatesta, ed aver fatto sventolare il Titanico vessillo su quelle stesse rocche, dalle quali erano stati tante volte offesi i nostri cittadini. Nè fu poi il minor beneficio dell'amicizia di Federico e del suo figliolo Guidobaldo, quello d'aver atteso sovente a sedare le interne nimistà e scandali insorti nel seno della patria in quel secolo caratterizzato per tali sciagure. Essi stessi e le illustri consorti ancora vi vennero sovente, e con i modi dell'amicizia e della prudenza, rimirono gli animi e dileguarono i disturbi e le dissensioni sì frequenti allora, e più facili a sorgere nella collisione dei sentimenti Repubblicani. E bisogna pur riconoscere finalmente, che alla vicinanza di que'buoni Principi fu specialmente debitrice la nostra Repubblica della sua conservazione e salvezza. Ma se questa piccola popolazione in tal epoca si rese cele-

bre nel mestiere delle armi impiegate a difesa della patria e degli amici, ebbe pur de' talenti distinti nelle letterarie occupazioni. Abbiamo già parlato del Vescovo di Fano Bertoldo Teologo, Filosofo e Commentator di Dante; ed è una singolar combinazione, che avesse per successore nel Vescovado un altro nostro concittadino, pur della Francescana famiglia, il quale si occupò similmente ad illustrare il poema del nostro divino Poeta: tale fu il Vescovo Giovanni de' Tonsi: ed un altro pur dell'ordine medesimo, cioè Giovanni de' Pili, scrisse un lungo e riputato Commentario sulla Morale del celebre fondatore della Peripatetica scuola. E così nello stesso numero meritano di essere collocati Fra Martino Madroni Vescovo di Sebaste, e Giovanni della Penna figlio di Simone da San Marino Rettore nello studio di Padova. Nè meno si distinsero in civil ragione e prudenza ed in luminoso amor per la patria i nostri Calcigni, i Belluzzi, i Lunardini, e tanti altri che ne sostennero il decoro ed i dritti nelle molte ambascerie e negoziazioni occorse in tanti affari della maggior importanza. Se dunque in questo secolo il Comune di San Marino prese il titolo di Repubblica per aver acquistato maggior contegno ed energia coll' estensione del suo territorio e colla multiplicazione di più importanti rapporti, fu per effetto del valore, della giustizia, del costume e dei talenti, cioè dei mezzi più atti al ben essere ed alla felice conservazione degli Stati.

CAPO VI.

Proseguimento delle memorie per tutto il Secolo XVI.

Se fossero mai giovati i sacrificj agl'infernali numi per tenerli lontani o renderli innocui, forse su i loro altari si sarebbero veduti in maggior copia elevarsi i fumi di vittime e d'incensi: ma la malvagità ingigantisce colle adorazioni, e rinerudelisce nell'iniquità delle sue intraprese. Cesare Borgia non avendo nemici in Italia si fece un bisogno di averli, per combatterli e distruggerli con tutti que' mezzi che dettano l'atrocità della più fiera ambizione, e la mala fede e 'l tradimento calcolati dal più sozzo interesse e dall'orgoglio il più fiero. Un Principe mostro non ha mostri eguali in natura. Tale era il Duca Valentino; ed il miglior partito sarebbe stato di fuggir lungi da quella fiera. Una Repubblica però per piccola che fosse non era atta alla fuga; e la nostra per l'aderenza ed amicizia col Duca di Urbino Guidobaldo aveva ben qualche ragione di lusingarsi, che questi esser le potesse di scudo, non perchè potesse resistere alla piena devastatrice, ma perchè quel Signore si trovava in rapporti colla Corte di Roma, come suo generale ed alleato. Nè questo titolo però nè quello di esser il più giusto Principe d'Italia e 'l più amato da suoi popoli gli furono valevole difesa contro quel fellone, tanto vago, quanto indegno di giungere all' apice della grandezza. La storia racconta come il buon Duca Guidobaldo fu tradito da quell'empio; ed in quel momento fu debitore della sua salute agli amici Repubblicani, i quali sempre accorti e ben notiziati dell'andamento dell'armi e dello stato delle cose, spedirono fidati messi per avvertir Guidobaldo dell'imminente periglio (1). Nè egli tardò guari ad al-

(1) Reposati tom. I. pag. 329.

lontanarsi dall'inevitabile turbine, e fra mille insidie dappertutto tese salvarsi finalmente nel seno della Veneta Repubblica.

I suoi Stati furono occupati con quella facile conquista con cui si era già il Borgia impossessato di quelli de'Malatesti di Rimino, degli Sforza di Pesaro, e degli altri Signori e Principi di Romagna. Che poteva sperar di meglio la nostra piccola Repubblica, poichè i piccoli doni non avevano potuto soddisfare chi era avido ed ingordo di sangue e di potere? Essa però non si perdè di coraggio, e guardandosi d'intorno, nè vedendo a chi più potesse ricorrere de'suoi vicini amici, tutti fugati e debellati da Valentino, rivolse l'animo a quella Potenza, restata sola in quel tempo a conservar il decoro del nome Italiano, e della quale per analogia di principj di nome e forma di governo, e per la somma possanza specialmente, si poteva lusingare di ottener protezione ed ajuto. Ciascuno già vede indicata la Veneta Signoria, cui forse i nostri anche ricorsero per l'esempio del loro amico Guidobaldo, e perchè erano stati sempre nella miglior armonia e corrispondenza con i ministri della Repubblica Veneta in Romagna. Se mancano monumenti nel nostro archivio dimostrativi della risoluzione presa per questa spedizione, cioè di darsi piuttosto a quella Repubblica, che soggiacere alla tirannide di Valentino, egli è attestato da due autori sincroni, ed istorici della maggior fede e riputazione; dico del Cardinal Pietro Bembo nelle Storie di Venezia, e da Cipriano Manenti in quelle della sua patria Orvieto. Il primo rapportando il fatto descrive la situazione della nostra città in modo, da far credere che egli in qualche occasione vi si fosse portato, dicendo: *Ex rerum mutatione plerique se populi Reipubblicae (Venetae) commendaverunt, orantes ut se in deditionem reciperent. Est in Ariminensium finibus mons excelsus duplici jugo; qua mare prospicit praeruptus, alia parte declivitatem habet, late in occasum patentem, vinetis et segetibus uberem. Illis in jugis duae arces sunt summa in crepidine, quibus oppidum subjacet, civitasque montanorum hominum qui Reupublicam administrant, neque ulli regi serviunt. Crepidines Pimae Mariniauae nuncupantur. Ili et ipsi, ne a Caesare (Valen-*

lentino scilicet) in servitutem redigerentur, cum magnopere timerent, Senatui ex tempore significaverunt, velle se sub ejus imperio esse; mitterent ad se aliquem Reipublicae nomine; se illius dicto audientes futuros. Sed neque hos neque caeteros qui se Reipublicae dedere cupiebant Patres recipiendos censuerunt (1). Ed il Manenti « Nel detto anno gli uomini di San Marino detto le Pen» ne, che si reggono a Repubblica in Libertà, senza riconoscere » superiore alcuno, mandarono ambasciadori alla Signoria di Ve» nezia, in raccomandarsi a quella, per dubbio di non andar sotto » la servitù del Duca Borgia: che non si fidavano potersi difen» dere da quello, quantunque la loro terra sia in un altissimo » monte con la rocca in cima inespugnabile. La Signoria diede » buon conforto e speranza a questi ed a molti altri che a quella » si volevano sottomettere, per non venire in servitù del Valenti» no, ma non volse accettare lor sugettione: nondimeno la Libertà » di San Marino si salvò, e tuttavia persevera (2)». È vero che la Libertà si salvò, poichè l'invasione di quel rapace fu di breve durata. Il Duca di Urbino amato da suoi popoli e dai nostri cittadini fu richiamato, e ritornò al possesso de'suoi stati, ma fu un possesso efimero, giacchè per effetto di un nuovo trattato con Valentino, dettato dalla necessità o dalla prudenza, questi tornò ad occuparli, mentre a Guidobaldo furono lasciate soltanto alcune fortezze. Egli però da buon amico non abbandonò in tale occasione la Repubblica di San Marino, credendo poterla salvare sotto le ali della sua protezione; ma era ben difficile che potesse salvar altrui chi non aveva potuto salvar se stesso. Sia però un giusto tributo della riconoscenza il ricordare, che il primo articolo della mentovata convenzione fu « Che Guidobaldo pacificamente » ritenga la fortezza di S. Leo, di Majolo e di S. Agata, e la » *protezione* di San Marino; ed in qualunque de'detti luoghi possa

(1) Bembus Hist. Venet.

(2) Manenti Stor. d' Orvieto vol. 2 pag. 159.

» condurre ciocchè più gli piaccia (1) ». I patti ed i trattati col Duca Valentino non avevano però altra vera osservanza che su la Carta; e già in Italia era corso il proverbio, che il Padre, cioè Alessandro VI, non faceva mai quello che diceva, ed il figlio Cesare non diceva mai quello che faceva: ed è ben naturale il credere, che fra padre e figlio qualche volta si permutassero anche i metodi della scellerata politica. Quindi la nostra Repubblica non volendo forse azzardare una inutile resistenza, e prevedendo ragionevolmente favorevoli cangiamenti, adattandosi alle circostanze, fu per qualche mese soggetta alla tirannide ed ai magistrati del Duca di Valenza, trovando un libro di sentenze, o come allora dicevano condannagioni del 1503 con questo titolo: *Haec sunt quaedam sententiae condemnatoriae etc. etc. latae etc. etc. per S. Carolum Christofori de S. Marino Vicepotestate substituto ab eximio legum Doctore Domino Hercule Spavaldo honorando Potestate Terrae S. Marini etc. pro famosissimo et Excellentissimo Domino nostro Caesare Borgia etc. Duce Valentino etc.* Dallo stesso libro però si rileva che nell'anno medesimo era tornata la patria al legittimo governo de'suoi proprj Capitani, leggendovisi simile rubrica di condanne fatte *per honorandos Capitaneos Terrae Libertatis S. Marini, ejusque Comitatus, Fortiae et Districtus pro magnifica et libera Comunitate S. Marini.*

Non aspettarono già i nostri la tempesta che rovesciò le fortune del Borgia, per ricuperare la loro libertà e ristabilire il legittimo governo; ed ai primi momenti favorevoli, pel tumulto eccitato nello Stato di Urbino, essi discacciarono il presidio ed i magistrati di quell'infame tiranno. Non tutti però i Castelli di nuovo acquisto della Repubblica le furono fedeli, giacchè Serravalle si volle distinguere con sentimenti d'infedeltà per una parte, e col gusto della tirannide per l'altra; quando non si volesse dire, che malguardata e timida, stimasse così poco degnamente salvarsi dalla ferocia di quel mostro.

---

(2) Reposat. vol. 1 pag. 384.

Breve fu però un tal deviamento; poichè i cittadini di Serravalle o pentiti o intimoriti al vedere il rovescio imminente delle fortune di quel Cesare bastardo, tornarono dopo pochi mesi alla divozione della nostra Repubblica: la quale avendo spedito colà per suo Commissario Messer Leonardo di Gioannino, questi espose ai suoi committenti, che quei cittadini erano tornati spontaneamente alla divozione della nostra Libertà; e che in segno di ciò mandavano ostaggi a disposizione della medesima.

Intanto la nostra Repubblica sostenendo non meno i più gravi perigli, che i più grandi dispendj proseguiva vigorosamente l'impresa contro il Duca Valentino, inviando gente agli eserciti de' collegati, e facendo quanto si poteva pel bene altrui e per la propria conservazione. Sappiamo infatti che allora uno de' nostri condottieri per nome Francesco di Marino Giangi, scrivendo ai Capitani dopo la presa di Longiano, li pregava a mandargli la bandiera della patria, per non essere obbligato a marciare e combattere sotto l'altrui. Così seguitava la guerra, e non cessò che quando per la morte del mostro padre fu indebolita e fiaccata la potenza del degno figliolo, il quale pur proseguì a turbar l'Italia, finchè non passò altrove a terminare con le sue iniquità anche la vita.

Giulio II successor di Alessandro, dopo il Pontificato di pochi giorni di Pio III fu il nemico de' tiranni, perchè tiranno egli stesso, e perchè aveva ben in cuore Francesco della Rovere suo nipote, erede poscia di Guidobaldo e Duca di Urbino. Ma per riprendere il filo della Storia ci convien dire, come Pandolfo Malatesta rassomigliando all'avolo, solo per le iniquità e non pel coraggio e pel valore, nella viltà de' suoi sentimenti veggendo di non poter sostenere il principato nell'odio de' popoli e nell'universale dispregio, fece l'ultima viltà, vendendo la città di Rimino alla Repubblica di Venezia. Che per tal fatto si sublimasse tutta la bile di Papa Giulio è facile il comprenderlo, sì perchè erano lesi i dritti del principato, sì perchè ne rimaneva offesa la sua fiera alterigia; oltrechè non gli poteva piacere, che la Repubblica Veneta allora sì potente estendesse maggiormente il suo dominio

in Romagna, con periglio degli altri Stati della Santa Sede tuttora vacillanti. Ma che la nostra Repubblica si alterasse anch' essa in dubbiezze e timori per tale acquisto, non è facile l'indovinarne la cagione, tanto più che questo governo si era mantenuto sempre in amichevole corrispondenza con i ministri Veneti in Romagna; ed abbiamo anzi una lettera del provveditor Messer Alvise Pisani, in cui loda molto la nostra Repubblica all'occasione di un bando fatto dalla medesima, per far restituire ciocchè dai nostri era stato tolto in un saccheggio dell'ultima guerra. Perciò non si può immaginare, se non che fosse accaduto alcun disturbo, o i nostri avessero prestata facile credenza a qualche vago discorso indicante la perdita del loro Stato e libertà. Qualunque intanto si fosse il motivo, essi comunicarono le loro dubbiezze al Duca di Urbino, il quale al solito urbanamente rispose, di non dover temere nessun male dalla vicinanza de' Veneziani padroni di Rimino; e ch'egli si esibiva a fare qualunque officio in favor nostro, lodando però nel tempo stesso la nostra previdenza in far le debite provvigioni. Questa lettera bastò allora per calmar gli animi, e seguitò la buona corrispondenza con i Veneti magistrati. Ma la morte del buono e bravo Guidobaldo ultimo Duca di Urbino della ben amata Feltria famiglia portò il vero lutto alla nostra popolazione, e fece risorgere i timidi dubbj intorno alla vicinanza de' Veneziani.

Il lutto de' nostri cittadini per la perdita di un tanto amico e difensore fu espressa nei modi i più sinceri, e colle pubbliche solite attestazioni, avendo inviati otto ambasciadori o deputati vestiti a bruno ad assistere alle esequie, ed unir le loro lagrime a quelle de'buoni cittadini di Urbino. Successore nel Ducato fu Francesco Maria della Rovere, come figlio di Giovanna Feltria, il cui matrimonio col nipote di Sisto IV fu già di sopra accennato: ed avendo col Ducato di Urbino ereditato anche i sentimenti di amicizia e di protezione per la nostra Repubblica, volle subito farli noti ai Capitani, scrivendo loro nella più gentile ed obbligante maniera così: « Seguendo gli antichi modi e vestigj di tutti li Signori an» tecessori di questa mia Illustrissima casa, merita che stia di con-

» tinuo vigilante e prompto come io fo a li benefizj suoi, ed alla » conservazione di codesta Libertà, alla quale, benchè io mi cre» da certo non bisognare, pure non vi potria inanimare più che » io faccio ». Fortunatamente non fu mancatore di parola, come vedremo nel corso della Storia.

Intanto Papa Giulio aveva spiegato il suo genio guerriero, e dichiarato al sacro Collegio, che la provvidenza l'aveva creato per la distruzione dei tiranni. Fra questi però se voleva contare i Baglioni, i Bentivogli ed altri, non poteva contar certamente la Serenissima Signoria, contro la quale sembravano dirette le ostili intenzioni dell'animo suo. Prima anche di alcuna positiva dichiarazione si vedevano abbastanza i preparativi di guerra in queste contrade; e sebbene egli ci lasciasse in pace, la naturale alleanza col nipote Duca di Urbino c'impegnava pure in qualche modo alla guerra, a star in buona guardia fra tanto tumulto d'arme e d'armati, e specialmente per la vicinanza de'Veneziani, già scoverti nimici del Papa e di tutti i suoi aderenti. Vediamo in fatti in quei tempi continue spedizioni e consulti colla corte di Urbino, la quale ora spediva al nostro Governo officiali, ora ministri, ora cortegiani; fra quali mi sia permesso rammentare l'autore appunto del *Cortigiano*, cioè il celebre scrittore Messer Baldassarre Castiglioni. Ma un messo particolare venuto da S. Leo pose in angustia forte i nostri cittadini, essendo avvisati, che si trattava un accordo fra il Papa e i Veneziani; che se questo non fosse accaduto, vi era tutta la probabilità, ch'essi corressero in queste parti. Stanchi dunque forse da tante e sì frequenti agitazioni, credettero finalmente doverle esporre al bellicoso Pontefice, richiedendolo di ajuto e protezione. Il nemico de'tiranni non poteva esserlo degli abitatori del Titano. Per molte ragioni ancora dovevasi credere nostro benevolo, e primamente per ragion dell'alleanza col benaffetto nipote Duca di Urbino, nel quale il nostro Governo riconosceva l'erede della famiglia Feltria; e poi anche perchè nella prima marziale sua spedizione essendo Papa Giulio passato per questa nostra terra, vi fu accolto con tutte quelle onorificenze possibili alla ri-

strettezza delle circostanze, ma che pur soddisfecero quel Pontefice; per cui il Porporato elegante relatore di quel viaggio ne fece distinta menzione (1).

Non aveva neppur mancato il nostro governo in ispedirgli ambascerìà per l'esaltazione al soglio; ed altronde essendo anche assicurati della di lui benevolenza, si dovevano aspettare i più lieti riscontri. Tali furono infatti quelli che ci spedì dal Vaticano nell'ultimo giorno di Marzo del 1509, dicendoci nel suo Breve: di aver inteso ch'eravamo in qualche tema e sospetto di ricevere ingiurie o aggravj dai Veneziani per i rumori della guerra in queste vicinanze, dubitando che la nostra Libertà ne potesse soffrire; ma che non vi era nulla da temere, per non aver i Veneziani alcuna giusta cagione di offendere lui e la Chiesa; e che le sue forze non erano grazie al Cielo sì piccole, da non poter difendere la Chiesa e i suoi particolari figlioli. Che del resto era tanta la cura ch'egli prendeva della nostra terra, che aveva ben decretato nell'animo suo di non omettere nulla, che alla difesa e preservazione nostra potesse essere opportuno. Ci esortava perciò a conservar l'animo grande e forte, ed a considerare, che nulla cosa era al mondo più utile e più soave della Libertà e della protezione della Santa Romana Chiesa, nella quale ci aveva tenuti e ci avrebbe conservati in avvenire. Non è da dire se i nostri furono lieti e contenti di questa Carta, che diveniva di un gran valore, per vedere assicurata la libertà e l'indipendenza dello Stato da un Pontefice Romano, e da quel Pontefice medesimo che non tralasciò tutti i mezzi, men degni ancora del Pontificio ammanto, per istabilire e consolidare quella temporalità, che aveva ancora tanti increduli in Italia. Le parole del Papa rincorarono i nostri cittadini, ed i felici progressi della guerra ne calmarono poi le inquietezze, non avendo avuto più i Veneti per confinanti e vicini.

Per effetto di tante benevole apparenze lusingandosi il nostro

---

(1) Cardin. Hadriani. Itinerar. Iulii II.

stro Governo, che fosse quello il tempo più opportuno per trattare ed ottenere alcuni articoli importanti ai necessarj rapporti di questa Repubblica colla città di Rimino e suo contado, spedì al Pontefice un inviato con istruzioni relative ai varj punti dei pagamenti delle collette, del trasporto reciprocamente libero delle derrate, della provvista ed introduzione del sale, ed introduzione o passo dei generi forestieri pel Riminese. Ma benchè le domande fossero tutte giustificate, come quelle che comprendevano le antiche consuetudini osservate in tempo di pace fra questi paesi limitrofi, e che il nipote medesimo del Papa s'interessasse in favor nostro; pure essendo egli occupato solo di guerre e de' marziali rapporti, non si ebbe per allora la desiderata dichiarazione. Sempre però tanto egli che 'l nipote Duca di Urbino conservarono gli stessi sentimenti per la Repubblica: e se una volta quest' ultimo potè obliare la morale del nostro Governo, questo seppe ricordargliela con tutta l'energia delle anime libere. Aveva esso assicurati nella sua giurisdizione varj cittadini Riminesi, venutivi in que' tempi pure a cercare la pace e la tranquillità, banditc dalla loro patria e forse dall' Italia tutta; ed il Duca di Urbino medesimo era consapevole di tale assicurazione. Ma egli per qualche si fosse cagione, scrisse ai nostri Capitani, pregandoli a voler ritenere e custodire sotto buone guardie tutti i Riminesi, uomini e donne colle loro robe, che si trovassero quì, fino a sua nuova disposizione. Se questo dovè sembrar strano ai nostri cittadini, lo mostra la lettera che scrissero a Messer Antonio Polinoro loro ambasciadore presso quel Duca, nella quale gl' imposero di pregarlo, acciò cessasse d' insistere sull' articolo di pregiudicare alla neutralità della Repubblica con i Riminesi, poichè essi erano disposti prima *a morir tutti,* che a mancare alla fede data ed al loro onore; e che in caso identico avevano pur resistito al Duca Federico, tanto loro benevolo e protettore; e perciò speravano, che come quegli aveva riconosciuta la giustizia, così anche questi la volesse garantire. La ragione che parlava il lingnaggio della virtù fu ascoltata, ed il Duca non mosse più simili pretese, segnitando sempre la corrispondenza e recipro-

canza de'buoni uffizj sino alla morte di Papa Giulio, accaduta ai 20 Febbrajo dell'anno 1513. I divoti Scrittori lacerarono pur troppo la fama di questo Pontefice, come violento, guerriero e nimico di pace: ma se avessero ben considerato, che Giulio incominciò con una guerra giusta, e che le sue mire furono la difesa della Santa Sede, la distruzione de' tiranni ed il discacciamento dei barbari dall'Italia, sarebbero stati più ragionevoli nei loro giudizj.

Leone X spiegò dal primo momento con Orientali costumi ed usanze una grandezza, un fasto, una suntuosità indecente ad un successore di Piero. L'incoronazione fu uno spettacolo d'una magnificenza la più pomposa che si fosse mai ricordata; e servirono alla pompa varj Principi Italiani, fra i quali il Duca di Urbino, fatto Signor di Pesaro prima che spirasse lo Zio. In tali occasioni i nostri cittadini non mancarono ai soliti officj di condoglianza col Duca, e successivamente di congratulazione col Pontefice novello; ed essendosi quegli portato in Roma, la Duchessa Elisabetta Feltria rimasta Governatrice dello Stato scrisse al nostro Governo, perchè le spedisse persona idonea per trattare seco lei delle cose concernenti questa Repubblica.

Mentre però così si manteneva l'antica corrispondenza ed amicizia, si apparecchiavano nel Pontificio gabinetto delle pratiche poco degne, dalle quali sorsero lunghi disturbi in queste regioni. Quel Leone pacifico, mostratosi sempre più vago degli amorosi mirti che degli allori marziali, aveva pure la sua ambizione e quell'affezione smodata di famiglia, per cui figurarono male tanti suoi antecessori e successori in quel soglio. Giuliano de' Medici, fratel degno di Leone fu il primo scopo della sua tenerezza; e per renderlo più degno Governatore o Tiranno della Patria, stimò opportuno di onorarlo pria d'un Principato in Italia. Quello di Urbino sembrò a Leone più conveniente; e senza imbarazzarsi che avesse il suo legittimo Principe nella persona del Duca Francesco Maria, ed obliando vergognosamente la gratitudine dovuta dai Medici alla Feltria famiglia che li aveva ricoverati nell'esilio, e che lo stesso Giuliano era stato allevato dalla Duchessa Elisabetta, con

mentiti

mentiti pretesti, risolvè di far passare quella Signoria al fratello ed ai suoi discendenti. Se l'idea fu obbrobriosa, i modi di eseguirla non furono meno vili ed indecenti, servendosi di calunnie e di artifizj per poter scoccare un monitorio contro 'l Duca, e dietro a questo una scomunica spirituale e temporale, cioè colla privazione di tutti i suoi Stati e Dominj.

Finchè si trattò de' primi passi, e fin che 'l fulmine non iscoppiò su la fronte di quel galantuomo, i nostri cittadini non mancarono di assisterlo con tutta l'energia: ed avendo inteso che l'affare potesse accomodarsi colla mediazione dell'oro, mandarono inviati in Pesaro, dove il Duca si trovava, per offerirgli quanto essi avevano per la sua salvezza. E ben potevano farlo in quel tempo, per essere questo il più ricco luogo di queste montane regioni. Inutili però furono le loro dimostrazioni, ed al Duca convenne salvarsi colla fuga, per conservar almeno la persona, se perdeva i Dominj. Si trovarono allora i nostri cittadini in grande ambiguità, dubitando d'essere incorsi nell'interdetto, o temendo anche più le successive politiche conseguenze della scomunica. Non era più il tempo da credere inespugnabile ed inaccessibile la Rocca di San Marino, ed in mancanza d'ajuti, non era certamente da saggio il mettere in periglio l'esistenza della Patria, del proprio governo e della libertà. Non è fortezza d'animo, ma ostinazione capricciosa l'esporre il ben essere e l'esistenza stessa della società per mantenere de' sentimenti di affezione ben difficili a realizzare. Così presso a poco ci consigliava il nostro cittadino Ser Bartolomeo d'Antonio degli Amanti nostro inviato presso il Governatore e Consoli di Rimino. Ma sebbene le cose incominciassero poco favorevolmente per i Medici, essendo restato ferito Giuliano, e poi morto, pure dichiarato Lorenzo de' Medici Duca di Urbino e di tutto lo Stato, prese la guerra più facile andamento; ed in poco tempo turbato il dominio degli antichi Feltrj, fu intieramente dalle forze Pontificie occupato. La neutralità consigliata dagli amici non poteva aver luogo, essendo dappertutto circondati dagli eserciti del nuovo Duca, cui convenne pure far buon viso, se si volle vivere in

paee. Ma ciò si fece con tale dignità, che gli stessi Ministri del Duca Francesco approvarono la condotta de' nostri in tali circostanze; mentre i condottieri ancora di Lorenzo de' Medici e del Papa tennero colla nostra Repubblica tutte le convenienze di civiltà e di dritto delle genti, da non dar occasione a querele. Infatti il Conte Roberto Boschetti Commissario Pontificio scrivendo al nostro Governo per i passaggi ed alloggi, disse « di tener istruzioni » da Sua Santità di ricercarci, come buoni e divoti suoi, non tanto del passo, che di ogni altra cosa che potesse bisognare alla » sua armata: e però ce lo avvisava, per poter provvedere al bisognevole, che come buon'amico e figliol nostro, farà tal relazione a Sua Santità dell'esibite nostre, che conosceremo quanto » li saranno accette e grate ». Vedendo dunque tanto l'inutilità di lottar contro le circostanze, che le buone disposizioni del Pontefice e del nipote, oltre di aver risposto convenevolmente al Boschetti, fu scritto anche al Conte Niccolò de Bagno per essere assistiti presso il nomato Commissario e presso Lorenzo Medici ancora. Questi rispose assicurandoci de' suoi buoni offici, come avevano pur veduto i Signori Antonio e Brandano nostri inviati; consigliandoci in oltre, che volendo spedire ambasciadori a Lorenzo de' Medici, uno di essi fosse il Brandano medesimo, il quale per alcune occorrenze si rendeva necessario. L' ambasceria fu spedita, e Lorenzo con una cortesissima lettera diretta *Spectabilibus Viris, Capitaneis et Consilio Libertatis Sancti Marini, amicis nostris charissimis*, rispose rendendo mille ringraziamenti per l'ambasciata, e promettendo alla nostra Repubblica la sua amicizia e protezione. E per mostrare maggiormente il suo contento, ci assicurò di scriverne immediatamente allo zio Papa raccomandandogli questo stato.

I fatti successivi ben dimostrarono non aver egli dimenticata la promessa, poichè avendo la Repubblica spedito a Papa Leone per ambasciadore il Padre Maestro Giuliano Pasini nostro cittadino e celebre Oratore in quel tempo, il Pontefice nel Breve di riscontro, encomiando la nostra Repubblica per tutto quello che aveva fatto in favore dell'esercito Pontificio, aggiunge « *De quo etiam per*

literas dilecti filii nobilis Viri Laurentii Medici, nepotis secundum carnem nostri, Reipublicae Florentinae gentium armorum Capitaneus generalis, nostri et ejusdem Sanctae Sedis Locumtenentis certiores facti sumus, quibus ex literis, omnibus in rebus devotionem nobis vestram diligenter commendavit (1).

Se mai però qualche amicizia ci costò cara, fu questa oltremodo dispendiosa. Tutti i condottieri dell'esercito Pontificio sembravano aver preso San Marino pel deposito o magazzino generale dell'armata; tante erano tutto giorno le richieste per vettovaglie, per munizioni, per foraggi, per armi, per viveri e provvigioni di ogni specie, ch'egli è positivamente da meravigliare, come questo piccolo distretto avesse potuto resistere a somministrare tante sovvenzioni. Bisognava però pur soffrirle, poichè anche in mezzo alle espressioni della maggior cortesia e gratitudine si sentivano delle nuove e delle voci poco favorevoli per la Libertà. Quegli però che più pareva interessato al nostro bene era il Conte Niccolò de Bagno, il quale oltre di scrivere sovente per gli affari della guerra e bisogno delle armate, non mancava di prender cura de' nostri rapporti e del nostro ambasciadore Brandano, e di quanto poteva occorrere a mantenere illesa la nostra libertà e giurisdizione. Gl'incomodi maggiori per noi però furono dopo la presa di Pesaro, e quando l'armata passò all'assedio di S. Leo, caduto finalmente non senza sospetto di tradimento in coloro che vi comandavano.

Siccome però l'assedio era stato lungo e penoso, i vincitori si crederono giustificati nella vendetta, facendo un poco generoso, anzi inumano decreto contro que' disgraziati cittadini, col volerli tutti esuli e raminghi fuori della patria e dello stato. E dubitando che quì si potessero riparare, fu anche scritto al nostro Governo, insinuandogli ad inerire al barbaro decreto, escludendoli dalla nostra giurisdizione e territorio. Cotal lettera non fu creduta degna di risposta non che d'adempimento dalla nostra Repubblica,

(1) Bembo, nelle lett. Latine.

e quegl'infelici vi trovarono umanità, dritto di asilo, e quantò poteva occorrere alla loro salvezza. Più: il nostro Governo, cui non furono mai estranei i più pregevoli sentimenti umani, si credè per questo essere autorizzato a chieder grazia per quegli sventurati. La domanda non offese i vincitori; ma la risposta non fu molto generosa; cioè, che in quanto all'assolvere i Sanleesi dalla scomunica, la nostra petizione sarebbe stata subito soddisfatta; in quanto poi al restituirli alla patria, bisognava che ancora soffrissero per qualche altro tempo il meritato gastigo. E qual era il delitto di quei disgraziati? Non altro che di essere stati fedeli al loro Principe ed al loro legittimo governo. Ma tali fenomeni non sono infrequenti nella storia degl' ingiusti conquistatori.

Erano intanto pur in Roma in qualità di nostri inviati il bravo Maestro Giuliano, e Messer Antonio Orefice, quando i nostri cittadini avendo a dolersi de' Riminesi, scrissero ai loro Oratori ed al Cardinal de' Medici per aver soddisfazione. I riscontri furono sì favorevoli, e tutta la Papale famiglia parve così favorevolmente prevenuta pel bene del nostro Stato, e per la giustizia e convenienza della soddisfazione richiesta, che presto si comunicarono tutte le disposizioni ed ordini importanti per l'effetto. Se i nostri però furono fortunati nelle loro giuste domande, non furono egualmente contenti nei sentimenti di compassione per gli esuli cittadini di S. Leo, pei quali avendo ripetuti premurosi offici di umanità e di commiserazione, trovarono come prima, dolcezza per le spirituali pene, ed ostinata durezza per le temporali. Il Cardinal de' Medici stesso scrisse pure al nostro Governo, ringraziandolo delle attenzioni, ed offerendosi a tutto, sì perchè ci considerava come protetti da Sua Santità, che per la propensione del Duca Lorenzo verso di noi, e per la nostra antica amicizia colla casa de' Medici.

Intanto il Duca di Urbino Francesco Maria della Rovere, benchè scomunicato ed esule dai suoi stati, non mancando di quel coraggio che lo distingueva, e della giusta speranza nella fede ed attaccamento de'suoi sudditi, avendo formata un' armata collettizia, fece ritorno in queste contrade colla lusinga di ristabilirsi nella sua

Signoria. I primi passi furono felici; ma la nostra Repubblica si trovò naturalmente nella maggiore ambiguità in cui fosse giammai. Legata per abitudine e per sentimenti di affezione all'erede della Feltria famiglia, e per nuovi rapporti impegnata colla casa Medici e col Pontefice, ebbe bisogno della maggior prudenza e condotta, per conservare l'antica amicizia, e non tradire il nuovo alleato. Il vecchio Duca ci scriveva di assistere ed ajutar lui senza dubbiezza alcuna, poichè ci avrebbe difesi da chiunque. Il nuovo Duca insisteva con più ragione di adempire ai patti; ed in questo bivio i nostri seppero mantenersi nelle prescrizioni della morale e della prudenza. Il sospetto però entrò nell'animo del Duca Lorenzo, onde dal Vitelli suo Generale e Viceduca fu scritto al nostro governo, meravigliandosi di non aver spediti in Rimino ambasciadori a Lorenzo Medici, come si era convenuto, ed esortandoci quindi a farlo subito, acciò corrispondessero i fatti alle parole, e si togliesse ogni sinistra impressione; mentre il Papa ed i Fiorentini, ancorchè fosse perduto Urbino, erano di tali forze, che in termine di un mese l'avrebbero fatto rilasciare, e non avrebbero sopportato di essere impediti da Francesco Maria della Rovere. Il Commissario Conte Boschetti però ed il nostro residente in Roma fecero encomio della nostra prudenza, ed il primo ancora assicurandoci di non aver intesa alcuna doglianza, ci prometteva che in qualunque caso avrebbe fatto sempre l'ufficio di buon amico in bene, utile ed onor nostro.

Se la guerra fra 'l vero e 'l falso Duca si fosse prolungata, forse i nostri cittadini non avrebbero potuto resistere alle premure ed all'antica inclinazione pel Duca di Urbino; ma questi sebbene di coraggio e valor guerriero fornito, e di sufficiente armata, mancava quasi del tutto di que' mezzi, pei quali solo la guerra si può sostenere. Papa Leone pel suo strano fasto non trovavasi in miglior condizione, ma con un espediente quasi miracoloso potè soddisfare ai suoi bisogni. Aprì bottega, e colla vendita di soli trentuno cappelli raunò la somma di dugentomila ducati d'oro, con i quali potè corrompere in buona parte l'armata del Duca di Urbino, e

renderlo così scemo di forze, che gli convenne pel suo meglio capitolare un nuovo esilio, se volle vivere in pace. Per la vera gloria però di quel Duca non debbo passar in silenzio, che in tale cessione dettata dalla forza da una parte, e dall'affezione pei suoi popoli dall'altra, egli non appose altra condizione, che l'assicurazione de' medesimi, la quale non fu osservata, e la conservazione e trasporto della sua artiglieria, e della famosa Biblioteca fatta dal Duca Federico suo avolo materno. Così nella perdita dello Stato volle conservare gli ordigni del mestiere, per poterlo a suo tempo ricuperare: e salvando ancora la Biblioteca, mostrò ch' era non men degno alunno di Marte, che amico di Minerva. In tali dolorose circostanze, lasciando il caro retaggio de' suoi antenati, partì con parte della sua gente per Mantova, e passando per San Marino, e ricordandosi a' suoi amici, diede loro speranze di presto rivederli in miglior fortuna (1).

Infatti la morte di Lorenzo de' Medici senza prole maschile tolse il più grande ostacolo ai desiderj dell'antico Duca; e sebbene Papa Leone aggregasse al Pontificio dominio il Ducato di Urbino, vi era ben da sperare, che altre favorevoli vicende sorger potessero, per ristabilire il legittimo Duca sul soglio, di cui era stato ingiustamente privato. Se il Papa però volle fare di quel Ducato un dono alla Santa Sede, non trascurò nelle ambiziose mire la patria, avendo ceduto alla Repubblica Fiorentina per le spese della guerra la fortezza di S. Leo con tutta la Provincia del Montefeltro; per cui la nostra piccola Repubblica restò confinante colla Fiorentina. Alla medesima però non rimaneva che la vana dominazione; mentre il nostro piccolo stato era sempre nella pienezza ed integrità de' suoi dritti, e nell'assoluta indipendenza da qualunque esterna dominazione. I nostri dunque allora furono in rapporti con tali nuovi vicini, e specialmente col Cardinal Giulio de' Medici, principal rappresentante della famiglia e dispositore della Repub-

(1) Reposati tom. 2 pag. 69.

blica di Firenze. Codesti rapporti però furono di poca durata, e colla morte di Papa Leone svanirono non meno le mire dell'illimitata ambizione sua, che le inginste disposizioni per mantenerle.

Il Duca di Urbino vedendosi liberato da un fiero e potente inimico, manifestò le rinascenti speranze col significante allusivo motto *De manu Leonis*, e non tardò guari a tentar sua sorte per tornare in possesso della ereditaria Signoria. Si mosse egli perciò da Mantova con Malatesta ed Orazio Baglioni, e subito che si avvicinò ai suoi stati spedì al nostro Governo un inviato portatore della buona nuova, colla più amichevole lettera; dicendo, che in contrassegno dell'antica amicizia ci spediva tal persona, come a suoi amici in primo grado, per darci parte del suo imminente ritorno, e per conferire intorno alle sue circostanze. La giustizia dell'impresa non essendo contraddetta nè dal collegio de' Cardinali nè dal nuovo Pontefice Adriano, egli rientrò presto nel pieno possesso de' suoi Stati, e nella solita corrispondenza col nostro.

Nel tempo stesso però che il Signore di Urbino ci rendeva lieti della sua vicinanza, Pandolfo Malatesta rientrato in possesso di Rimino ci notificò pure il suo ritorno, invitandoci a conservar l'amicizia de' vicini. Ma tale apparizione essendo stata di breve durata non alterò punto lo stato delle nostre cose. Non così della vicinanza della Repubblica di Firenze rimasta ancora dopo il ristabilimento del Duca di Urbino; poichè sebbene avesse racquistato anche la Provincia di Montefeltro, rimanevano ai Fiorentini i luoghi forti della medesima, cioè la fortezza di S. Leo ed il castello di Maiolo. Erano perciò frequenti le corrispondenze col Duca, per cui frequenti lettere e reciproche spedizioni ed ambascerie occorrevano, e spesso ancora egli richiese d'aver presso di se una o più persone de' nostri coi quali potesse conferire; e così sovente fu adempito, benchè del resto avesse quasi sempre al suo fianco per parte di questo governo il dotto religioso della Serafica famiglia Alessandro Turoni, e l'intelligente Messer Matteo di Geronimo Bellazzi.

L'amor de' popoli, la giustizia della causa e la nota contra-

rietà del Papa pel Leone antecessore, fecero finalmente reintegrare nelle forme le più solenni il Duca Francesco Maria nel possesso de' suoi stati, e così lietamente fu ristabilita l'antica corrispondenza ed amicizia colla nostra Repubblica.

Morto Adriano fu assunto al Pontificato Giulio de'Medici sotto il nome di Clemente VII, uomo più atto ad accrescere che riparare i feroci perturbamenti d'Italia; nei quali benchè il nostro piccolo stato non prendesse direttamente alcuna parte, pure trovandosi in mezzo a varie dominazioni, non potè rimaner del tutto esente dai generali disturbi. Il Duca di Urbino, i ministri Pontificj di Romagna, i Fiorentini di S. Leo spesso si facevano sentire nelle loro occorrenze, e la prudenza regolata su la giustizia ci tenne salvi dalle temute sventure. Tutti obbero a lodarsi della condotta di questo governo, e mi piace specialmente ricordare Messer Francesco Guicciardini, il Tucidide d'Italia, e Giacomo di lui fratello, il primo Presidente di Romagna per la Santa Sede, e l'altro di lui Vicario nell'impiego, i quali furono sempre così amorevoli per la Repubblica nostra, che si gloriavano di goderne l'amicizia, e furono sempre con essa in una corrispondenza di amichevolezza di officj e di favori, lodando il nostro governo in qualunque occasione, e facendosi un merito d'assisterlo nel bisogno. E ciò tanto più fa onore alla nostra patria, osservando che Messer Francesco Guicciardini fu così poco favorevole al nostro amico Duca di Urbino, che spesso tentò scemarne le glorie, per cui dal Lipsio ne fu giustamente rimproverato.

I rapporti però colla Repubblica Fiorentina ebbero presto fine, e dopo una lettera de'27 Ottobre 1525 in cui fu rischiarata qualche differenza di rappresaglie, e confermata l'antica amicizia, non si viddero più lettere con titoli analoghi alla nostra forma di governo. Finirono anche in breve i rapporti di vicinanza, essendo tornati i castelli di S. Leo e di Majolo nel potere dell'antico Signore nell'anno 1527. Ma le guerre d'Italia seguitavano tuttavia, ed il Papa non era tranquillo sul suo soglio per la strana ambizione di signoreggiare ed influire su gli affari politici della medesima:

sima: e siccome pel costante attaccamento ai Signori di Urbino i nostri cittadini seguivano sempre le sue parti, perciò essendo il Duca Francesco Maria divenuto aderente del Papa, anche il nostro governo non mancò di prestar sussidj alle fortezze Pontificie, quando specialmente le occorrenze furono nelle vicine regioni. Rimini quindi più volte implorò l'ajuto de'nostri fanti, ed i ministri del Papa in Romagna attestarono replicate volte per tal oggetto la loro gratitudine. Tutto ciò non accadeva però senza gravi dispendj, incomodi e periglj ancora; onde sovente nel passaggio di nemiche schiere convenne prendere cautele di sicurezza, per liberarci dalle depredazioni e violenze, di cui la guerra di quel tempo diede spettacoli i più atroci ed inumani.

Benchè il Guicciardini scrivesse, che bisognandoci forza ci fossimo avvaluti di quella ch'era in Rimino, i nostri Capitani conoscendone il carattere, presero piuttosto il partito di riparare le loro fortificazioni nella miglior maniera possibile, ed affidarsi nel coraggio e nella fede dei proprj cittadini; lusingandosi inoltre, che in caso bisognasse forza maggiore, avrebbero potuto avvalersi dell'offerta del Duca di Urbino, risoluto di venir anche in persona in soccorso della nostra patria e de'suoi Stati.

Così i nostri cittadini volendo conservar lo stato loro, impiegavano più i mezzi dettati dalla prudenza politica, che dalla folla ambizione, cioè di mantener l'amicizia de'vicini colla reciprocanza d'offici di ospitalità e di soccorsi, e fortificarsi nelle proprie difese, quando i turbini della guerra minacciavano i contorni del Titano. Le difficoltà dell'impresa, e la rinomata inaccessibilità della situazione doveva inoltre allontanare l'avide brame dei figlioli di Marte, altronde forse poco allettati dalla fama d'una ricchezza negativa, non atta a risvegliare il valor guerriero e stimolarlo agli onori dei trionfi. La brutale armata finalmente passò, e sempre insaziabile nella sua ingordigia devastò l'Italia e Roma nella maniera la più nefanda, mentre la nostra piccola Repubblica restò illesa da tanto flagello. Essa cessò anche in quest'anno d'aver più imme-

diati rapporti col Governo di Firenze, per essere stati ricceduti al Duca Francesco Maria i Forti di Majolo e di S. Leo.

La guerra intanto, benchè sotto fasi varianti, proseguiva a devastare l'Italia, ed il Duca di Urbino protegendo il suo stato prendeva similmente cura del nostro. Nè la morte però di Clemente, nè le idee le più pacifiche del di lui successore Paolo III poterono ricondurre la pace in Italia già divenuta campo di battaglia di barbare genti. Ne fu vittima ancora il Duca Francesco Maria nel 1538, il quale benchè finisse i suoi giorni nella propria residenza di Pesaro, fu pur la sua morte per effetto dei lunghi e continui marziali travaglj. Essa ebbe le lagrime de' nostri cittadini, e nell'assistenza alle pompe funebri il figlio Guidobaldo volle, che i nostri ambasciadori fossero i primi dappresso a lui, per manifestare continuazione e parità di sentimenti a quelli del degno suo genitore. Nè infatti smentì giammai tale pubblica dimostrazione, seguitando a prender tutto l'interesse e particolar cura per la nostra Repubblica. Nel proseguimento della guerra però bene spesso convenne dar ricetto a truppe straniere, le quali di raro soddisfacevano le spese e gl'incomodi della militare inospitalità. Questo intanto non fu il solo disturbo di cui le nostre genti fossero gravate in quel tempo, avendo dovuto soffrir anche dalla curia Romana per i dispettosi dubbj fatti insorgere su la perpetua libertà ed indipendenza di questa Terra.

Non fu già tutto zelo per l'accrescimento della Papal monarchia, e si credè allora ragionevolmente che amor paterno pel figliolo Pier Luigi movesse Papa Paolo più che sincera affezione per la madre Chiesa, se nel politico sconvolgimento anche la nostra quiete soffrì disturbi inaspettati. Tale interpretazione ebbe almeno cioechè avvenne alla nostra Repubblica nel dì 4 Giugno 1542. Erano i nostri cittadini in piena tranquillità e senza sospetti di guerra, quando Fabiano da Monte, nipote del Cardinal di tal famiglia, si mosse dal castello di Rimino nella notte del giorno 4 Giugno col Castellano di quella rocca e con cinquecento fanti e parecchj cavalli, con scale ed altri arnesi per sorprendere questa rocca e cit-

tà. Ma essendosi divisi in due bande o colonne, l'una delle quali doveva far la strada di S. Arcangelo, e l'altra la dritta via, per concentrarsi in un punto vicino, avvenne che per ignoranza o per discordia avendo ritardato oltre il punto convenuto, al favor della nuova luce i nostri avvedutisi del tradimento sonarono a martello, ed i nimici allontanatisi colla fuga, il paese restò libero dalla tentata sorpresa. Se i nostri furono curiosi di sapere chi fosse stato il primo motore di tal mossa, non lo furono meno i vicini Principi, cioè il Duca di Urbino e quello di Firenze, ed i ministri di Carlo V ch'erano in Italia in quel tempo, mostrando tutti di prender sinceramente la maggior cura per la conservazione e difesa di questa innocua Libertà. Si spedirono subito dal nostro Governo inviati al Signore di Urbino ed al Duca Cosimo con istruzioni relative per ottener ajuto e consiglio nell'urgenza della salute della patria. Il Duca di Firenze cercò distinto rapporto dell'accaduto, insinuando ancora di specular gli autori, che avevano immaginato e mosso nel bujo del tradimento una tale infame sorpresa, certificandoci di volerci assistere di buona voglia, considerandoci nel numero de'suoi benevoli ed amici. E dopo averne avuto il più distinto ragguaglio, nel quale però rimaneva pur ambigua la prima causa motrice, rispose rinnovando le proteste di benevolenza ed ajuto; e soggiunse di proprio carattere, che fra giorni egli sperava avvisarci tutto l'ordine tenuto in tal faccenda.

Al Duca di Urbino poi come più familiare ed amico furono chiaramente esposti tutti i sospetti intorno all'origine di tale avventura, cioè o che fosse stata opera Papale, per essersi tutto combinato in Forlimpopoli e nella Rocca di Rimino, o del Duca di Castro figlio di S. S., o delli Strozzi ed altri agenti di Francia. E siccome correvano voci e minacce, che sarebbesi rinnovato il tentativo, chiedevano consiglio di accattarsi qualche altra potente aderenza, come sarebbe stata Venezia, salva però sempre la propria libertà, e purchè non divenissero sudditi altrui. Egli rispose nelle più cordiali maniere, rinnovando le esibizioni le più amichevoli, le quali furono pur in parte realizzate; ma in quanto ai sospetti accennati,

egli si contentò con prudenza di escludere quelli che cadevano su la persona del Papa, senz'imbarazzarsi a dilegnar gli altri. I fratelli o zii dell'infame del Monte scrissero anch'essi lettere convenientissime, dolendosi che uno di loro famiglia, sempre amorevole dei nostri, si fosse bruttato in un affare sì criminoso ed indegno. Il Marchese di Grasciales ambasciador Imperiale in Roma prese pur egli tutto l'interesse per questo straordinario affare, ed inviò quì il Signor Bustamonte de Herreras con sue credenziali, acciò fosse prestata intera fede a quanto avrebbe detto da sua parte. Il nostro Governo ringraziando S. M. Cesarea e gli oratori suoi delle cure prese pel nostro ben essere e per la nostra Libertà, senza ripetere il fatto, già allora notissimo, espose solamente, che sembrava oramai fuori di dubbio che il Papa non fosse stato neppur consapevole della facinorosa impresa, giacchè aveva fatto le più graziose e favorevoli offerte per la conservazione del nostro Stato; e si pensava che Pietro Strozzi agente od emissario della corte di Francia ne fosse stato l'autor principale. In quanto poi alla parte che S. M. intendeva prendere per la nostra quiete, modestamente fu risposto, che i desiderj di questo Comune si riducevano a pregar S. M. che passasse degli officj presso S. S. acciò ordinasse ai suoi officiali e ministri in Romagna di non permettere adunazione di gente contro questo paese, nè dar passaggio alle medesime; poichè se S. S. ed i ministri non permettessero coadunazioni e passaggi, facilmente si sarebbero difesi. Ma se per sorte si facesse tal sforzo da non esser bastanti a difendersi, pregavano l'Imperatore d'incaricarne il Duca di Urbino e quello di Firenze, della propensione e favore de'quali erano già sicuri, rimettendosi infine alla prudenza dei ministri di S. M. in Italia. L'ambasciadore cortesemente rispose, che avendo inteso dal Signor Bustamonte l'intera relazione del fatto, ci assicurava della Cesarea protezione per la quiete e sicurezza di questa Repubblica e del suo lodevole governo; e che in tanto ci avrebbe raccomandati al Duca di Urbino.

La storia d'Italia c'insegna, che la politica d'allora era pur qual'è stata sempre, cioè fatti contrarj alle parole. Benchè quindi appa-

rentemente si credesse che il colpo non fosse stato mosso da Roma, questo sospetto non fu interamente dilegnato. E quel Signor Bustamonte venuto quì come messo Imperiale ci fece intendere per mezzo di Giovan Battista Belluzzi nostro ambasciadore presso il Duca Cosimo, che se volevamo ottener privilegj Imperiali, li avressimo avuti senza spesa alcuna; sollecitandoci a prevalerci dell' occasione per non aver sempre a temere un sopranmano de' Preti. L' ambasciadore di S. M. Cesarea fu ringraziato dell' umanissima cortesia, senza parlar punto però degli offerti privilegj. Seguitavano intanto le minacce ed il pericolo d'una sorpresa, onde il nostro Governo prese le più proprie misure per mettere in attività tutte le sue poche forze, e tenerle in uno stato della più pronta vigilanza. Il Duca di Firenze ci fece anche intendere di aver date le più opportune disposizioni in Borgo S. Sepolcro e nel Sestiere di Sestino per farci tener pronti i soccorsi al bisogno; e nell' assenza del Duca di Urbino le Duchesse governatrici dello stato spedirono quì Messer Giacomo Angelio segretario del Duca per conferire su le nostre occorrenze, e realizzare le disposizioni le più importanti. Tutto dunque ci rassicurava da qualunque sorpresa, e lo stato pacifico d' Italia negli anni susseguenti maggiormente ci garantiva. Fra gli Storici d' Italia di quel secolo *l' Ammirato* e *l' Adriani* parlarono distintamente di questo avvenimento; ed il secondo indica in particolar modo i sospetti che vi ebbero luogo.

Nell'intervallo però della pubblica quiete risorsero le private feroci nimicizie, per le quali interessatosi paternamente il Duca Guidobaldo, fu la patria pur debitrice a lui del ristabilimento della calma. Inviò di nuovo a tale uggetto il bravo Angelio suo segretario, e d'indi scrisse al Governo, che per l'interesse ch' egli aveva preso sempre per la nostra Libertà e Repubblica, credendo poterci suggerire i mezzi più opportuni alla nostra interna tranquillità, ci inviava un foglio de' suoi pensieri e divisamenti, il quale disgraziatamente è andato smarrito. E proseguendo sempre nelle più sincere manifestazioni ed operazioni di amorevolezza, oltre di ciò che importava pel ben essere dello Stato, non lo trascurava neppure

nei rapporti ed uffizj di civile cortesia di famiglia; e lieti o funesti il nostro Governo non era mai dimenticato, mostrando sempre il maggior gradimento della Repubblicana riconoscenza. Così in questi tempi dopo averci partecipato la morte della Duchessa, ci annunziò in prova dell'antica amicizia il nuovo matrimonio con Donna Vittoria Farnese nipote di Paolo III, cui dalla nostra Repubblica fu mandato in dono una gran tazza d'argento dorato con questa leggenda: Libertas perpetua Reipublicae Sancti Marini.

Fra i molti disturbi sofferti dalla Repubblica in quel tempo, se furono molto disgustose le vessazioni sofferte dai tesorieri e ministri del Papa in Romagna, fu molto consolante il fine. Rinnovando essi le antiche ingiuste pretensioni tante volte esaminate e decise in favor della Repubblica, furono impudenti al segno di voler estendere sul nostro territorio e cittadini le nuove contribuzioni o sovrimposte, che il Papa per i pubblici bisogni imponeva su le terre al suo governo o Signoria appartenenti; e specialmente l'aumento del prezzo del sale, contro le antiche consuetudini e convenzioni. Or vedendo i nostri cittadini riescir inutili tutte le rimostranze innanzi ai provinciali ministri, ricorsero alla Santità di Paolo III, dal quale essendo state esaminate e fatto esaminare le ragioni de'Sammarinesi, ed avendo riconosciuto minutamente i fatti ed i dritti, fece campeggiare la giustizia nei modi più degni e solenni. Non solo riconobbe l'immemorabile e perpetua libertà della Repubblica, e l'immunità ed esenzione sua da qualunque imposta propria ai sudditi della Chiesa, ma ordinò a tutti gli officiali della medesima, che mai più ardissero fare simili tentativi. E se una volta, per far propria difesa e sostener tali dritti, i nostri cittadini furono così spesso soggetti a censure e scomunicazioni, Paolo con più saggio avviso volle, che i violatori del giusto e della ragione fossero sottoposti alle canoniche pene, e su i ministri stessi della Chiesa cadessero i fulmini dello spirituale gastigo, se avessero ardito trasgredire le prescrizioni della giustizia ed i suoi comandamenti. Il Cardinal Guido Sforza ne partecipò il primo avviso, cui succedè immediatamente il Pontificio Breve emanato in tutte le

forme legali (1). Con tutto ciò successivamente l'arroganza o l'avidità non si ritenne nelle occasioni credute opportune, ma la Corte di Roma nell'assicurazione de'suoi dritti avendo prese delle maniere più regolari, i disturbi non furono che passeggeri.

Dall'altro tentativo intanto fu d'uopo difenderci nell'anno 1549 tramato proditoriamente da Leonardo Pio divenuto Signore di Verrucchio; rimasto però senz'effetto alcuno per la nostra vigilanza e pel pronto ajuto del Duca Guidobaldo, il quale inviò subito sue genti, ed altre offrendone al bisogno; come pur fece l'altro nostro vicino il Conte Fabrizio del Bagno Signor di Montebello. In tale occasione forse si credè opportuno di rinnovare e restringere maggiormente la nostra confederazione ed amicizia colla casa de' Duchi di Urbino, di cui fu stipulato istromento in Pesaro a' 20 Maggio di quest'anno fra'l Duca medesimo da una parte, e dall'altra parte i nostri ambasciadori o Deputati, gli egregj uomini Giovanni Antonio di Biagio Leonardelli, e Vincenzo Gombertini, riconfermando la perpetua amicizia e mutua corrispondenza (2). Con tali ajuti quindi mantenendosi il Governo nostro nello stato della più vigilante difesa, i fraudolenti raggiri del Signor di Verrucchio si tennero in dietro. Si temeva in verità che il Legato di Romagna Cardinal di S. Giorgio ne fosse partecipante o intelligente almeno, ma un tal sospetto restò dileguato nel riceversi dal medesimo una lettera amichevole, nella quale avvisava d'aver presentita qualche macchinazione contro di noi, per cui ci consigliava di star guardinghi e far buona guardia per non essere sorpresi, esibendoci anche pronti soccorsi per la nostra quiete e salvezza della nostra Libertà, ciocchè si ripeteva ancora continuamente dalla parte di Urbino; e quindi al Cardinale ed al Duca furono spediti inviati a contestar loro gratitudine, e concertare i modi per ottener gli effetti della loro amorevolezza al momento del bisogno.

---

(1) Append. num. XXVII.
(2) Append. num. XXVIII.

Nulla del resto trascurava il buon Duca Guidobaldo per mostrare alla nostra Repubblica quanto gli fossero a cuore i suoi affari; mostrandosi sempre nelle sue frequenti lettere tanto affezionato ed amico di questo Stato, quanto avrebbe potuto esserlo pel suo e per la propria famiglia. Per quanto virtuosi e benevoli fossero intanto i sentimenti del Duca Guidobaldo, conobbero pure i Repubblicani d'allora, che l'opinione e l'influenza della stessa virtù potevano essere nocivi ad un popolo libero. La gratitudine può avere un eccesso, e far strada alla perdita della libertà. Ciò fu sentito dal nostro Governo, e nel pubblico Consiglio fu detto, che non si considerassero come amici della patria quei cittadini i quali fossero ricorsi al Duca senza pubblica approvazione o intelligenza. L'animo delicato di Guidobaldo non sentì forse senza segreto dispiacere una proposizione così poco officiosa; ma la ragion pubblica e gli offici del bravo Messer Giacomo Angelio ristabilirono l'antica cordialità ed armonia. Infatti essendo egli partito per Roma lasciò incaricati tutti i suoi ministri ed officiali nel Montefeltro, acciò si prestassero col solito fervore ed amicizia a tutte le nostre occorrenze, come sopra con reciprocanza di opere fu pienamente eseguito.

Morì in questo tempo Paolo III, ripetendo spesso col Real Salmista: *Et peccatum meum contra me est semper;* ed uscì dal conclave Giulio III, quel tal Cardinal da Monte, che zio del ribaldo Fabiano, aveva fatto credere ai Sammarinesi d'esser egli loro benevole ed amico. Essi però pur come gli altri rimasero delusi, poichè nel passaggio dal cappello al trireguo meritò tal degradazione nell'opinion pubblica, che di lui altra fama non rimase che quella proverbiale della vigna di Papa Giulio. La sua fine perciò fu ascoltata con indifferenza, ed il Duca da Roma prevenne il nostro governo a raddoppiar la custodia e vigilanza, attesochè nella Sede vacante si temevano nuovi disturbi in Italia.

Se questi però non arrivarono fino al Titano, nell'ultimo anno del furioso successore di Giulio si trovò il nostro Governo sommamente sorpreso dal veder affissa una Carta di Roma colla quale

erano

erano citati i Capitani a comparire innanzi al Pontificio soglio nel termine di pochi giorni. La stranezza del fenomeno, la causale del medesimo, cioè pel ricorso d'un nostro stesso cittadino, riscosse vivamente gli animi Repubblicani. Fu coadunato quindi il Consiglio, e proposto l'affare, fu simultaneamente prescritto dai Capitani, che ciascuno a viva voce manifestasse il suo parere e dasse il suo sentimento. La più intera unanimità mostrò che quei cittadini erano pur troppo degni di godere di quella libertà che per la loro saviezza la Provvidenza aveva loro conservato. Tutti dissero che nulla si tralasciasse per la conservazione del loro libero Governo, e molti offrendosi in perfetto olocausto alla patria, le proprie sostanze, gli averi, il proprio sangue e quello de' loro figlioli offrirono alla pubblica salute. E siccome ciascuno con proprie espressioni dovea manifestare i suoi sensi, così Giovanni di Marco, forse bravo cacciatore, li manifestò dicendo: *che se gli altri fossero stati in suo ajuto, avrebbe voluto far la caccia a chiunque avesse cercato di recar pregiudizio alla patria.* La resistenza fondata sulla giustizia fece arrestare i passi dello sconsigliato Cardinale, ed il cattivo cittadino, cercando altra strada più opportuna per ottener l'intento, ricorse al Duca d'Urbino, come al solo cui tutti i nostri Cittadini e il Governo avevano singolar deferenza. Si contentarono dunque che il Duca decidesse su quell'affare secondo le leggi e statuti della Repubblica a lui ben noti: ciocchè però non potendo soddisfare le premure del medesimo, i nostri per rimostrargli maggiormente la fiducia che avevano nella di lui persona, rimisero intieramente l'affare in sua balia. Ma di cotanta generosità il giusto Signore non credendo dover abusare, lungi dal voler decidere secondo la facoltà accordatagli, si contentò di pregar il Consiglio, perchè accordasse la grazia al delinquente. In tal conflitto di reciproca generosità era sicuramente in pericolo la giustizia, se da una parte fosse stato l'orgoglio, e dall'altra la bassezza e la corruzione. Tali sentimenti però non essendo dominanti nè dall'una nè dall'altra parte; e considerandosi dal nostro Governo, come abolendo i delitti, alla impunità riman vergognosamente sacrificata la pubblica

sicurezza, risposero al Duca, che più volentieri gli avrebbero donati i loro Castelli, de' quali potevano far a meno, che dare un esempio d'impunità troppo dannoso alle leggi ed alla conservazione dello Stato. Ma acciò vedesse, che in tali sentimenti non entrava per nulla l'interesse e l'amor del guadagno (contuttochè la Repubblica fosse povera) perciò volentieri in favor suo dispensavano alla parte della legge relativa alla confisca, e che il reo si avesse pur i suoi beni, purchè non potesse mai più vantarsi di essere cittadino di questa patria.

Ecco quali erano i sentimenti d'un popolo libero, contuttochè in que' tempi si trovasse piuttosto in uno stato di degradazione, non so se più per la povertà in cui era caduta la Repubblica per i tanti dispendj sofferti, o per la trascuratezza delle leggi organiche dello Stato, e per gli abusi del potere non infrequenti, e per esser restata priva di molti individui per consiglio e per prudenza rispettabili.

Quindi fu che incominciarono le insurrezioni, le quali benchè non del tutto ingiuste, diedero però luogo ad anarchiche insolenze ed innovazioni, delle quali i cattivi profittavano. Non giovò ristringere il Consiglio al suo numero costituzionale di sessanta, da cui era eccedùto alcune volte fino ad ottantasei, nè giovarono altri provvedimenti; onde finalmente il Principe decretò e nominò una Deputazione assoluta colla facoltà di far leggi sull'assunto, accordandole anche l'autorità delle pene capitali contro i sediziosi.

Se questa vigorosa risoluzione potè frenare lo spirito de' malintenzionati, non bastò per restituire al Consiglio quella energia che nasce dal merito personale degl'individui, e dall'influenza che gli uomini di talento esercitano nelle pubbliche adunanze. Si riconobbe che nelle illegitime innovazioni popolari, varie persone degne erano restate escluse dal Consiglio, e si sentiva il bisogno di richiamarli nel proprio seno. Quindi dispensando dall' ultima legge riformatrice e riduttrice del numero fu stabilito, che altri dodici individui s'incorporassero al Consiglio, nè altri se ne rimpiazzassero finchè fosse ridotto al numero statutario. Non giovarono in tali

urgenze i consigli, l'influenze, le opere e gli scritti del Duca Guidobaldo, poichè o incerti ne' principj, o distratti dalle circostanze, la pubblica Amministrazione soffriva dall'irregolarità de'sentimenti dominanti: come neppur giovò che fin dal 1566 fosse stato nominato e creato primo Consigliere l'istesso Duca di Urbino; ciocchè durò fino all'estinzione della famiglia. Ma quando Guidobaldo trovò parte de'sudditi renitenti alle sue disposizioni, il nostro Governo non tardò guari a fargli sentire gli effetti dell'amicizia, inviandogli i soccorsi i più opportuni. Ed avendo egli finito di vivere nel 1574, il figlio Francesco Maria non tardò guari a ricercarci de'soliti offici e riconfermarci gli antichi sentimenti di famiglia: e più ampiamente volle dimostrarceli nell'anno 1580, quando spedì a questo Governo il suo Uditore e Consigliere Roberto Monaldo a significarci, che per la conservazione di questa Libertà e Repubblica, avrebbe desiderato di confermare l'antica confederazione colla medesima, e rinnovare nella stessa forma l'atto eseguito con suo padre Guidobaldo II. Cotal proposizione non poteva essere naturalmente dispiacevole alla nostra Repubblica, per cui essendo stata proposta in Consiglio, fu risoluto che si accettasse colla condizione *sine praejudicio, et pro ejus conservatione.*

Lo stato di debolezza però in cui era caduto questo Governo aveva fatto trascurar molto l'amministrazione della giustizia e l'osservanza delle leggi, per cui poco si ascoltavano i richiami della ragione: ma finalmente manifestandosi con maggior energia i pubblici bisogni, e dimostrandosi specialmente, che oramai il popolo rimaneva senza leggi, perchè lo Statuto in osservanza era tutto lacero e consunto, ed aveva gran bisogno di esser riformato; così essendosi dopo molte insistenze riconosciuta l'importanza dell'opera, dal General Consiglio ne fu ordinata l'esecuzione, e furono creati e nominati per correttori, revisori e riformatori dello Statuto Giuliano Corbello, Ippolito Gombertino, Coriolano Maggi, Mario Tosini, Giovan Battista Belluzzi ed Evangelista Sabatini. Questi però attaccati forse dall'atonìa generale dei sentimenti di pubblico bene, non procedendo con vigore all'adempimento dell'ope-

ra, vi fu bisogno che il Principe aggiungesse dopo due anni altri due cooperatori all'impresa, nominando a tal effetto Paolantonio Honofrio e Giovannantonio Leonardelli, i quali forse non furono molto più attivi de' primi. Infatti crescendo tutto giorno le pubbliche querele per la mancanza delle leggi, dopo dodici anni d'essersene riconosciuto il bisogno, fu prescritto nel 1592, essendo al supremo reggimento della Repubblica Camillo Bonelli e Paolantonio Honofrio, che ogni giorno i Capitani si riunissero per tal oggetto in sessione con i destinati revisori, e si dasse anche libero l'accesso agli altri Giurisperiti.

Contuttochè però un manifesto rilasciamento nei sentimenti di patria si scorgesse nei nostri cittadini su la fine del secolo, erano però ben lontani da una vera depravazione, o dall'aver allontanati dagli animi loro quei sentimenti di umanità che costituiscono la base naturale della giustizia. Ridotti in povertà dalle passate sventure e dalle ingenti spese sofferte, la fiera carestia del 1591 venne a completare la pubblica miseria. Il fromento era divenuto raro al segno, che rappresentava la somma ingentissima allora di venti a ventidue scudi d'oro la soma; e la mancanza essendo tale, che neppur le famiglie de'più comodi proprietarj ne avevano per la loro sottile sussistenza, pure oltre de'vigorosi provvedimenti economici onde riparare alla meglio alle mancanze della natura, si ebbero degli altri riguardi dettati dalla generosità Repubblicana. Il General Consiglio prescrisse, che attesa la generale penuria si pronunciassero le Ferie, e che non si tenesse ragione per rispetto alle povere persone, acciò non fossero tutto giorno molestate alla *Ragione*: e che questa si tenesse bensì per i poveri che dicevano dover avere dai ricchi. Qual differenza morale fra i nostri poveri Titanici, e quei Senati d'usurieri illustri delle città di Pallade e di Marte!

Ma fra le virtù che distinse il nostro popolo, quella della gratitudine fu forse la più ripetuta e sostenuta; virtù che divien sempre più rara negl'individui, e che è forse solo apparente in qualche entusiasma popolare. Benchè i nostri fossero in varj modi

indeboliti dalle circostanze, pure quando il loro illustre alleato Francesco Maria Duca di Urbino fece loro scorgere di aver bisogno di forze ed ajuto per la guerra in cui si trovava, non si tardò dal nostro Governo a prendere tutti i mezzi onde poterlo soddisfare. Bisogna pur dire, che l'abitudine aveva data una base fisica a tali virtù, poichè esse sussistevano nel difetto delle leggi, nel rilasciamento de' sentimenti e de' doveri pubblici, nella trascuratezza della giustizia e nella mancanza de' mezzi di sussistenza; e tale era lo Stato nostro in quell'epoca infelice. Era infatti venuto a tale deficienza, che spesso anche alle sollecite rimostranze dei Duchi di Urbino, acciò si scegliesse un Podestà o Pretore o Commissario per l'amministrazione della giustizia, fu risposto negativamente dal Consiglio per mancanza di mezzi. E quando anche i Capitani alcuna volta ingenuamente protestarono, che essi si credevano inabili per l'amministrazione del potere giudiziario, e domandavano magistrati a tal uopo, fu pur risposto che non si poteva. Quindi questa parte della pubblica amministrazione, cui la pubblica sicurezza e tranquillità sono in gran parte affidate, si trovava spesso nel più tristo stato: e tanto più allora si riconosceva il bisogno d'un Giusdicente forestiere, in quanto che nel pubblico disordine i sentimenti di parzialità potevano più facilmente nascere, e si potevano più impunemente effettuare.

In quanto poi all'amministrazione politica, dopo gli sregolamenti popolari si era così deviato lo spirito di patria ed elevato un senso d'apatìa, principal dissolvente de' corpi civili, che i Consiglieri trascuravano per tal modo di concorrere e riunirsi nei pubblici Comizj, che spesso i Consigli erano inutilmente convocati per mancanza del numero stabilito dalla Legge. E tant'oltre si portò tale abuso, che fu più volte spensieratamente proposto di ridurre il Consiglio generale a minor numero di sessanta; ciocchè saggiamente non fu per allora ottenuto, contentandosi di stabilire delle pene borsali o pecuniarie per i renitenti, le quali pur dovevano restar inefficaci, attesa la causa generale motrice di tale mancanza.

La trascuratezza poi dei Riformatori o Compilatori del nuovo

Statuto fu tale, che in mancanza del Codice Statutario reso oramai inservibile alla sua destinazione, fu provveduto di dare provvisoriamente pubblica e legale autorità ad una collezione di antiche leggi patrie compilata da Camillo Bonelli, il qual volume tuttavia si conserva presso questa famiglia, ed è un pregevole monumento dei progressi delle leggi patrie, e del vero merito del compilatore. Finalmente però in tale stato di cose nell'ultimo anno del secolo comparve colla luce della stampa il nuovo Statuto tutt'ora vigente, e che mostra i segni del tempo, delle circostanze e del modo della sua generazione.

Il secolo che abbiamo trascorso fece cangiar aspetto all'Italia: il tono e la temperatura intellettuale e morale restarono abbassati. Dove i Governi crebbero in autorità ed in potere, i popoli perdettero in energia, la Corte di Roma trasformata sotto i governi di Alessandro VI, di Giulio II, di Leone X, di Clemente VII, di Paolo IV influì sul cangiamento politico e su quello del costume. Fu poi più particolarmente fin dal principio del secolo promosso un nuovo sistema di Libertà decorato col titolo di Ecclesiastica: e posto il collarino alla Libertà, essa fu diretta e regolata da coloro che l'avevano iniziata al servizio della Chiesa. Borgia, Giulio e Leone parlavano di libertà alle città ed ai popoli da essi soggiogati. Non dirò intanto se fosse meglio o peggio, potendo esser problematico, se fosse in generale men cattivo l'antecedente stato sempre tumultuario di tirannica anarchia, che il successivo nome di libertà nella più vera oppressione. I popoli ineducati ed immorali non hanno molto di che scegliere; ed i voti della natura, chi sa ancora per quanti secoli resteranno inesauditi! La nostra piccola Repubblica se si salvò dal naufragio generale, conservando indipendenza, libertà e costume, fu pur attaccata come abbiamo veduto da quella indifferenza ed apatia politica, ch'è un morbo quasi letale della libera politica esistenza; e certo fu sua gran fortuna il non aver alcun urto in tale stato di debolezza, in cui avrebbe potuto esser facilmente rovesciata. Non fu già che questa piccola popolazione mancasse di talenti e di attività in questo secolo, non essendo man-

cati uomini di merito in vario genere. Ma varie cagioni si combinarono a produrre il tristo fenomeno, divenuto più esteso col tempo. Conto per la prima la diminuzione de' rapporti analoghi e comparativi, e quindi d'attività e di energia. Chi conosce l'andamento dello spirito umano non ha mestieri di spiegazione. Bisognoso d'un sistema di movimenti, non progredisce e migliora che nella collisione: ed i nostri rapporti politici limitrofi si ristrinsero dopo la metà del secolo con i soli amici Duchi di Urbino, dai quali nulla avevamo a temere. In secondo luogo molte famiglie di antica data e di conformi sentimenti rimasero estinte o dalle replicate pestilenze o dal solito andamento delle cose mondane. Fu pur fortuna che se ne sorrogassero altre molte, ed alcune certo non ignote, come la Cionini, la Maggi, la Tosini, la Maccioni, la Biondi (oggi Begni); ma i sentimenti e le qualità Repubblicane non si acquistano in pochi anni: e fu forse al rinnovamento di tante famiglie ancora che la decadenza de' sentimenti di patria si dovette attribuire. Infine molti de' nostri cittadini, e senza dubbio i più colti si trovarono per lo più fuori de' proprj lari in onorevoli impieghi. Tali furono specialmente Francesco e Camillo Bonelli, già del nostro Consiglio, e successivamente impiegati ed occupati decorosamente fuori della patria: così Francesco Belluzzi consigliere del Duca di Urbino, il Cavaliere Ippolito Gombertini magistrato in varj luoghi, Giuliano Pasini amico del Bembo e favorito di Clemente VII, Costantino Bonelli Vescovo di Città di Castello, Simone Pelliccieri pubblico Professore di Medicina in Padova, Giuliano Corbelli, Agostino Belluzzi, e finalmente Giambattista Belluzzi di tal singolar ingegno dotato, che dalla lettura di Vitruvio eccitandosi nell'animo suo il gusto per l'Architettura, fu uno dei più bravi in Architettura militare in quel secolo, e così caro a Cosimo de' Medici, che lo impiegò in insigni opere di questo genere, finchè morì in una funzione marziale (1). Nè fu men degno

(1) Vasari nella vita del Genga.

il di lui figliolo Gian Andrea per i politici e militari talenti. Si potrebbe su l'autorità del Cavalier Saba Castiglioni annoverar anche per nostro Fra Bramante Lazzari, giacchè detto autor contemporaneo lo dice positivamente delle Penne di San Marino; ma il pubblico potrà conoscere la verità intorno alla patria d'un tanto uomo, quando le memorie raccolte dal dotto e caro amico Marchese Antaldi saranno pubblicate.

Contuttochè però questo piccolo Stato cadesse necessariamente come si è veduto in una degradazione, non volle restar in dietro al resto d'Italia nel vano progresso del titolario: maniera di pompeggiare con cui gli uomini credono riscattarsi dall'avvilimento, e che in sostanza non è altro che l'espressione dell'orgoglio sorrogata a quella di più convenevoli e caratteristiche qualità. Quindi il nostro Consiglio generale si qualificò *a' Illustre e d' Illustrissimo*, prendendo ragionevolmente il titolo di *Principe*, ed i Capitani già *Magnifici* ed *Onorandi* pur di simili titoli del Consiglio furono decorati; così trovando in molte intestazioni de' Consigli « *Illustri et generali Consilio Almae Reipublicae Illustris Libertatis Terrae Sancti Marini.*

Non fu però credo nè per vanità nè per un solo distintivo che in questo secolo s'incominciò ad ambire l'onoraria cittadinanza di questa Repubblica. Il Governo era solito accordarla ad alcuno o per merito o per gratitudine o per rapporti di amicizia o a petizione dei Duchi di Urbino. Così per i suoi meriti fu aggregato Antonio Cerri nel 1568, spiegandosi positivamente « *consideratis praecipue moribus, virtutibus et singulari honestate qua dictus Dominus Antonius est insignitus.* Così fu onorato della cittadinanza Ludovico Zuccoli Faentino, perchè in una sua opera morale e politica aveva trattato particolarmente di questa Repubblica nel dialogo intitolato *il Belluzzi*, ovvero *della Città felice.* Per simile ragione di stima e di riconoscenza fu pur accordato all'eccellente Medico Messer Virgilio Pergola nobile Cingolano, e ad altri; ma sovente ancora accadde che si desiderasse questo distintivo, per aver un luogo di sicurezza che potess'essere l'asilo dell'innocenza,

ed

ed il rifugio dell'oppressione. Forse vi furono degli abusi, ma nel corso delle umane cose è pur permesso di farsi un pregio del minor numero; ciocchè indica de' gradi minori nella scala della corruzione. Così in generale se questa Repubblica non fu la *Città Felice*, come volle vederla lo Zuccoli, fu in uno stato comparativo meno infelice, meno corrotta delle altre aggregazioni sociali.

CAPO VII.

Proseguimento delle memorie pel Secolo XVII.

Se le nostre memorie si sono ritenute in più stretto confine nel secolo antecedente, già ne abbiamo in parte accennata la ragione, cioè perchè si trovò in minori rapporti politici, e perchè ne' tempi più rimoti ed oscuri la critica richiede de' rischiarimenti indispensabili per fondare la verità istorica, e tanto più se questa si è voluta ingiustamente adombrare. Interessa poi molto piacevolmente l'ingegno la ricerca delle origini di tutte le cose, e specialmente dei principj e primi progressi delle società, per l'inclinazione ed amicizia che lo spirito umano ha per le cause, nelle quali si diletta di cercare e ravvisare i germi de' varj fenomeni successivi. Ed inoltre nella scarsezza de' monumenti e de' ricordi ingojati dal tempo, i suoi miseri avanzi diventano anche preziosi. Per tali ragioni adunque la brevità colla quale abbiamo indicati i pochi ricordi del XVI secolo avrà luogo con limiti anche più ristretti pei seguenti.

Abbiamo già veduto come finalmente dopo tante insistenze e tanto bisogno da una parte, e tanto torpore o trascuratezza da quella de' riformatori e conditori del nuovo Statuto, questo finalmente venne alla luce, fu pubblicato nelle forme, ed ebbe la popolare approvazione. Ma non tardarono molto ad accorgersi, che essendo nato sotto gli auspicj della oscitanza, non poteva essere

questo codice il prodotto della ragione applicata alla considerazione di tutti i rapporti da' quali risultar deve una completa legislazione. Quindi nel General Consiglio de' 28 Genuajo 1602 fu proposto la necessità di rimpastare i nuovi Statuti, scorgendoli peggiori dei primi, e spesso contrarj l'uno all'altro. Cotal desiderio però non ebbe effetto, considerando forse, che se in tanti anni non si era saputo o potuto far di meglio, meno era sperabile nell' accresciuta decadenza e mancanza de' mezzi. Si contentarono quindi che lo Statuto rimanesse nel suo vigore, e successivamente il Consiglio generale o il Corpo Legislativo con decreti e riformagioni l'andiede modificando o riformando secondo le occasioni.

Intanto il Duca di Urbino Francesco Maria II benchè fosse lontano dal termine de' suoi giorni, provava il presentimento di doverli finire senza prole; per cui i suoi Stati avrebbero potuto devolversi alla Camera Apostolica o sia alla Santa Sede. Cotal pensiero che non doveva renderlo sicuramente lieto, come nol fu nel resto de' suoi giorni, non gli tolse però dall' animo la considerazione della equivoca ed incerta circostanza in cui per tal caso avrebbe potuto trovarsi questa Repubblica al momento di perdere il suo Protettore, Consultore, primo Consigliere ed amico. Coll' interesse il più vivo e con i più teneri sentimenti di amicizia espose al nostro Governo i tristi pensieri che rivolgea nell' animo suo, facendogli presente, che in tal accidente egli pensava doverne appoggiare la protezione al soglio Pontificio, al quale forse i suoi Stati si sarebbero devoluti; onde a tale oggetto gli avessimo dichiarata la pubblica intenzione. Or conoscendo il reciproco attaccamento e la viva riconoscenza avuta sempre dai nostri cittadini per quella famiglia, si può immaginare se il General Consiglio fosse sorpreso da un tale avviso, mai sicuramente desiderato. Ma chiudendo nel cuore i penosi sentimenti, e rivolgendosi a quelle considerazioni dalle quali doveva dipendere l' assicurazione dello Stato, parve al Consiglio, che in un affare di sì grave importanza le pubbliche discussioni potendo essere pericolose, conveniva escire dal solito metodo di risolvere gli affari. Così infatti si fece, essendosi risoluto

di nominare una deputazione de' più degni e ben intenzionati cittadini, i quali con i Capitani di quel tempo dovessero consultare, determinare ed operare intorno ad un oggetto di tanta importanza. Ai Capitani dunque Giambattista Belluzzi e Francesco Maria Corbelli, furono riuniti Camillo Bonelli, Pier Francesco Bonetti, Lorenzo Martelli, Orazio Belluzzi, Geronimo Gozio, Pier Matteo Belluzzi, Liberio Gabrielli, Fabrizio Belluzzi, Innocenzo Bonelli, e Giuliano Gozio, i quali dal loro corpo presceIsero due individui per inviarli in qualità di ambasciadori a trattare col Duca. Ed avendo essi sollecitamente eseguita la commissione, e riferito al General Consiglio lo stato delle cose, fu dal medesimo decretato che si formassero i capitoli di un trattato da farsi colla Santa Sede, e questi compilati e stipulati dall'antico segretario della Repubblica Messer Lattanzio Valli, s'inviassero con ispecial deputazione al Signor Malatesta Malatesti uditore di sua Altezza in Urbino, coll'incarico di portarsi in Roma a trattare colla Santità di Clemente VIII allora Pontefice.

Non fu perciò restìo Papa Clemente ad accettare un invito, il quale benchè fosse allora condizionato, era pure d'una bella prospettiva, per essere quasi auspice d'una più importante Signoria; onde in quello stesso anno tutto fu conchiuso: ed essendo venuto da Roma l'istromento con le altre carte correlative, nel giorno 24 Maggio fu nel General Consiglio a viva voce fatto pubblico e ratificato.

Se in questa occasione l'amicizia e la gratitudine fra il Duca e la Repubblica furono nella più bella gara, per l'interesse che l'uno prendeva per la conservazione dell'altra, e per i sentimenti che questa sinceramente mostrava, acciò l'infausta condizione non si verificasse giammai, si può ben immaginare quale fosse la gioja de' nostri Repubblicani all'avviso della felice novella, che il loro amico e protettore si vedeva finalmente consolato colla nascita di un bambino. Mai forse popoli sudditi fecero tanta festa nel loro cuore, quanto i nostri cittadini e 'l nostro governo, al veder rinnovate le speranze della continuazione d'una famiglia sempre amata

e sempre benefica. Furono quindi spediti subito per ambasciadori Coriolano Maggi, Orazio e Giambattista Belluzzi, e Pier Francesco Bonetti ad attestare la più sincera general congratulazione: e sebbene lo Stato fosse allora molto scarso de' mezzi da pompeggiare, pur si volle che quest'ambasceria comparisse col più decoroso accompagnamento di paggi e servidori, e in decentissimi uniformi vestiti, onde render più vaga la festa, e mostrar anche nell'esterne apparenze i veraci sentimenti dell'animo. Poco però fu mai più lieto il Duca presago delle successive sventure, o pentito della sua troppo sollecita ed immatura divozione.

Nello stato di liete speranze intanto e di tranquillità i nostri cittadini, non interessati nella guerra d'Italia, pensando a qualche miglioramento delle cose patrie, vi furono molti i quali o per vanità o per stimoli ecclesiastici si erano invaghiti di veder nella Pieve una corporazione sacerdotale, riguardata sovente dagli spiriti superficiali per una civica onorificenza. I saggi però non erano di questo parere, conoscendo che i corpi morali hanno un'influenza di potere e di opinione più diffusiva e più efficace di quella dei semplici individui, e massimamente se appartengono al sacro ministero della religione. Benchè Montesquieu non fosse nato ancora, pure il lungo sperimento Repubblicano aveva potuto far scorgere, che ogni potere, ogni autorità che non sia costituzionale è di sua natura contraria al pubblico bene. Il maggior numero intanto che allora fu il volgo del Senato, inclinando al suo male, e non potendo esser vinto colla ragione, restò pur quieto nella risoluzione di farsi de' deputati per tale oggetto, cui forse più sagge riflessioni non fecero aver luogo altrimenti.

Molto più importante sarebbe stato l'altr'oggetto delle pubbliche attenzioni, cioè l'esame ragionato o la revisione e riforma degli Statuti, i quali se poco si stimarono allora, non vagliono ora più per essere stagionati. Dico questo per riguardo alle leggi positive, civili o criminali, poichè per la parte costituzionale contengono gli antichi principj e le forme conservatrici della perpetua libertà della Repubblica. Si sollecitava dunque continuamente il Governo,

perchè si rivolgesse a quest'oggetto di tanta importanza; ma siccome le pubbliche doglianze non si manifestano per lo più che per voci confuse e generali, così non sappiamo positivamente quali erano gli articoli creduti allora più meritevoli di riforma. Nel Consiglio però de'31 Gennajo 1621 essendosi nuovamente proposto un tal affare, fu risoluta e nominata una commissione de più abili cittadini, i quali dovessero intanto rivedere, riformare e riunire tutti i decreti de'Consigli, tanto di quelli contenuti nello Statuto di Camillo Bonello Seniore, che negli altri e nei libri delle *Proposte*; e furono destinati a tal oggetto Camillo Bonelli, Coriolano Maggio, Orazio Belluzzi, Geronimo Gozio, Pietro Tosini, Capitano Gio. Andrea Belluzzi, Giuliano Belluzzi e Francesco Bonelli, i quali se si applicarono ad eseguire i comandi del Principe, non si vidde però mai completo il prodotto dei loro travagli.

Le discolezze sempre funeste alla casa di Urbino fecero verificare nel 1623 i lugubri presagj del Duca Francesco Maria, per la morte immatura del Principe Federico, onde il vecchio genitore ripiombò nella maggior tristezza, in cui passò tutto il resto dei suoi giorni. Questa sventura sopraggiunta all'età senile, e l'aspetto d'un futuro infelice fecero nascere nell'animo di quel Signore una confusione di sentimenti e d'idee, di cui non fu difficile abusare; e benchè riconoscesse nella sua piccola nipote Vittoria l'erede de'suoi Stati, e bramasse naturalmente che per di lei mezzo si conservasse la famiglia, pure nello stato di debolezza cedè facilmente alle artifiziose insistenze, per le quali restò privo del governo de'suoi popoli prima di terminar la vita, ciocchè avvenne nel 1631, nella tristezza, nel pentimento e nella rassegnazione.

Era succeduto intanto Urbano VIII nella Sede di Piero, ed il Duca Francesco Maria aveva destinato in Roma per Residente a nome della sua Corte Orazio Albano, uno de'più distinti Signori di Urbino; e siccome per la qualità del suo impiego doveva trattare nella Curia Romana degli affari relativi alla cessione di quello Stato, che già si vociferava per la preveduta morte senza eredi maschi, perciò anche la nostra Repubblica vedendosi oramai fuori

di speranza di veder continuata la successione della ben amata famiglia, e per agir sempre coerentemente agli antichi sensi, deputò pur essa lo stesso Signor Orazio Albani per suo rappresentante e procuratore presso la S. S., per ottener dal nuovo Pontefice la rinnovazione del Chirografo e l'istrumento della protezione e conservazione, qual si era fatto con Clemente. Così dalla spontanea e libera protezione dell'amicizia e benevolenza fondata su necessarj rapporti e reciproche beneficenze si passò ad una protezione, se meno affettuosa, più stabile però, più ferma e più importante; e nella quale in nulla si alterò lo stato della vera libertà ed indipendenza della Repubblica. E ciò sebbene nascesse dall'intrinseca condizione del contratto, cioè di surrogarsi la Pontificia protezione e della Chiesa a quella de' Duchi di Urbino, fu anche specialmente stipulata ed espressamente confermata dicendosi, *libertate, jurisdictione, meroque et mixto imperio, ac gubernio semper salvis.* Così fu ancora riconosciuta l'antica e perpetua libertà della cui conservazione e difesa i Signori di Urbino si avevano fatto sempre un vanto ed un pregio singolare. Questi Pontefici però quasi gareggiando di benevolenza con que' Signori non solo si compiacquero di confermare e riconoscere il libero Stato, come già avevano fatto tanti illustri loro antecessori cioè Pio II, Giulio II, Leon X e Paolo III, ma vollero con nuove grazie comprovare la lealtà dei loro sentimenti, accordando ai cittadini di questa Repubblica il dritto di poter estrarre e ricondurre nel loro territorio senza dazio alcuno le entrate provenienti dai proprj beni nello stato della Chiesa, tanto per gli attuali possessi, quanto per altri acquisti che avessero potuto fare in avvenire, e che in tal caso ancora non fossero soggetti al grave peso detto *della cinquina.* Ecco come nel finire la successione dell'illustre casa della Rovere, e nell'acquisto fatto dalla Santa Sede de' suoi Stati, la Repubblica di San Marino restò nel pacifico possesso della sua Libertà, così gelosamente e quasi miracolosamente per tanti secoli conservata.

Niun estero disturbo avrebbe quindi più dovuto soffrire la nostra Repubblica, restando circondato il suo piccolo territorio dai

soli dominj della Chiesa, rimanendo in ogni senso veramente in grembo alla sua protettrice; ma un Vescovo di sì alterata fantasia che passò il suo tempo a scrivere e pubblicare voluminosi Commentarj su le inintelligibili rivelazioni di S. Brigida, invasato dall' antico spirito dei Clari e de' Benvenuti, cercò pure turbare la nostra pace e della diocesi intera con turbolenti pretensioni, cui i nostri non volendo nè dovendo soggiacere, presero de' giusti mezzi per fargl'intendere quanto erano differenti i fantasmi dalla realità, ed i capricci dalla ragione.

Osservando intanto i nostri cittadini che sempre più in Italia si avanzava la pregiudizievole costumanza delle Commendatizie negli affari pubblici, ed in quelli specialmente di giustizia, ciocchè diveniva molto incomodo in un piccolo Governo soggetto nello stato attuale alla multiplicità delle vicine insistenze, pensò mettere un ostacolo a tal commercio di corruzione. E siccome un semplice divieto sarebbe stato forse inutile all'adempimento di una sì giusta idea, quindi con saggio accorgimento fu fatta una legge penale, colla quale rimaneva condannato in grave pena pecuniaria chiunque per affari di giustizia avesse impetrato delle Commendatizie, tanto per i Giudici, quanto pei Capitani e Consiglio medesimo. Ed acciò l'autorità dei Capitani fosse in tali affari nei limiti delle leggi, furono rinnovate le disposizioni riguardanti al doversi sentir sempre il parere del Consiglio. Perciò essendo stato proposto una volta per qualche officio un tale raccomandato da un' illustre Principessa, e rifiutato per le sue qualità poco lodevoli, malavvedutamente il Capitano avendo chiesto al Consiglio come doveva rispondere alla imponente Commendatizia, fu quasi ad una voce conchiuso che rispondesse pure, che la proposta non si era ottenuta, perchè il Consiglio è di sessanta, ed il Governo essendo popolare, i Capitani non si possono compromettere in cosa alcuna.

Si vede quindi che con tutto il lentore della trascuratezza, pur si manteneva in qualche vigore il fermento dei pubblici sentimenti. Poche persone però par che allora potesse contare questo Governo atte a sostener decorosamente le pubbliche cariche, e rappresentare

con dignità il ministero Repubblicano; poichè nel 1639 bisognò dispensare nella legge statutaria dell'età, per mettere nel bossolo de'Capitani Ascanio e Giambattista Belluzzi, ancorchè essi riclamassero il beneficio della legge, in cui nondimeno fu dispensato, attesi i loro meriti ed il pubblico bisogno.

La non curanza per le pubbliche cose però era giunta a tale su la metà del Secolo, che i Consigli di raro si potevano adunare per mancanza d'interventori, ed invano si cercò rimediare a tale rilasciamento collo stabilire l'appello individuale, e la pena di uno, due e tre sendi per la prima, seconda e terza mancanza. Si tentò l'altro rimedio di ristringere il numero de'suffragj, da quaranta portato a trentasei, e poichè neppur questo si trovò sufficiente, si venne ad un altro mezzo che avrebbe potuto far cangiar la Costituzione, se si fosse trattato d'uno Stato di più ampia estensione. Ciò fu di ristringere o chiudere il Consiglio nel numero di soli quarantacinque Consiglieri. In altri luoghi si avrebbe potuto sospettar forse di prepotenze e di sensi aristocratici in tal cangiamento, ma presso di noi fu dettato dalle più infelici circostanze. In tale situazione adunque essendo Capitani in Ottobre del 1652 Giacomo Belluzzi e Camillo Bonelli si viddero nella dura necessità di proporre al Consiglio « quanto era inconveniente il non prendere » qualche partito circa il poter adunare i Consigli, poichè quindici Consiglieri fra cittadini e contadini erano morti, cinque altri » assenti del continuo, e presentirsi che alcuni dovevano andar » fuori per mesi intieri; onde si riduceva quasi impossibile l'adunarsi i consigli: oltrechè non era conveniente lasciar in petto di » qualsisia Consigliere il coadunare il numero o nò. Che senza far » Consigli non si poteva governar la Repubblica; poichè questo è » il Principe ». A questa proposta fu aggiunto dagli Arringatori e da altri Consiglieri « che per scarsezza di soggetti questo Principe » aveva determinato fin dal 1647 di non rimettere alcun Consigliere de'tre luoghi che a quel tempo vacavano, non parendo » che vi fossero cittadini ne' quali vi concorressero que'requisiti » ricercati, prima di essere assunti a questo grado massimo della

» Re-

» Repubblica, e che tanto meno si potevano riempir tanti luoghi » vacanti, avendo riguardo anche al futuro, ed a tante case di » cittadini che per mancanza di successione si estinguevano. E » fatto diligente scrutinio di tutte le persone e case che non go- » devano di essere in Consiglio, furono quasi unanimi, che non » fosse bene mettere in Consiglio persone che si usurpassero il » nome di cittadino, di poche lettere, e privi di quelle qualità che » si ricercano per essere Consigliero. E però ch'era necessario il ri- » durre il numero dei sessanta in quarantacinque, cioè trenta cit- » tadini e quindici contadini, e che questo da quì avanti fosse il » numero prefisso del Consiglio o Principe di questa Repubblica », e così fu concluso colla sola differenza di due suffragj discordanti.

Ho voluto che tale avvenimento comparisse nella sua originalità, acciò si conoscesse la verità del fenomeno e la causa produttrice. Due difetti essenziali soffriva da lunga data la nostra Repubblica: il primo era quello della poca regolare amministrazione della giustizia, l'altro della mancanza quasi assoluta della pubblica istruzione. Non dico già che Astrea qui fosse più maltrattata che altrove; ma la frequente mancanza de' veri magistrati giudiziarj, e l'essere l'amministrazione della giustizia o combinata col potere esecutivo, o cumulativa col medesimo, rendeva sicuramente difficili i giudizj, e poteva renderli spesso arbitrarj. Se a tal disordine però fu successivamente rimediato collo stabilirsi un Podestà sempre forestiere, acciò non avesse rapporti personali fu sempre trascurato l'altro egualmente o più interessante della pubblica istruzione, tanto necessaria al ben vivere civile, e più ad una piccola Repubblica democratica, se vuol conservare la natura del suo Governo e della sua particolare Costituzione. Nella popolazione d'un grande Stato la natura produce un numero d'ingegni, i quali anche non sempre ajutati dalle pubbliche cure, corrono la strada della perfettibilità necessaria per supplire al pubblico bisogno, e quindi cercandosi, non si avrà certo una totale deficienza de' medesimi. Ma in uno Stato piccolo vi è in proporzione maggior bisogno assai di persone atte ai pubblici impieghi d'ogni specie; e ciò tanto

più quanto son più frequenti le rinnovazioni ed i rimpiazzi dei medesimi per effetto delle leggi di *divieto*, più necessarie nelle Repubbliche che in altri governi. E considerando inoltre, che le vere virtù sociali non possono essere che l'effetto de' lumi e di una coerente educazione, che dia le abitudini le più adattate al vero scopo del ben essere politico, si rileva maggiormente la necessità della pubblica istruzione. Io non intendo diminuir il valore alla morale pratica; ma essa oltre di essere incerta, è per lo più accompagnata da pregiudizj che ne scemano il valore: e siccome poi non si riceve per insufflazione o per altri modi incogniti o sopranaturali, e che anzi è più l'effetto dell'esempio, che di qualunque influenza, perciò se non se ne moltiplicano i modelli, sarà sempre difficile introdurla in un popolo e renderla permanente contro gli urti, le eventualità ed i continui cangiamenti.

Ecco le principali cagioni della degradazione di questo piccolo paese, le quali combinate colle altre accidentali accennate di sopra, la resero progressiva al punto che abbiamo veduto; e fu forse il fomite principale dei disordini accaduti nel secolo seguente. Lo spirito Repubblicano o sia l'attaccamento alla patria ed al governo è poco o nulla per se stesso, quando non si conosce qual'è veramente il pubblico bene, e se non si ha l'abitudine per farlo o sostenerlo; ed all'incontro il bujo fisico e l'intellettuale si rassomigliano perfettamente nell'effetto di farci fallare le direzioni.

Non fu anche poi piccolo pregiudizio alla morale in questo secolo l'abuso di affidare alla cieca, e ricevere esuli e delinquenti in gran numero, confusi con i pochi che fuggivano le oppressioni dell'ingiustizia e del dispotismo. Il dritto d'asilo sembra essere fra quelli più giusti dell'uomo costituito in società; ma l'abuso lo rende enormemente nocivo in un piccolo paese, mentre dall'altra banda l'abusarne è più facile in uno stato Repubblicano, e specialmente in un Governo in cui la principale rappresentanza del magistrato politico è di breve durata, e le varie relazioni dei componenti il corpo politico ne accrescono ancora la facilità. Più volte

con leggi e stabilimenti si cercò d'ovviare a tale abuso, dal Governo pur troppo riconosciuto, e fu uopo venir finalmente quasi all'uso della privata violenza per liberar lo Stato da questa mostruosa superfetazione. Quindi essendo Capitani nel 1654 Fulgenzio Maccioni e Cristofaro Gianetti, e Segretario della Repubblica Matteo Valli, rinnovandosi un bando per l'abuso dei *Salvicondotti*, il governo volendo far palese i disturbi che soffriva per effetto della sua bontà ed ospitalità, fu nel caso di doversi esprimere in questi termini « che il Principe esercitando gli atti della sua natural cor» tesia ed umanità ha praticato sempre di abbracciare i forestieri, » concedendo salvicondotti e tolleranze a tutti coloro che per ine» vitabile accidente decadevano dalla grazia de'loro Principi, e che » per cause criminali non avevano sicuro l'accesso nelle loro pa» trie: e tutto acciò potessero aver comodità e tempo di poter » non solo procurar il ritorno nella grazia de'Principi loro, ma » ad effetto di poter anche procurare la remissione de'bandi, la » pace de'nemici offesi, e parimenti anche per evitare quelle pene » corporali e pecuniarie nelle quali erano miseramente incorsi, » godendo una perfetta tranquillità e pace fra questi sudditi. Ma » perchè l'istesso Principe con sentimento di particolar dispiacere » si accorge da reiterati atti, che la medesima cortesia ed umanità » sua viene abusata in modo tale, che necessariamente viene for» zata a mutar natura: perciò ec. ec. In sostanza bisognò pel momento far una legge inospitale per liberarsi da tanti mostri d'ingratitudine, onde poi poter stabilire un nuovo ordine men fecondo di abusi.

Tutte le cagioni però finora indicate a mostrar la differenza avvenuta nella morale di questo popolo non lo condussero già a tale, di non essere in uno stato vantaggioso in paragone cogli altri popoli su tale articolo; giacchè le qualità intrinseche prodotte dalla Costituzione, dalla località e dalle inveterate abitudini non si potevano perdere così leggermente, da farli del tutto rassomigliare ad altri popoli marciti nella politica corruzione. Non erano dunque miseri nel paragone: e questo e gli altri pregi nazj fecero forse,

che pur fosse di tanto pregio nel secolo corrente questa nostra patria, che si accrebbe di molto il gusto e'l desiderio nelle città vicine e lontane, di ottenervi e godervi la nobile onoraria cittadinanza. E siccome questo titolo di nobile divenne in questi tempi più che una qualità di famiglia un attributo di ordine, ciò invalse anche per costumanza presso di noi, e s'incominciarono a distinguere le famiglie nobili del paese, ed a caratterizzarsi con questa indicazione anche nelle Carte pubbliche, come vediamo in un Consiglio del 1646, in cui Alessandro Valli Segretario della Repubblica così ampollosamente qualifica i Capitani « *Regnantibus in Illustrissima Republica Illustrissimis D. D. Capitaneis Claudio Bellutio et Paulo Antonio Honofrio Nobilibus Sammarinensibus.* Fra gli aggregati forestieri di cui si trovano memorie in questo secolo, furono di Rimino i *Gambalunga*, *Nanni*, *Ricciardelli*, *Ippoliti*, *Tingoli*, *Gridolfi*, *Fagnani*, *Buonadrada*, *Felici* e *Leonardelli*; di Bologna *Malvezzi*, *Ercolani* e *Bianchetti*; di Cesena *Guidi* ed *Albici*; di Ravenna *Della Torre* e *Rasponi*; d'Urbino *Albani* e *Staccoli*; di Ferrara *Sacrati* e *Canonici*; di Pesaro *Olivieri*; di Cagli *Caccia* e *Sertori*; di Forlì *Menghi*: tutte famiglie per meriti proprj e per consorteria ragguardevoli. E furono poi aggregate alla positiva nobile cittadinanza le famiglie Valloni e Biondi de Begni. Nella scarsezza de' mezzi d'istruzione però pur si distinsero in questo secolo Monsignor Fulgenzio Maccioni, Monsignor Alessandro Belluzzi e Matteo Valli, il primo che pubblicò una Relazione Istorica-politica su la sua patria. Amico di Gabbrielle Naudeo si occupò come lui in qualità di gentiluomo di belle lettere presso varj Principi e Cardinali, ma per più anni interpellatamente fu Segretario della Repubblica. I suoi *Consigli* sono scritti con una semplicità e chiarezza che possono servir di modello, e la sua Relazione Istorica se non indica un uomo di molta letteratura, mostra bene che egli era un elegante scrittore. Il di lui Padre Lattanzio fu Consigliere, e per molti anni ancora Segretario, come fu anche Alessandro altro di lui figliolo e fratello di Matteo.

I corpi morali o politici però rassomigliando specialmente ai

naturali in questo, che tutta la macchina si risente dell'alterazione morbosa d'una delle parti, onde nasce un disordine nelle funzioni della vita, e tutte presso a poco dovendone soffrire, la malattia diventa generale: così nel rilasciamento di quell'elatere che formava quasi il principio vitale di questo piccolo Governo, nell'indebolimento de' principj costituzionali, e nella degradazione de' sentimenti ne soffrirono anche in ultimo risultato la ricchezza pubblica e la popolazione. Chi non sa quanto gl'infecondi pregiudizj aristocratici nel superbo silenzio dell'ignoranza sieno capaci di minare le basi delle prime benedizioni della Provvidenza? E siccome la ricchezza nelle sue giuste suddivisioni proporzionate è principio e mezzo di moltiplice regolare fertilità, così questa realizzata in una proporzionata popolazione è riproduttrice di ricchezze e dei comodi della vita. Or fu in questi tempi appunto che la spopolazione e la povertà scoprirono maggiormente le piaghe dell'errore. La ricchezza dei nostri cittadini non si ristringeva soltanto nei possessi nel proprio territorio. Essi possedevano estesamente nel Contado di Rimino e delle altre vicine Comunità; ed il vantaggio della situazione aveva dato loro il comodo del commercio delle lane e de' lanificj, infelicemente poi trasportati altrove. Fortunati se senza menar ciclopica vita avessero preferito alle stoffe delle loro panche i velli delle docili greggie tanto utili all'uomo ed ai moltiplici sociali bisogni. Ma gli errori rifigliano con istraordinaria fecondità, e tacitamente si espandono su tutta la superficie degli Stati e per tutta la massa del popolo; il quale in fine vedendone con insensato stupore i disgraziati cangiamenti ne cerca invano la riposta complicata cagione, ed immagina ripari e rimedj insufficienti a distruggerla. Questo ci deve far avvertiti a sostenerci contro i primi passi dell'arbitrio e della corruzione, e tener ferme e consolidare al bisogno le poche leggi che costituiscono effettivamente la natura de' Governi ragionevoli ed umani. Se gli Stati invecchiano solo cronologicamente, acquistano maggiore energia, ma se soffrono tal cangiamento nei principj vitali, troppo è difficile il richiamarli alla freschezza ed al vigore della gioventù. Se poi nascono già vecchi e decrepiti.....

CAPO VIII.

Sequela del Secolo XVIII.

Le guerre d'Italia durate quasi fino alla metà del Secolo non turbarono la vetta del Titano. Questo piccolo Stato confinato d'ogni intorno da quello della Chiesa non poteva aver più rapporti politici e guerreschi cogli altri principi; e gli eserciti ed i condottieri passando per la Romagna additavano da lungi questo Santuario della pace e della libertà. E se qualche volta i bisogni della guerra fecero nascere de' momentanei rapporti colle passeggere armate, ciò fu sempre nella più esatta osservanza del dritto delle genti, e con i riguardi meritati alla sua ristrettezza ed al neutrale contegno.

Se però nemici esterni non turbavano la pace di questa Repubblica, sussisteva però nel suo seno un fermento che alterandone sempre più i principj, vi suscitava degl'interni convellimenti contrarj alla tranquilla esistenza. Ho già accennato la decadenza dello spirito di patria tanto fatale alle Repubbliche, la mancanza delle osservanze da cui risulta la perfetta amministrazione della giustizia, l'eccesso dell'asilo o dell'ospitalità politica verso persone anche indegne di giusta compassione, e la trascuratezza per la pubblica istruzione tanto necessaria in un piccolo Stato. Ma di tutte queste cagioni la più potente forse pel pubblico disordine fu di aver alterata la Costituzione col chiudere il Consiglio, restringendo il numero di sessanta a quaranta solamente. Chi è versato nelle politiche considerazioni comprenderà subito, quanto un simile cangiamento che può sembrare indifferente per se medesimo possa potentemente e per moltiplici maniere influire su tutta la massa delle azioni e de' sentimenti politici e morali d'un popolo qualunque. L'orgoglio, l'ambizione, la prepotenza, il dispetto, l'immoralità pubblica e privata si ridestano e ribollono con aristocratica effer-

vescenza, subito che la base dell'uguaglianza è scomposta e fuor delle giuste sue proporzioni. Quindi desio di dominare da una parte, dispetto e resistenza anche alle leggi dall'altra; ed i buoni ridotti a piccol numero non sono in grado di sostener sempre la forza della legge contro gli urti di sì strani combattimenti. Nell'alterazione graduatamente insensibile d'uno Stato i cittadini medesimi non avvertono sovente la loro infelicità. Ma se qualche più estesamente tempestoso fenomeno viene a minacciarne l'esistenza, allora gli animi riscossi dal fatale abbagliamento, quasi risvegliandosi da profondo letargo, si riscuotono dal lungo errore, e mettono ogni potere per ristabilirsi nell'antico stato e ne' primieri sentimenti. Ben mostrò il popolo Titanico che questi non erano spenti, e la lucida scintilla della Libertà non era estinta dagl'animi loro, quando fra le blandizie le più lusinghiere gli furono presentate le catene, e poscia con i modi i più violenti minacciata la schiavitù. Ognuno sa che sovente piccole impercettibili cagioni rovesciarono gli Stati. Le private nimicizie, l'orgoglio di qualche insolente cittadino possono andar ad estingersi anche senz'alcun effetto disastroso; ma se un prepotente ambizioso e feroce, e che ha abjurato i più commni sentimenti d'umanità si leva nell'orgoglio de' suoi superbi fantasmi, quali perigli non può temere da tal furore un piccolo Stato! Tale fu la terribile circostanza in cui il Cardinal Alberoni pose questa Repubblica.

Se l'orgoglio della vera grandezza si può mantenere sovente nei limiti del decoro e nella direzione della gloria, quello della grandezza bastarda, qual'era quella dell'Alberoni, non conosceva cotali limitazioni. La viltà, la falsità, la corruzione e la fierezza erano indifferenti, purchè fossero conduttrici allo scopo della sua stolta baldanza. Legato in Romagna, l'occasione portava che dovesse aver de' rapporti con questa Repubblica, la quale non trasandando il suo antico stile di ben vicinare, non mancava di rispetto e di tutti i modi di civiltà dovuti ad un Cardinale di S. Chiesa ed in gran dignità costituito. Ma l'orgoglio non è contento de' dovuti sentimenti: si felicita solo de' sacrificj, tanto più grati

quanto più penosi o cruenti; e per un' anima impastata di tirannìa i più dolci sacrificj sono quelli delle leggi, della giustizia, della volontà generale. Tali furono quelli che Alberoni pretese da un popolo adespota da tanti secoli, e cui per conseguenza doveva parer ben strano un così ingiusto impero. Non sordo però alle voci del Cardinale, nè trascurato o sprezzante cercava di far intendere al medesimo le ragioni e la giustizia. Ma siccome nulla è più ingiurioso al prepotente superbo quanto il presentargli lo specchio della giustizia, specchio della sua difformità, così il reo ministro della Chiesa nella lesione dell'orgoglio, e nel dispetto dell'impotenza non vidde più limiti alle sue malnate brame. Inganni al buon Pontefice, falsità al saero Collegio, seduzione ed insidie d'ogni specie ai cittadini, ed in fine forza armata furono i grandiosi mezzi per i quali tentò distruggere questa Repubblica del tutto innocente nelle sue relazioni esteriori. Ed ecco di quale occasione si valse per metter mano all'impresa.

Abbiamo di sopra rammentato che la Repubblica col più saggio avviso per ovviare agli abusi delle commendatizie, ed ai disordini che per le medesime potevano derivare, le aveva con severa pena vietate; e pur troppo se ne vidde la ragionevolezza per i funesti effetti prodotti da tal cagione. Alcuni rei dunque e prigioni pensando non dover trascurar mezzi per eludere le conseguenze della giustizia e delle leggi, ebbero modi d'impetrare ed ottenere la protezione del Cardinal Alberoni. Sempre pronto a soddisfare il malnato orgoglio, e punto badando a quanto è vergognoso nella società (per i danni che alla medesima ne derivano) di esimere i malfattori dai meritati gastighi, egli domandò la remissione di cotali rei sotto 'l pretesto, che per essere *patentati* dalla Santa Magione Laureterana fossero sciolti dall'ordinaria giurisdizione.

Ma la Repubblica non doveva conoscere cotali abusi non compresi nel corpo delle leggi canoniche, e che forse non erano veri neppur nel fatto; e rimostrò all' Eminentissimo come la sua inchiesta si opponeva alle leggi generali del giusto, ed alle particolari con-

consuetudini e diritti della loro libertà. L'orgoglio irritato eccitò dal momento le meditazioni della vendetta. Riferì dunque alla Romana Curia con i più neri colori la ripugnanza del Governo, proponendo gli fosse accordato il *diritto di rappresaglia* per farlo piegare ai suoi voleri. L'eminentissime frasi furono troppo inavvedutamente ascoltate, ed egli anche prima de' Romani riscontri temendo non gli mancassero le prede, fece arrestare degl'innocenti gentiluomini Sammarinesi i quali per le loro faccende si trovavano nella legazione di Romagna. Non vi è bisogno di particolari riflessioni per poter giudicare qual specie di rappresaglia fosse quella. Se il Governo non fu debole per cedere a tale indiretta violenza, que' disgraziati cittadini furono anche forti nel considerarsi tranquillamente quali vittime innocenti dell'ingiuria che alla patria si voleva recare. Ma non contento il Cardinale di questa prima violazione de' pubblici dritti, e vedendola infruttuosa alla soddisfazione del suo sdegno, pensò che un colpo più esteso e diretto alla generalità del popolo potesse meglio riescire nel suo intento. Un popolo libero e coraggioso potrà perire colle armi alla mano per difesa della vita civile e per l'amor vero della patria; ma dubiterei che un popolo o una città si deliberasse a morir di fame per mantener le sue ragioni. Ciò poteva riescir facile per la piccola Repubblica di San Marino, bisognosa di trarre in gran parte la sua sussistenza dal paese limitrofo. Era ben degno dell'Alberoni questo pensiere per credere che non l'avesse duramente eseguito. Tutti i Confini furono severamente guardati dai suoi satelliti, perchè le prepotenze de' tiranni sono il piacere degli schiavi: ed agli uomini liberi fu apposto a delitto di aver trasgredito gli ordini della ferocia, e di chi non aveva dritto a dar loro leggi e comandamenti.

Nel tempo però che il Villan porporato diluiva la sua nera bile negli abusi della giurisdizione e del potere, altri più sublimi pensieri rivolgeva nell'animo suo per rallegrarsi nella prospettiva della vendetta. Per colmo del suo nero carattere aveva la singolare abilità di far alternare nel suo spirito i vizj i più contraddittorj. L'orgoglio e la viltà, la frode e la violenza, l'immorale furore e l'abjetta

ipocrisia erano sempre pronte a servir quell'anima degna di tale corteggio. Vedendo egli dunque che con i modi i quali erano all'immediata sua disposizione non aveva potuto nè far crollare nè rimuovere la repubblicana sicurezza, pensò d'invocare ed implorare una forza maggiore, e farla ministra delle sue violenze. Ma Clemente XII era d'una assai rara probità per poter cedere agl'inviti dell'ingiustizia e dell'impudenza. Era però in età avanzata e per sua indole poco diffidente, per cui potev'essere sedotto dalle insidie de' malvagi, se gli erano presentate sotto l'aspetto della beneficenza e della virtù. Ecco dunque come l'artifizioso Alberoni comparve su la scena sotto il manto della virtù, del pubblico bene e degl' importanti interessi del principato. Benchè invasato dallo spirito maligno pur mostrandosi ispirato dal nume della sapienza, e coprendo di nero velo la menzogna, espose al S. Padre, che per dovere d'officio egualmente che di coscienza era in grado di proporgli, che pel bene della Chiesa, della giustizia, della religione e dello Stato conveniva, che la Repubblica di San Marino fosse aggregata alla Pontificia dominazione. Una Ginevra (così egli con parlar plebeo la nomava) nemica di Dio e de' Santi, un nido di tiranni e tirannetti doveva cangiar forma di esistenza, ed incorporandosi nel Pontificio Stato ritornare alla strada della salute. E da gran politico poi faceva considerare, che se mai qualche principe si fosse impossessato di quella Repubblica, questo poteva essere uno stecco agli occhi santissimi. Questa immagine di stecco, benchè avesse fatto stropicciar gli occhi alla Curia Romana, non fu però sufficiente per rischiararla nelle sue vedute. Aggiunse poscia il Cardinale, che il bene dell'umanità doveva far più specialmente inclinare il Papa ad una opera così giusta e santa: imperciocchè quei *Repubblicisti* essendo in continue dissensioni e ferali nimicizie fra loro erano in continua guerra, e nella loro pretesa libertà alimentavano i più fieri sentimenti.

Accorgendosi però il bravo Cardinale, che tante e sì belle ragioni non sarebbero state sufficienti per movere l'animo di Clemente a così ingiusti desiderj, immaginò altro pretesto o motivo al quale

il Papa senza farsi un torto non avrebbe potuto negare il suo consenso. Infatti qual mai più bella gloria per un Principe o capo di nazione, che il veder acclamato e ricercato il suo impero per spontanea dedizione e volontà de'popoli, e d'un popolo libero specialmente? Per quanto però potesse essere lusinghiera e piacevole una proposizione di tal fatta, non fu neppur ciecamente accettata e creduta vera dal Papa. L'Alberoni l'aveva assicurata; ma poichè forse nelle sue parole non si credeva che sempre albergasse la verità, egli credè poter convalidare la sua assertiva con delle carte sottosignate, nelle quali si faceva una tale petizione. Questo fu il fatal colpo o il vero nodo della tragica scena; e 'l Sacro Collegio che pur dovev'essere in guardia intorno alla buona fede del rispettabile collega, potè insieme con gli altri porporati ministri esser tacciato se non di vera connivenza, sicuramente di non lieve colpa e di manifesta trascuratezza. L'Alberoni per quanto sottile ed avveduto non avea saputo nasconder sempre i principj motori de'suoi progetti; e se le sue lettere fossero state poste in serie e tenute presenti, si sarebbe traveduta la differenza, e come non sempre coll'ipocrisia seppe coprire la malvagità e le più prave intenzioni.

Se il Cardinal Segretario di Stato avesse procurato di verificare l'esposto dell'Alberoni ed i surretizj ricorsi, prima di dare qualunque disposizione, sarebbe rimasto libero da quell'ombra d'intelligenza di cui restò per sempre oscurato. Fu scusabile dunque il vecchio Pontefice, se prestando fede alle Cardinalizie rappresentanze, si lusingò poterne commettere la verificazione a colui di cui doveva diffidare. Fu questa dunque addossata allo stesso Cardinal Legato, e sebbene la Bolla commissionale fosse circoscritta e cautelata con tali condizioni da non dover compromettere la Santità del soglio e la lealtà delle intenzioni, pure tutte queste giuste previdenze furono un nulla per chi era già determinato a soddisfare il capriccio e lo spirito vendicativo. Il Papa aveva prescritto che l'Alberoni si accostasse ai confini della Repubblica, ed ivi ricercando la più sana parte della nazione, ne intendesse e perscrutasse la volontà, per poter procedere susseguentemente agli atti oppor-

unì per la volontaria o spontanea dedizione. Ma troppo baldanzoso era l'Alberoni per dover ascoltar le voci e le norme del sommo Pastore. Immaginando ragionevolmente che coll'adempimento delle prescritte intenzioni le sue mire sarebbero andate a vuoto, e fidandosi o nelle Papali indulgenze, o nella dialettica e rettorica della forza, si portò all'esecuzione, non solo eccedendo i limiti e le condizioni prescritte, ma trasgredendo quelli del giusto, del dovere e del decoro. Accompagnato da' sacri complici e da' profani satelliti, soli (con alcuni pochi traditori) intelligenti della trama, entrò nel territorio della Repubblica. Nel castello di Serravalle pochi compri villani e pochi altri nel borgo gridarono applausi al Papa, e nello stesso di 24 Ottobre 1739 entrò nella città di San Marino. Per mezzo de' contadini d'un castello sedotto dalle sacre blandizie e da offerte maggiori occupò le porte della città facendone ritirare i custodi. I cittadini sorpresi o confusi, ma non avviliti, non tutti ebbero la fermezza di spirito d'essere spettatori. Alcuni si allontanarono vedendo che in qualunque caso non erano in grado di resistere, altri restarono fermi nell'incertezza degli avvenimenti. Ben presto però riconobbero le malaugurate Eminentissime intenzioni, quando sentirono che ad un atto di cortesia e di rispetto fattogli per parte del Governo, il conquistatore aveva risposto, che nulla gli occorreva pel momento, ma che l'avrebbero saputo ben tosto. L'altiera risposta, ed il vedere che'l mattino seguente il corteggio del Cardinal Legato si era di molto aumentato di soldati, di birri e del carnefice medesimo, posero in chiaro le sue perverse intenzioni.

Nella maggior Chiesa dedicata al Santo protettore della Libertà si convocarono i cittadini, ed in mezzo ai divini ufficj della cristiana pietà si manifestarono le volontà nefande dell'indegno ministro. Il tempio e dentro e fuori era assistito e circondato dai nuovi cortegiani del Legato. Se egli però che tanto si vantava in politica sapienza avesse conosciuto, che i popoli liberi per effetto della libertà medesima sanno più rispettare la santità del giuramento e le religiose osservanze degli avi, specialmente se in esse rav-

visano e credono i principj della libertà o del loro ben amato governo, non avrebbe chiamati i Sammarinesi a spergiurare innanzi all'ara del nume della verità, nè a rinnuciare alle sacre lor leggi, dentro quelle venerande mura, dove sotto religiosi auspicj erano state anticamente pubblicate. Qual'immagini per un popolo libero! L'effetto fu qual doveva essere. Dopo due giuramenti espressi dalla malignità e dalla debolezza, il Capitano Giangi imperterrito ne' suoi sentimenti così li espose « *Nel dì primo di Ottobre giurai fedeltà al mio legittimo Principe della Repubblica di San Marino: quel giuramento confermo e così giuro.* Giuseppe Onofrj ripetè lo stesso in altri termini; e Girolamo Gozj dirigendo al Cardinale le parole del Divin Redentore « *transeat a me calix iste* » protestò che non avrebbe fatto mai uno sfregio sul viso del Santo protettore, e che avrebbe detto sempre *evviva San Marino, evviva la Libertà.* Queste parole dette con vero entusiasmo patriotico, e ripetute dal Diacono assistente, ribombando nell'augusto luogo, eccitarono tal feroce terrore nell'animo del Porporato, che obliando il carattere, la santità del mistero ed il rispetto ai sacri templi dovuto, proruppe in eccessi d'iraconde espressioni, ed eruttò parole e motti infrequenti ancora fra la più vile canaglia. I divini ufficj furono precipitosamente strapazzati, ed egli più precipitosamente ritirandosi nel suo abituro, diede sfogo all'ira, ordinando carcerazioni e saccheggi. Alberoni dopo alcun tempo scrisse e stampò, vantando la sua clemenza, di non aver fatto ciocchè fece il Cardinal Accolti in Ancona, cioè di dar morte ai ripugnanti cittadini: ma non furono essi in vero più clementi i Sammarinesi che lo fecero uscir vivo dalla Chiesa?

I saggi intanto presaghi o notiziati delle sventure restarono fermi nel tempio, anche per consultare intorno al miglior partito da prendere per la salvezza della patria. E sembrando loro che il cedere condizionatamente alla forza non poteva partorire pregiudizio ai pubblici diritti, risolverono per evitare ulteriori danni, scandali e disturbi di sacrificare le convenienze attuali per sostenere la realità, e poter indi ristabilire nella loro integrità le leggi e lo Stato.

Cotal espediente dettato dalla sperimentata saviezza se diede luogo al porporato di erigersi in Legislatore, Giudice, Despota, Papa e Sovrano, diede pur luogo ai buoni cittadini di far correre le loro voci, ragioni e voti appiè del soglio, donde i mal conceputi ordini erano stati emanati. La Santità di Clemente si scosse quasi da un letargo, e la miglior parte de' porporati vergognando, arrossì per la condotta del villano collega. Efimero fu quindi il suo impero, e breve la durata delle sue leggi. Il rosso ammanto potè salvarlo dal meritato gastigo, ma non potè liberarlo dall'eterna infamia legalmente pubblicata in tutta Europa.

Il Papa intanto nella sua senile debolezza protestava continuamente, che l'attentato era stato contro ogni sua intenzione, e che solo protezione, e non dominio o signoria doveva avere su la Repubblica di San Marino. E ben cotali proteste furono utili per togliere dagli animi di molti, che vi fosse stata qualche connivenza per far di quella Repubblica un piccolo principato pel nipote. Opinione così offensiva pel Papa non meno che pel Cardinal nipote e pel Cardinal Segretario doveva essere dileguata; e dileguate insieme le opere e le ricordanze d'una disgrazia, cui la Corte di Roma se non aveva dato luogo direttamente, aveva pur troppo partecipato, o per negligenza de' buoni metodi di governo, o per l'antica vanità, o perchè è sempre una potente seduzione per la umana inerzia, il poter acquistare ed accrescere la massa de' piaceri col menomo di forze e di mezzi possibili; ciocchè in tempi antichi si potè caratterizzare per una specie di metodo ecclesiastico. Il Papa dunque penetrato de' sentimenti di giustizia, e perchè vedeva che la più sana parte del sacro Senato dissapprovava altamente il fatto, e perchè le corti d'Italia e di Europa di eterna vergogna avrebbero creduto coverto il gabinetto di S. Pietro (giacchè nulla di più vituperevole innanzi alla ragione, che l'uso della frode e l'abuso della forza contro i deboli ed innocenti) il Papa, dico, tenendo presenti cotali pensieri, risolvè di sgombrare dagli animi qualunque sospetto di Papale intelligenza, e restituire alla Repub-

blica di San Marino quella libera e prediletta forma di governo di cui dai più lontani secoli era in possesso.

Felice nella scelta spedì a tale oggetto l'ottimo Monsignor Enriquez Napoletano, e poscia Cardinale con istruzioni e commissioni adattate a tal uopo, ed a ristabilir la fama della Corte e la tranquillità smarrita nello scompiglio della giustizia. Il rispettabile Prelato comparve sulla vetta del Titano qual astro benigno sgombratore delle lunghe tenebre della malvagità e del terrore. La sua gloria, i sentimenti di giustizia, la dignità e decoro della rappresentanza furono le sue scorte; e con tali guide trovò facilmente la strada della verità. Egli cercò invano quella Ginevra rappresentata dall' Alberoni, quei tiranni e tirannetti dispositori delle sacre e delle profane cose, quelle nimistà feroci, e tutti que' mostri o mostruosità che l' Alberoni immaginava facilmente, perchè le poteva tutte copiare dal suo cuore. E perchè le falsità Alberoniane meglio comparissero alla luce, egli volle perscrutare le volontà tutte individualmente. Le sacre vergini, i religiosi claustrali, i sacerdoti, i parochi, oltre l' intiera cittadinanza, tutti uniformi d' idee e di sentimenti mostrarono al degno magistrato, che essi non sapevano respirare che l' aura della libertà, elemento reso vitale e necessario nella lunga ed ereditaria abitudine di tanti secoli. Se vi fu l'eccezione di uno a mille, servì a mostrar maggiormente la gravezza dell'impostura.

Tre mesi e mezzo circa durò l'infelice interregno, e nel giorno consacrato alla santa vergine Agata a dì 5 Febbrajo fu la Repubblica integralmente ricostituita. Lagrime di tenerezza, benedizioni alla provvidenza, voci di giubbilo e di gioja furono le più belle decorazioni della festa d'un popolo, che dalla temuta soggezione o servitù risorgeva alla libertà, o sia ai dritti di vera cittadinanza. I disgustosi sentimenti di dispregio e di vendetta furono generosamente obliati, e lo spettacolo del voluttuoso piacere de' buoni fu il più terribile gastigo dei malvagi. L' anniversario commemorativo di sì fausto giorno si celebra tuttavia: spettacolo cui le anime sensibili non possono assistere senza provare quelle commo-

zioni di piacere, che qualificano i veri sentimenti d'umanità e di giusta benevolenza.

Questo avvenimento fu però salutare alla Repubblica di San Marino. Con vero dispiacere ho dovuto pur manifestare le cagioni per le quali la sensibilità politica si era da tanto tempo assopita o addormentata, facendo luogo a quell'apatia o indolenza pel pubblico bene, ch'è tanto fatale al ben vivere civile, ed all'energia necessaria specialmente alla conservazione de'stati popolari. La pressione ristabilì l'elatere; gli spiriti si riconobbero degni di più vigorosi sentimenti; e non vi fu bisogno di molto sforzo per far risorgere le antiche soppresse abitudini. Così questa Repubblica caduta quasi nell'oblio, per tal avvenimento diede occasione agli scrittori di farne menzione nella Storia, cui da tanto tempo non aveva somministrato materia di racconti. Per più anni consecutivi si viddero venir fuori degli opuscoli, e memorie stampate e manoscritte intorno alla fallata Alberoniana impresa. Chi (e questo fu il maggior numero) falsamente rappresentandola e giustificandola, chi modestamente esponendo la verità de'fatti da' quali risultava la ragione. Allora fu particolarmente che i Romanisti scrittori pensarono farsi gran merito colla corte di Roma, asserendo gli originarj e perpetui dritti della medesima sul Monte Titano. Parve a que'tali scrittorelli rappresentar quasi i Costantini, i Carli, i Pipini, facendo un così gran dono alla Santa Sede: e tanto più parve loro mostrar dello spirito nelle loro vili cortegianesche cartaccie, quanto più si servivano di parole e frasi indegne delle maniere della civiltà e della buona educazione. In somma per più anni la differenza delle opinioni per tal fatto occupò molto i crocchj e le brigate. Questa battaglia letteraria ebbe termine in fine, venendo a singolar tenzone due porporati, i quali avevano particolarmente figurato nella gran scena.

Benedetto XIV d'illustre eterna ricordanza succeduto nel Pontificio soglio a Clemente XII aveva fatto sperare all'Italia di farle veder abbassato il criminoso orgoglio dell'Alberoni: ma, qual se ne fosse la cagione (che si può tralasciar di ricercare), altro egli non

fece

fece, che allontanar l'Alberoni dalla vicinanza della Repubblica di San Marino, rilevandolo dalla legazione di Romagna, e facendone nella stessa qualità un regalo alla sua patria Bologna. Ivi fu che nella calma dell'orgasmo antecedente sentì egli più vivamente la pena della perduta gloria e dell'acquistata diffamazione. L'orgoglio si trasmutò in nuove forme, il dispetto s'ingrandì nell'avvilimento, e credendo ancora poter abbagliar gli animi con un tuono imponente, raccolse i suoi spiriti per dare al pubblico un lavoro degno de' suoi talenti. Questo fu un manifesto Istorico-Critico-Apologetico della conquista del Titano. Se i Sammarinesi non furono gentilmente trattati dal Porporato scrittore, il defunto Papa, il Cardinal Corsini, il Cardinal Segretario, e tutto il sacro Collegio non ebbero luogo a chiamarsi contenti delle buone grazie del loro collega.

Egli stimando colle proprie forze rilevarsi alla grandezza, non vidde nel Papa e ne' Cardinali che una greggia di vili, stupidi ed inconseguenti. L'infame libello pubblicato colle stampe pervenne naturalmente ai sacri liminari, e provò quindi anche agli increduli, quali erano effettivamente le virtù del Porporato. La soavità del governo di Benedetto quartodecimo considerando forse che uno scrittore di tal fatta è abbastanza punito dal pubblico disprezzo ed indignazione, non si sa che facesse alcun atto contro le irreverenze e falsità del Cardinale. Non impedì però l'Eminentissimo Corsini dal far la difesa dello zio e sua, del governo e del sacro collegio. Il mistero d'iniquità fu rivelato, la falsità e l'ipocrisia furono smascherate, e con i documenti alla mano, verificato quanto importava intorno al promuovere ed eseguire il misfatto che aveva dato luogo alla gran lite. Se il Corsini o chi scrisse per lui non si fosse impegnato a far anche da Pubblicista, non vi sarebbe forse che dire intorno a quella Memoria, la quale in sostanza è il miglior monumento storico relativo a tale avvenimento. Il Muratori, il Guarnacci ed altri Scrittori non anonimi ne parlarono per la verità nel modo in cui ho creduto doverla rammentare. Non debbo però in fine tralasciare, che i nostri Repubblicani con sensi di generosità obliando le perversità Alberoniane, vollero dall'altra par-

to manifestare i loro eterni sensi di gratitudine alla memoria di Clemente XII con un marmoreo monumento e statua che fu decretata ed eseguita.

Se per tale avvenimento la Repubblica risorse in certo modo dall'oblio, profittò anche della sventura, ristabilendo i pubblici sentimenti sul tuono del vero amor della patria e della ragione. Il general Consiglio fu rimesso nella sua integrità, restituito il decoro ai pubblici funzionarj, e riprese quelle abitudini che manifestano il vero carattere e la vera virtù Repubblicana, cioè l'amore ed il rispetto alle leggi. Le private gare si misero in oblio, ed il passato pericolo insegnò a que' cittadini, come la concordia e l'osservanza delle pubbliche istituzioni possono solo conservare le forme di libertà ed il ben essere degli Stati. Rinacque allora la stima e l'opinione favorevole per questa Repubblica così estesamente in Italia, che tante illustri famiglie a gara desiderarono d'essere inscritte nella sua nobile cittadinanza, la quale con piacere fu accordata, per essersi veduto che alcuna delle onorarie famiglie si erano vivamente interessate al bene dello Stato ne'passati perigli.

La guerra d'Italia durata ancora per alcuni anni non alterò punto lo stato de'nostri rapporti; e la prudenza de'regolamenti in tali circostanze conciliò alla Repubblica i riguardi de'condottieri delle armate, onde non ebbe punto a soffrire in tali vicende. Nel resto del secolo pur si fece nascere qualche differenza con i Legati di Romagna, per le quali però la corte di Roma nella conoscenza della cosa non trasandò i confini del giusto, e le ragioni dello Stato non soffrirono alcuna lesione.

La fine del secolo tanto fatale ai politici rapporti dell'Italia, cangiò anche in parte, ma tranquillamente i rapporti Geografico-Politici di questa Repubblica. Dal trovarsi intieramente contenuta nello stato della Chiesa, si vidde quasi intieramente collocata in mezzo ad una nuova Repubblica, e successivamente aver da un fianco l'antico vicino, e dall'altro il moderno. Il contagio rivoluzionario si fece pur sentire leggermente in qualche momento, ma l'ordine fu prestamente ristabilito.

Per quel gusto di malignità indicato da Tacito, e che egli portò forse al di là de' ragioncvoli limiti, si è voluto credere comunemente che la Repubblica di San Marino restasse illesa dai disastri del generale sconvolgimento, perchè non poteva presentare che scarsa preda ai guerrieri e poche frondi agli allori della vittoria. Ma chi rinunciando al gusto delle maligne mal adattate interpretazioni vorrà più ragionevolmente considerare il fenomeno, troverà che più ragguardevoli motivi tennero lontano dal nostro confine i tristi effetti dell'invasione. Infatti se tante città e popolazioni ne soffrirono, e fin le più piccole frazioni sociali, fu perchè esse appartenevano a qualche Stato, il quale per giusti o non giusti motivi potè esser riguardato per sospetto o nemico: ed in una fatal guerra in cui i partiti e le armate innalzarono il vessillo delle opinioni, non vi fu prudenza sufficiente nè mezzi per tenersi o poter essere considerati nello stato d'indifferenza. Or in ostile aspetto non poteva mai esser considerato questo piccolo Stato, poco temibile per le sue forze, e per prudenza giusto e lontano dalle indirette maleficenze. Esso inoltre da secoli più remoti vantava e godeva di quelle idee e forme di governo che allora era in moda di preconizzare; ed a cui i cannoni e le bajonette servivano spesso di argomenti, di pruove e di convincenti dimostrazioni.

Per tale condizione adunque lungi dal riguardar la Repubblica di San Marino come un oggetto eterogeneo o contrario alle idee dominanti, fu natural ragione il considerarla per i più decisi rapporti di politica affinità ed amicizia: come quella che colla sua perpetuità o lunga durata porgeva apparenti argomenti di possibilità alla pretesa rigenerazione. Ed aggiungendo a tutto questo la sua natìa piccolezza, l'innocenza della sua condotta e la rispettosa savicezza per gl'immutabili decreti del fato, non solo era un avviso ai conquistatori di lasciarla nella sua tranquilla pace, ma uno stimolo alle anime grandi e generose di riconoscerne il merito, rispettarne i principj e compensarne la virtù.

Tali furono i sentimenti che sorsero nell'animo di Bonaparte, quando nella sua apparizione in Romagna vidde ancor da lungi la

vetta del Titano. Marciando vincitore fra la gloria e l'onore, e non isfuggendo al suo spirito i rapporti i più lontani delle cose (ciocchè costituisce la grandezza dell' intelletto) sentì che non bastava solo lasciar in pace la Repubblica di San Marino e rispettarne gli augusti confini. E sapendo che l'innocua Libertà si tratteneva fra que'sassi, allevando la giustizia e la pace, pensò che il destinar una visita a quel Santuario a nome della gran Nazione era una specie di omaggio alla virtù ritiratasi dal secolo. Il celebre cittadino Monge fu il nunzio pacifico dei sentimenti di amicizia e fratellanza di cui la Repubblica Francese e'l suo Generale in Capo ci vollero far dono. Il discorso di Monge fu egualmente degno della Nazione, dell'Eroe, dell'Oratore (1). Nella esaltazione della gioja i nostri Rappresentanti seppero pur mantenersi nella circoscrizione naturale delle loro idee e delle loro vedute. Le generose offerte dell'estensione del territorio, della piccola artiglieria e delle sussistenze furono accettate o ricusate con ragionevoli distinzioni. Non parve ai nostri Repubblicani che l'ingrandimento territoriale potesse contribuire alla felicità propria o all'altrui, poichè le nuove popolazioni tratte dai loro rapporti e dalle loro abitudini non sarebbero forse rimaste liete del cangiamento: ed altronde contenti dei loro confini e della facile ispezione d'un piccolo circondario, parve loro che soli sensi di ambizione o di vanità non dovessero esser ascoltati, mentre anche in qualche cangiamento poteva restar in periglio la patria. Non rifiutarono però il dono delle armi (non mai effettuato), come un monumento della benevolenza della Nazion Franca e dell'Italo Eroe. Le sussistenze furono accettate con gratitudine, ma senza discapito dei dispositori o proprietarj delle derrate. E finalmente i favori relativi alla Finanza furono adempiti ne'riguardi della benevolenza e della giustizia.

Se mai epoca fu gloriosa per la nostra Repubblica, questa potè tutte le altre oscurare. La Libertà salvata su la vetta del Titano vi

---

(1) Append. num. LIV.

ricevè gli omaggi della prima Nazione dell'universo. Il dì 12 Febbrajo 1797 sarà il più lieto anniversario ne'secoli futuri.

Tutto fu tranquillo da quel tempo; e nella ben augurata epoca del rinascimento della Repubblica Italiana, la nuova Repubblica e il supremo Rettore della medesima confermarono con solenne trattato un sistema di amicizia e di beneficenza, che l'immondo spirito della guerra non venga ad infrangere o turbare giammai.

CAPO IX.

Del Governo Politico della Repubblica di San Marino.

Se i fenomeni morali e politici non sono quasi giammai i prodotti di cagioni singolari ed isolate, ma d'un concorso e graduazione delle medesime, solo nel distinto conoscimento di esse potremo trovare la ragione degli effetti che si vogliono osservare: e conoscendone quindi gl'intrinseci rapporti, ci potranno servir di principj, d'esempj e di norme in simili considerazioni. Or fra i rapporti che si possono comparativamente considerare fra gli Stati o Popoli, se quello dell'estensione o grandezza (il primo e più facile a presentarsi agli sguardi comuni) si voglia applicare alla Repubblica di San Marino, non v'ha dubbio che debba risultarne una specie di paragone umiliante; avendo rignardo al piccolo numero di abitanti, ed alla modesta estensione del suo confine. Ma se poi i corpi che diconsi *Morali* si debbono tener più in pregio per questa qualità o carattere, che per le maggiori geometriche proporzioni, nè può derivare la consolante idea, che tal pregevole condizione sia per necessità di natura più propria ed inerente alle ristrette aggregazioni sociali, che a quelle le quali grandeggiano in più ampia periferia. Infatti in un piccolo Stato, cioè in un corpo i cui elementi devono essere più similari e più atti alle leggi del-

la sociale affinità, l'uomo politico vi dev' essere più secondo la sua destinazione, e più prossimo alla relativa perfezione; imperciocchè il principio di unità essendo più ristretto e meglio riconosciuto, le forze divergenti, le qualità eccentriche, e qualunque principio dissolvente de' corpi politici difficilmente vi si potranno introdurre e mantenere.

E non solo il principio del comune interesse li renderà elementi più omogenei ed atti alla conservazione del corpo per le loro originarie qualità, ma dovranno acquistarne necessariamente delle altre particolari proprissime al loro perfezionamento; giacchè l'esercizio frequente e quasi continuo delle intellettuali facoltà intorno ad oggetti che c' interessano, fa nascere e conferma le più convenienti abitudini, e rende abituali i correlativi sentimenti di affezione, mentre nel tempo medesimo ne sviluppano in un maggior grado l' intelligenza.

L' individuo quindi di un piccolo Stato Repubblicano vi è più uomo politico, e più uomo in conseguenza che in alcun altro Stato di qualunque siasi forma e natura. Che se poi si voglia considerare, quanto le piccole macchine possono esser più semplici in riguardo ai loro proporzionati movimenti, e quanto sia anche più agevole il tenerle sotto continua osservazione, onde prevederne e prevenirne i disordini, ed assicurarne quindi la conservazione, si vedrà manifestamente che in tali condizioni è riposta la causa principale della più lunga ed inconcussa durata. L' uomo dunque posto in tali circostanze, essendo più modificato secondo la sua destinazione morale e civile, trovandosi in una giusta proporzione fra lo stato di grezza natura, e quello di politica indifferenza o apatia, può quasi considerarsi in quel maggior punto di perfezione ch' è permesso dall' umana natura. Infatti se noi ancora ammiriamo nelle antiche Storie dell'una e dell' altra Grecia certi miracoli sociali non più veduti nel successivo corso de' secoli, a niun' altra più efficace cagione possiamo quelli attribuire, che a tali limitate estensioni di suolo e di potere, che di piccoli circondarj formava degli Stati effettivi; ciocchè costituiva le vere *Città*, e dava naturalmente

a quasi tutti gl'individui la vera qualità e titolo di cittadino, cioè di elementi omogenei, concorrenti con eguali forze e sentimenti alla formazione del corpo politico ed al suo mantenimento. Questo ci spiega i fenomeni della popolazione straordinaria, della somma fertilità delle terre e copia de' prodotti, della vivacissima energia de'loro sensi, e della maggior forza rispettiva: fatti incomprensibili e quasi incredibili, se non si rapportano a tale cagione. Sembrando quindi in risultato una legge naturale dei corpi politici, potremo considerare in conseguenza, che la ristrettezza de' confini di questa Repubblica sia stata la causa potissima della sua lunga e non infelice conservazione. Macchiavelli quindi saggiamente osservò, non essere stata mai più energica e potente la forza della Fiorentina Repubblica, che

Quando i confini avea presso alle mura.

Ma se ho detto in principio che le cause de' più importanti fenomeni sociali non sono e non furono uniche o isolate, ci conviene rintracciarne delle altre, le quali possono contribuire alla moralità de' popoli ed alle più prospere derivazioni. E benchè le scienze naturali non abbiano progredito ancora al punto da farci precisamente conoscere i principj fisici dell' intellettualità e della morale, pure tanto negli antichi tempi che nei moderni tali correlazioni furono in parte sospettate e conosciute: e non solo colle osservazioni della fisonomia trovaronsi rassomiglianze e risultati morali dipendenti da fisiologiche ragioni, ma i gradi di latitudine e longitudine, le località, i venti, lo stato fisico o chimico dell'atmosfera, le meteore le più frequenti, e quindi l'abitudine meteorologica della medesima si conobbero per cause efficienti, e si stimarono più o meno influenti su la morale di altre differenti fisiche costituzioni. I più bravi Filosofi quindi riconobbero cotali verità; e l'illustre Thouvenel con quella sublimità con cui sa vedere i necessarj e segreti rapporti delle cose in apparenza più disparate, riconobbe che gli abitatori Maremmani, e di simili arie insalubri per miasmi, avevano gli animi degradati ed i sentimenti di vile rassegnazione, come i popoli soggetti ai dispotici governi. Tutte

le persone colte conoscono la grande opera di Montesquieu, nella quale con poche cognizioni fisiche egli ha pur provato abbastanza l'influenza de'climi su la morale e su la politica: ma pochi conoscono la *Semejotica* di Scipione Chiaramonti, stimata opera singolare ne' suoi tempi, nella quale dalle fisiche e geografiche osservazioni egli seppe trarre delle osservazioni morali importantissime. Avendo forse nell'idea, che come si potrebbe fare una Geografia fisica e medica, anche una geografia fisico-morale molto importante si potrebbe eseguire, non sfuggì al suo sguardo indagatore la Repubblica di San Marino, come un fenomeno singolare, e ch'egli poteva ben conoscere, per essere assai vicino a Cesena sua patria. Quindi in sequela de'suoi principj avendone ben esaminata l'elevazione, l'esposizione ed i venti dominanti, non esitò a trarne la conseguenza, che il grado di freddo derivante dalla sua elevatezza essendo modificato o moderato dall'esposizione a S. O. che difendeva la città dai venti boreali, e la favoriva cogli opposti, doveva produrre nell'atmosfera un grado di temperatura moderato in proporzione dell'altezza; e così combinandosi due pregj difficilmente coesistenti, gli animi vi dovevano essere in una favorevole equazione, ed in conseguenza la sensibilità e la morale nella maggiore convenienza colla destinazione dell'uomo (1). Forse negli ulteriori pro-

(1) Essendo assai rara l'opera del Chiaramonti, non dispiacerà al lettore il trovar quì per esteso il luogo indicato « *Caeterum autem quibus ventis expositos esse praestat, jam patet ex dictis, per se scilicet loquendo; ratione tamen alicujus adjuncti praestat excipere potius Austrum quam Boream; cum scilicet locus fuerit suapte natura frigidus vel ob celsitudinem vel ob clima. Non procul a nobis abest oppidum Divi Marini, in edito monte positum, quod totum patet Austro, nihil Boreae praeter summam arcem, et est locus saluberrimus et bene moratus populus, qui inter potentiores et cupidos principatus servavit et servat nunc quoque libertatem: nempe caliditas venti et situs frigiditatem loci temperat, et ad iustam mediocritatem adducit.* E nella indicazione in margine a detto luogo « *Oppidum Divi Marini conservat libertatem mille et tercentis ab hinc annis.* De conjectandis cujusque moribus, et latitanibus animi affectibus, Semeioticae Moralis, seu de Signis, Scipionis Claramonti Caesenatis. Venetiis MDCXXV lib. II cap. V.

progressi della Chimica Pneumatica, e nei rapporti della medesima colla Fisiologia, e di questa coll'Ideologia, le indicazioni del Chiaramonti potranno esser meglio dimostrate, e dimostrarsi ancora che il perfezionamento fisico dell'uomo deve precedere al morale. Idea consolante per le anime veggenti nel bujo de'secoli i più lontani.

Considerando poi che la morale de' popoli, benchè non sia suscettibile di esatta misura per se stessa, si può pur misurare dalla quantità degli effetti e dai principj che la determinano, vedremo che la morale conservatrice della forma politica ha coesistito sempre in compagnia della medesima; quindi quei felici risultati, i quali se non sono il prodotto diretto dalle virtù in azione, sono l'effetto della mancanza de' vizj; ciocchè forma più la caratteristica della morale de' popoli, come l'altro rapporto appartiene più a quella degl' individui. Or in un piccolo Governo per tal modo costituito, che le pubbliche cariche o l'esercizio del potere debbano riguardarsi più come doveri onerosi, che come mezzi alla soddisfazione de' piaceri, le più perniciose passioni del cuore umano potranno nascervi difficilmente. L'orgoglio, l'ambizione, la cupidigia devono essere nomi ignoti ad un popolo così felicemente costituito. E dove tali passioni non hanno un fomite nella legge, e dove l'ugnaglianza de' dritti fonda la base della giustizia naturale e del pubblico interesse, malagevolmente potranno sorgere ambiziosi sovvertitori dello Stato e della pubblica ragione. Infatti tutta la Storia d'Italia c'insegna, che lo Stato Repubblicano in cui si trovò in gran parte dalla fine del duodecimo secolo in poi, andiede gradatamente a scomparire nella fine del decimoquinto, poichè nelle città rispettive sorsero de' Tiranni e dal seno stesso della patria, o per effetto di mal immaginate magistrature accordate ai forestieri; e che perciò sempre in tumulti fra stragi e desolazioni, ed in una continua alternativa di Signoria che non volevano soffrire, e di governo libero che non sapevano sostenere, non si poterono salvar altrimenti che sotto il terribile scudo dell'oppressione.

Ora tenendo presenti le precedenti osservazioni, e quelle spe-

cialmente che hanno un principio nella realità, ravviseremo in qualche modo come esse contribuirono alla produzione di que' sentimenti, per i quali dovettero sorgere in un modo più felice le prime idee sociali su la vetta del Titano, ed operare successivamente quel consolidamento che doveva indicare le forme le più convenienti allo stato della popolazione.

Se vogliamo considerare intanto quale fosse la prima necessaria formazione delle società, noi la troveremo presso che uniforme in tutti i ricordi conservati dalle antiche tradizioni, e pervenutici sotto l'aspetto di poetiche favole, benchè contenenti i principj primordiali della specie. La descrizione che Omero fa de' Ciclopi è la verace pittura o ritratto dello stato di tutti i popoli prima, che le famiglie invitate da necessarj bisogni si riunissero in qualche semplice aggregazione. Se fra esse si elevò un potente in forze fisiche ed intellettuali, si formò un embrione di monarchia mista, come sempre troviamo nelle più antiche ricordanze. In differente caso i padri naturali divennero i padri civili, e fu il primo saggio de' Senati, o delle Democrazie rappresentative, le sole giuste, le solo possibili. Le prime nelle vicende de' tempi si poterono degradare o trasformare facilmente in aristocrazie assolute, e le seconde ancora passare in simil forma di governo con uno o più capi o senza, e con più o meno di qualità aristocratiche. Tali furono i primi passi delle società nascenti sotto qualunque grado di latitudine. Ma nel progresso de' secoli e nell'accrescimento delle popolazioni vedendosi, che sotto le forme de' governi misti la forza era troppo concentrata nel corpo aristocratico, ciocchè rendeva deboli i capi, e nullo il popolo, gli estremi si riunirono nei loro interessi per ristabilire proporzioni migliori. Teseo che abbatte il Minotauro, altro non rappresenta secondo il dottissimo Ignarra, che la riforma ed abbassamento del mostro dell'aristocrazia: e forse tutti i prodigj e forze di Ercole, e di tanti Ercoli altro non furono che simboli delle operazioni di riformatori di popoli o di quelle prime società infelicemente organizzate. Ed Anfione ed Orfeo i quali per somiglianti opere furono pur simboleggiati, tennero per

gli stessi oggetti metodi più tranquilli. Solone migliorò l'opera di Teseo, ed Aristide volle compirla. Tali furono i primi passi delle società nascenti, e tanto forse avvenne per la prima associazione sul Titano. Marino fu il nostro Anfione e'l nostro Orfeo, che coll'armonia delle sue virtù seppe riunire degl'individui, i quali guidati dal sentimento e dall'esempio della giustizia si abituarono a quelli dell'uguaglianza de' dritti e dell'interesse comune. Non si trattò già di raccogliere sparse, disgraziate e deboli famiglie per stringerle nella forza del vincolo sociale; ma furono spontanei concorrenti attirati dalla lusinga d'una miglior esistenza, o di quella tranquillità che fu il primo scopo delle aggregazioni civili, e che pur vi si trova sì di rado. Uniformi volontà dovevano dunque dare una base eguale ed uniforme ad una società che poteva dirsi di amici. Lungi dalle turbolenze politiche e dalle guerre inerenti al Romano impero, dovevano esser contenti di trarre di mezzo ai macigni i naturali e gli artificiali prodotti per la loro sobria sussistenza. Bastavano in tale condizione i naturali sentimenti del giusto, e non vi era bisogno di leggi garantite dalla pubblica forza. Tali furono sempre i primi avvicinamenti delle famiglie, cui succederono le società effettive, rappresentate dai Padri o Capi delle medesime, quali le descrisse Omero nello scudo di Achille. E questa che sembra la forma la più adattata delle prime associazioni dell'umanità, questa fu quella, non che prescelsero, ma nella quale si adagiarono i primi nostri progenitori: questa è quella che porta l'Isonomia, cioè l'uguaglianza de'diritti, la condizione che costituisce e dà la base ai primi principj sociali; e questa fu quella che essi con poca alterazione conservarono per un lungo corso di secoli.

Le leggi intanto furono dettate dal bisogno o dalle circostanze, e sempre proporzionate ai ristretti limiti dei loro rapporti e del loro circondario. Esse dunque potevano essere più facilmente l'espressione della semplice ragione, poichè i rapporti dai quali nascevano erano immediatamente sotto la loro vista e considerazione. L'ara della Libertà fu elevata a paro con quella della Giustizia. Breve fu quindi il Codice, e non ingombro di tutte le superfluità inconve-

nienti alla vera ragion civile. Se il primo Statuto andiede smarrito, abbiamo pur veduto che nel secondo fatto, sul finire del secolo decimoterzo, benchè la società avesse preso qualche ingrandimento, e moltiplicati si fossero i rapporti esteriori, pur vi furono conservate le sobrietà e le semplicità caratteristiche dello spirito che vede nella più giusta precisione i rapporti delle cose. Gli altri Statuti d'Italia di quel tempo incominciano colla imitazione del Codice Giustinianeo, cioè da' rapporti soprannaturali Teologici e Liturgici; mentre il nostro incomincia dalla parte politica la più interessante, cioè dall'elezione de' magistrati reggenti lo Stato, e dal giuramento confermativo dei loro doveri. Così fermi nei principj e nelle consuetudini confermate da' secoli, essi erano liberi per le leggi e per l'abitudine: e 'l paragone cogli Stati vicini più che un calcolato raziocinio mostrando loro i vantaggi dalla differenza degli effetti, amarono le leggi e la loro Costituzione per sentimento, e con quel gusto di proprietà che più ci affeziona agli oggetti che sono i prodotti delle nostre opere. Così la forma organica presa da questo Governo fu più effetto d'un naturale andamento, che il risultato del paragone delle idee necessarie per un tal modo o forma determinata di politica esistenza. Dettata dunque dalla natura, doveva contener in se stessa la ragione del suo essere, dei modi del medesimo e della sua durata; giacchè tale sembra essere la legge generale dei corpi organici tanto fisici che morali.

L'indole dell'opera e la piccolezza del soggetto non permettono ulteriori ricerche ed applicazioni sull'assunto. E poi considerando anche quanto sia tuttora limitato ed imperfetto il linguaggio delle scienze intellettuali, e la nomenclatura politica tanto ristretta da non poter esprimere nè le combinazioni attualmente esistenti nè le nuove che lo spirito potrebbe immaginare, non sembra opportuno d'occuparsi in tali argomenti. Non posso però astenermi dall'osservare, che se tale imperfezione nello scientifico linguaggio ci toglie la facoltà di ragionare bene ed intelligibilmente di cotali idee, questo stesso prova quanto le scienze morali, cioè le più importanti per la specie, sieno ancora lontane non solo dalla

perfezione, ma da quegli avanzamenti ancora che da tanti secoli d'esistenza civile si avrebbero potuto sperare. Or da tali difficoltà appunto è avvenuto, che le comuni parole politiche tratte dal Greco linguaggio non rappresentando esattamente le cose e le varie combinazioni delle medesime, le idee furono oscure o confuse; onde sorse lo spirito di disputa che accrebbe le tenebre, e generalizzò la confusione. Così, a cagion d'esempio, alla parola Democrazia ciascuno attaccò idee differenti e sovente contrarie; e non giovò distinguerla in *semplice* e *mista*, per convenir nelle idee medesime e portarle alla chiarezza. Ciascuno vi aggiunse o ne sottrasse degli elementi, e l'idea stessa principale andiede smarrita. Lo stesso avvenne per le denominazioni colle quali le altre forme di governo o modificazioni del potere si vollero indicare: e peggio fu quando secondo i nomi si vollero misurare e costituire i gradi di Libertà, cioè d'un modo di essere del quale neppur si aveva un'idea ben chiara.

Siccome però, anche per mediocremente intenderci, dobbiamo valerci delle parole accettate dall'uso, e che non è questo il luogo nè delle mie forze intellettuali d'istituire una lunga analisi su le relazioni costitutive de'corpi politici, su le forme organiche necessarie e su gli ultimi risultati, quindi mi valerò delle comuni parole, vedendo ciocchè debbano esprimere, come si possano applicare, e quale possa quindi giustamente attribuirsi alla forma di governo adattata a questo piccolo Stato.

La parola Democrazia non significa altro nel suo original valore, che il potere del popolo. Or quando questa denominazione si è voluta applicare per indicare la forma e l'indole d'un governo, e che si è anche tradotta per *Governo popolare* o *Stato popolare*, si è veduto immantinente, che questo non poteva comprendere tutto un popolo o nazione: e dall'altra parte restava incerto qual'era la parte del medesimo, e quanta cui tal forma e tal nome deve essere attribuito. Considerando poi l'oggetto per un'altro lato, sembra che tal nome, nel suo vero valore, a tutti gli Stati si convenga, poichè in tutti il vero o natural potere e forza nel popolo

risiede. Per giugnere ad idee in qualche modo determinate sarebbe stato necessario di formar una scala di graduazione, con metodi comparativi e correzioni necessarie, moltiplicate, chi sa fin a qual punto, per trovar quello da cui risultar potesse una formola di generale applicazione. Or questo non essendo stato fatto, dall'indeterminazione della parola nacquero tante idee false su la Democrazia, le quali poi furono cagioni o pretesti di cieche dispute, produttrici di que' tragici conflitti di cui tanti popoli ancora provano i più dolorosi risentimenti.

Se ciò avviene per la tanto preconizzata Democrazia, è presso a poco lo stesso per la forma di governo cui il vantaggioso nome di Aristocrazia si volle attribuire. Se questa nel suo vero significato del *potere degli ottimi* e del loro governo, avrebbe dovuto essere il modo il più adattato alla specie umana o il Governo per eccellenza, si allontanò e deviò tanto da questa sua prima indicazione, che gli ottimi si cangiarono in pessimi, e le qualità pregevoli dichiarandosi ereditarie si confusero i rapporti i più distinti, e quasi per necessità di natura restò sempre il nome unito alla forza, mentre la cosa ed i rapporti di realità più non esistevano. Più crebbe la confusione nei varj composti, chiamati *Governi misti* per mancanza di parole proprie, e quindi tante generazioni di mostri politici comparvero su la scena del mondo, ed in ragion della cosa stessa o furono divoratori o furono come mostri atterrati: segno evidente che non appartenevano a quella forma archetipa la più conveniente all'umana natura, e che può solo dar luogo a que' modi di civile associazione che il sommo filosofo Vico chiamò *Governi umani*; fra i quali non dubitò di annoverare la Monarchia nella Democrazia, ben considerati i necessarj e naturali rapporti di governo e di potere di leggi e d'esecuzione.

Per ritornare intanto al nostro particolar soggetto dirò, che per le accennate incertezze riescendo difficile di dare l'idea giusta delle cose colle parole ricevute, si disputò su i nomi da applicarsi ad alcuni governi, e ciò avvenne similmente per la Repubblica di San Marino. Infatti il Valli, primo scrittore delle patrie memorie

fu lungamente in dubbio intorno al nome caratteristico della sua Repubblica, non vedendo fra quelli di Aristocrazia e Democrazia qual meglio le potesse convenire; mentre negli *ottimi* era depositato il potere, ma niuna classe o condizione dell'intero popolo era esclusa dall'eligibilità, e che la virtù e 'l merito erano preferiti al rango, alla nobiltà, alla ricchezza. Se egli però sforzandosi d'escire dalle dubbiezze, credè infine poter dare alla sua Repubblica il nome di Democrazia, io stimo che 'l sentimento e la ragione gl'indicassero concordemente la più vera denominazione. Credendo infatti che i nomi e le parole debbano essere qualificativi delle cose e delle idee; e che quanto più alle medesime corrispondono o più ne indicano i componenti, tanto debbano stimarsi più giusti; meglio che Aristocrazia, questo governo può essere Democratico nominato, perchè da tutto il popolo indistintamente deriva il potere, e la volontà generale vi è rappresentata nella maniera la più naturale e conveniente a tale indicazione.

Formata la sua prima popolazione da pochi individui e famiglie, il governo domestico e l'autorità di qualche individuo per età, per senno e per opinione rispettabile, esser dovevano bastanti all'ordine e mantenimento della società nascente; ma quando per gli effetti della felice associazione la fecondità fu prosperosa, e gl'individui si moltiplicarono al punto di formare una popolazione non facilmente coercibile dall'autorità domestica e dai padri della patria, non fu un gran passo quello di far rappresentare la volontà generale dalle concioni o adunanze di tutti i capi delle famiglie, rappresentanti naturali del popolo intero. Questa specie di Senato indicato dalla natura medesima formava la più leale e vera rappresentanza democratica. Ecco dunque come non con una legge positiva, ma per un naturale andamento, questa popolazione in democratica forma s'andiede a costituire. Conoscendo poi che sebbene il maggior numero de'suffragj sia la vera espressione della volontà generale, pure poichè per metterla in azione e farla eseguire occorrono nuovi modi, anche questi furono prescritti dalla legge, la quale stabilì le forme organiche dirette al miglior eseguimento,

della pubblica volontà, ed a combinare in limiti distinti l'esercizio de' due poteri legislativo ed esecutivo; articolo il più malagevole nelle costituzioni Repubblicane. Infatti il numero degl' individui del potere esecutivo, il modo della loro elezione, la durata del ministero, i limiti della loro autorità e potere, le condizioni necessarie per essere eletti, le eccezioni, la risponsabilità, tutto è della massima importanza per la conservazione di ciò che si chiama Libertà, o di quella tal forma di governo prescelta e che si brama di mantenere.

Ma senza esaminar tutti questi articoli, e fuor di proposito impegnarsi in politiche dissertazioni, pare che i nostri cittadini o per proprio ragionamento o per antichi esempi tralasciando l'unità, tanto pericolosa nell' impero d'un popolo libero, prescelsero il numero binario più adattato a mantener l'equilibrio, e proporzionato all'adempimento delle attribuzioni e doveri, cui destinavano la loro primaria magistratura. Siccome però non abbiamo monumenti anteriori al secolo in cui in Italia di mezzo all'ignoranza si risvegliò l'entusiasma Repubblicano, cioè nel secolo duodecimo; quindi, quale che fosse l'antica denominazione della duumvirale magistratura, sappiamo che in tal tempo ebbero pur quelle più comuni in Italia, cioè di Consoli, Difensori o Rettori; e successivamente uniformandosi ai nomi, ancorchè differenti fossero le cose, presero quella di Capitani.

Se il sistema però di elezione fu allora lo stesso, o simile a quello de' secoli seguenti, ciò fu combinando il metodo della sorte colle norme della ragione. Vedendo dunque quelli che per la legge del *Divieto* erano temporariamente esclusi, si prendevano i nomi di sei su i quali era caduta la pluralità dei suffragj; e questi appajati secondo lo Statuto, cioè che l'uno fosse della Città o della Terra, e l'altro del Contado, e descritti in tre schede o bollettini, la sorte decideva, come decide tuttavia dell'ultimo risultato dell' elezione. Questa si compie nel tempio innanzi all'ara del Santo tutelare, ed i liberi accenti de' plausi popolari, più che dimostrativi di accoglienze agli eletti, lo sono dell'interno contento per

la

la conservata prediletta forma di governo. Il loro ingresso nell'officio ne'giorni destinati, cioè nel dì primo di Aprile e nello stesso giorno di Ottobre, è terminato col solenne giuramento di custodire e difendere lo Stato, e conservare le leggi e li statuti: costumanza pur comune in Italia ne'tempi andati, ed utile al certo quando codeste formole si crederono atte a confermare l'adempimento de'privati non meno che de'pubblici doveri (1). Per lo stesso principio, per sensi di Repubblicana energia, dobbiamo credere che dai superiori magistrati tal uso passasse ai minori ancora, ed a tutti i cittadini, più come una dichiarazione de'loro sentimenti, che come un'invocazione di celestiale testimonianza; giacchè questo è ciò che propriamente si scorge nello Statuto, sotto questo titolo « *Sacramentum singulorum hominum Castri et Curiae Sancti Marini.*

Come però quei nostri antichi cittadini non mancarono di avvedutezza, fissando nel più piccolo numero i ministri principali del potere esecutivo, ebbero anche la più giusta considerazione, limitando il loro impero al breve termine di sei mesi. Chiunque infatti per poco considera l'indole delle civili magistrature, e l'incertezza de'politici avvenimenti non sempre prevedibili, e quanto inoltre l'adagiarsi lungamente su la sede del potere, e la compiacenza dell'impero possano eccitar facilmente le brame di conti-

---

(1) Ecco come si legge nel primo Statuto del decimoterzo secolo = Cap. II. *Qualiter jurare debeant Capitaneus et Defensor.*

« Nos N. N. Capitaneus et Defensor Castri Sancti Marini juramus regere et » gubernare per sex menses proxime venturos ab hodierna die in antea Castrum » S. Marini et ejus villas cum hominibus et rebus aliis ad dictum Castrum et » ejus Curtem pertinentibus toto nostro posse; et servabimus et servari toto » nostro posse faciemus statuta, bona, et ordinamenta in hoc libro posita et » ponenda ad honorem et Statum dicti Castri S. Marini: et ea bona a con- » trafacientibus auferemus, et observari faciemus: et haec omnia observabimus » bona fide, sine fraude. Sic me Deus adjuvet. » *Pare che il giuramento si prestasse non su le sacre pagine, ma su lo Statuto.*

nuarne a tempo indeterminato l'esercizio, troverà giusto che l'autorità pubblica quanto è più estesa nel potere e nella facoltà, tanto più sia ristretta nella durata. Conoscendo essi dunque che per quanto scabroso e malagevole sia il mestiere di comandare, pur vi si può acquistare un' assai dolce abitudine per non volerlo abbandonare; furono sempre fermi su questa veduta, e mai nè per legge ne prorogarono il termine, nè la legge fu mai dispensata o sospesa per confermare a più lungo tempo il reggimento de' Capitani. E ciò tanto più a tale magistratura si conveniva, perchè combinandosi in essa il potere esecutivo col giudiziario ministero, la legge doveva provvedere contro la maggior facilità degl' inconvenienti e degli abusi. I fatti lungamente permanenti sono le migliori prove delle teorie. Se perciò nel corso di molti secoli da questo suolo potè sorgere qualche traditore della patria, non si elevò questo mai dalla sede del potere o dallo stallo della ragione; mai alcun Console o Capitano divenne lordo di tale infamia, nè mai alcun potente cittadino, come in tante altre città d' Italia, ebbe l'ardire di aspirare ed elevarsi alla tirannide.

Cotali cautele però non si stimarono sufficienti a contenere il troppo facile abuso del potere, ed a moderare gli eccessi della sensibilità, o gli effetti della trascuratezza e dell' oscitanza; e si vidde che per ritenere gli uomini nel sentiere della virtù e del dovere, non basta invitarveli, se non sono nel tempo stesso da morali rapporti interessati a tenersi lungi da qualunque trasgressione. Fu perciò che sottoposero la suprema magistratura al sindacato, vale a dire alla legge della risponsabilità; e con nuova avvedutezza, acciò tal importante regolamento non rimanesse per negligenza inosservato o per malizia deluso, fu prescritto che gli stessi Consoli o Capitani dovessero chiedere al Principe o Consiglio l'adempimento della legge sotto pena conveniente a tale mancanza.

Potrà forse sembrare agli esclusivi estimatori della canizie, che l' età di venticinque anni sia troppo caratterizzata dall' inespertezza per crederla atta all' amministrazione della cosa pubblica, e poter essere alla testa del reggimento d' un popolo. I nostri non ebbero

tal pregiudizio; e qualche volta il corpo legislativo dispensò dall'età legale in favore del merito, senza che ne risultasse pregiudizio alcuno allo Stato. E poi se si riflette che negli stati repubblicani l' interesse di tutti, la più agevole cognizione dei pubblici affari, ed i sentimenti relativi crescenti cogl' individui facilitano l' abilitazione ai pubblici offici, non deve far meraviglia, se una pesante maturità non che una senile degradazione non si credettero necessarie all' esercizio degl' impieghi civili.

Per quanto però fossero giuste e ragionevoli cotali disposizioni intorno alle elezioni, facoltà, risponsabilità ed età del primo magistrato della Repubblica, potrà forse sembrar a molti impolitico e strano lo Statuto il quale combina su le stesse teste il potere giudiziario e l' esecutivo. Ed in vero se si considera la facilità di poter abusare di tali funzioni quando sono riunite nello stesso individuo, non v' ha dubbio alcuno, che si debba riguardar per poco lodevole cotale stabilimento. Se però si riflette che fin dal loro incominciamento i nostri repubblicani ebbero in mira la fratellanza sociale, onde le civili discordie dovevano prima esser esaminate in amichevoli modi; e che pochi essendo altronde gli affari del governo, i Consoli o Capitani senza tale occupazione sarebbero rimasti lungamente oziosi, si potrà trovare qualche ragionevolezza nello Statuto. Più anche questa si manifesterà al rammentarsi, che tal potere fu coevo dell' antica consolare magistratura, e che specialmente quando in barbare forme la libertà ricomparve in Italia, e 'l nome de' consoli si vidde rinnovato, pur generalmente fu ad essi riunita la giudiziaria attribuzione, come quella che nella scarsezza de' politici rapporti diveniva la più importante; ma quando gl' intrinseci difetti s' incominciarono a scoprire, cotal forma di magistrato scomparve, ed altre ne furono surrogate a gran danno de' popoli. Questo però non accadde alla nostra Repubblica, la quale solo cangiò il nome, quando uscì di moda, e non alterò punto le facoltà o le attribuzioni, dell'uso de' quali non era scontenta. Ci giovi inoltre riflettere che la qualità giudiziaria annessa ai Consoli o Capitani metteva generalmente i cittadini in dovere di

conoscere e saper bene le proprie leggi, ciocchè ognuno può conoscere quanto sia utile sempre, e più in uno stato popolare. Conoscendo però essi sovente che tal combinazione di autorità o di poteri poteva essere produttrice d'inconvenienti, spesso con leggi provvisionali sospesero la statutaria, o chiamando secondo le occorrenze de' giurisperiti, o nominandoli per un dato tempo, e sempre forestieri, per evitare gli abusi e tener lontani i sentimenti di personale favore. Così fu tolto l'apparente disordine, ed i Commissarj o Podestà scelti dal Consiglio adempirono ed adempiono regolarmente a questo sociale bisogno; rimanendo però sempre ai Capitani il piacevole officio di conciliatori, felicemente ora stabilito nella Italiana Repubblica. E poichè di rado avviene che il primo giudicante con suoi decreti possa dar fine ai piati, ciocchè rese necessarj i giudici di appello, anche questi furono dal seno della patria dal Principe annualmente prescelti a tale destinazione. Non tralascerò in fine di osservare, che forse fra le leggi più utili alla salvezza della Repubblica merita d'esser annoverata quella per la quale fu stabilito, che i Consoli o Capitani non potessero esser mai forestieri, e non solo cittadini di diritto, ma effettivamente nati in questa giurisdizione.

Il nostro Consiglio o corpo popolare rappresentativo non fu però sempre qual'è da alcuni secoli. Da quei primi sociali rudimenti per i naturali progressi, la popolazione pervenne a quel punto in cui potè ravvisare, che quella tale organizzazione democratica aveva bisogno di correzione e riforma. La totalità d'un popolo, per quanto si voglia credere meno difettoso degli altri, deve pur contenere buon numero di eccezioni, cioè d'individui disgraziatamente eterogenei, atti solo ad alterare in diversi modi l'indole del corpo al quale si trovano riuniti. La purità d'una massa (tanto rara per se stessa) suppone la scelta meccanica, o qualche più complicata operazione atta a produrre tale effetto. Quando dunque un corpo morale si trova in tale stato, fa uopo ricorrere ad operazioni siniglianti. Ciò fece il nostro popolo, quando per la lunga esperienza riconobbe, che al general *Arringo* era divenuta

per l'eccessivo numero inconcludente e tumultuoso. La ragione e la giustizia nelle grandi popolari adunanze vanno sovente smarrite; la forza degli organi vocali supera quella degl'intellettuali; l'immaginazione concute gli animi con più vigore della realità, e'l tuono sicuro dell'impostura vince spesso la verità bisognosa d'un esame tranquillo. Riconosciuta adunque tale infelice situazione, il nostro popolo radunato in general Arringo trasformò la pubblica rappresentanza, riducendola ad un Consiglio, fatto nella più gran proporzione relativa al numero de' cittadini. I più probi, i più istruiti ed attivi furono prescelti a rappresentar la volontà generale. Si fece una scelta di *ottimi*, e non d'*ottimati;* derivativo che si allontana tanto dal suo radicale o voce primitiva, che ne cangiò spesso il senso in totalità. Per cotal riformazione però non si potrà dire, che quel popolo escisse dalla forma o costituzione democratica, poichè la nuova adunanza di sessanta individui fu così numerosa relativamente alla popolazione, che forse ne rimasero esclusi soltanto coloro i quali restavano eccettuati dalla natura e dalla pubblica opinione. E ciò è tanto vero, che tal numero fu creduto in seguito esuberante, e si trattò più volte di ristringere o chiudere il Consiglio, ciocchè per pochi anni fu pur una volta disgraziatamente eseguito. Nè deve pur sembrar contrario all'indole della Costituzione, che i membri mancanti del Consiglio si rinnovino dal proprio corpo, senza il bisogno di altra maggiore adunanza, poichè tutti essendo egualmente interessati alla scelta, e la rappresentanza sorgendo da tutte le condizioni, non è facile o possibile che vogliano il proprio danno. Del resto non ebbe mai la nostra rappresentanza alcun carattere aristocratico, poichè le qualità politiche di elettori ed eligibili non furono in alcun tempo ereditarie; mai alcuna carica fu privilegiata per un rango di persone o di famiglie; mai prerogativa d'ordine fu stabilita dalla legge, nè l'opinione per le più lunghe genealogie ebbe alcuna politica influenza su questo popolo.

Potrà questo forse sembrare strano e contraddittorio a quanto si è detto, cioè che la nobiltà vi sussista da secoli, e fosse tanto in

pregio nelle vicine regioni, che molte illustri famiglie desiderarono d' esservi annoverate, mentre la forma di governo vi fu sempre, come abbiamo veduto, d' indole democratica o popolare. Se però si vorrà per poco riflettere, che fra le politiche dottrine, quella dell' incompatibilità de' nobili colle forme democratiche è di provenienza esotica, e non indigena dell' Italia o della Grecia, si vedrà che tale combinazione può esistere senza pregiudizio della cosa. Niuna ragion intrinseca infatti può positivamente dimostrare, che quel ben essere civile che si chiama Libertà, e ch' è naturalmente fondato su l' eguaglianza de' dritti, non possa combinarsi e costituirsi coll' esistenza di quelle famiglie le quali vantavano più antica data nella società, o maggior numero di servigj renduti alla patria e alla nazione. Cotali idee esclusive comparvero solamente negli animi di coloro, che nuovi nelle considerazioni de' rapporti sociali da' quali risulta la libertà, furono troppo creduli ai dogmi dei politici novatori. Si confusero le idee distinte di nobiltà e di aristocrazia, ed all' una, innocua se non utile, furono addossate le qualità perverse dell' altra, per effetto di un metodo rivoluzionario, cioè distruttivo. L' Italia abbagliata ed attonita non ebbe tempo a riflettere, che le confuse proclamazioni di libertà, benchè le provenissero da quella nazione che aveva prodotti i più grandi filosofi politici del secolo Montesquieu, Rousseau, Sieyes, pure come non aveva essa mai veduta la libertà in propria casa, mai ne aveva avuta la pratica nè la finezza del senso e 'l gusto per conoscerla; così non poteva avere le forze intellettuali e le qualità morali per effettuare una tale palingenesia.

Se si fosse consultata la storia d' Italia con qualche diligenza, si sarebbe trovato, che lo spirito di ragione e di moderazione fece dell' Italia il soggiorno o la sede della libertà nei secoli più remoti; finchè il ben essere civile de' suoi popoli restò disfatto al comparire di quel gran mostro repubblicano, il quale ritenendo sempre il vezzo della lupa genitrice, non fu stanco di divorare, che al momento in cui per eccesso caduto nell' apatia, fu pur esso ridotto in catene. La libertà allora divenne un nome nefando, e

l' idea non restò che nei confusi ricordi della Storia. Scorsero da quel tempo undici secoli, quando l' Italia travidde de' momenti da potersi liberare dal barbarico giogo: e pensando poter agevolmente ricuperare le forze vitali, mirò alla libertà per tanti secoli obliata. Poche idee, non ben corrispondenti alle cose, non potevano dare che risultati consimili; per cui quasi su la sola e semplice Autonomìa credettero i popoli fondare la libertà e l' indipendenza. Ma ignari di tutti gli altri rapporti necessarj ad una felice Costituzione, la maggior parte furono presto vittime o degl' interni disordini cui non seppero rimediare, o dell' esterna violenza cui con una ben organizzata federazione avrebbero potuto riparare. Alcune città furono perciò in continua lotta fra l' indipendenza e la tirannide, mentre altre felicemente rinvigorite dal nuovo stato si elevarono a maggior grandezza: e calcolando i beni ed i mali politici, preferirono i danni nascenti dalla natura delle cose, e soggetti a cangiamenti e vicende, a quelli che dovevano nascere da una volontà illimitata, permanente, insaziabile. Così l' Italia rivedendo la libertà nel suo seno, ebbe il tempo di meglio conoscerla; ed i più sublimi ingegni, quali furono allora i poeti, fecero voti per l' antico onor della patria.

Or in questo rinascimento di libertà o di repubbliche l' andamento politico procedeva diversamente che in quegli antichi primordiali secoli dell' umana associazione: in essi le città o le unioni si formarono colle sole ineguaglianze della natura; ma nell' epoca seconda i componenti del corpo sociale avevano già da lungo tempo prese delle qualità nuove di realità o di opinione, divenute una proprietà o quasi proprietà per i possessori. In tali circostanze gl' Italiani non fecero della libertà e dell' uguaglianza il letto di Procuste: non offesero l' altrui proprietà che per gastigo: e senza distruggere l' opinione della così detta nobiltà, ne arrestarono gli abusi e la resero innocua ed utile allo stato. Viddero essi che se la proprietà dà un attaccamento allo Stato, l' educazione e l' istruzione doveva farne de' buoni cittadini, quando i pregiudizj politici si fossero dileguati. Si conoscono quindi degli Statuti democratici o

popolari in Italia, ne' quali si vede conservata la denominazione di nobili, anche in varj ordini distinti, senza che questo facesse alcun imbarazzo all'indole della popolare Costituzione. E per lasciar le altre meno importanti, farò menzione della sola repubblica Fiorentina, la quale costituendosi democraticamente sotto il governo dei *Priori delle arti*, non volle perciò che fossero esclusi i nobili, e che tutto fosse formato di popolani; perciocchè (come scrisse l'Aretino) *la legge solamente schiudeva i scioperati, e non vietava però che gli uomini nobili non potessero essere delle arti.* Ciò posto non ci deve far meraviglia, che in questa piccola popolazione il nome di nobili potesse coesistere tranquillamente colla forma e principj democratici. Non era questa poi una nobiltà feudale, aristocratica, privilegiata: essa era combinata di quelle famiglie le quali più si erano distinte per i proprj pregj, e per i servigj resi alla patria; per cui naturalmente godevano di quella denominazione usata in Italia per le famiglie qualificate per tali vantaggiosi rapporti colla società; ciocchè in ultimo risultato si può riguardare come un premio o un elogio non scritto, ma decretato dalla pubblica opinione.

Or se egli per lo più accade, che dei due Capitani uno sia nobile, ciò non proviene nè dalla legge nè da abusi; ed è solo l'effetto di quella prescrizione costituzionale determinante, che l'uno sia della città dove i nobili sono riuniti e l'altro del contado. Perciò non di rado avviene che il nobile non vi sia nella duumvirale magistratura; tanto più che il numero n'è stato sempre limitato.

Ma per far ritorno all'esposizione de' modi costituzionali dirò ancora, che sebbene l'*Arringo* o l'adunanza popolare fosse abolito dalla legge, pure tenendosi in considerazione la più antica usanza, se n'è voluto lasciar il ricordo, e quasi il dritto legittimo di potersi il popolo riunire due volte l'anno, cioè nei primi giorni dell'ingresso de' Capitani, cui pur l'antico nome di Arringo si è conservato. Questo però non si vede mai pienamente effettuato, non essendovene il bisogno; e solo in tali giorni si vedono delle libere

peti-

petizioni e rimostranze, che ciascun cittadino può presentare al supremo magistrato pubblicamente.

Così il sistema politico della nostra repubblica è composto da un Consiglio di sessanta, ch'è il corpo legislativo, da due Capitani i quali hanno il potere esecutivo, da un Consiglio di dodici che si rinnova in ogni anno per i due terzi, e ch'è quasi un corpo intermedio fra i Capitani reggenti e 'l consiglio e da un magistrato giudiziario eletto per tre anni dal Consiglio medesimo. Non parlerò della finanza e degli Economici rapporti, poichè in un così stretto circondario non può presentar nulla d'importante; essendosi sempre mantenuto questo governo nei giusti riguardi di non essere incomodo ai vicini, nè punto gravoso ai proprj cittadini; limitando sempre le imposte su i veri principj della morale, cioè di renderli esattamente proporzionati ai pubblici bisogni, e non far invecchiare ed accumulare il debito pubblico, oltre i mezzi di possibile soddisfacimento. In quanto poi alla milizia, conservando gli antichi sentimenti repubblicani, è stabilito, che tutti i cittadini atti alle armi sieno riguardati come difensori della patria e delle leggi; osservando però alcune ragionevolissime condizioni nel formarne la scelta.

Ecco ciò che io ho creduto poter dire di questo singolare governo su la verità de'fatti e la ragionevolezza delle cagioni; e se non sembrerà del tutto uniforme ad altri rapporti già pubblicati, ciò nasce dall'essersene forse parlato ora con favorevole troppo, ora con odiosa prevenzione, o anche per non essersi avuta intiera conoscenza de'fatti da'quali doveva risultare la verità. Alcuni fecero discendere queste forme politiche dall'eterna magione di Astrea; altri le rabbassarono al di sotto della mediocrità e della più comune ragione. Il Cimarelli stimando vera l'illusoria sovranità de' popoli, e l'inesatta denominazione di *popoli sovrani*, credè veder nel Titanico un popolo di Regi. Non ci fermeremo su codeste titolari appellazioni derisorie della specie umana. Lo Zuccoli prendendo solo in considerazione alcuni rapporti più convenevoli al ben vivere civile, ne formò l'immagine della *Città Felice*, contuttochè

ai suoi tempi la nostra Repubblica fosse nella massima degradazione. Se questi però viddero rose, i libellisti Alberoniani non vollero veder che spine e piante velenose; cioè una società di Cannibali o di Ciclopi. Ma benchè io non mi proponga d'andar esaminando tutte le malfondate satiriche o encomiastiche dicerie, e tutte le stravaganti e bizzarre osservazioni fatte su questo piccolo Stato, non posso passar sotto silenzio alcuni nomi illustri in politica ragione, i quali particolarmente se ne vollero occupare. Tali furono i celebri Inglesi Addisson, Adams e Gillies. Ed incominciando da questo più recente, dirò che essendo egli sommamente versato nella cognizione delle Greche Repubbliche, delle quali ci diede la più dotta e completa storia, oltre di altre opere correlative a tali oggetti, non credè dover trascurare la Repubblica di San Marino. Quindi al secondo libro della bella traduzione dal medesimo fatta della Politica d'Aristotele, collocò per appendice una Memoria su la nostra Repubblica. Siccome però egli non fece altro che pubblicare uno scritto fatto dal Signor Cox Hippesley, e comunicatogli dal Signor Giovanni Macpherson, così non vi è altro del suo che una piccola introduzione nella quale dice, che trattando delle Greche Repubbliche si era spesso rammentato delle Repubbliche Italiane de' tempi di mezzo, riguardandole quasi deboli e rozze dipinture delle Greche: *delle quali intanto una ancora, una sola ne sussiste rassomigliante a quegli antichi modelli.* Così egli caratterizzandola semplicemente, non si occupò a farne un paragone distinto; e la relazione del Macpherson quasi tutta storica e molto inesatta, non ci rende con alcuna importante riflessione più istruiti.

L'Addisson non tralasciò di visitar questa Repubblica ne' suoi *Viaggi d'Italia*, e l'Adams ne parlò nell'*Esame delle Costituzioni Repubblicane*. Ma un passeggiero viaggiatore che non può esaminar le cose per se stesso, e si affida ai racconti di qualche relatore, è molto soggetto ad allontanarsi dal vero; e più se è stimolato dal prurito di dire delle cose singolari e strane; difetto non infrequente ai relatori di viaggi. Addisson quindi, benchè profondo Filosofo, fu molto superficiale quando parlò o ragionò di questa Repubblica:

ed Adams che non vidde mai il Titano, e che pur su questo articolo non fu che comentatore dell'Addisson, glie ne fece rimprovero, dicendo « che le belle arti ed i superbi monumenti, onde » l'Italia tutta è piena, occuparono certamente la sua attenzione » più d'un selvaggio monte, benchè la forma del Governo adot- » tata da suoi abitanti potesse per un momento eccitare la sua » curiosità, ed i loro costumi la sua stima ». Se così il comentatore giudicò del suo testo, temo che non potremo giudicar meglio dei comenti. Egli infatti non essendosi fornito di altre cognizioni relative all'oggetto, altro non potè fare che esaminare il suo testo e trarne delle deduzioni, per venire a due principali risultati o conchiusioni. Tralascio quella da cui poteva dispensarsi, cioè che San Marino non è da paragonarsi colla Pensilvania o con altri degli Stati uniti di America; e mi fermerò solo su quanto dice intorno alla natura e forma del nostro governo: cioè che lungi di avere democratiche sembianze, sia d'un indole aristocratica simile a quella dell'antica Roma; la qual cosa si vede come manifestamente sia opposta a quanto si è ragionato finora. Egli è però ben da compatire l'Adams, per essere stato indotto in errore dall'Addisson il quale aveva scritto, che il Consiglio della Repubblica di San Marino era per legge composto in tal modo, che la metà fosse di nobili, e l'altra di popolani. Or questo non si legge in alcuno degli Statuti che si conoscono, nè vi fu mai alcuna risoluzione straordinaria del Consiglio che l'avesse stabilito. Non fu quindi mai vero nel fatto, nè poteva esserlo, atteso il piccolo numero delle famiglie nobili, delle quali un solo individuo può essere consigliere; e ben spesso anche avviene che per eccezioni di età, di assenza e di altri motivi alcune di dette famiglie non godano di quest'onore. Invece dunque di occupare la metà del Consiglio, non ne formano che una piccola parte, la quale non può sicuramente preponderare pel suo numero. Non trova poi questo autore abbastanza democratico un Consiglio rappresentativo formato in così gran proporzione sul totale degli abitanti, e pare che per caratterizzare tal forma di governo voglia stare al natural significato della

parola. Con tali idee sarà pur vero, che la Repubblica di San Marino non sia una Democrazia perfetta, se si crede trovar solo la perfezione nelle assemblee popolari formate dalla totalità positiva di un popolo ; ma siccome una così semplice organizzazione è molto vicina alla distruzione stessa del corpo, non può giustamente meritare il titolo di semplice e perfetta.

Meno poi si potrà accordare a quest'autore il paragone con Sparta e coll'antica Roma, avendo creduto veder ugualmente in quelle che nella Repubblica nostra un misto di Monarchia, d'Aristocrazia e di Democrazia, come sono ancora in America gli Stati di Massachusett, della Nuova Yorck e del Mariland. Bisogna però rinunciare ad ogni idea ricevuta di Monarchia, se ai nostri due Consoli o Capitani si vuol far rappresentare la figura di Monarchi; e questi scenderebbero forse dai loro troni, se fossero così vincolati dalla legge come i nostri supremi magistrati.

Ognuno poi sa, che un corpo aristocratico è qualificato dal numero, dalla condizione e dai privilegj. Nulla di tutto questo sul Titano. Il numero de' rappresentanti del popolo è in così gran proporzione relativamente al totale degli abitanti, che quello di sessanta si potrebbe credere eccessivo, attese le condizioni non comuni e necessariamente richieste alla dignità dell'impiego. Dove poi i nobili fanno una piccola frazione del tutto, e nel Consiglio non hanno alcuna prerogativa, e che, come si è detto, la maggior parte è formato di colti cittadini ed onorati contadini, non vi è nulla che senta dell'Aristocratico. Finalmente la qualità di consigliere non essendo ereditaria nè accompagnata da alcun privilegio, manca similmente quest'altra condizione per riguardare questa Repubblica come partecipante o rassomigliante alla più cattiva forma Repubblicana. Se fosse stato così, i lodati illustri autori non avrebbero potuto così favorevolmente caretterizzare pel lato morale la nostra popolazione, come hanno fatto, attenendosi alla verità che l'Adams esprime in tali parole « Questo popolo ha una gran-
» de riputazione di probità, e passa per essere rigoroso osservatore
» della giustizia. Par che viva più felice in mezzo agli scogli ed alle

» nevi, che tutti gli altri popoli d'Italia nelle più belle valli del » mondo. Che di più proprio per giustificare l'amore che tutti » gli uomini sentono naturalmente per la Libertà, e l'avversione » pel potere arbitrario, quanto il vedere da una parte una monta- » gna arida e selvaggia coperta di popolo, e dall'altra le belle » campagne di Roma vuote di abitatori?» Or questa osservazione basterebbe per provare la bontà della Costituzione della quale, più che d'altro, effetti sono i felici risultati osservati dall'autore. Se però si può dire, che essi sieno i derivati della Libertà, non ardirei riguardarli veramente come effetti d'un amoroso trasporto per un Nume mal noto. Gli uomini generalmente non hanno e non possono avere un'idea chiara di questa parola astratta, risultante dalla contemplazione di molliplici rapporti della società e della natura: ma le differenze di buono o cattivo, se non si conoscono nelle loro cagioni, si sentono e distinguono come le sensazioni piacevoli e le contrarie; e sono queste che determinano il comune degli uomini, o per proprio sentimento o su l'autorità altrui a preferire tale o tal altra forma di governo, senza punto conoscerne le differenze positive e le cagioni. E tanto egli è vero, che l'idea di Libertà è pur troppo vaga, indeterminata e spesso immaginaria nel maggior numero delle persone, che non ha guari in una illustre città d'Italia si vedeva LIBERTAS scolpita su tutti i canti, ed impressa su tutti i conj versati dalla sua zecca, mentre era dominata da un Monarca, maltrattata da un Satrapa, e governata da un Aristocratico collegio. In San Marino all'incontro si vede solo in due luoghi, cioè su le porte della città e del tempio, quasi per indicare il recinto della Libertà, e la celestiale protezione.

Da quanto fin quì si è ragionato sembra potersi egualmente dedurre, che l'originaria libertà nata da una fortuita e felice combinazione di coloro i quali cercarono sul Titano una vita tranquilla, vi fu conservata dall'abitudine de'sentimenti, confermata dalla località favorevole al miglior essere della vita e de' rapporti sociali. Quindi il sentimento servendo di scorta alla ragione, il popolo s'andiede adattando una forma politica conveniente alle sue circo-

stanze, e facendo de' cangiamenti, secondo che nuove considerazioni si presentavano agli animi de' cittadini. Essi quindi furono contenti, e molti li riputarono felici: e sebbene tal condizione sia sempre molto lontana dalla specie umana, e forse molto più che dalle altre modificazioni della materia animata, pure nel tristo paragone de' mali meno infelici certamente si doverono riputare. Non furono però essi mai tanto vani da voler credere, che il governo loro fosse il modello, o la forma archetipa delle politiche costituzioni; conoscendo pur troppo che l'ingegno dell' uomo è ancora lontano assai da codesto punto, e che l'errore sotto le più variate forme s' introduce e signoreggia in tutte le aggregazioni degli esseri, nomati forse abusivamente ragionevoli; e de' quali è pur lecito dubitare, se meritino di esser collocati nel primo e più degno ordine della Zoologia.

CONCHIUSIONE

Nulla parmi dimostri meglio, che la vantata perfettibilità della specie sia una qualità incerta e spesso retrograda, quanto il veder sempre sussistente l'imperfezione della Morale in tutte le applicazioni sue, e specialmente in quelle che riguardano i rapporti necessarj al miglior essere dell'uomo nello stato sociale. E ciò che in generale può essere da ognuno osservato, riceve una più forte prova dai ricordi storici di questa nostra Repubblica; la quale sebbene vanti la più lunga durata, e diuturna conservazione delle stesse forme e delle stesse idee e sentimenti, pure lungi dall'avanzare costantemente al bene, l'abbiamo veduta per un tempo degradata e ritroceduta a tal segno, che senza un urto violento, atto a reintegrare la repubblicana sensibilità, essa forse si sarebbe disfatta in un letale languore. Questo dunque ci deve rendere avvertiti a non doverci più fidare su d'un principio dimostrato insufficiente e falso nel corso di tanti secoli; e c'indica quindi di dover cercare altro metodo il quale fondato sopra d'una base più reale, possa trovare nell'economia animale e nel profondo studio della natura de' principj più sicuri pel fisico e morale riordinamento della specie umana. E tanto più possiamo rincorarci in questa lusinga, in quanto che oltre al contenere un fondo di verità, abbiamo pur veduto, che per effetto di fisiche cagioni gli abitatori del Titano poterono ottenere in gran parte i vantaggi della loro migliore esistenza. Ciocchè prenderà un nuovo grado di probabilità dal sapersi, che San Marino non è stato il solo miracolo sociale, nel senso di conservare illesa per lunghi secoli la libertà, non avendo che pochissima forza proporzionata ai suoi ristretti confini; mentre si conosce nella Geografia antica un consimile felice paese, in cui per un concorso di analoghe naturali cagioni di situazione, e forse anche di temperatura, si vidde lo stesso risultato di continua libertà ed indipendenza. Tale fu Pindinisso,

piccola città o castello degli Eleutero-Cilicj, su d' un altissimo monte collocato, munitissimo, inespugnabile; benchè posto fra bellicose nazioni ed ambiziosi principi, libero sempre, e mai da alcun Re soggiogato. Alessandro rispettò la sua pace e libertà, e Cicerone meno cortese sospirò invano sul nome di Pindinisso per farne un titolo al suo trionfo. Nel corso de' secoli se Pindinisso fu perfettamente ripetuto per fisiche cagioni e politici effetti sulla vetta del Titano, il nuovo Alessandro non solo lo rispettò, ma gli stese la destra benefica, assicurandolo della protezione della gran Nazione non meno che della sua. E questa combinata con quella più sacra e veneranda che già godeva, deve confermare alla patria la lieta speranza, di trasmettere in retaggio alla lontana posterità il possesso e 'l godimento di quella giusta e PERPETUA LIBERTA', per cui fu sempre degnamente distinta e celebrata.

FINE.

APPENDICE

DE' DIPLOMI ED ALTRI MONUMENTI

CITATI NELL' OPERA

Num. I.

An. 885 20 Febbrajo.

Placito tenuto da Giovanni Vescovo di Monteferetro ed Orso Duca con molti Dativi e Scabini, in cui giudicano una vertenza fra Deltone Vescovo di Rimino e Stefano Abate del monistero di S. Marino nel Monte Titano.

In nomine Domini. Arriani summoque Pontifice et universali Papa in Apostolica sacratissima B. Petri sede anno consecrationis ejus tertio. Atque imperante domino piissimo Augusto Karolo a dicto coronatus pacifico magno Imperatore, anno quinto die vigesimo mensis Februarii, indictione tertia, territorio Feretrano.

Quum in judicio resideret Joannes humilis Episcopus Sanctae Feretranae Ecclesiae et Urso glorioso Dux in Curta de Stirvano qui vocatur Cereto, ibi cum eis residebant caeteris judicibus, atque illustrissimis viris residentibus, atque adotantibus, idest Dominicus Dativo de Carpineo. Item Petrus Dativo. Laurentius tabellio et Dativo. Leono Dativo. Mauritius Dativo. Petrus tabellio et Dativo. Leontalius Dativo, atque Romanus Scavino, et Honesto Scavino, et Romanus Scavino de Pirita, et Laurentius tabellio, et Scavino de Sorbo, atque Faroaldo Magister militum. Gregorius Castaldio. Joannes qui vocatur de Claudiano. Urso tabellio de campociventi, Laurio Castaldio, Dominicus de Plega. . . . . et Romanus Scavino, Johannes de Stefano. Laurentius et Leo germanis filiis. . . . . Laurentius de Sergii, Romanus qui vocatur de Càpraria. Laurentius de Albino de Mingo, Joannes tabellio de Antico. Leo filius Dominicus, Martinus filius. . . . Martinus filius Farroaldo. Johannes filius Leo. Vitalis filius quondam Johannis. In eorum virorum supradictorum praesentia. . . . . atus est Delto Episcopus S. Arimiuensis Ecclesiae, una cum advocato suo nomine Urso. Domini mei facite nobis justitia de isto Stephanus venerabilis Abbas monasterii S. Marini detinet res de nostra Ecclesia Ariminensis de fundo Casole, et fundo Ravelini in integrum, et fundo Pignaria, et fundo Gritiano major. . . . . qui vocatur Silvole, et fundo flagellaria in integrum, totas ipse fundoras suprascripte detinent Stephanus Presbiter et Abbas S. Marini Monasterio. Et respondens ipse

suprascripto Stephanus Presbiter, quia abeo et tenco ipsa suprascripta res ad jure S. Marini Conf. Dom. nostri Jesu Christi, qui est sito in Monte Titano. Tunc judicaverunt omnes suprascripti Dativi et Scavini, et ipso suprascripto Stephanus Presbiter dedisse avocato, et dedit avocato suo nomine Urso qui vocatur Pittulo. Tunc missi sunt ipsi ambas partes pro fidejussore per manu Martinus qui vocatur de Agati in auro ebreatico libras duas: a parte Dom.no Deltones Ep. S. Ariminensis Ecclesiae una cum avocato suo nomine Urso. Fuit deinde fidejussore Dominicus filius qd. Leo, et a parte Stephanus Presbiter abbas Monast. S. Marini cum avocato suo nomine Urso, fuit deinde fidejussore Leo filius qd. Joannutius. Et dicebant ipse suprascripto cum avocato suo. Domini Judices inter me et suprascripto Stefanus Presbiter detinet res de jure nostrae Ecclesiae Ariminensis. Et respondens ipso suprascripto Stefanus Ven. Presbiter Abbas Monast. S. Marini una cum avocato suo nomine Urso. Non vole. . . . deo quia ipsa suprascripta res unquam de tua Ecclesia fuisse, nec namfra quadraginta, nec namfra quinquaginta, nec namfra centos annos, neque numquam ipse suprascripte res non habuistis neque a manibus vestris umquam detinuistis neque vos neque vestris antecessoribus ipse suprascripte res. Tunc judicaverunt ipsi suprascripti Dativi et Scabini. . . . . iprobare Domino Delto Episcopus ut namfra quadraginta aut quinquaginta, aut namfra centos annos ipse suprascripte res. . . . . detenuisse, aut ille aut suos antecessores. Et respondens ipse suprascripto Domino Delto Episcopus S. Ariminensis Ecclesie cum avocato suo nomine Urso, quia de ipse suprascripte res probare non possumus neque modo, neque in antea suprascripte res habere non possumus, neque per. . . . . neque per districtis. Tunc judicaverunt ipsi suprascripti Dativi et Scavini ut ipso suprascripto Avocato Domino Deltoni Episcopus dixisse de asto et dixit a S. Dei Evangelia pro parte Domino Deltone Ep., et de ipse jam dicte res veritas sperasse querere. Tunc judicaverunt suprascripti Dativi et Scavini ut dicere de trasatto ipso suprascripto Urso avocato de suprascripto Stefanus venerabilis Presbiter Abbas Monasterii S. Marini, et dixe ipse suprascripto a S. Dei Evangelies quia numquam namfra quadraginta, neque namfra quinquaginta, neque namfra centos annos ipse suprascripte res neque vos, neque vestris antecessores a manibus. . . . . : ipse suprascripte res habustis neque tenuistis. Tunc. . . . . et Scavini a parte Dom. Deltones Ep. et SS. Ecclesie esse tacito de modo semper et in antea. . . . . est ut ipso suprascripto Stefanus venerabilis Presbiter Abbas Monasterii S. Marini cum suo avocato habere.... ctum est et finitum in eorum subscriptorum virorum presentia sud. die et inditione.

Johannes immeritus Abbas Episcopus S. Ecclesiae Feretranae ibi fuit et subss.
Petro Dto. in hoc judicato a nob. promulgat. sic sup. I. subss.
Laurentius tabl. et Scavini in hoc judicato a nob. promulgat. sic sup. I. subss.
Gregorius Castaldio ibi fui et subss.
Johannes filio Leo ibi fui et subss.
Signum manus Vitalis fil. qd. Johan. ibi fuit.
Ursus mo. . . . . .
. . . . . .
Scripto hoc judicatum de omnia. . . . . .
Verba signi. . . . . his formulis latinis positis in hoc. . . . . .

Num. II.

AN. 1244 12 Dicembre.

Istromento di vendita fatto da Guido di Cerreto d'un dritto di passo in favore di Ugolino Vescovo Feretrano, e di Oddo Scariddi e Filippo di Sterpeto Consoli di San Marino per la loro comune.

Anno nativitatis Domini millesimo CC: XLIIII:, XII die mensis Decembris.... Indictione prima tempore Domini Innocentis Papae et Federici Imperatoris. — Ego Dominus Guido de Cerreto filius quondam Domini Guiccionis.. . . . . Do, vendo, trado, cedo et concedo, et perpetualiter per me meosque haeredes et successores transfero vobis praesentibus Domino Ugolino Episcopo Feretrano, vestrisque successoribus in dicto episcopatu in perpetuum, et vobis Filippo de Sterpeto et Oddoni Scarito Consulibus Castri Sancti Marini de Comitatu Montis Feretri recipientibus pro vobis vestrisque haeredibus et successoribus, et pro singularitate et universitate omnium hominum Castri et Curiae Sancti Marini eorum haeredum in perpetuum omne jus, usum, actionem, et . . . . . et replicationem realem et per . . . utilem, et directam, civilem et naturalem que et quam ego habeo, et mei antecessores actenus habuerunt quoquomodo jure, aut vi, vel consuetudine in colligendo passagium et facere colligi pro me meisque haeredibus jure aut vi, vel consuetudine in curte Castri Cerreti, in curte Castri Ventosi, in curte Castri Sancti Marini tam ab hominibus Montis Feretri quam aliis quandocumque et undecumque venientibus ad Mercatum annuale quod fit in mense Septembris omni anno juxta Burgum Castri Sancti Marini et recedentibus ab ipso. Et promitto per me meisque haeredibus vobis stipulantibus pro vobis vestrisque haeredibus et successoribus in perpetuum, quod de caetero illud passagium tollam, nec tolli faciam vel auferri aliqua occasione vel exceptione per me, neque per meos haeredes et successores, neque per aliquam personam submissam, vel submitendam dictis haeredibus in curtis supradictorum Castrorum neque alio venientibus ad dictum mercatum, vel recedentibus, neque ad alind mercatum, quod fit omni die mercurii, neque ad aliquod aliud, quod de caetero fiet juxta Burgum Castri Sancti Marini. Quam venditionem et renuntiationem et cessionem promitto per me meosque haeredes et successores vobis stipulantibus pro vobis, vestrisque haeredibus et successoribus in perpetuum tenere et habere ratam et firmam in perpetuum nunquam contravenire aliqua occasione, vel exceptione, neque occasione minoris praetii: Et si plus valet, vobis pure, et libere inter vivos dono. Ita de dicto passagio vobis do et concedo possessionem constituens vos in illo procuratores et auctores, ut in juribus vestris, nihil in me neque in meis haeredibus et successoribus reservando de illo: pro praetio XV librarum denariorum bonorum Ravennae quas confiteor me a vobis recepisse nomine istius venditionis et renunciationis renuntians exceptioni non tradictae et non numeratae pecuniae sub poena L. librarum Ravennae vobis per stipulationem promissa sub obbligatione meorum bonorum omnium quam poenam possitis exigere et tollere cum mea vobis data parabola quotiescunque per nos vel aliquem nostrum contraventum fuerit rata semper manente hac venditione et renunciatione.

Acto in Monte Sancti Marini in camera supradicti Domini Episcopi et signum. . . . venditionis et renunciationis a Domino praedicto.

Interfuere testes Bonum Adjutorium Faber Gusmei. Guido de S Angno. . . . Joannes Grannuus. Petrus de Ulirio. . . . . Ugolini. . . . . Cancellus erogatus et alii plures.

Ego Henricus auctoritate Imperiali Notarius his omnibus interfui, et rogatus scribere scripsi et complevi.

Num. III.

An. 1252 14 Marzo

Consiglio generale degli Omodei, ossia de' Ghibellini tenuto nella Pieve di San Marino, in cui si dà sicurezza agli uomini della città del piano e del Contado di Rimino.

In nomine Domini: Anno ejusdem millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, tempore Dom. Innocentii Pp. quarti, die Lune XIIII mensis Martii exeunt. Indictione X. Apud S. Marinum ad postullation. et instantiam Domini Archiepiscopi Ravennat. In consilio generali more solito congregato in plebe Sancti Marini de Homodeis et hominibus Sancti Marini atque de Nobilibus justa Mariculam. In quo consilio de voluntate ipsius consllii Dominus Benedictus de Aledosiis Vicar. Dom. Castellani de Andelo de Bononia. . . . . Eccl. fort. societatis justa Mariculam et Homodeorum pot. dedit plenam fidantiam et securitatem hominibus Civit. plani et Comitat. Arimin. eundi, standi et redeundi cum rebus et personis eorum omnibus per totam suam Fortiam et districtum. Quam fidantiam et securitatem firmam et ratam habere et tenere promisit quam fidantiam valeat tantum viginti dies. — Presentibus Dom. Densalvo de Plano, Dom. Bonfiglitto de Coccalto, Dominor. Antonio Presbitero Plebis S. Marini, et Simphone ejus nepote.

Leonardus filius eundem Bonavent. Arim. Not., et nunc. . . . . post ss. et publica forma redegi.

Num. IV.

An. 1253 9 Aprile.

Rogito di N. Ungarello di San Marino per l'accettazione fatta degli uomini di Casole alla cittadinanza della Comune.

Die VIIII excunte April. In Castro Sancti Marini, in Generale Consilio ante trivium Eccl. Gilius de Casole etc. et omnes predicti de Casole fatiunt pro se suisque haeredibus Castellanos et habitantes Castri Sancti Marini promittentes soleniter generaliter et singulariter Hodoni Scaridi Consuli dicti Castri recipienti nomine Universitatis et Comunis Castri Sancti Marini dictam Castellantiam et habit. pred. facere secundum quod alii Castellani ipsius Castri, volentas teneri ad statutum ipsius Castri, et ad omnia ordinamenta predicti Castri facta et facienda, et dictus Hodo promisit eijsdem nomine dicti Comunis, ipsos et res eorum defendere contra qualibetcamq. personam et universitatem, juxta suum posse attendere et observare sub poena C. lib. auri. — Testes Ajutorius Pleb. Sancti Marini, et Pbr. Machalotus Eccl. de Aquaviva, Homo S. Jacobi Joh. Dne. Adelasie, et Tadeus Jotus Ardeoli.

Num. V.

An. 1253 20 Luglio

Istromento di Procura fatto dal Vescovo Feretrano Giovanni in persona di Oddo Scaridli per la compra della metà del Castello di Casoli da Taddeo Conte di Monteſeltro.

Die xi Julio exeunte. In Monte Sancti Leonis in Camera Domini Episcopi. Dominus Johannes Episcopus Feretranus nomine sui Episcopatus constituit et ordinavit, atque creavit Hodonem Scariti de Sancto Marino praesentem et recipientem ejus Sindicum, procuratorem, et nuntium spetialem ad recipiendum ejus nomine, atque vice a Domino Thadeo comite Montis Feretri et Urbini contractum venditionis de Monte Casoli de medietati Montis Casoli et de medietate ejus Curiae cum familiis, servitiis donicaria et juribus et actionibus corporalibus et incorporalibus praesentibus et futuris, quae et quas dictus Dominus Thadeus habet vel posset habere in dicto Monte Casoli, vel ejus curia, vel curia Castri Busignani et ad promissionem faciendam ipsi Domino Thadeo nomine ipsius Domini quam sibi viderit expedire promittens ratum et firmum habiturum quidquid dictus Sindicus fecerit in praedictis et quolibet praedictorum. — Testibus Guidutius Paduani, Guido Canaverius, et Zanettus filius Ambrosii de Castro novo.

Num. VI.

An. 1253 22 Luglio.

Contratto di vendita e transazione fra Taddeo Conte di Monteſeltro, ed Oddo Scaridi Procuratore del Vescovo Feretrano, e Procurator e Sindaco della Comune di San Marino per acquistare la metà del Castello o Monte di Casole ed altre terre.

Die viiii Julio exeunte. Apud Ariminum. Paginam perpetue, pure, mere atque irrevocabilis venditionis, tradictionis, cessionis atque transactionis facte. Ego Dominus Thadeus filius quondam Domini Montisfeltrani Comes Montis Feretri et Urbini per me, meosque liberos, et heredes, et successores tam ex testamento, quam ab intestato succedentes tibi praesenti, et in X nomine Hodoni Scarito de Sancto Marino Sindico, Procuratori et Nuntio spetiali Domini Joannis Episcopi Ferctrani et ipsius Episcopatus, ac Universitatis Castri Sancti Marini recipienti et stipulanti vice, et nomine dicti Domini Episcopi, Episcopatus praedicti, et Communis et universitatis Castri Sancti Marini eorumque omnium-que successorum in perpetuum Juribus et modis praedictis tibi recipienti et stipulanti vice, et nomine praedictorum singulorum, et omnium, do, vendo, trado, cedo, transfero, atque perpetualiter transacto medietatem Montis Casoli, et medietatem Curtis dicti Montis, quod olim Castrum de Casule vocabatur, cum placitis et districtis positis in fundo Casule, fundo Ranci petrosi, et in fundo Piclariae majoris, et minoris, et Pinna majore et minore, quod voca-

batur Mons de Cista, et in fundo fabrice, in fundo canive, in fundo podis genestre, in fundo vallis piccole, in fundo Torsani, in fundo podij bu'cellorum, in fundo selajoli, in fundo Ranci plani, in fundo Tegli, in fundo Pelani, in fundo Penizole, in fundo Majani, in fundo aquizole et in goferania, et in quibuscumque fundis et locis, qui continentur in Curte dicti Castri vel alibi in Curte Montisfeltrij, et in Plebe Sanctae Marinae, et Plebe Corenae, et Plebe Sancti Marini cum omnibus edifitiis et penditus suis, et cum terris, vineis et silvis, et arboribus frutiferis et infrutiferis, ptatis, pasquis, aquis, aquimolis, Salicelis, salectis, rivis, limatis, fontibus et decursionibus omnibus, hominibus, colonibus, augariaribus, perangariaribus, censitis, ascrititiis, et mansantibus, et abitantoribus universis, et omnibus aliis cujuscunque conditionis sint, et cum reditibus justis, et injustis, certis, et incertis, benefitiis et malefitiis, et cum introitibus, et exitibus earum, et cum omnibus eorum pertinentiis et rationibus quam proprium, tam improprium et in perpetuum condititium, sive pensionarium, seu feudatarium si apparuerit existentibus meis filiis et nepotibus. — In quibus rebus singulis, singulariter et universaliter universis liceat tibi stipulanti nomine dicti Domini Episcopi, et Episcopatus, et suprascriptae universitatis et suprascriptorum omnium tua ac vestra auctoritate proprio intrare ad habendum, tenendum, utendum, fruendum, vendendum, donandum, alienandum, commutandum, permutandum, pro anima judicandum, et quidquid tibi suprascripti Domini Episcopi, et Episcopatus, et Universitatis praedictae nomine, et ipsis singulis et omnibus suprascriptis, et ex singulis et praedictis omnibus placuerit faciendis asserens dictus Dominus Thadeus se singulorum, et praedictorum omnium rerum fore possessorem, et quod nulli alteri, praeter quam renovationum quibusdam hominibus dicti loci, alienationem fecit, seu contractum aliquem de praedictis, vel de aliquo praedictorum, et si contrarium appareret promitto te stipulantem nomine singulorum et suprascriptorum omnium, et singulos et omnes suprascriptos indemne et indemnes meis propriis subditibus, et expensis omnibus conservare. Et haec omnia suprascripta, ut Dominus, ego facio tibi stipulanti nomine singulorum et praedictorum omnium, quoniam mihi dedisti, solvisti, et tradisti nomine praedictorum et singulorum omnium, scilicet dicti Episcopi et Episcopatus, eademque Universitatis, quorum geris mandatum, libras quadraginlas Ravennae, et Auconitanorum monetae renuntians exceptioni non numeratae pecuniae, et non dati, traditi, et non soluti praetii, omnique alio legum auxilio et exceptioni mihi ullatenus, vel modo jure aliquo competenti, vel competituro certioratus res praedictas pluris praetii esse, et quod est plus, seu quod plus valet, et in antea plus valere videbitur titulo purae, et merae atque irrevocabilis venditionis, traditionis atque transactionis tibi stipulanti nomine singulorum et praedictorum omnium, scilicet dicti Domini Episcopi et Episcopatus, et dictae Universitatis inter vivos irrevocabiliter dono. Quae quidem omnia, et singula singulariter, et universaliter universis fatio, promitto per me, meosque liberos, et haeredes, et successores condititia, sive pensionaria si qua appareret, ac pareat existentibus meis filiis et nepotibus, et omnia praedicta rata, firma habere et tenere, et non contravenire modo aliquo vel ingenio, aliqua occasione vel exceptione juris vel facti auctorizare, et defendere in curia et extra meis propriis sumptibus et expensis, in me penitus suscipiente judicium, si litigium fieret aliquod ab aliquo, vel ab aliquibus, promitto tibi Hodoni Scarito stipulanti vice, et nomine singulorum et praedictorum, quorum geris mandatum scilicet Domini Episcopi et dictae Universitatis, sub poena suprascripti pretii dupli, et sub obligatione bonorum meorum omnium; quae quidem poena in quolibet suprascriptorum Capitulorum in solidum comittatur, et solvatur, et comitti et solvi debeat cum effectu toties quoties contrafactum, ventumve erit:

nec unquam purgari possit nisi soluta, constituens me suprascriptorum et singulorum omnium scilicet dicti Episcopi, Episcopatus et dictae Universitatis mea bona praecario possidere pro praedictis omnibus omnibus attendendis et observandis. Ita tamen [illegible] praejuditium tibi praedictorum nomine stipulanti, nec alicui eorum quorum geris mandatum in aliquo generetur vel fiat in possessione vel jure quam, et quod habuisset actenus, vel nunc haberet, vel habere posset, vel deberet dictus Dominus Episcopus, seu praedecessores ipsius, et Episcopatus suprascripti, et Comune Universitatis dicti Castri Sancti Marini in Monte Ceste, vel aliqua suprascriptarum rerum. Remissa singulis, et praedictis omnibus, et tibi singulorum praedictorum omnium stipulanti necessitate denuntiandi de evictione tatienda, et praedictis omnibus attendendis et observandis, et singulis suprascriptis. Poena vero semel, vel plures soluta vel non soluta, seu comissa, vel non comissa constituens me tuo nomine stipulanti singulorum omnium praedicta omnia, et pro ipsis singulis, et omnibus suprascriptas possidere donec per te praedictorum nomine fuerit apprehensa de praedictis omnibus possessio corporalis, rata et firma in perpetuum existant, ac etiam inviolata et semper illesa, et inviolata penitus observentur.

Testibus — Dominus Transmundus de Fano Arimini Potestate. — Dominus Mainettus Judex Comunis Arimini. — Ugolinus Jacobi Lebonis. — Dom. Bentevegna de Piatea — Dom. Palmirolus Rubeorum — Guido Joannis Imbol., et Ramettus Notarius. — Davanzatus Mercator. — Gallus Notarius. — Joannes de Sidano. — Et Benvegnutus Barberius, et Dominicus Jacobi Viscardini, et Tadeus Notarius, et homo Sancti Jacobi de Sancto Marino — Bonacausa de Zannis, et plures alii. — Actum in Palatio Comunis Arimini.

Num. VII.

AN. 1278 10 Maggio.

La Comune di San Marino rivoca un articolo dello Statuto a petizione del Sig. Guittone della Petrella e Tribaldo suo figliolo.

IN nomine Domini. Amen. Anno ejusdem millesimo ducentesimo septuagesimo octavo. Indictione XI tempore Domini Papae Clementis IIII, die X mensis Madii. . . . . In girone petre mauri praesentibus Rauntio de Sartiano, Ugone de Pulano, et Paniolo de Sancto Anastasio Testibus. Cum hoc esset quod homines universitatis, seu Comunis Sancti Marini teneantur astricti capitulo Statuti de non emndo ad forum Montis Plebatus Corenae occasione quorundam excessuum, et per Dominum Guitonem de Petrella et Tribaldum ejus filium quaesitum per suos Ambasciatores fuisset, et rogata ut ad dictum Forum accederet, et dicti Statuti capitulum cassaret, quod factum fuit de voluntate venerabilis Patris Domini Johannis Dei gratia Episcopi Feretrani. — Idcirco Benedictus quondam Britti Massarius Comunis Sancti Marini, et Sindicus Sindicario nomine petit a dictis Domino Guitone et Tribaldo, et Domina Risabella, et Agnese sororibus filiabus quondam Domini Ugolini de Monte quaedam pacta et conventiones per que aliqua persona dictae Universitatis, nunc, vel in antea solvat passadium aliquod, nisi tantum in die Veneris Sancti ante Pasce majoris, et in ipsa die unum denarium Ravennae pro quolibet solvat, qui in ipsa die mercatum fecerit in dicto Foro, et ab aliis non fatientibus Forum accipiat. Item quod si in eodem Foro bannum aliquod poneretur, vel fuerit de

aliqua re, eis non posset obesse, nec contra eos valeat, quod vero possent per se extrahere quidquid voluerint et non pro aliis. Qui Domini et Dominae praedictae amissa dicti Sindici petitione per se suosque liberos et haeredes juris vel rei successoribus dicto Sindico sindicario nomine dictae Universitatis et cujuslibet singularis personae stipulanti et recipienti perpetuo dederunt, et concesserunt plenam licentiam, et liberam potestatem eundi, standi et redeundi ad dictum Forum, praetereaque absolverunt Sindico sindicario nomine scriptae Universitatis, et cujuslibet singularis personae, ut dictum est, stipulanti et recipienti ab omnibus passadiis totius anni, et annuatim et in perpetuum excepto dicto denario pro libra die Veneris Sancti, quod solvet pro quolibet qui fuerit ad Mercatum, secundum consuetudinem dicti loci. Item absolverunt ipsum, et perpetuam licentiam tribuerunt, et dederunt, ac concesserunt extrahendo dicto Foro per se quidquid voluerint, non obstante eisdem aliquo banno imponendo, et si imponeretur eis non posset obesse, et pro aliis non possent extrahere. Quae omnia et singula promiserunt dicti Domini, et Dominae per se suosque liberos, et haeredes, et successores juris, vel rei dicto Sindico sindicario nomine dictae Universitatis, et cujuslibet singularis personae dictae Universitatis stipulanti et recipienti attendere et observare, ac disobligare et non contrafacere, vel venire, sub poena centum librarum bonenorum Ravennae, stipulata, et promissa, et obligatione suorum bonorum omnium, quae jure praecario se nomine dicti constituerunt possidere interdum, et tenere, et poena soluta vel non.

Et ego Praesbiter Paganus de Sancto Marino, auctoritate Imperiali Notarius ut inveni in Rogationibus quondam Guastamoli Notarii de dicto loco mihi concessis per Venerabilem Patrem Dominum Johannem Dei gratia Episcopum Feretranum ita ut iuveni in praedicto nil adui, vel minui nisi. . . . . nisi punctum, vel sillabam per. . . . . omne et totum quod inveni per ordinem, et legaliter scripsi, et publicavi.

Num. VIII.

AN. 1296 3 Luglio.

Esame de' testimonj fatto dall' Abate di S. Anastasio Delegato della Curia Romana per le differenze vertenti fra i Podestà di Montefeltro e la Comune di San Marino, intorno alla Libertà, indipendenza ed esenzioni della medesima.

IN nomine Domini amen. Anno ejusdem millesimo ducentesimo nonagesimo sexto. Indictione nona, tempore Domini Bonifatii Papae octavi. Die 3 Julii.

Religiosus vir Dominus Rainerius Abas Monasterii Sancti Anastasii Dioecesis Ferctranae Judex delegatus a discreto, et sapienti Viro Magistro Ugutione de Vercellis Canonico. . . . . Domini Papae Subdiacono et Capellano ipsiusque Sacri Palatii causarum, ac causae etc. Partibus infrascriptis a Revcr. Patre Domino Teodorico Domini Papae Camerario etc. Electo Auditore specialiter deputato ad recipiendum et examinandum testes, quos producere volucrit Ugolinutius olim Jacobi Leonardi de Plagiis Sindicus, et Sindicario nomine Comunis et Universitatis hominum Castri Sancti Marini, et ejus districtus substitutus a Domino Egidio Studerto Sindico hominum praedictorum in causa, seu causis appellationum vertentibus inter ipsum Dominum Egidium Sindicum, et Sindicario

Sindicario nomine praedictorum hominum Castri Sancti Marini ex una parte, et Dominum Tutium de Monte Sancti Savini qui se dixebat Vicarium Feretranum sui Domini Ugolini Potestatis Montis Feretri, ipsum Dominum Ugolinum potestatem praedictum et nobilem Virum Danielem de Urbino olim potestatem Montis Feretri ex altera comisit Manfredo filio. . . . . de plagiis Curiae Castri Sancti Marini ut debeat requirere praedictos Dominum Tutium, Dominum Ugolinum, et Danielem, vel alium potestatem, qui nunc esset, vel etiam defensores communis Montis Feretri, quatenus die lunae proxima ventura debeant comparere coram dicto Domino Abate apud Monasterium Sancti Anastasii ad videndum jurare testes, quos producere voluerit praedictus Sindicus in causa seu causis praedictis. Et comisit praedictus Dominus Abas praedicto nuntio, ut requirat omnes testes qui vellet producere praedictus Sindicus, ut dicta die compareant coram praedicto Domino Abate ad jurandum, et juramentum praestandum in causis praedictis. Praedictus Dominus Abas Judex delegatus ut supra statuit terminum supradicto Ugolinutio praesenti Sindico et Sindicario nomine Universitatis praedictorum hominum Castri Sancti Marini, ut die lunae proxima ventura comparere debeat coram ipso apud dictum Monasterium cum omnibus testibus quos producere voluerit in causa, seu causis praedictis.

Actum ante portam Castri Montis Grimani, praesentibus testibus Vinciolo de Lombardis, Tutio de Carellis, et Bonasera filio Rainerii de Carellis.

Ego Uderisius de Monte Grimano Imperiali auctoritate Notarius haec omnia etc.

Super VII Articulo intentionis praedictae interrogatus dixit quod intellexit quod Dominus Teodoricus Canonicus Sancti Leonis fuit Vicarius Venerabilis Patris Domini Ildrobandini Episcopi Aretini quondam Comitis Romandiolae in Comitatu Montis Feretri, et se pro ejus Vicario gessit, sed aliter nescit.

Super VIII articulo intentionis praedictae dixit suo sacramento quod audivit dici quod praefatus Dominus Teodoricus Canonicus supradictus tanquam Vicarius praedicti Venerabilis Patris Domini Ildrobandini Episcopi Aretini mandavit Consulibus et hominibus Castri Sancti Marini quod solverent certam quantitatem pecuniae pro suo salario, sed nescit quantam, nec de tempore recordatur.

Super IX Articulo intentionis praedictae interrogatus dixit suo sacramento quod bene intellexit quod praefati Consules et homines Sancti Marini quando factum fuit eisdem dictum mandatum seu praeceptum per dictum Dominum Teodoricum Canonicum supradictum dixerunt se fore gravatos sed aliter nescit.

Super X Articulo intentionis praedictae dixit suo sacramento quod vera erant quae in ipso continebantur. Interrogatus quomodo scit quod per Consules et homines Sancti Marini, seu eorum Sindicum petitum fuit, ipsum praeceptum factum per Dominum Teodoricum revocare et tolli. Respondit quod de hoc fuit publica vox et fama in tota contrata dicti testis. Interrogatus quomodo scit quod petitio data fuit. Respondit quod audivit dici publice hominibus Sancti Marini quod data fuerit tunc dicta petitio. Interrogatus si ipse testis scit quod ipsa petitio contineat. Respondit non.

Super XI Articulo interrogatus dixit suo Sacramento vera esse quo in ipso articulo continentur. Interrogatus quomodo scit quod supra ipsa petitione lix contestata fuit. Respondit quia ipse Dominus Teodoricus Canonicus dixit. . . . ad Castrum Sancti Marini et ibi in dicta terra supra ipsa petitione litis contestatio facta fuit. Interrogatus si fuit praesens quando dicta litis contestatio facta fuit. Respondit non, sed dixit hoc est publicum et manifestum per totum Castrum Sancti Marini.

Super XII Articulo dixit etc. vera esse etc. Interrogatus quomodo scit quod supra dicta petitione in dicta causa juratus fuit de calumnia. Respondit quod de hoc fuit publica fama per totam Terram Sancti Marini, et ejus districtus.

Super XIII Articulo etc. dixit suo sacramento quod dati fuerunt articuli super ipsam petitionem, et super ipsis fuerunt testes producti. Interrogatus quot articuli dati fuerunt. Respondit quod nescit. Interrogatus quomodo scit quod testes producti fuerunt super ipsis articulis examinati, aperti et pubblicati. Respondit quod de hoc fuit publica fama per totum Castrum Sancti Marini, et totam contratam.

Super XIV Articulo interrogatus dixit suo sacramento quod vera erant quae in ipso continebatur etc. Interrogatus quomodo scit quod de voluntate dicti Domini Teodorici Canonici supradicti, et hominum Castri Sancti Marini comissum fuit consilium dictae causae sapienti viro Domino Palamedi Judici de Arimino. Respondit quod Dominus Palamedes fuit tunc temporis ad Castrum Sancti Marini una cum ipso Domino Teodorico Canonico, et ibi in dicto Castro Sancti Marini examinavit testes super ipsa causa, propterea quod vidit dictum Dominum Palamedem Judicem ante dictum.

Super XV Articulo interrogatus dixit etc. Interrogatus quomodo scit quod ipse Palamedes Judex supradictus actitatis juribus dictae causae tulit seu dedit suum consilium. Respondit quod ipse Dominus Palamedes fuit ad Castrum Sancti Marini et ibi in dicto Castro dedit suum Consilium. Interrogatus si praesens fuit quando ipse dedit. Respondit non. Interrogatus quomodo scit quod in dicto Consilio dato per ipsum Dominum Palamedem contiuebatur quod dictum comune, et universitatem, et homines esse absolvendos a dicto mandato eis facto, et a prestatione facienda imposterum, et quod amplius inquietari non debeant super his. Respondit quod de praedictis publica vox fuit per totam contratam.

Super XVI Articulo etc. Interrogatus dixit suo sacramento quod vera erant etc. Interrogatus quomodo scit quod praedictus Dominus Teodoricus Canonicus supradictus sequendo consilium praedicti Domini Palamedis mandatum factum Siudico, Comuni et Universitati hominum Castri Sancti Marini de solvenda certa quantitate pecuniae pro suo salario revocavit, et revocando pronuutiavit dictum Sindicum, Comune, et Homines esse exemptos et immunes a praestatione salariorum Rectorum et Vicariorum Montis Feretri occasione salariorum. Respondit quod ipse Dominus Teodoricus Canonicus supradictus fuit ad Castrum Sancti Marini una cum ipso Domino Palamede, et ibi in dicto Castro tulit dictam sententiam palam omnibus volentibus audire potuerunt, sed ipse testis tamen non fuit praesens tempore prolatiouis dictae sententiae.

Super XVII Articulo dixit suo sacramento quod vera erant, que in ipso continebantur. Interrogatus quomodo scit quod de praedictis omnibus est publica vox et fama. Respondit quod audivit, et vidit. Interrogatus quod est publica vox et fama. Respondit illud quod dicitur, et videtur per majorem partem gentium. Interrogatus in qua contrata est dicta publica vox et fama. Respondit in contrata Sancti Marini. Interrogatus quid est dicere publicum et notorium. Respondit illud quod auditur et videtur per omnes homines contratae. Interrogatus quot homines faciunt publicam vocem, et famam. Respondit 25 et ultra, et haec non dicit odio, amore etc.

Angnelinus de Plandavello Testis juratus, et interrogatus super primo Articulo dixit vera esse quae in ipso continentur. Interrogatus quod est dicere sunt exempti. Respondit illos esse exemptos qui non debent facere alicui aliquod, quod sibi peteretur. Interrogatus quid est exemptio. Respondit rei qui peteretur ab aliquo alicui, qui de jure non tenetur. Interrogatus quomodo scit quod sunt exempti. Respondit quod ipse testis stetit in partibus per L. annos, et nunquam vidit houines Sancti Marini solvere aliquod salarium alicui potestati Montis Feretri, et si solvissent scivisset bene a XL. annis hucusque, et non audivit quod dicta Universitas solvisset nunquam aliquod salarium.

Super II Articulo dixit vera esse etc. Interrogatus quot annorum sit ipse te-

atis. Respondit L. et ultra. Interrogatus de quot recordatur. Respondit de pluribus. Interrogatus a quo tempore, et tempore cujus Domini fuerunt primo exempti. Respondit quod nescit, quia tantum tempus quod non potest sciri. Interrogatus si sunt exempti ex privilegio eis concesso per Papam, vel Imperatorem, vel Comune Montis Feretri, vel ex antiqua et approbata consuetudine. Respondit quod ex antiqua et approbata consuetudine, per ea que scivit et vidit. Interrogatus quomodo scit. Respondit quod toto tempore suae recordantiae vidit eos esse libetos, et exemptos a praestatione praedicta.

Super III Articulo dixit vera esse etc. Interrogatus quantum tempus est quod fuerunt in possessione libertatis praedictae non solvendi praedicta salaria. Respondit quod tantum tempus est, quod ipse testis scire non possit. Interrogatus quod est dicere esse in possessione libertatis. Respondit esse in possessione et habere, et tenere. . . . . alicui ab aliquo, quod non deberet de jure facere. Interrogatus quid est libertas. Respondit quod videtur quod illud quod cum petitur ab aliquo nec ille homo de jure sibi tenetur. Interrogatus quomodo scit quod sint et fuerint in dicta possessione. Respondit quod toto tempore quo recordatur vidit eos esse in eadem.

Super IV Articulo dixit vera esse etc. Interrogatus per quem potestatem fuit eis mandatum. Respondit per Danielem de Urbino et Dominicum Ugolinum quondam Potestates Montis Feretri. Interrogatus in quo loco factum fuit illud praeceptum. Respondit quod non bene recordatur, sed videtur sibi quod fuisse apud Castrum Sancti Marini. Interrogatus quot vicibus fuit eis mandatum. Respondit per quosdam plazarios et quibusdam cedulis. Interrogatus si fuit praesens quando mandatum fuit factum. Respondit non, sed vidit dictos plazarios. Interrogatus si ad petitionem alicujus potestatis Montis Feretri, vel Vicarii nunquam solverunt aliquod salarium, et dictam partem salarii. Respondit non quod ipse testis sciat, et si solvissent, bene scivisset ipse testis a XL. annis hucusque.

Super V Articulo intentionis praedictae interrogatus dixit suo sacramento vera esse etc. Interrogatus quid est dicere publica vox et fama. Respondit illud quod dicunt gentes. Interrogatus in quo loco est dicta publica vox et fama. Respondit in Castro Sancti Marini et ejus Curia. In Curte Cereti, Castiglioni, Casoli, et in pluribus aliis locis Montis Feretri. Interrogatus quot homines faciunt publicam vocem et famam. Respondit x, xii et plures, et panciores.

Super VI Articulo dixit suo sacramento quod sunt publica, et notoria in partibus illis. Interrogatus quod sit publicum et notorium. Respondit illud quod dicitur et scitur per gentes.

Super VII Articulo etc. Interrogatus dixit suo sacramento quod audivit dici quod Dominus Teodoricus Canonicus Sancti Leonis fuit Vicarius Venerabilis Patris Dom. Ildrebandi Episcopi Aretini quondam Comitis Romandiole in Comitatu Montis Feretri, sed alibi nescit.

Super VIII dixit quod similiter audivit dici sed aliud nescit.

Super IX Articulo dixit quod audivit, et sibi videtur quod fuisset praesens quando homines supradicti, sive Sindicus a dicto praecepto appellaverunt, sed aliud nescit.

Super X Articulo intentionis praedictae dixit suo Sacramento vera esse quae in ipso continentur. Interrogatus quomodo scit, quod petierunt dictum praeceptum revocari tamquam factum contra justitiam. Respondit se fuisse praesentem in Castro Sancti Marini quando petierunt. Interrogatus quomodo scit quod data fuit petitio. Respondit quia fuit praesens. Interrogatus cui data fuit dicta petitio. Respondit Domino Teodorico Canonico Sancti Leonis. Interrogatus quod continebat dicta petitio. Respondit quod ipsa continebat quod ipse Dominus Teodoricus revocaret illud praeceptum factum per eum praedictis hominibus

de Sancto Marino, quia factum erat contra justitiam, et dicit se vidisse dictam petitionem.

Super XI et super XII dixit se nihil scire.

Super XIII Articulo dixit suo sacramento vera esse etc. Interrogatus quomodo scit quod dati fuerint Articuli. Respondit se fuisse praesentem in Castro Sancti Marini quando articuli dati fuerunt, et super ipsis testes juraverunt, et vidit eos recipi per Gaudentium Notarium de Sancto Marino. Interrogatus quis fuit dans illos articulos. Respondit quidam Sindicus dicti Comunis de nomine non recordatur. Interrogatus cui dati fuerint dicti articuli. Respondit ipsi Domino Teodorico, et Notario supradicto. Interrogatus de praesentibus, quando dati fuerint dicti articuli. Respondit ipse Dominus Teodoricus et Gaudentius notarius, et ipse testis, et plures alii, de quibus non recordatur fuerunt praesentes, de publicatione ipsorum testium dixit se nihil scire.

Super XIV Articulo intentionis dixit suo sacramento vera esse etc. Interrogatus quomodo scit quod commissum fuit de voluntate dicti Domini Teodorici Canonici, et hominum Sancti Mariui Consilium dictae Causae Domino Palamedi Judici de Arimino. Respondit quod praesens fuit dicte comissioni in Castro Sancti Marini. Interrogatus quantum tempus est. Respondit unus annus et ultra.

Super XV Articulo etc. dixit vera esse. Interrogatus quomodo scit quod Dominus Palamedes Judex supradictus dedit suum Consilium, in quo continebatur, dictum Comune, et homines Sancti Marini esse absolvendos a dicto mandato eis facto, et a praestatione facienda imposternm, et quod amplius inquietari non debeant super his. Respondit quod vidit Instrumentum publicum et authenticum per manum Gaudentii Notarii de Sancto Marino continente omnia praedicta, et ipse idem testis legit dictum Instrumeutum.

Super XVI Articulo intentionis praedictae dixit quod credit, sed aliter nescit.

Super XVII Articulo etc. dixit suo sacramento vera esse. Interrogatus quid est dicere publica vox et fama. Respondit ut supra in aliis articulis tractantibus de fama.

Praesbiter Paganus Rector Ecclesiae Sancti Joannis in Sopenna Testis juratus et interrogatus lecta sibi intentione praedicta vulgariter et distincte dixit suo sacramento vera esse que in primo articulo continetur. Interrogatus quid est, sunt exempti. Respondit nemini teneri. Interrogatus quid est exemptio. Respondit, hómiuem esse liberum, et nemini teneri. Interrogatus quomodo scit quod sint exempti. Respondit quod vidit eos esse liberos et exemptos semper toto tempore suae vitae, et si aliud esset sciret utique.

Super II Articulo etc. Interrogatus dixit suo sacramento vera esse etc. Interrogatus quot annorum est ipse testis. Respondit XLV annornm et ultra. Interrogatus de quot recordatur. Respondit de XXXV et ultra. Interrogatus a quo tempore, et tempore cujus Domini fuerunt primi exempti. Respoudit a tempore quo Beatus Marinus primo venit de Dalmatia ad Castrum Sancti Marini, de Dominatione ipsa regnante nescit. Interrogatus si sunt exempti ex privilegio eis concesso per Papam vel Imperatorem, vel per Comune Montis Feretri, vel ex antiqua et approbata consuetudine. Respondit quod per privilegium concessum Beato Marino a Sancta Felicissima, quae tunc erat Domina ipsius Castri. Interrogatus si ipse testis vidit dictum privilegium. Respondit sic. Interrogatus si legit vel legere audiverit. Respondit quod legit et legere audivit. Interrogatus quod continebat dictum privilegium. Respondit quod continebat, quod ipsa Domina concessit Beato Marino dictum Castrum Sancti Marini liberum et absolutum ipsi Beato Marino, et omnibus volentibus habitare in dicto Castro et etiam ex antiqua et approbata consuetudine. Interrogatus quomodo scit. Respondit quod semper vidit eos tempore suae vitae esse liberos et exemptos.

Super III Articulo praedictae etc., dixit etc. Interrogatus quantum tempus

est quod fuerunt in possessione praedictae libertatis non solvendi praedicta salaria. Respondit quod fuerunt a tempore, quo Beatus Marinus venit ad dictum Castrum Sancti Marini. Interrogatus quomodo scit. Respondit quod vidit per totum tempus suae recordantiae eos esse in eadem. Interrogatus quid est dicere esse in possessione libertatis. Respondit nemini teneri. Interrogatus quid est libertas. Respondit nulli teneri.

Super IV Articulo dixit vera esse etc. Interrogatus per quem potestatem fuit mandatum dictis hominibus, quod solverent dictum salarium. Respondit per Danielem de Urbino. Interrogatus si fuit praesens quando factum fuit dictum mandatum. Respondit non, sed audivit dici ab aliis hominibus Castri Sancti Marini. Interrogatus si aliquo tempore solverunt aliquod salarium alicui Potestati Montis Feretri, vel Vicario. Respondit non ut sciret.

Super V et VI Articulo dixit etc., vera esse etc. Interrogatus quid est dici publica vox et fama. Respondit quod manifestum est omnibus gentibus. Interrogatus quid est publicum et quid notorium. Respondit quod manifestum et notum est omnibus. Interrogatus in quo loco est dicta fama. Respondit in Castro et Curia Sancti Marini. Interrogatus quot homines faciunt publicam vocem et famam. Respondit quinque.

Super VII usque ad XVI dixit nihil nescire.

Super XVII dixit eadem quae supra de publica voce et fama.

Ugolinus Guiducius de Casulo Testis Juratus, et interrogatus coram dicto Domino Abate, lecta sibi intentione praedicta per ordinem vulgariter et distincte. Interrogatus super primo articulo dixit suo Sacramento vera esse quae in dicto articulo continentur. Interrogatus quid est dicere sunt exempti a praestatione salarii. Respondit quod homines Sancti Marini non tenentur solvere salaria praedicta. Interrogatus quid est exemptio. Respondit quod non solverunt homines Sancti Marini supradicta salaria alicui Potestati Montis Feretri. Interrogatus quomodo scit quod sint exempti. Respondit quod fama est de hoc per contratas circum attinentes dicto Castro Sancti Marini. Interrogatus quomodo scit quod fama pubblica est de hoc. Respondit quod audivit et vidit hoc continue dicere et scire hoc hominibus dictarum contratarum. Interrogatus quomodo scit quod non solverunt. Respondit quod non vidit eos, nec audivit quod unquam solvissent, et si solvissent sciret bene, cum sit eorum propinqvus.

Super II Articulo etc., dixit etc., vera esse etc. Interrogatus quot annorum est ipse Testis. Respondit L, et ultra. Interrogatus de quot recordatur. Respondit de XL, et ultra. Interrogatus a quo tempore, et tempore cujus Domini fuerunt primo exempti. Respondit quod tantum tempus est, quod primo fuerunt exempti quod non recordatur, nec recordari possit, nec de dicto tempore memoria existit, nec recordari possit de Dominatione tunc regnante, quando primo fuerunt exempti, sed tempore toto suae recordantiae vidit praelatos homines de Sancto Marino esse liberos et exemptos a praedictis salariis solvendis. Interrogatus si sint exempti ex privilegio eis concesso per Papam, vel Imperatorem, vel Comune Montis Feretri, vel ex antiqua et approbata consuetudine. Respondit ex antiqua et approbata consuetudine. Interrogatus quomodo scit. Respondit quod semper toto tempore suae recordantiae vidit eos ut dixit supra esse liberos, et exemptos.

Super III Articulo etc., dixit etc. Interrogatus quid est dicere esse in possessione libertatis non solvendi salaria praedicta. Respondit quod homines Sancti Marini unquam solverunt salaria praedicta, nec nunc solvunt. Interrogatus quantum tempus est quod fuerunt in dicta possessione. Respondit quod non recordatur, sed semper vidit eos esse in ipsa possessione. Interrogatus quomodo scit quod dicti homines Sancti Marini unquam solverunt, nec nunc solvunt salaria praedicta. Respondit quod ipse Testis est propinqvus eorum ita quod si

solverent sciret bene. Interrogatus quid est Libertas. Respondit quia homines Sancti Marini sunt exempti a praedictis salariis solvendis.

Super IV Articulo etc., dixit etc., vera esse etc. Interrogatus per quem Potestatem fuit eis mandatum, ut solverent salaria praedicta. Respondit quod nescit. Interrogatus si mandato alicujus Potestatis solverint aliquo tempore Potestati Montis Feretri, vel vicario aliquod salarium. Respondit non ut sciat.

Super V Articulo etc., dixit etc., vera esse etc. Interrogatus quid est dicere publica vox et fama. Respondit ut supra in aliis de fama.

Joannes Blasii de Sancto Marino Testis juratus, et interrogatus dixit esse vera. Interrogatus quid est dicere sunt exempti a praestatione salarii. Respondit quia sunt liberi et non tenentur solvere dictum salarium. Interrogatus quid est exemptio. Respondit esse liberum. Interrogatus quomodo scit quod sunt exempti. Respondit illud quod vidit et audivit. Interrogatus quid vidit et audivit. Respondit homines Sancti Marini numquam facere alicui aliquod vassallitium.

Super II Articulo intentionis praedictae. Interrogatus dixit suo sacramento vera esse etc. Interrogatus quot annorum est ipse Testis. Respondit LX et ultra. Interrogatus de quot recordatur. Respondit de L et ultra. Interrogatus de quo tempore, et tempore cujus Domini fuerunt primo exempti. Respondit quod credit, quod fuerunt exempti tempore Levitae Marini, de Dominatione vero tunc regnante nihil scit. Interrogatus si sunt exempti per privilegium eis concessum per Papam, vel Imperatorem, vel Comune Montis Feretri, vel ex antiqua et approbata consuetudine. Respondit quod vidit privilegium concessum Beato Marino per Papam et per Imperatorem in quo continebatur, quod ipse Beatus Marinus, et homines Castri Sancti Marini, et Mons erant liberi et exempti. Interrogatus de nomine Papae et Imperatoris concedentis. Respondit quod non recordatur.

Super III articulo etc. Interrogatus dixit etc., vera esse etc. Interrogatus quantum tempus est quod ipsi homines Sancti Marini fuerunt in possessione non solvendi salaria praedicta. Respondit quod non recordatur de incoaptione temporis, sed semper vidit eos esse liberos et exemptos a praestatione praedicta. Interrogatus quid est dicere esse in possessione libertatis non solvendi salaria praedicta. Respondit quod non solverunt unquam, nec nunc solvunt. Interrogatus quid est libertas. Respondit non teneri alicui. Interrogatus quomodo scit quod nunquam solverunt, nec nunc solvunt. Respondit quod ipse Testis est de hominibus Castri Sancti Marini, ita quod si solvissent, vel nunc solverent sciret bene.

Super IV Articulo etc. Interrogatus dixit etc., vera esse etc. Interrogatus per quem potestatem fuit eisdem hominibus Sancti Marini, quod solverent salaria eidem Potestati. Respondit quod non recordatur de aliquo. Interrogatus si aliquo tempore solverunt alicui potestati, vel Vicario Montis Feretri aliquod salarium. Respondit non ut sciat.

Super V Articulo etc. Interrogatus dixit etc., vera esse etc. Interrogatus quid est dicere publica vox et fama. Respondit ut supra in aliis articulis de fama.

Super VI Articulo. Interrogatus dixit ut supra in articulis tractantibus de publico, et notorio.

Super VII, et VIII Articulis. Interrogatus dixit se nihil nescire.

Super IX Articulo intentionis praedictae dixit suo sacramento quod praefati homines Sancti Marini se appellaverunt a quondam praecepto facto eisdem per Dominum Teodoricum ad Sedem Apostolicam. Interrogatus quomodo scit. Respondit quod ipse Testis firmiter scit quod appellaverunt, et appellationem fecerunt nunc.

Super X Articulo interrogatus etc., dixit vera esse etc. Interrogatus quomodo scit quod petitio dicta facta fuerit, et cui data fuit. Respondit quod audivit

dici quod petitio data fuit, sed nescit cui. Interrogatus quid continebat dicta petitio. Respondit nescio.

Super XI, XII, et XIII Articulis dixit se nihil scire.

Super XIV Articulo etc. Interrogatus etc., dixit etc. quod audivit dici ab hominibus Sancti Marini, quod Dominus Palamedes tulerit suum Consilium super dicta causa, et quod continebatur in dicto Consilio, quod praefati homines Sancti Marini erant absolvendi a quodam praecepto eis facto a Domino Teodorico praedicto, sed aliud nescit.

Super XVI Articulo intentionis praedictae dixit se nihil scire.

Super XVII et ultimo Articulo interrogatus dixit suo sacramento vera esse quę in ipso continentur. Respondit de his quod dixit et affirmavit. Interrogatus quid est dicere publica vox et fama. Respondit prout in aliis articulis tractantibus de fama.

Joannes Chrispofari de Sterpeto Testis juratus, et interrogatus lecta sibi intentione praedicta per ordinem vulgariter, et distincte dixit vera esse, quae in primo articulo continentur. Interrogatus quid est dicere sunt exempti. Respondit quod non tenetur facere hanc factionem, nec aliam aliquam. Interrogatus quomodo scit quod sunt exempti. Respondit quod toto tempore suorum dierum ita steterunt praefati homines Sancti Marini. Interrogatus quantum quod ita steterunt. Respondit quod vidit eos stare liberos et exemptos.

Super II Articulo intentionis praedictae. Interrogatus dixit suo sacramento vera esse, quae in ipso Articulo continentur. Interrogatus quot annorum est ipse Testis. Respondit L., et ultra. Interrogatus de quot recordatur. Respondit. . . . . Interrogatus a quo tempore, et tempore cujus Domini fuerunt primo exempti. Respondit per longum tempus, et tantum longum quod non recordatur nec possit recordari, nec scit qui dominabatur eo tempore, quo primo fuerunt exempti. Interrogatus si fuerint exempti ex privilegio eis concesso per Papam, vel per Imperatorem, vel Comune Montis Feretri, vel ex antiqua et approbata consuetudine. Respondit ex antiqua et approbata consuetudine. Interrogatus quomodo scit. Respondit quod semper vidit eos tempore suae recordantiae liberos et exemptos.

Super III Articulo etc. Interrogatus dixit etc., vera esse etc. Interrogatus quantum tempus quod fuerunt in possessione non solvendi salaria praedicta. Respondit per longissimum tempus, maxime tempore suorum dierum, et ultra. Interrogatus quid est dicere esse in possessione libertatis non solvendi salaria praedicta. Respondit quod non debent solvere praedicta salaria nec unquam solverunt. Interrogatus quomodo scit quod non debeant solvere nec unquam solverunt salaria praedicta. Respondit quod ipse Testis est propinquus hominibus dicti Castri, ita quod si solvissent, vel solvere tenerentur sciret bene. Interrogatus quid est libertas. Respondit hominem esse liberum, et nemini teneri.

Super IV Articulo etc., dixit etc., vera esse etc. Interrogatus per quem Potestatem fuit eis mandatum. Respondit nescio. Interrogatus si solverunt alicui Potestati Montis Feretri, vel Vicario praefati homines Sancti Marini unquam aliquod salarium. Respondit non ut sciat.

Super V Articulo etc. Interrogatus etc., dixit vera esse etc. Interrogatus quid est dicere publica vox et fama. Respondit quod est ille qui est liber, et non tenetur facere rem sibi petitam. Interrogatus in quo loco est dicta fama. Respondit in partibus Castri Sancti Marini. Interrogatus quot homines faciunt publicam vocem, et famam. Respondit V. homines.

Super VI Articulo etc. Interrogatus dixit etc., vera esse etc. Interrogatus quid est publicum et notorium. Respondit illud quod dicitur publice, et scitur per gentes.

Super omnibus Articulis aliis dixit se nihil scire.

Martinus de Montecucco Testis juratus, et interrogatus super dicta intentione lecta sibi per ordinem diligenter dixit suo sacramento vera esse, quae in primo articulo continentur. Interrogatus quid est dicere sunt exempti a praestatione salarii. Respondit quia sunt liberi et nemini teneutur de jure. Interrogatus quid est exemptio. Respondit esse liberum et non teneri. Interrogatus quomodo scit quod exempti. Respondit quod fama est de hoc in Curia Sancti Mariui, et numquam vidit eos solvere aliquod salarium alicui Potestati vel Vicario Montis Feretri.

Super II Articulo etc. Interrogatus dixit vera esse etc. Interrogatus quot annorum est ipse Testis. Respondit settuaginta. Interrogatus de quot recordatur. Respondit de sexaginta annis. Interrogatus a quo tempore et tempore cujus Domini fuerunt primo exempti. Respondit quod non possit recordari, nec recordatur de tempore, quo primo fuerunt exempti, nec de Dominatioue tunc regnante, sed dixit toto tempore suae recordantiae vidit eos liberos et exemptos a praestatione salariorum. Interrogatus si sunt exempti ex privilegio eis concessua per Papam, vel Imperatorem, vel Comune Montis Feretri, vel ex antiqua et approbata consuetudine. Respondit ex antiqua et approbata consuetudine. Interrogatus quomodo scit. Respondit quod vidit eos liberos et exemptos toto tempore suae recordantiae, ut dixit supra.

Super III. Articulo etc. Interrogatus dixit vera esse etc. Interrogatus quantum tempus quod fuerunt in possessione libertatis non solvendi salaria praedicta. Respondit toto tempore suae recordantiae. Interrogatus quid est dicere esse in possessioue libertatis non solvendi salaria praedicta. Respondit de eo quod habet quis esse suum et non teuere alicui. Interrogatus quid est libertas. Respondit hominem esse liberum, et habere suum, et de eo non teneri alicui nisi Domino nostro Jesu Christo. Interrogatus quomodo scit quod fuerunt in dicta possessione toto tempore suae recordantiae. Respondit quod vidit eos semper esse in eadem.

Super IV Articulo etc. Interrogatus dixit vera esse etc. Interrogatus si aliquis Potestas, qui olim fuisset in Monteferetro, seu Vicarius mandaverat quod ipsi homines Sancti Mariui solverent eidem aliquod salarium. Respondit non ut sciat. Interrogatus si ad petitionem alicujus Potestatis, vel Vicarii Montisferetri praefati homines Sancti Marini unquam solveruut aliquod salarium. Respondit non ut sciat.

Super V articulo et VI de fama et notorietate deposuit prout in aliis examinibus.

Super aliis Articulis etc. Interrogatus dixit nihil scire.

Uugarellus de Plandavello Testis juratus, et interrogatus supra dicta intentione dixit vera esse, quae in primo articulo continentur. Interrogatus quid est dicere sunt exempti a praestatione salarii praedicti. Respondit non teneri facere illud quod faciunt caeteri homines qui sunt subtpositi alicui. Interrogatus quid est exemptio. Respondit hominem non teneri alicui. Interrogatus quomodo scit quod sunt exempti. Respondit quod de hoc est publica vox et fama per totam contratam Sancti Marini et alibi. Interrogatus quomodo scit, quod publica vox et fama est. Respondit quod audivit homines dicentes quod sunt exempti.

Super II Articulo interrogatus dixit vera esse etc. Interrogatus quot annorum est ipse Testis. Respondit L., et ultra. Interrogatus de quot recordatur. Respondit L. Interrogatus de quo tempore et tempore cujus Domini fueruut primo exempti. Respondit quod neseit de incoaptioue dictae exemptionis, nec recordari possit, cum non credat, quod de hoc memoria existat, nec de Domiuatione tum regnante, quando fuerunt primo exempti. Interrogatus si sunt exempti ex privilegio eis concesso per Papam, vel Imperatorem, vel Comune Montisferetri, vel ex antiqua et approbata consuetudine. Respondit ex antiqua et approbata

approbata consuetudine. Interrogatus quomodo scit. Respondit quod vidit eos esse exemptos toto tempore suae recordantiae ut supra dixit.

Super III Articulo interrogatus dixit vera esse etc. Interrogatus quantum tempus est quod fuerunt in praedicta possessione libertatis. Respondit tempore L. annorum et ultra. Interrogatus quomodo scit, quod tantum tempus est quod fuerunt in possessione praedictae libertatis non solvendi salaria praedicta. Respondit quod vidit et audivit semper fuisse in praedicta possessione toto tempore suae recordantiae. Interrogatus quid est dicere esse in possessione libertatis non solvendi salaria praedicta. Respondit quod nunquam vidit praedictos solvere praedicta salaria, et si solvissent sciret bene. Interrogatus quid est libertas. Respondit hominem non teneri alicui.

Super IV Articulo interrogatus dixit vera esse etc. Interrogatus si aliquo tempore per aliquem Potestatem Montisferetri mandatum fuit quod praedicti homines Sancti Marini solverent dicto Potestati aliquod salarium. Respondit non ut sciat. Interrogatus si ad petitionem vel mandatum alicujus Potestatis vel Vicarii Montisferetri praedicti homines unquam solverunt aliquod salarium. Respondit quod non.

Super V Articulo interrogatus dixit vera esse etc. Interrogatus quid est dicere publica vox, et fama. Respondit ut supra in aliis articulis tractantibus de fama.

Super VI Articulo interrogatus dixit se nescire.

Super VII, et VIII Articulis dixit quod audivit dici quod continetur in eis; et similiter deposuit usque ad XII Articulum.

Super XIII Articulo dixit vera esse etc. Interrogatus si fuit praesens quando Consilium dictae causae fuit comissum Domino Palamedi. Respondit non, sed vidit dictum Dominum Palamedem ad Castrum Sancti Marini occasione dictae quaestionis.

Super XV Articulo dixit, quod audivit dici, quod praefatus Dominus Palamedes in dicta causa dedit suum Consilium, et quod in ipso Consilio continebatur quod praefatos Universitatem homines, et Comune Sancti Marini erant absolvendi a dicto mandato eis facto a dicto Domino Teodorico Vicario suprascripto, et quod non deberent inquietari super his ab aliquo Potestate vel Vicario Montis Feretri.

Super XVI Articulo dixit quod audivit dici, quod Dominus Teodoricus Vicarius suprascriptus sequendo Consilium praedicti Domini Palamedis dedit suam sententiam, in qua continebatur quod praefati homines Sancti Marini erant absoluti a dicto Mandato eis facto a dicto Vicario, et pronuntiavit eos esse liberos et exemptos a praestatione aliqua Potestatis vel Vicariorum Montis Feretri occasione salariorum, sed aliter nescit.

Super XVII Articulo interrogatus dixit vera esse etc. Interrogatus quid est publica vox et fama. Respondit ut supra in aliis articulis tractantibus de fama

Num. IX.

AN. 1300 17 Maggio.

Istrumento o Trattato di pace fatto fra Uberto Vescovo Feretrano, suo Capitolo, ed alcune terre ed aderenti del medesimo da una parte, e Galasso, Ugolino e Federico Conte di Monteſeltro, e le Comuni di San Marino, Talamello ed altri luoghi, dall'altra.

In Nomine Domini. Amen. Anno ejusdem millesimo trecentesimo. Indictione XIII. Tempore Domini Papae Bonifatii octavi. Die XVII Mensis Madii, apud locum Fratrum Minorum de Santegna Feretranae Dioecesis.

Dominus noster Jesus Christus disposuit ab aevo pia miseratione sibi subditos fore pacificos et modestos. Sed inimico hominum inter humanum genus zizaniam seminante, quo orto labitur ad delicta, insurrexit in partibus Feretranis, et maxime inter venerabilem Patrem Dominum Ubertum Episcopum Sancti Leonis de Monte Feltrio, ejusque Capitulum, et fideles de Sancto Leone, Majolo, ejusque seguaces, et eidem adhaerentes, tam de dictis terris, quam aliis Episcopatus Feretrani, et de aliis terris Dioecesis Feretranae, et aliunde ex una parte. Et magnificos viros Dominos Comites Galassium, Ugolinum et Federicum Montis Feretri, homines et universitates infrascriptorum Castrorum, et terrarum, et nobiles viros Tribaldum, et filios fideles ipsorum Comitum dictorum Tribaldi, et filiorum et seguacium ipsorum, et hominum infrascriptarum terrarum tam de Dioecesi Feretranae quam aliunde. Efrenata cupiditas et superbia pacis acmula materia litium, materia jurgiorum. Atque guerra insurrexit propter quam pax extra Feretranos terminos diutius exulavit. Sed Deo auctore per medium profundum vadens tractatu concordiae inter dictas partes sopivit pacis lenitas, quae belli calamitas introduxit. Ideo Clarinus Rector Ecclesiae Sancti Apollinaris, Sindicus et Procurator dicti venerabilis Patris, et dicti sui Capituli nomine eorum, episcopatus et canonicae Feretranae Sancti Leonis habens ad infrascripta sufficiens, et spetiale mandatum, ut patet scriptum manu Sancti de Majolo Notarii. Homodeus de Giungis de Majolo Sindicus, et Procurator hominum et universitatis Castri Majoli, ut patet scriptum manu Vigadoli Notarii de Majolo. Adamutius de Sancto Leone Sindicus et Procurator hominum et universitatis Civitatis Sancti Leonis, ut patet scriptum manu Sancti de Majolo Notarii, pro eis et eorum fidelibus de Sancto Leone, Majolo, et aliis infrascriptis praedictarum terrarum in sua devotione existentibus. Et etiam omnibus sibi adhaerentibus tam de Dioecesi Feretrana, quam aliunde in praesenti guerra ex una parte. Guido Uberti de Sancto Marino Sindicus et Procurator universitatis hominum dicti Castri Sancti Marini ut patet scriptum manu mei infrascripti Notarii. Magistrus Benevenne et Mazus Sperandei de Talamello Sindici et Procuratores hominum Castri Talamelli ut constat scripto manu Venturae Guidutii Aloixii de dicta Terra Notarii dictarum universitatum et singularum personarum earundem pro eis et eorum seguacibus tam Dioecesis Feretranae, quam aliunde in praesenti guerra ex altera veram concordiam, atque pacem, quae est finis guerrae modo infrascripto comuniter et concorditer pervenerunt: videlicet, quod dictus Clarinus Sindicus et procurator dictorum Dominorum Episcopi, et Capituli, Homodeus Sindicus praedictus, Abamutius Sindicus praedictus nomine quo supra pacis osculo in-

terveniente dictis Guidoni Uberti, Magistro Bencevenne, et Matio nomine supradicto recipientibus, et stipulantibus pro dictis universitatibus, omnibus singularibus personis dictarum Terrarum, et eorum seguacibus, cassavit, annullavit, et irritavit, finivit et quietavit omnes condemnationes, sententias, pronuntiationes, et processus cujuscunque ditionis existentes temporales et spirituales, bonorum privationes, et occupationes olim factas, et habitas ex quacunque causa contra dictas comunitates, universitates, vel aliqua ipsarum, et contra aliquam singularem personam dictarum Terrarum per dictum Dominum Episcopum, vel ejus Curiam pro tempore elapso usque nunc, exceptis condemnationibus jam solutis. Item quod occasione praedictorum nulla imposterum possit fieri petitio, vel exactio nec contra eorum fidejussores, sed per idem habeantur ac si facti, vel factae non essent; et etiam nomine supradicto renuptiavit omnibus litibus, et quaestionibus motis per ipsum Dominum Episcopum, et suos Procuratores contra dictam universitatem Sancti Marini in Curia Romana, vel coram ejus Delegatis vel Auditoribus quacunque occasione, vel facto premittens per pactum quod in eis nullatenus procedatur. Item cassavit et annullavit omnes fidejuxiones et securitates olim datas, et factas ipsi Domino Episcopo, vel alteri pro eo a dictis universitatibus, vel aliqua earum, seu aliqua singulari persona earundem pro dictis Castris, vel pro aliquo dictorum Castrorum custodiendis, et tenendis pro ipso Domino Episcopo, vel suo Episcopatu, seu sub aliqua alia forma vel causa, et promisit occasione praedictorum nullam imposterum litem, vel quaestionem inferre. Item promisit, et convenit praedictus Sindicus, et Procurator quod omnes illas Possessiones, quae olim fuerunt venditae, seu quomodolibet alienatae ab Antecessoribus dicti Domini Episcopi, vel ab eo in aliquam personam dictarum Terrarum Episcopatus, de quibus ipse Dominus Episcopus tenutam accepisset sine juris cognitione, quae nunc detineatur ab ipsis personis quibus acceptae fuerunt, quod ipsae possessiones earum detentoribus non auferantur; sed earum restitutio remaneat in pendenti, donec summarie cognitum fuerit, si possunt vel debent eis de jure auferri; et ad haec si opus fuerit eligatur ab ipsis partibus Judex unus, vel duo, qui hanc definiant quaestionem ad petitionem dicti Domini Episcopi, et si quae ex dictis possessionibus fuerit in casu restitutionis faciendae dicto Domino Episcopo, quarum praetium processerit in utilitatem Episcopatus, quod dictus Dominus Episcopus teneatur eis restituere praetium, vel alio modo sibi satisfacere cum deliberatione duorum bonorum hominum, illa tenere, in qua fuerit possessor ejusdem, qui eligi debeant a partibus supradictis, vel aliunde si partes fuerint concordes, et haec terminatio fieri debeat intra duos menses post pacem factam. Item promisit et convenit nomine quo supra, quod dictus Dominus Episcopus in jure reddendo, et malefitiis inveniendis, et puniendis procedet cum moderatione secundum provisionem sapientum in eo quod poterit de jure, ita quod non tangat juramentum ipsius. Item quod dictus Dominus Episcopus moderationem habebit in suis renovationibus faciendis secundum laudabilem consuetudinem, et antiquam suorum praedecessorum, in qua si fuerit oscuritas fiat declaratio et interpretatio per homines Episcopatus, et Dominum Episcopum supradictum. Item quod omnes contractus emphiteutici olim facti ab ipso Episcopo vel ejus antecessoribus alicui persouae de Episcopatu, vel faciendi in futurum in sua firmitate et tenore persistent, et non sit licitum dicto Domino Episcopo, vel suis offitialibus eos contractus in aliquo violare, nec debitam successionem turbare, nec aliqua consuetudine uti in contrarium pacti emphiteutici, sed jura omnia observare. Item quod omnia servitia, et pensiones detentae per homines Episcopatus ipsi Domino Episcopo restituantur et satisfatiant sibi, et nullum praejudicium ex dicta retemptione dictis hominibus in rebus mobilibus, et immobilibus emphiteuticis generetur cum propter

guerram solvere non possent. Item convenere dicti Sindici et Procuratores ad iuvicem nomine quo supra, quod omnes extrinseci singuli Sancti Leonis veteris possint libere cum eorum Familiis facta pace redire, et iutrare in dictam terram, et ibi stare, et in aequali statu manere cum aliis intrinsecis dictae Terrae, uti, et frui bonis, et juribus, et honoribus eorumdem exceptis sex solummodo infrascriptis. Sapirolo et Zanutio fratribus. Mazato et Bonantio fratribus. Martino de Savaglado, et filio Salvatii, qui hinc ad sex menses stare extra terram Sancti Leonis familiis ipsorum, ut superius dictum est, statim rédeuntibus, et uti volentibus bonis suis, a dicto vero termino in antea redire liceat, et stare sicut caeteris hominibus dictae terrae. Extrinseci vero novelli dictae Terrae Sancti Leonis habeant bona sua, et eis possint uti et frui per suos nunptios, et procuratores, et debeant ipsi accomodari in terris Episcopatus ultra flumisellum Corenae, ubicunque voluerint cum eorum familiis, et teneantur satisdare cum idoneis fidejuxionibus de guerra non facienda in terris Episcopatus praedicti, et dicti extrinseci tam veteres, quam novelli restituantur in eorum bonis immobilibus libere quae habebant, et tenebant tempore eorum exitus, eo salvo quod Dominus Bireta Judex possit stare et habitare cum sua familia in Castro novo, et uti et frui suis bonis ubicunque sunt. Item convenere quod Dominus Episcopus libere et absolute restituatur in omnibus possessionibus et bonis quae habebat, et possidebat tempore incoaptionis praesentis guerrae, ubicunque sint, et sibi sit licitum in omnibus terris Episcopatus uti libere jure suo in pedagiis, mercatis, juribus, jurisdictionibus, consuetudinibus sine cujuscunque molestia supradictis capitulis omnibus in sua manentibus firmitate, hoc salvo et adhibito moderamine, quod dicta restitutio non intelligatur, nec vendicet sibi locum in fortalitiis dictorum Castrorum, et Terrarum: quae fortalitiae remaneant. Ita tamen quod nullum jus ex his quae dicta sunt, vel dicentur in omnibus capitulis pacis comuniter, vel divisim dicto Domino Episcopo, vel Episcopatui Feretrano depereat in possessorio, vel petitorio contra fortilitias, eo quod dictis hominibus praedictarum Terrarum, vel dictis Sindicis jura, vel titulis praescribendi non possint acquiri contra fortalitias. Item convenerunt quod homines Episcopatus praedictarum Terrarum recognoscant de novo ipsum Dominum Episcopum in Dominum, et sibi faciant fidelitatem per juramenta nova, salvis juribus et libertatibus hominum eorundem. Item convenerunt quod omnes extrinseci Castri novi redire possint, et debeant libere ad eorum possessiones, et bona admittantur ab hominibus Castri novi ad honores et officia dictae Terrae, et quod habeant, et recipiant, et faciánt spetialem pacem, et remissionem de omnibus offensis, injuriis, et damnis factis, et illatis, iisque cum hominibus dictae Terrae, cum quibus haberent spetiales inimicitias excepto quod non debeant esse in custodia Roccae, seu Gironis dictae Terrae, et quod omnes condemnationes, et processus facti contra eos ad aliquem eorum, seu eorum bona sint vani et cassi, et nullius valoris, et etiam quod bona immobilia hominum de Castro novo, et de Sancto Leone, et aliarum Terrarum Episcopatus existentium in devotione ipsius Domini Episcopi tempore praesentis guerrae occupata, vel invasa per quoscunque restituantur eisdem, et ad ea redire possint libere undecunque sint de dictarum terrarum Episcopatus sine contradictione. Item praedicti omnes Sindici et Procuratores ad invicem nomine quo supra fecerunt veram et plenam pacem, concordiam, remissionem, refutationem, et pactum de ulterius non petendo de omnibus et singulis injuriis, offensionibus quibuscunque illatis, quae dictas partes, a dictis universitatibus, vel ab aliquibus singularibus personuis dictarum terrarum, et locorum, et a quibuscunque eorum complicibus et segnacibus, et adhaereutibus eisdem, et de omnibus incendiis, derubationibus, invasionibus, et occupationibus bonorum, et de omnibus percussionibus, injuriis personali-

bus, violentiis, omicidiis, et quibuscunque malefitiis quoquo nomine conscriptis super praedictis fecere ad invicem nomine quo supra finem, remissionem et pactum de ulterius non petendo nomine, et occasione praedictorum liberando unum alterum nomine quo supra per acceptilationem, et aquilinam stipulationem, et etiam praedicta fecere ad invicem pro bono pacis, amore Dei, intuitu pietatis, et per remissionem peccatorum suorum, et quod Dominus noster in die Judicii misereatur eisdem. Et etiam Sindici praedictorum Castrorum, et Terrarum Episcopatus Montis Feretri, scilicet Sancti Marini, et reliquorum dictae partis dederunt et solverunt transactionis nomine pro praedictis dicto Clarino Sindico, et Procuratori recipienti nomine dicti Domini Episcopi nomine sui Episcopatus mille libras, ... de quibus se dicto nomine vocavit solutum et satisfactum. Quae quidem omnia et singula suprascripta promiserunt ad invicem nomine jam dicto acceptare et observare, et non contra agere, vel venire sub poena mille Marcharum argenti toties committenda, et cum effectu exigenda, quoties contrafactum vel ventum erit praedictis, vel aliquo praedictorum. Rato semper manente hoc contracto.

Praesentibus eidem Ventura Notario de Talamello. — Petro de Majolo. — Torcifillono de Castro Novo. — Ventura Michaelis de Sancto Marino. — Ugolino Barachono de Sancto Marino. — Philippo Palinoli de Sancto Marino. — Superbutio Scaraui de Sancto Marino, et aliis pluribus.

Et ego Thadeus de Sancto Marino auctoritate Imperiali Notarius, et Judex ordinarius, ut legitur rogatus scribere scripsi et publicavi.

Num. X.

1320 10 Febbrajo.

Istromento d' incastellazione ossia di cittadinanza con varie condizioni accordate dal Comune di San Marino agli uomini di Busignano.

In nomine Domini Amen. Anno ejusdem MCCCXX. Indictione tertia. Tempore Domini. . . . . die x Mensis Februarii. In plebe Sancti Marini de. . . . . quia sine caput, corpus et membra deperierent, et homo sine duce tanquam sine gubernatore navis non regitur, propter quod homo hominum utatur consilio, Civitates, Castra, et Municipia fabricata sunt universitates hominum sese in regimine statutis univerunt ideo Benteveguam. . . . . de Valle, Petrus filius quondam Zanutii de Valle. . . . . Pizoli Pizoni de dicto loco, Bentevegna quondam Blaxii, Zanutius de Ronzano, Blaotius de Ronzano. . . . . Busignano, Gratiolus olim Alberti Paoli, et Sampinutius . . . . . de Cachu, omnes de Curia Castri Busignani, Comitatus et Dioecesis Montis Feretri per se, et eorum haeredes et successores volentes eorum saluti regimine providere proposito per eos, et solemni deliberatione proviso se velle Universitati et Comuni Castri Sancti Marini, et suae adherere protectioni, ac Castellanos fieri institerunt dicto Comuni Sancti Marini, et Recevuto quondam Ugetti chalzolario de Sancto Marino Syndico dicti Comunis praesenti, et stipulanti Instrumenta omnia dicti Comunis nomine ad dictae Castellantiae Benefitium se admitti cum pactis et conditionibus infrascriptis promittentes simul, et quolibet etiam in solidum renuntiare Benefitio epistole Divi

Adriani, et nove constitutionis, et dicto Syndico jam dicto nomine stipulanti se, pure et solemniter astringentes se de cetero dicti Comunis Sancti Marini, et Castro esse perpetuo Castellanos subditos, et subjectos sicut et quilibet Chastellanus dicti Castri, et abedire Capitaneis et Rectoribus dicti Comunis, et ipsi Comuni in omnibus et per omnia tanquam veri Castellani, et Incolae, ac Municipes dictae Terrae in custodiis faciendis, in dicto Castro et Burgis, et Mercatis ac nundinis ipsorum in hostem, seu exercitum, et chavalcatam venire cum hominibus et universitate praedicta, quocumque et quandocumque dictum Comune mandaret vel per se faceret, et amicos dicti Comuuis pro amicis tenere, et inimicos pro inimicis omnimode reputare, guerram et pacem facere et servare solum quando dicta universitas duxerit fatiendam, et opem, et auxilium, et consilium pro posse dicto Comuni impendere, secreta dicti Comunis tenere, et nemini pandere, et omnia utilia dicto Comuni tractare, et facere suo posse, et a contrariis resilere, et si sciverint aliquos, vel aliquem contrarium facere, aut ordinare dicto Comuni quamcitius poterunt manifestare, resistere, et totis viribus obviare, subponentes se, et sua bona tam acquisita quam acquirenda regimini, moderationi et protectioni hominum, et universitatis legibus, statutis, consuetudinibus, juribus, et usum. . . . . Hominum dictae universitatis, et penis, et benefitiis ipsorum ut secundum illa prout alii Chastellani et Incolae fatiant cernere, et se regere tencantur, et si contrafacerent statutis praedictis, et juribus poenis ibi contentis subjaceant, et quae imposterum continebunt tam pecuniarie, quam etiam corporales quae in eos inferri possent, et exigi cum effectu, et generaliter omnia, et singula suprascripta et infrascripta facere promittentes, et in omnibus, et per omnia obedire teneantur, et honera tam realia, quam personalia et mixta in omnibus, et per omnia cum dicta universitate, et hominibus subportare, et stare, et habitare ubi nunc habitant, et inde se non discedere sine petita, et obtenta a dicto Comuni licentia speciali. Pro quibus omnibus supradictis, et infrascriptis observandis obligaverunt dicto Syndico, et Comuni omnia bona mobilia et immobilia quae bona omnia dicto Syndico, et Comuni liceat auctoritate propria intrare hiis, vel altero non servatis, et ea vendere, et pignorare, et per se retinere. Et haec omnia et singula promiserunt pro eo quod dictus Syndicus, dicto jam nomine ad haec spetialiter constitutus ut constat publico Instrumento scripto manu mei Notarii infrascripti ipsos Bentevegnam, Perum, Zavagnolum, Bentevegnam, Benctanum, Gratiolum, Thosium, Thutium, et Samperitum, et quemlibet eorum in Castellanos recepit promittens pure et solemniter eisdem stipulantibus pro se suisque haeredibus ipsos, et quemlibet eorum defendere, et tractare ab omni persona et Universitate in juribus ipsorum toto posse hominum dicti Castri, dando et concedendo eisdem, ut possint et debeant omnibus et singulis benefitiis, et privilegiis, juribus, honoribus et offitiis dicti Castri uti: atque cum eos admisit, et omnem eorum participes fecit, et participes eos promisit tanquam Castellanos, et Municipes dictae Terrae. Ita tamen quod haec intelligantur expresse fuisse excepta ut per ea quae dicta sunt, vel alterum eorum non intelligantur aliquod jus, vel actionem acquisita esse Domino Benvenuto Dei gratia Episcopo Feretrano, vel Episcopatui Feretrano in ipsis hominibus, vel rebus ipsorum, ut si dicti homines, vel Comune Sancti Marini dicto Episcopatui in aliquo tenerentur in jurisdictione, vel aliis, propterea dicti homines ratione dictae unionis et contractus non intelligantur obnoxii. Immo in hac parte ab ipso Episcopatu et suis jurisdictionibus, et servitiis aliis quibuscumque penitus intelligantur exempti, et exceptati, et si quo tempore dictum Comune aliqua subiret onera Episcopatus praedicti ea subire dicti homines minime teneantur. Quae quidem omnia et singula promiserunt una pars alteri ad invicem stipulantes hinc inde intervenientes perpetuo firma

et rata habere et tenere, observare et adimplere, et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua causa, vel ingenio de jure vel de facto sub poena CC librarum Ravennae ad invicem inter praedictas partes stipulantes promissa qua soluta vel non praedicta, et singula firma perdurent. Item reficere, et restituere una pars alteri ad invicem inter ipsas omnia, et singula damna, et expensas, ac interesse quod, vel quas una ex ipsis partibus fecerunt occasione alterius sive culpa contra praedicta fatientes vel substinerentur in juditio, et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis obligarunt una pars alteri omnia sua bona, et dicti Comunis.

Et quod homines incontinenti juraverunt corporaliter tacto libro praedicta omnia, et singula inviolabiliter observare ad Sancta Dei Evangelia.

Praesentibus Testibus Corrado Notario filio Nicolai Fortis. — Ugolino de Baraconibus Notario. — Ventura Michaelis. — Martello Johannes Biaxii quondam, et Johanne quondam Causettae, et pluribus aliis.

Et ego Bonannus quondam Vite Magistri de Sancto Marino auctoritate Imperiali Notarius mandato partium praedictae scripsi et publicavi.

Num. XI.

1320 16 Settembre

Altro Trattato fatto dal Vescovo Feretrano Benvenuto col Comune di San Marino.

In nomine Domini. Amen. Anno ejusdem nativitatis MCCCXX, Indictione.....: Tempore Domini Joannis Papae XXII die XVI Mensis Septembris. Venerabilis in Christo Pater et Dominus Dominus Benvenutus Miseratione Divina Episcopus Feretranus volens ad pacem devenire, et habere cum Universitate, Hominibus, et Comune Castri Sancti Marini. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

non fugienda nomine suo, et successorum suorum, et sui Episcopatus concessit per suas patentes litteras suo vero et integro sigillo. sigillatas per me Notarium visas scriptas, et lectas Venerabilibus Viris Domino Jacobo Archipraesbitero Plebis Sancti Marini, et Domino Titio Rectori Ecclesiae Sancti Michaelis de Umagnano supradictis praesentibus, et audientibus. Quod cum quaedam singulares, et speciales personae de Sancto Marino, ejusque Curiae et Districtus, insultum et robarias de quibusdam rebus fecisse dicatur in persona et rebus cujusdum Episcopatus praefati tempore Praedecessoris sui, de quibus injuriis, depraedationibus, dampnis, interesse et offensionibus dictus Dominus Episcopus sibi asserit plaene, et integre satisfactum pro certa quantitate pecuniae inferius declaranda, quod dictus Archipraesbiter, et Praesbiter. nomine quo supra dicta singulares Personas nominatim possint et debeant absolvere, liberare et quietare ab omni sententia excomunicationis, interdicti, et privationis lata ab homine, vel a jure ab ipso Domino Episcopo, vel suo Praedecessore in quantum de jure potest; et supradictus Dominus Episcopus occasione capturae dicti jus, vel alicujus personae, Ecclesiae, et rapinae bonorum suorum, recepto ab eis firmo corporale juramento. quod mandatis Ecclesiae parebunt imposterum. Et nihilominus ad cautelam in praesentia mei Notarii, et testium infrascriptorum dictus Venerabilis Pater Dominus Episcopus Ugolinum de Valle

Sancti Anastasii Sindicum, et Procuratorem Comunis et universitatis, et hominum Castri Sancti Marini ad hacc specialiter constitutum ut patet publico Instrumento scripto manu Domini Titii Notarii de Sancto Marino praesentem, instantem et petentem absolvi in nomine illorum quorum est Procurator et Sindicus ab omni sententia excommunicationis, interdicti, et privationis, quot, vel quas incurrisset ex supradicta causa, vel alia quae pertinerat, vel pertingere posset ad dictum Dominum Episcopum, ejus Praedecessores, ejus Episcopatus, et jura ipsius. Et insuper quia Terra, et Castrum praefati Sancti Marini ex culpa praedictorum, vel aliorum de dicto Castro snppositum fuerit per sententiam praedecessorum suorum Ecclesiastico interdicto dictus Dominus Episcopus de speciali gratia cum per homines dicti Castri confiteatur sibi fore plaenissimum satisfactum dictum interdictum ex quacunque causa vera, vel non vera ibi positum cassavit, et removit in totis et cunctis Clericis dictae Terrae ejusque Districtus concessit quod libere et publice possint divina ut prius officia exercere, et demum voleus dictus Dominus Episcopus de omnibus aliis offensionibus, et injuriis sibi, et praedecessoribus suis illatis per dictos homines et Comune Sancti Marini ad veram pacem et concordiam venire, et maxime de quibusdam occupationibus rerum, et jurisdictionum spiritualium et temporalium, puta decimationum, testamentorum, fationum, pensionum et servitiorum Cameralium quam personalium, et de quibuscumque aliis injuriis, et offensionibus illatis tam in personis, quam in rebus, Civitatibus, Cassariis, Villis et rebus aliis immobilibus pactum, conventionem, et compositiouem suo nomine et suorum successorum et sui Episcopatus fecit, et ordinavit, et stabilem, et perpetuam esse voluit: videlicet quod dictus Dominus Episcopus promisit dicto Sindicario, et procuratorio nomine quo supra bonam, firmam et perpetuam pacem. Item dictus Dominus Episcopus pro se, et suis successoribus, et vice, et nomine sui Episcopatus ex una parte, et dictus Ugolinus Sindicus et Procurator praedictus Sindicario, et procuratorio nomine dicti Comunis, universitatis et hominum Sancti Marini ex altera fuerunt in concordia plena ad invicem quod omnia tam percepta, quomocunque habita, frumentum, vinum, et alia quaecumque quae fuerunt nomine ipsius Episcopatus Feretrani collecta, habita et deposita per Comune, vel singulares personas penes Comune, Consules, Clericos viros, vel alias singulares personas Castri Sancti Marini, sive ejus Districtus libere sine quaestione restituantur dicto Domino Episcopo, vel ejus Nuntiis sine aliqua retentione, vel fraude ad omnem suam petitionem, terminum et voluntatem. Item quod pro decimis, servitiis et pensionibus retractis, et aliis damnis datis quibuscunque dicti homines de Sancto Marino dare teneantur pro restitutione ipsorum damnorum datorum V libras denariorum Ravennae et Anconae, quam ipsi Domino Episcopo dictus Sindicus dicto nomine dedit, et solvit, et numeravit. Praedictus Dominus Episcopus confessus, et contentus fuit coram me Notario, et Testibus infrascriptis ipsam quantitatem habuisse, et recepisse ac sibi fore plaene, et integre solutam et numeratam, et exceptioni non habitae, et non receptae omnino renuntians. Dicto huic capitulo, et pacto quod si qui homines de Sancto Marino pro damnis datis praedictis aliquid in Testamento legassent pro satisfactione, ista legata in his quinque libris debeant computari, dummodo haeredes Testatorum non amplius solvere teneantur ratione legatorum praedictorum quam eis secundum tassationem et collectam fuerit eis imposita, ut teneantur cum aliis suis vicinis pro rata persolvere dictas libras legatis in nullo astringentibus pro tassatis. Item quod ipsi homines de Sancto Marino in unum et singulares personae libere, et sine molestia et lite, omni machinatione cessante, debeant dimittere et relaxare dicto Domino Episcopo et suis successoribus et ulterius non occupare, et occupata dimittere omnia jura, jurisdictiones, et bona tam spirirualia, quam temporalia,

temporalia, et tam corporalia, quam incorporalia ipsius Episcopatus existentia tam in Castro Sancti Marini, quam ipsius Curte, et in perpetuum non occupare per se vel alios in totum, vel in partem ipsius Episcopatus Feretrani, et eidem Domino Episcopo, et ejus successoribus habere etiam reverentiam, et fidelitatem in omnibus et per omnia facere, quemadmodum hactenus fecerunt suis praedecessoribus cum in statu pacifico cum eo erant, et de jure teneantur et debent, ita quod liceat ipsi Domino Episcopo, et suis successoribus, et eorum familiaribus, et nuntiis quibuscunque ad bona praedicti Episcopatus accedere, et eis uti, et frui sine molestia, nullo defectu contradictos obstante, et hoc idem intelligatur, et fiat in omnibus, et per omnia, ut superius est expressum de omnibus juribus, et bonis Episcopatus existentibus in Castris et Curtis Montis Gemini, sive Montis Maii, Tauzani, Montis Fntogni. Item econtra dictus Venerabilis Pater Dominus Benvenutus Episcopus praedictus teneatur de renovationibus, quae fiendae sunt in Castro et Curia Sancti Marini accipere, quod alias accipere consueverunt ab aliis hominibus terrarum Episcopatus, et de his etiam hominibus de Sancto Marino qui se renovare debuerunt, gratiose minus accipere. Verumtamen si aliquae possessiones, et bona ad proprietatem, et Mensam Episcopatus rediissent teneatur idem Dominus Episcopus ipsas possessiones concedere proximiori secundum gradum consanguinitatis illis, vel illorum, qui ipsa bona primo de jure possidebant. Quod si de praetio, sive mercede concessionis eum ipsis proximioribus et consanguineis concordare non posset, ex tunc idem Dominus Episcopus ad Mensam et proprietatem Episcopatus revocare, reducere possit, et ipsas suo nomine tollere, omni eorum, vel alicujus ipsorum lamentatione cessante. Item quod dictus Dominus Episcopus teneatur dictos de Sancto Marino absolvere ab omnibus processibus factis contra, tam per praedecessores suos quam per se, et in his, et circa praedicta facere quidquid de jure poterit de consilio sapientis. Item quod inter dictos Dominum Episcopum, et terras, et homines terrarum Sancti Leonis, Castri Novi, Bifurchae, et Talamelli ex una parte, et homines, Communis, et universitatis Sancti Marini sit vera, et firma pax. Item quod diti homines de Sancto Marino teneantur restituere hominibus de Sancto Leone, et dicto Domino Episcopo, et suis familiaribus omnes, et singulas res, sive ipsarum existimationem, quae inveniantur fuisse, vel esse in Castro Sancti Marini, vel ejus districtu, vel quae habitae fuissent, vel habeantur per aliquem de Sancto Marino a die penultima Mensis Augusti citra et de hoc teneantur, et debeant facere, et fieri facere solemnem inquisitionem: de aliis vero rebus quae non invenirentur ullo modo habentes, vel habuissent remaneant absoluti, nec quo . . . . . admodum ab aliis vero omnibus damnis, injuriis, offensis factis usque nunc dicto Domino Episcopo, et suis praedecessoribus, tam vivi quam mortui, et quoad Deum, et quoad Mundum remaneant, et sint penitus absoluti, et in anima et in corpore in quantum de jure fieri potest per dictum Dominum Episcopum.

Quae omnia et singula suprascripta singulariter singula, et universaliter universa, et pacta praedicta, concordiam, absolutionem, remissionem, pacem, et alia praedicta promiserunt ad invicem dictae partes, scilicet dictus Venerabilis Pater Dominus Benvenutus Episcopus praedictus per se et suos successores, et vice, et nomine sui Episcopatus ex una parte, et ipse Ugolinus Sindicus et Procurator praedictus sindicario, et proprio nomine Communis, Universitatis et hominum Castri Sancti Marini, et singularum personarum ipsius, et solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus firma, et rata habere, tenere, observare, adimplere et nullo contrafacere, vel venire per se, vel per alium aliqua occasione, vel causa de jure, vel de facto sub poena mille Marcarum argenti solemni stipulatione ad invicem inter eos praemissa, quae toties commit-

tatur, et exigi possit in singulis capitulis, et pactis praedictis vel a parte observante, parte non observanti quoties contrafactum fuerit, et poena comissa, et soluta, vel non, praedicta omnia et singula suprascripta, et infrascripta, et etiam pacta praedicta in sua permaneant firmitate cum refectione damnorum, et expensium litis, et extra, et obbligatione bonorum omnium Domini Episcopi, et sui Episcopatus, et dicti Comunis, et Universitatis cujus idem Ugolinus Procurator et Sindicus est. Insuper ad majorem firmitatem, et certitudinem praemissorum dictus Sindicus et Procurator praedictus Sindicario, et procuratorio nomine quo supra juravit ad Sancta Dei Evangelia mandata dicti Domini Episcopi, et suorum successorum, et Ecclesiae Feretranae in anima praedictorum, quorum Sindicus et Procurator est, et praedicta omnia observare et adimplere, et non venire contra in aliquo in perpetuum, aliqua de causa de jure vel de facto sub dicta poena, et obbligatione bonorum, quorum Procurator et Sindicus est. Quibus sic peractis dictus venerabilis Pater ipsum Sindicum Sindicario nomine quo supra secundum formam Ecclesiae cum Imnis et Canticis absolvit; et absolutionem esse voluit, et mandavit, et omne interdictum positum in dicta terra Sancti Marini penitus relevavit, et mandavit mihi Notario quod de praedictis deberem facere publicum Instrumentum ad perpetuam memoriam praedictorum.

Actum in Ecclesia Sancti Vitalis praesentibus Domino Corrado Archipraesbitero Plebis Corenae. — Praesbitero Alberto de Talamello. — Domino Jacobo Archipraesbitero Sancti Marini. — Praesbitero Francisco de Bellis. — Domino Berardo de Sancta Agata. — Fratre Salomone de Monte Scutolo — Praesbitero Joanne de Aquaviva, et praesbitero Titio de Sancto Marino qui una mecum fuit rogatus de praedictis.

Et ego Andreas de Valle Sancti Anastasii, Imperiali auctoritate Notarius ex commissione mihi a nobili Viro Bitutio, Potestate Montis Feretri facta, prout in Rogatione olim Domini Titii Notario de Sancto Marino inveni in duobus foliis protocollorum ejus in simul conjunctis, et ligatis cum uno filo repis ita fideliter per ordinem exemplavi, et scripsi, et in publicam formam redegi, nil addens, vel minuens, quod mutet sensum in fraudem, vel intellectum praeterquam litcram, sillabam, vel punctum.

Num. XII.

AN. 1320.

Istruzioni date dal Comune di Rimino al prudente uomo Berardo di S. Agata, destinato Ambasciadore al Papa Giovanni XXII in Avignone.

In Christi nomine amen. Haec est forma Ambaxiatae exponendae coram Domino Papa per prudentem virum Berardum de Sancta Agata Ambaxiatorem Comunis Arimini.

Imprimis praemissa recomendatione solemni, coram dicto Domino Papa de personis Pandulfi et Ferrantini, et aliorum de domo de Malatestis habita commemoratione de fide et devotione, quam Dom. Malatesta, et Malatestinus ejus filius de Comune Arimini fideles et devoti Sanctae Romanae Ecclesiae erga ad (sic) dictam Romanam Ecclesiam habuere temporibus retroactis et praesentibus, et habere disponunt descendentes predictorum et dictum Comune in fu-

turum. Habent exponere ambaxiatam suam secundum formam Capitulorum infrascriptorum.

In primis super facto Talie equitum 150 et peditum 300 pro qua molestatur dictum Comune per Dominum Annichinum Rectorem Provinciae Romandiolae, cujus Talie occasione processum est contra dictum Comune per dictum Dominum Rectorem, a quibus quidem processibus appellatum est pro parte dicti Communis, prout videre potest ambaxiator praedictus tum ex forma dictorum processuum et appellationum, quam ex registro ipsarum quod secum defert. Habet proponendo coram dicto Domino Papa excusare rationabiliter dictum Comune si in hac parte non paret votis Domini Rectoris in hunc modum.

I. Allegando et ostendendo Taliam postulatam per Dominum Rectorem non esse debitam eidem Rectori nec ad eidem solvendam et Rectoribus Sacrae Romanae Ecclesiae dictum Comune tenetur, nec de necessitate unquam exacta fuit per Rectores dictae Provinciae a dicto Comuni Arimini, sed ex voluntate quando dictum Comune se obligavit ad solutionem Talie supradictae.

II. Quod dictum Comune ideo cessavit temporibus retroactis conferre in solutionem dictae Talie, et presentialiter nunc cessat, quia dictum Comune ultra vires gravatum est propter subsidia quae dictum Comune prestat Sancte Romanae Ecclesie et Domino Marchioni in Provincia Marchie, et propter guerras quas substinet dictum Comune cum rebellibus Romanae Ecclesie, et specialiter a Federico de Monteferetro, terris Urbini et Fani, et Montisferetri. Exponendo coram dicto Domino enormia damna data et illata per dictos rebellos una cum Episcopo Arctino Forolivicnsibus Auximatis, et Rachanatensibus dicto Communi Arimini propter defensionem fidelium Sancte Romanae Ecclesie; unde si dictum Comune Arimini presentialiter non paret votis Rectoris prefati in solutione Talie. . . . . haberi debet realiter excusatum.

III. Habet exponere qualiter Comune Arimini per privilegia Imperialia, realia et per Sedem Apostolicam confirmata, et per transactiones dudum initas inter Rectores dictae Provinciae et dictum Comune Arimini non tenetur, nec de jure adstringi potest dictum Comune ad solutionem alicujus quantitatis pecuniae vel ad aliquam aliam exactionem preter quam ad CCC libras usualis monetae loco cujus quantitatis prestat Comune XXVI denarios pro quolibet funno.

IV. Habet narrare qualiter in parlamento celebrato per dictum Dominum Rectorem in principio sui regiminis in Terra Brettenorii interfuere Ambaxiatores et Syndicus Communis Arimini et expresse contradixere propositioni et reformationi dictae Talie, et protestati fuerunt quod dictum Comune conferre non intendebat solutioni Talie suprascripte propter impedimenta supradicta, et Dominus Rector indebite pronunciavit dictum Comune, cujus Ambaxiatores esse in parlamento praedicto etc. etc.

V. Quia dictum Comune cessabat solvere Taliam supradictam Dominus Rector mandavit dicto Comuni plurics sub certis penis etc. etc.

VI. Habet exponere dicto Domino Papa quod si dictum Comune Arimini de praedictis querimoniam exponit recusando solvere Taliam supradictam et alie civitates dictae Provinciae non conqueruntur, Dominus Papa admirare non debet propter onera et impositiones praedictas dicto Comuni Ariminii per rebelles praedictos etc., et propter expensas superius expressas quas substinet dictum Comune ob defensionem fidelium Sancte Romanae Ecclesie: alie vero civitates dictae Provinciae requirantur a dicto Comune Arimini.

Item habet Ambaxiator praedictus supplicare Domino nostro Summo Pontifici, quatenus considerata fidelitate, devotione et fide quam Dominus Malatesta et descendentes ipsius versus Rom. Ecclesiam habuerunt, et praedicti Pandulfus Ferrantinus et alii de domo ipsorum, nec non consideratis laboribus et expensis quae Comunia Arimini et Pensauri substinuerunt temporibus retroactis

ob defensionem fidelium Sancte Romane Ecclesie et ob resistentiam et impugnationem rebellium Ecclesie supradicte, ipse Dominus Papa dignetur dictis Comunibus Arimini et Pensauri de gratia speciali super petitionibus infrascriptis condescendere petitioni Ambaxiatoris prefati, et ut infrascripta celerius impetrentur per eum, habet presentare literas Domino nostro Summo Pontifici, quas secum defert pro parte Domini Marchionis, et instare Cardinalibus et aliis Prelatis quibus litere Domini Marchionis et Comunis Arimini diriguntur, ut ipsorum intercessione et juvamine praedicta effectui anticipet. Supplicationes vero porrigende per eum sunt iste.

In primis ut ipse Dominus Papa dignetur concedere Comuni Arimini Comitatum quod Urbinum habet contiguum Comitatui Arimini usque ad Flumen Folie in quo territorio Urbini non sunt aliqua Castra.

Item quod dictus Dominus Papa dignetur licentiam impartiri Episcopo Feretrano permutandi jurisdictiones et jura dicti Episcopatus que habet in Castro Sancti Marini et curia ipsius, et illa unire Comitatui Arimini pro sufficientibus possessionibus eidem Domino Episcopo loco cambii concedentis, cum Episcopatus Feretranus modicum aut nihil reditus de dicto Castro recipiat, propter potentiam Frideriei de Monteferetro qui dictum Castrum detinet occupatum, prout alias dicto Domino Pape supplicatum fuit, et citatorie significatum pro parte Episcopi Feretrani.

Item quod dictus Dominus Papa dignetur concedere dicto Comuni Pensauri Comitatum Fanensem contiguum Comitatui Pensauri usque ad Flumen Argille, in qua parte Comitatus nullum est Castrum, sed olim fuit Castrum Ronchi Sabatii quod diritum est etc. etc. etc.

Num. XIII.

AN. 1321.

Breve di Giovanni XXII a Maestro Almerico da Castel Lucio Rettore in Romagna per la permuta da farsi fra'l Vescovo di Monteferetro ed il Comune di Rimino, del Castello e Rocca di San Marino con alcuni beni del predetto Comune.

JOHANNES Episcopus Servus Servorum Dei. Dilecto filio Magistro Almerico de Castro Lucio Provincie Romandiole Rectori salutem et Apostolicam Benedictionem.

Accepimus nuper quod Fredericus olim Comes de Monteferetro Castrum et Aream Pennarum Sancti Marini Feretrane Diocesis ad Ecclesiam Feretranam spectantia, de quibus idem Fredericus Officialibus et fidelibus nostris Provincie Romandiole guerram frequenter movere presumsit, dudum violenter invasit, et adhuc detinet occupata. Cum igitur eadem Ecclesia Feretrana impotens ad Castrum et Aream predictam recuperandam existat, nec etiam illa posset, si recuperari contingeret, defensare, discretioni tue per Apostolica scripta committimus et mandamus, quatenus diligentius inquisito, quanto eadem Ecclesia Feretrana ex permutatione Castri et Arcis meliorem possit suam conditionem efficere ad aliqua bona cum Comune Arimini, per quem hujusmodi possit ejusdem Eccl. Feretr. meliorari conditio, et Romana Ecclesia in aliquo non ledatur, et consensu Venerabilis Fratris nostri. .... Episcop. Feretr. auctorita-

te nostra ipsius Eccl. Feretr. nomine studeas permutare. Contradictores per Censuram Ecclesiasticam compescendo. Attentius provisurus, ne de hiis que in premissis agere continget, possit in posterum contrarium repcriri, quodque statim per Instrumentum publicum nos redderc studeas certiores de omnibus quc in praedictis duxeris faciendum. Datum Avenione x Kal. Decem. Pontificatus nostri anno sexto.

Num. XIV.

An. 1323.

Minuta dell' Istromento di compra o di permuta fatta fra 'l Vescovo Feretrano ed il Comune di Rimino per l' acquisto della giurisdizione ed altri dritti nel Castello di S. Marino.

In Christi nomine amen. Anno MCCCXXIII. Indictionc sexta, Caesenae. Tempore Domini Joannis Papae XXII, die decima mensis Januarii. Cum hoc esset quod Instrumentum, idem Pater Dominus Joannes Divina Providcutia Sacrosanctae Romanae universalis Ecclesiae Summus Pontifex per suas literas comisit Venerabili Viro Domino Aymerico de Castro Lutii, Archidiac. transiug. in Ecclesia Turronen. electo Sanctae Ecclesiae Ravennatensis, nec non in Provincia Romandiolae pro Sancta Romana Ecclesia Generali Rectori, ut ipse Dominus Rector nomine et vice Sanctae Romanae Ecclesiae, et dicti Domini Papae, Castrum, et Arcem Pennarum Sancti Marini de consensu Venerabilis Patris Domini Benvenuti, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopi Feretrani possit cum Comune Arimini permutare, prout a dicto Comune ex causa permutationis aliqua bona, per quae meliorari possit conditio Ecclesiae Feretranae, et exinde Romana Ecclesia non ledatur prout in literis dicti Domini Papae bullatis vera Bulla plumbia cum filo canapis plenius constat, et nunc Instrumentum coram dicto Domino Rectore, dicto Domino Episcopo, et Cavadolo Notario, Sindico, et Syndicatorio nomine Comunis Arimini ad infrascripta specialiter const. ut de ipsius mandato apparet manu mei Gilioli Notarii infrascripti pro executione negotiis permutationis praedictae fiendae, et infrascriptis capitulis de mandato dicti Domini Rectoris inter dictum Dominum Episcopum, et dictum Syndicum nomine dicti Comunis concordat. post longos et varios tractatus hinc inde conscriptis, nec non consideratis per dictum Dominum Rectorem pro condictione et statu universitatis, et hominum Castri et Arcis praefatae, et qualiter mora permutationis praefatae est universis fidelibus Sanctae Romanae Ecclesiae Provintiae Romandiolae periculum allatura. Idcirco dictus Dominus Episcopus nomine, et vice dictae Ecclesiae Feretranae promisit dicto Domino Rectori recipere nomine, et vice Romanae Ecclesiae, et dicto Cavadolo Syndico recipienti syndicatorio nomine Comunis Arimini, quod dictus Dominus Episcopus secundum formam, et tenorem praedictorum Capitulorum tempore permutationis faciendae inter dictum Dominum Rectorem ex una parte, et dictum Comune ex altera personaliter comparebit in loco, designando per dictum Dominum Rectorem, et dictae permutationis fiendae secundum formam praedictorum capitulorum legittime consentiet, et dicto Comuni omnia jura competentia dicto Episcopatui in dictis Castro, et Arce, curia et districtu, Jurisdictionibus, et proventibus, quibuscunque legitime cedet, et de ipsis contractum, permutationis, cessionis, cum traditione, possessionis, vel quasi, omnium prae-

dictorum quam habet, vel tunc habebit, et cum promissione defensionis legittime de facto ipsius Domini Episcopi, et suorum antecessorum cum aliis pactis et clausulis opportunis hinc inde vallatis, si consultum fuerit dictum juramentum per dictum Dominum Episcopum praestari posse sine praejudicio sui ordinis et dignitatis solemniter faciet prout mandaverit ipse Dominus Rector in quantum consultum fuerit eidem Domino Rectori, quod papales literae patiantur. Et ex nunc dictus Dominus Episcopus omni modo, et forma, quibus melius fieri potest ipsa capitula affirmat, et comprobat, tamquam spectantia, et prospicientia ad meliora Ecclesiae Feretranae, et ipsa capitula, et omnia in ipsis contenta, rata et grata habere promittit. Et praedicta fecit dictus Dominus Episcopus pro eo, quia versa vice dictus Cavadolus Syndicatorio nomine dicti Communis promisit praedictis Domino Rectori, recipienti nomine Romanae Ecclesiae, et dicto Domino Episcopo, recipienti nomine Ecclesiae Feretranae, quod dictum Comune deponet quatuordecim millia lib. Ravennaten. pro infrascriptis emptionibus faciendis, et possessiones emet, emptas permutabit cum dicto Domino Rectore in terminis per ipsum Dominum Rectorem statuendis, et subventionem contentam in infrascriptis capitulis dictum Comune attendit integre, et observabit. Et ex nunc nomine dicti Communis infrascripta Capitula ratificat, approbat, et confirmat omni modo, et forma, quibus melius de jure potest, quae quidem omnia, et singula suprascripta, et infra dicenda promisit praedictus Dominus Episcopus dicto Syndico dicto nomine, et dictus Syndicus dicto nomine praedictis Dominis Rectori, et Episc. dicto nomine vicissim solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus attendere, et observare, et in praedictis, et infra dicendis omnibus dolum malum abesse, ab futurumque esse, et in nullo contrafacere, vel venire sub poena decem millium marcharum argenti in singulis Capitulis praesentis contractus non servatis in solidum committenda, et exigenda cum effectu per partem servantem a parte non servante, et obligatione omnium bonorum dicti Episcopatus, et dicti Communis qua non soluta, vel non praedicta omnia, et singula, et infra dicenda perpetuo obtineant roboris firmitatem. Quorum Capitulorum tenor talis est tractata concorditer inter dictum Dominum Episcopum ex una parte, et dictum Syndicum ex altera.

In primis quod dictus Dominus Episcopus Feretranus consentiet permutationi faciendae per dictum Dominum Rectorem Provinciae Romandiolae cum Syndico dicti Communis de omnibus juribus, jurisdictionibus, fortilitiis, domibus donicatis, servitiis, pensionibus, mansionariis, passagiis, tholoneis, redditibus, honoribus, et proventibus quibuscunque quae et quas Ecclesia Feretrana habet, possidet, vel habere, possidere, vel quasi, vel percipere consuevit in Castro, et fortilitiis Castri, et Arcis Sancti Marini, et in Curia et Districtu dicti Castri in Universitate, et singularibus bonis, personis, et singularibus rebus hominum dicti Castri absque aliqua reservatione secundum formam litterarum Domini Papae, et hoc pro eo quod dictus Syndicus se obligabit dicto Domino Comiti, de deponendo ad omnem requisitionem dicti Domini Comitis quatuordecim millia lib. Raven. praedicta, de quibus denariis emi debebunt per Syndicum dicti Communis possessiones in Comitatu Arimini, vel alibi, secundum quod placuerit de possessionibus, et pretiis emendis dicto Domino Rectori, et infrascriptis personis electis pro parte Domini Episcopi, et dicti Communis, ad tractandum et requirendum dictas emptiones, et forum faciendum cum venditoribus dictarum possessionum. Quae possessiones sic emptae per dictum Syndicum permutari debent, et ex causa permutationis dicti Castri, jurisdiction. et jurium praedictorum tradi per Syndicum saepe dictum. De domibus autem et possessionibus, quas habet extra Arcem Dominus Episcopus, et quae ad mensam Domini Episcopi pertinent, dubitabat idem Dominus Episcopus, an venire

possent in permutatione fienda secundum formam litterarum Apostolicarum. Quamobrem conventum est inter partes, quod veniant in permutatione, si litterae Apostolicae patiantur, secundum consilium sapientium, alias non, immo remaneant in mensa Domini Episcopi, sicut prius. Nomina illorum, qui debent dictas permutationes facere ex parte Comunis Arimini de consensu dicti Domini Episcopi sunt isti.

Nicolaus Domini Stivivi, Tibertus Notarius, electi vero in parte dicti Domini Episcopi de consensu dicti Syndici sunt isti. Nutius Frater dicti Domini Episcopi, Ser Angelus ejus Notarius etc.

Memoratur autem Dominus Aymericus, Rector suprascriptus in principio, medio et fine suprascripti tractatus coram eo, habiti in praescriptu contractu, ac Capitulorum conventionum, pactorum, et modorum supra expressorum fuit ad cautelam expresse, ac publice potestat. ibidem, quod nullatenus intendebat nec volebat per eundem tractatum, seu praedictos articulos vel pacta, sive conventiones, vel modos, aut per ejus praesentiam tollerantiam vel assensum jam habitum, vel habendum, seu per ea, quae facta sunt vel fient, vel sequenter ex eis aliquod Romanae Ecclesiae praejudicium generari, in proprietate, sive possessione vel juribus, jurisdictionibus, potestatibus, sive honoribus, aut imperio, si quas, et quas habet, vel haberet ipsa Romana Ecclesia in eisdem Arcibus, Terra, et Castro. Sed omnino volnit haec ipsi Romanae Ecclesiae fore salva, et integra remanere, mandans specialiter inde per me Notarium infrascriptum solemniter confici publicum Instrumentum, et nihilominus in Instrumento praesenti protestationem eandem adiici, et includi.

Actum Caesenae in Episcopali Palatio coram Reverend. Viris Dominis Jacobo de Castro Florentino, Canonico Favent., et Guidone Thalanderii, et Jacobo Praeposito Forlimp. Capellanis dicti Domini Rectoris, et sapientibus viris, Domini Philippo de Albinea de Regio, Barone de Lape de Pistorio, et Vaune del Maestro de Pistorio Judicibus dicti Domini Rectoris; Nec non Dominis Ragualdo de Zinziis de Caesena, Folle Zaffaroni, et homine Sancti Mariui Juris peritis de Arimino, Domino Jacobo de Albinea, socio ipsius Domini Rectoris, et Ser Lotto Guidonis Notario Florentino, at aliis pluribus Testibus vocatis, et Rogatis.

Et ego Giliolus hominis Petri Cavalli. Imperiali auctoritate Judex ordinarius et Notarius praedictis omnibus praesens fui, et inde cum aliis duobus Notariis rogatus a partibus, et Domino Rectore praedicto ex inde mea manu praesens scripsi publicum Instrumentum.

Num. XV.

An. 1322 2 Ottobre.

Ferrantino Malatesta ratifica la pace fatta già anche a suo nome da Pandolfo Malatesta col Comune di San Marino.

In nomine Domini amen. Anno ejusdem MCCCXXII Indictione quinta. Arimini, tempore Domini Johannis Papae vigesimi secundi, die secunda mensis Octobris.

Cum ad notitiam magnifici Viri Ferrantini de Malatestis pervenerit ex relatione magnifici Viri Pandulfi de Malatestis quod dictus Pandulfus suo nomine, et nomine dicti Ferrantini pacem, et concordiam, et remissionem fecerat Ciama-

rino Guidonis de Fagnano Sindico Universitatis et hominum Castri Sancti Marini recipienti nomine dictae Universitatis et singularium personarum dictae Universitatis de omnibus et singulis damnis, injuriis, violentiis, robariis, incendiis, furtis, rapinis comissis in personis, vel rebus per universitatem, et singulares personas, terrigenas, vel forenses habitantes in dicto Castro de tempore pacis proxime factae citra, ac etiam de omnibus penis et obbligationibus in quibus homines dictae universitatis, et ipsa universitas incurrissent occasione fractione dictae pacis, et etiam quod homines dicti Castri, et dicti forenses in dicta pace contenti essent restituti in omnibus bonis ipsorum, et exempti de bannis et condemnationibus prout in instrumento pacis inde confecto plenius, et scriosius continetur scripto manu mei Notarii infrascripti, et Salomonis quondam Berardi Notarii de Arimino, certificatus plene dictus Ferrantinus de tenore et forma dicti Instrumenti. Ideireo dictus Ferrantinus dictum Instrumentum pacis in omnibus suis partibus ratificavit, approbavit, et confirmavit, et dictum Instrumentum, et omnia, et singula in ipso contenta rata, grata, et firma per se et suos haeredes et successores habere et tenere promisit dicto Salomono Notario, et mihi Notario infrascripto stipulantibus et recipientibus nomine, et vice universitatis, et singulariuni personarum dicti Castri Sancti Marini, et aliorum contentorum in pace praedicta sub penis. . . . . Marcarum argenti contentis in dicto Instrumento pacis, et obbligatione omnium suorum bonorum, quibus solutis, vel non praedicta omnia, et singula firmiter perseverent.

Datum Arimini in Contrata Sanctae Columbae in Platea publica ante domum dicti magnifici viri Pandulfi praesentibus Testibus, et Rogatis Domino Folle Judice, Domino Homine Jacobi de Chandolfinis Judice, Chandulo Notario, Domino Severino de Forolivio, Ventura Michaelis, et Zanne Venture Angeli de Sancto Marino. Et ego Bonannus quondam Vite Magistri de Sancto Marino, auctoritate Imperiali Notarius his omnibus praesens fui, et rogatus scribere scripsi et publicavi.

Num. XVI.

An. 1324 11 Maggio.

Atto di Procura in persona di Giovanni Vincareto di Rimino, fatto a nome del Comune, cioè del Consiglio, Podestà, e quattro Officiali del medesimo per conchiudere una pace con molte condizioni fra 'l detto Comune e quello di San Marino.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini a nativitate ejusdem millesimo trecentesimo vigesimo quarto. Indictione septima. Pontificatus Domini Johannis Papae XXII, die XI Mensis Madii. Consilio Generale Civitatis Arimini ad sonum campanae, et voce Bannitoris in Palatio Communis dictae Civitatis more solito congregato de mandato nobilis militis Domini Ranutii de Brunamontis de Eugubio Potestatis dictae Civitatis, et de voluntate et licentia, ac praesentia Dominorum Brugaldi Judicis Guittoli de Marabatinis, et Federici Corradi quatuor officialium dictae Civitatis eorum nomine, et nomine et vice Thomasii de Agolantibus, vices et vocem cujus habent in hac parte ut scriptum appareat manu mei Seguraui infrascripti. In quo quidem Consilio praedicti Dominus Potestas,

testas, et quatuor Officiales dicti Comunis, una cum consiliariis dicti consilii existentibus ultra duas partes hominum dicti consilii et dicti consiliarii cum eisdem unaniminter, concorditer, et nemine discrepante fecerunt, constituerunt et ordinaverunt discretum Virum Johannem Vencaretum Notarium de Arimino praesentem eorum et dicti Comunis nomine Sindicum et Procuratorem, actorem, factorem et spetialem nuntium, specialiter ad paciscendum, componendum, ratificandum, et approbandum una cum discreto viro Recevuto quondam Magistri Veghitti Calceolarii de Sancto Marino Sindico, et Sindicario nomine hominum, et universitatis Castri Sancti Marini ad infrascripta spetialiter ordinato, ut de ipsius Sindicatu apparet scriptum manu Bonanni de Sancto Marino Notarii. . . . . pacem, concordiam, et remissionem perpetuam ab omnibus et singulis guerris, discordiis, offensionibus. . . . . homicidiis, incendiis, robariis, rapiuis bonorum, furtis. . . . . qualitercunque a bona parte alteri, vel a singularibus personis unius partis singularibus personis alterius. . . . . divisim temporibus retroactis, nullam ad se, sive in se nemine reservationem faciendo, et ad rem . . . . . Sindico, dicto Sindico Castri Sancti Marini recipienti nomine jam dicto omnia, et singula enormia comissa in homines Civitatis, et districtus et comitatus Arimini, et singulares personas ejusdem per homines dicti Castri Sancti Marini in genere et in spetie, ita quod praemissis occasionibus nihil possit dictum Comune et singulares personas ipsius Comunis de cetero petere, vel exigere occasionibus supradictis contra homines dicti Castri, vel singulares personas ipsius jure poli, vel jure fori. Et ad faciendum eidem Sindico, Sindicario nomine jam dicto recipienti de praedictis omnibus, et singulis plenam liberationem, remissionem et absolutionem, et de omnibus aliis poenis, et obbligationibus personarum, et bonorum in quibus homines dicti Castri, seu singulares personae ipsius dicto Comuni Arimini incurrissent propter fractionem pacis dudum factae inter dicta Comunia. Et ad promittendum, et ratificandum quod dictum Comune Arimini et homines ipsius Comunis de cetero tractabunt homines dicti Castri pro amicis, et etiam ad promittendum nomine. . . . . Sancti Marini, quod dictum Comune Arimini faciet posse suum per litteras, et Ambasciatores dicti Comunis, et Dominorum mittendos ad officiales Ecclesiae Romanae, et ad Beneventum Episcopum Feretranum ad hoc ut Ecclesia Romana, et ejus officiales, nec non Episcopus supradictus remittant omnes processus, condemnationes, banna. . . . . singulares personas dicti Castri Sancti Marini, clericos vel laicos, terrigenas, vel forenses, quae steterunt in Castro praedicto tempore dictae guerre, et etiam. . . . . et cancellari faciat omnia et singula banna, condemnationes, et quoscumque processus facta, et factos per dictum Comune Arimini, et Rectores ipsius contra homines, universitatis, capitaneos, et singulares personas dicti Castri Sancti Marini, terrigenas, vel forenses, quae fuerunt in dicto Castro tempore dictae guerrae, et quod pro cassis, et irritis habeantur. Et etiam ad promittendum nomine quo supra dicto Sindico recipienti Sindicario nomine dicti Castri, quod singulares personae ipsius Castri Sancti Marini sint liberi et exempti ab omnibus, et singulis collectis hinc retro impositis in civitate Arimini, et etiam ad promittendum dicto nomine eidem Sindico dicti Castri de gratia speciali quod homines dicti Castri non teneantur ad collectas imponendas in dicto Comuni Arimini pro possessionibus possessis per homines dicti Castri in territorio Arimini inde ad tres annos inceptos a tempore confectionis instrumentorum pacis praedictae dudum factae inter dicta Comunia, scriptum manu Salomonis Berardi Notarii, et Bonanni Notarii de Sancto Marino, et ad promittendum etiam quod homines dicti Castri non tenerentur ad debita contracta occasione dictae guerrae per dictum Comune Arimini. Et etiam ad promittendum dicto nomine dicto Sindico

Sancti Marini recipienti Sindicario nomine hominum dicti Castri ; et singularium personarum forensium contentorum in capitulo pacis, quod homines dicti Castri, ac etiam praedicti forenses possint per civitatem, comitatum, et districtum Arimini securis personis, et rebus eorum ire, stare, et recedere, dummodo praedicti forenses contenti in dicto capitulo se non receptent in dicto Castro Sancti Marini. Et etiam ad promittendum quod praedicti in dicto capitulo contenti reponcreutur in possessioue bonorum ipsorum quae possidebantur per eos tempore principii dictae guerrae, dummodo non sint dicta bona alienata, et per alios legitimo titulo possessa. Et etiam ad promittendum dicto Sindicario nomine dicto Sindico Sancti Marini recipieuti dicto nomine, et etiam nomine singularium personarum dicti Castri tam clerici, quam laici, repouerentur in pacifica possessione omnium bonorum suorum quae possidebantur per eos tempore principii dictae guerrae, ubicunque sint posita in fortia dicti Comunis, et Dominorum de Malatestis, nisi possiderentur per alios legitimo titulo praecedente tradictione. . . . . et quod bona hominum dicti Castri posita in comitatu Arimini custodirentur sicut caetera bona hominum civitatis, et districtus Arimini. Et etiam ad promittendum dicto nomine dicto Sindico . . . . . recipienti Sindicario nomine jam dicto quod homines dicti Castri singulis annis libere extraherc poterunt de comitata Arimini fructus bonorum suorum, deferendos ipsos ad dictum Castrum non obstante aliquo decreto facto, vel imposterum fatiendo per dictum comune Arimini. Et etiam ad promittendum quod homines dicti Castri Sancti Marini occasione alicujus collectae, condemnationis, seu alicujus debiti ad quod aliquis singularis de dicto Castro teuerctur uon possit detineri, vel capi, scu in aliquo molestari in persouis, vel rebus, solummodo illa persona, quae reperiretur principaliter obbligata ad debitum, collectam, vel condemnationem solvendam. Et etiam ad promittendum dicto Sindico Sancti Marini dicto nomine, quod homines de Saneto Marino libere extrhaere poterunt de civitate, et comitatu Arimini secundum formam ordinamentorum dicti Comunis illas mercationes, quae eis placuerint, solvendo passagium et gabellam pro extimatione dictarum mercium, pro ut solvere tenentur comitatini civitatis praedictae, dummodo dictae mercationes non deferantur ad loca vetita per dictum Comune, et salvo quod sal extraherc non debeatur, nisi pro necessitatibus hominum dicti Castri. Et etiam ad promittendum Sindicario nomine Comunis Arimini promissioncm dicto Sindico Castri Sancti Marini Sindicario nomine quo supra eidem dicto nomine fatienda quod homines dicti Castri Sancti Mariui de caetero dictum Comune Arimini, et Dominos praedictos de Malatestis, nec non eorum amicos tractabunt pro amicis, et inimicos eorum pro inimicis, nec de caetero receptabunt in dicto Castro Sancti Marini aliquos inimicos, rebelles, vel bannitos dictorum Dominorum, et Comunis Arimini quae sunt, vel in futurum erunt ; sed potius licentiabunt et expellent de Castro praedicto dictos bannitos, rebelles, et omnes alios rebelles Romanae Ecclesiae, nec ipsos ullo tempore receptabunt in dicto Castro exceptis duntaxat forensibus contentis et nominatis in capitulis dictae pacis. Et etiam ad recipiendam promissionem dicto nomine a praedicto Sindico Saneti Marini Sindicario nomine quo supra, quod facta permutatione inter dictum Comune Arimini ex una parte, et Dominum Episcopum Feretranum ex altera de juribus et jurisdictionibus competentibus in dicto Castro dicto Domino Episcopo, et Ecclesiae Feretranae secundum formam litterarum Domini Papae, quod dictum Castrum Sancti Marini, et homines dicti Castri respondebunt dicto Comuni Arimini de omnibus et singulis juribus, passagiorum, condemnationum, pensionum et donicatium spectantium ad dictum Dominum Episcopum, et Ecclesiam Feretranam, et de omnibus aliis juribus, et jurisdictionibus, si in aliquo apparebunt dictum Comune et homines dicti Castri Sancti Marini de jure

teneri eidem. . . . . Et etiam ad recipiendum promissionem a dicto Sindico Sancti Marini dicto nomine, quod Comune, et offitiales dicti Castri ad omnem requisitionem offitialium dicti comunis Arimini compellere . . . . . de dicto Castro solvere debita, condemnationes, fationes, et onera quaecunque, realiter, et personaliter detinendo eos, et ipsos compellendos ad satisfactionem integram. . . . . Et etiam ad recipiendum nomine, et vice dicti comunis Arimini plenam promissionem et obbligationem a quinquaginta bonis hominibus dicti Castri Sancti Marini, seu ab eorum procuratore ad hanc promissionem et obbligationem spetialiter ordinato, quod praedicti quinquaginta homines promittent, et se principaliter et in solidum obligabunt eidem Sindico comunis Arimini recipienti nomine, et vice dicti Comunis, et singularium personarum ipsius, se taliter facturos, acturos, et curaturos cum effectu, quod praedictus Sindicus Sancti Marini Sindicario nomine dicti Castri, et homines. . . . . praedicti Castri attendent, et integre observabunt cum effectu dictam pacem, et concordiam, et omnia alia, et singula quae continentur in capitulis pacis, et etiam in dicto Instrumento pacis apposito, et in nullo contrafacient sub pena vel penis in ipsis Instrumentis pacis appositis, sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium, et immobilium ubicumque essent, vel reperirentur, et hoc per se, suosque obsides praedicti hominum Castri Sancti Marini qui sunt in fortia dicti comunis Arimini pro observatione dictae pacis, per dictum comune Arimini praesen. . . . . relaxavit, excepto quod dicti quinquaginta homines seu aliqui eorum non teneantur, nec obbligentur in aliquo ad illud capitulum, quod legitur ibi, ubi dicitur de juribus, et jurisdictionibus competentibus in dicto Castro Episcopo Feretrano, vel Ecclesiae Feretranae, et dummodo per dictam exceptionem non derogetur in aliquo obbligationi factae, seu fiendae per dictum Sindicum Sancti Marini in dictis Instrumentis pacis, ratificationis, et approbationis praedictae. Et etiam ad ratificandum, et approbandum ipsa Instrumenta pacis dudum factae inter dicta Comunia scripta manu praedictorum Salomonis et Bonanni Notariorum, et omnia, et singula in ipsis capitulis pacis contenta. Et etiam ad renovandum ipsa Instrumenta et capitula pacis praedictae, et ipsa de novo fatienda cum iisdem clausulis, capitulis, et poenis in dictis Instrumentis appositis, et generaliter ad omnia alia, et singula fatienda, exercenda, promittenda, ratificanda et approbanda, quae in dictis capitulis pacis dudum initae et factae inter Segurunum Magistri Jacobi Notarium Sindicum, et Sindicario nomine comunis Arimini ex una parte, et Ciamarinum Guidonis Fagnani Sindicum, et Sindicario nomine hominum et universitatis dicti Castri Sancti Marini ex altera parte manu praedictorum Salomonis, et Bonanni Notariorum, et etiam ad jurandum in animas singularium personarum Communis ejusdem, quod praedicta omnia et singula attendent, et integre perpetuo observabunt, et non contrafatient aliqua ratione vel causa. Dantes, et concedentes dicto eorum Sindico, et procuratori in praedictis, et quolibet praedictorum plenum, liberum, et generale mandatum cum plena, libera, et generali administratione, et ad fatiendum et recipiendum de praedictis omnibus, et singulis contentis in dictis capitulis pacis plenum, et plenissimum Instrumentum ad sensum sapientis, seu sapientium ipsorum Sindicorum secundum formam capitulorum pacis praedictae, et cum omnibus clausulis contentis in eis, cum obbligationibus bonorum dicti comunis Arimini, et penarum stipulationibus, secundum quod dicto sapienti, seu sapientibus melius videbitur convenire. Promittentes praedicti Dominus Potestas, et quatuor officiales dicti Comunis una cum dictis Consiliariis, et dicti Consiliarii cum eisdem mihi Notario infrascripto recipienti, et stipulanti nomine, et vice Comunis hominum et universitatis dicti Castri Sancti Marini, et singularium personarum ipsius, et omnium aliorum, quorum interest, vel intererit quod quidquid per dictum eo-

rum Sindicum, et procuratorem factum, gestumve, seu promissum fuerit in praedictis, et quolibet praedictorum ratum, gratum, et firmum perpetuo habebunt, et tenebunt, et non contravenient aliqua ratione, vel causa de jure, vel de facto per se, vel per alios sub hypotheca, et obbligatione omnium suorum bonorum, et dicti commis Arimini.

Actum in Palatio communis Arimini praesentibus testibus rogatis Guglielmutio Arimini, Augelino Notario. Homine Sancti Petri. Benvenuto Notario. Sancte Paganutii Notario. Bernardo Guidonis de Perglano Notario, omnibus de Arimino, et aliis pluribus.

Et ego Seguranus quondam Magistri Jacobi de Gubinis de Arimino, Imperiali auctoritate Judex ordinarius, et Notarius, praedictis omnibus interfui, et ut supra legitur rogatus scripsi, et publicavi.

Num. XVII.

An 1325.

Breve di Giovanni XXII al Rettore di Romagna Almerico di Castel Lucio per voler assolvere il Comune e Cittadini di San Marino dalle scomuniche nelle quali erano incorsi per ribellione ed Eresia.

Johannes etc. Aymerico etc.

Si populus et Comune Castri Sancti Marini Feretr. Diocesis qui dampnate memorie Federico de Monteferetro condepnato de heresi adhieserunt, et prestiterunt auxilia, consilia et favores, et alias contra nos et Romanam Ecclesiam multipliciter rebellarunt, diversas excommunicationes, et alias penas et sententias in nostris, vel tuis, seu heretice pravitatis inquisitorum processibus, generaliter aut specialiter, vel a jure occasione dictarum adhesionis et rebellionis contra tales promulgatus et inflictas dampnabiliter incurrerunt, ad nostram et ipsius Ecclesie devotionem, fidelitatem, et obedientiam redire curaverint, cum effectu in eisdem constanter de cetero permansuri, ac nobis, ac eidem Ecclesie pro predictis satisfactionem debitam impensuri: Volumus, et fraternitati tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus post quam illi de Communi praedicto qui de heresi condempnati existerunt, illam coram te, vel inquisitoribus praedictis objuraverint, et tam ipsi, quam alii qui essent de fautoria hereticorum dampnati, promiserint seque efficaciter obligaverint, quod hereticis, et rebellibus nostris et ejusdem Ecclesiae non adherebunt de cetero nec favebunt. Et insuper Comune predictum de excessibus, et offensis per ipsos contra nos, et Ecclesiam prelibatam, ac te, aliosque officiales nostros in adhesione, et rebellione predictis commissis emendam, juxta tuum arbitrium prestiterint condecentem, vel de illa prestanda secundum ordinationem nostram, qua per nos vel alium, seu alios una vice, vel pluribus duxerimus faciendam, cautelas sufficientes fecerint, et idoneas prestiterint cautiones. Eis de absolutionis beneficio a dictis penis, et sententiis, quas occasione premissorum, vigore dictorum processuum, vel a jure quomodolibet incurrerunt, auctoritate nostra juxta formam Ecclesie providens, ipsosque ad famam et statum restituas, et aboleas ab iisdem subortam ex premissis cujusvis infamie maculam sive notam, interdictum si cui Castrum praedictum propter praemissa subjaceat nihilominus relaxando.

Adjecto tamen quod si ipsor: contra nos, et eandem Ecclesiam contingeret de cetero rebellare, quod absit, in easdem penas et sententias recidant ipso facto, rescripturus nobis quidquid egeris in hac parte. Datum Avenione Nonis Augusti An. X.

Num. XVIII.

An. 1355.

Articolo di un Trattato di pace e concordia fatto fra 'l Cardinale Egidio Albornozzi, ed i Conti di Monteſeltro ed Urbino.

Item quod dicti Comites possint tenere et custodire dictas civitates Urbini et Calles, et cujuslibet corum Comitatus et Districtus, et omnes alias Civitates, Terras, Castra et loca que nunc tenent et custodiunt, sicut hactenus per eos factum est. Dummodo non sint manuales, et de Camera Ecclesie ad honorem et reverentiam Sancte Romane Ecclesie. Et patietur quod Communia dictarum Civitatum Urbini et Calles, et aliarum Civitatum, Terrarum, Castrorum et locorum pro praedictis et aliis necessariis, utilibus, expedientibus et occurrentibus, dictis Civitatibus, Terris, et Castris et locis imponere collectas et honera realia et personalia prout, et sicut eis videbitur expedire, et sicut est consuetum, et secundum formam status, ordinis et provisionis dictarum Civitatum, Terrarum, Castrorum et Locorum, vel singularium personarum eorumdem: et predicta non intelligantur in Terra Penne Sancti Marini Diocesis Montis Feretrani, que libera remaneant dicto Domino Legato, donec illi de Malatestis venient ad obedientiam S. R. E. et ipsius Domini Legati. Postea vero quam ad obbedientiam venerint dicti Domini Legati, dicta Terra Sancti Marini et ejus custodia reducatur in eum statum in quo nunc est. Et similiter reducatur in eum statum in quo nunc est, supradicti de Malatestis licet non obedirent, tamen vincerentur per Ecclesiam, et expellerentur de Terris Ecclesie, quas tenent, ipsis tamen Comitibus persistentibus in devotione S. R. E. et non aliter. *Resp.* Placet.

Num. XIX.

An. 1360.

Atti e Decreto formati da Messer Giovanni de Levalossis Podestà di Monteſeltro con Messer Neri Brandano Sindaco del Comune di San Marino per le differenze intorno alla Libertà ed esenzione della medesima, con una sentenza del Rettore di Romagna in quel tempo.

In nomine Domini. Amen. Hoc est exemplum cujusdam processus facti per nobilem et sapientem virum Ser Jo. de Levalossis de Regio pro Sancta Romana Ecclesia Potestate Montis Feretri sub anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo, Ind. XIII. tempore Sum. Pont. D. D. Innocentii Pp. VI, diebus

et mensibus infrascriptis, cujus quidem processus tenor talis est. Hec est quedam inquisitio quam facit et facere intendit nob. et sap. vir Joh. de Levalossis de Regio pro Sancta Romana Ecclesia Montis Feretri Potestas, ex suo et sue Curie officio contra et adversus homines, universitates et Comunia Castrorum et Terrarum infrascr. videlicet:

Comun. sive Civ. S. Leonis.	Castri Benigni.
Castri S. Marini.	Familiarum de Rontagnano.
Castri Savignani.	Castri Montis Fotogni.
Castri Novi.	Castri Petri Mauri.
Castri Vici.	Castri Meleti et de Bosis.
Castri Schiani.	Castri Bifurche.
Castri Ufiglani.	Castri Montis Bovaginis.
Castri Mouticelli.	Castri Petre Rubee.
Castri Pleghe.	Castri Moutis Cupioli.

Feretrane Diecesis in eo, de eo, et super eo, quod ad aures et notitiam D. D. Potestatis et sue curie fama publica precedente, et clamosa insinuatione referente, non a malevolis, sed fide dignis personis sepe et sepius pervenit auditu. Quod dicti homines, universitates et comunia dolose, scienter, apensato et violenter presumentes, que ipsis infamiam pariunt, et Romane Ecclesie inferunt lesionem; dominium, jurisdictionem preemiuentiam et tirannidem in suprascriptis Castris et locis Ecclesie Romane subjectis, assumendo Capitaneos, Vicarios et officiales per Comites Montis Feretri de Urbino electos et transmissos acceptando, vel alios a se ipsis dictos Capitaneos vel officiales eligendo et assumendo a dictis Comitibus nominatoribus, electoribus ac ipsis officialibus nominatis, electis et assumptis consilium et favorem publice et occulte prestando, ac conscribendo, et parentes mandatis dictorum Capitaneorum non contradicendo ac pro posse resistendo. Requisiti plurics et pluries per dictum Dominum Potestatem, obedientiam eidem nomine et vice Sancte Romane Ecclesie minime prestiterunt, sed potius tamquam inobedientes, et maudatorum D. D. Potestatis et Romane Ecclesie contemptores, sindicos ad promittendam obedientiam debitam Romane Ecclesie more solito, et homines idoneos et legales, qui mattia secundum formam constitutionum denuntiarent, ipso D. Potestati prestare recusantes, in contumacia penitus persisterunt, correptionem D. D. Potestatis subterfugientes, ac ejus. . . . . sive judicium declinantes, tamquam rei majestatis et perduellionis, jurisdictionem et jura Romane Ecclesie ejusdem officialium et D. D. Potestatis fraudolenter eludens eidem jurisdictionem detrahere totis viribus conati sunt ac conantur. Et predicta commissa et perpetrata fuerunt per dictos homines, universitates et comunia dictorum Castrorum et locorum de anno presenti et mensibus Martii, Aprilis, et Madii proxime elapsis contra formam juris et constitutionum Sancte Romane Ecclesie, et in ipsius Ecclesie lesionem, opprobrium et gravamen sub an. Dom. 1360 Ind. XIII, Pontificatus Dom. nostri D. Innocentii Pp. VI, an VIII. Super quibus omnibus singulis coherentibus et connexis et dependentibus ab eisdem dictus Dom. Potest. inquirit et inquisitionem facere intendit, et ipsos et quemlibet ipsorum repertos culpabiles de predictis puuire et condemnare secundum formam constitutionum Sancte Romane Ecclesie, et juris, et omni modo jure et forma quibus melius fieri potest.

Die penultimo mensis Mai in Castro Montis Taxorum in domo in qua jus redditur ad bancum juris solitum ad jura reddendum dictus Dom. Potestas sedens pro Tribunali ut supra commisit, imposuit et mandavit Johanni Longo placzario Curie jurato praesenti et intelligenti, quod redat, citat et requirat ho-

mines, comunitates et universitates Castrorum et locorum infrascriptorum, et eiisdem presentet literas citatorias infrascripti tenoris.

Joh. de Levalossis de Regio, pro Sancta Romana Ecclesia Montis Feretri Potestas, hominibus, universitatibus, et comunitatibus Castrorum et Terrarum infrascriptarum Feretrane Dioc. salutem, et nostrorum obedientiam mandatorum. Tenore present. vos et quemlibet vestrorum citamus quatenus hinc ad diem Martii que erit secunda mensis Junii in Castro Montis Taxorum ubi continuam nostram residentiam facimus ad jure reddendum coram nobis et nostra Curia comparere curetis et debeatis ad vos et vestrorum quemlibet excusandum et defendendum a quadam inquisitione et contentis in ea contra vos et vestrorum quemlibet per nos et nostram Curiam formatam, alias a dicto termine in ante procedemus contra vos et vestrorum quemlibet justitia mediante, registratis praesentibus ad cautelam et nostri sigilli munimine roboratis, de quarum presentatione et relatione Joh. Longo nostro nuntio jurato-latori presentium debemus plenam fidem. Dat. in Monte Taxorum die penultimo mensis Mai, Ind. XIII Pont. Dom. nostri D. Innocentii Pp. VI, an. VIII. Solvatur numptio de labore suo.

Nomina Castrorum et locorum ut supra.

Qui plazarius iens et rediens retulit dicto Domino Potestati et mihi nomine infrascripto se ivisse, et dictos homines, comitatus et universitatis Castrorum et locorum supradictorum citasse et requisivisse die prima mensis Junii, et literas predictas presentasse, et sic fecisse ut supra habuit in mandatis.

Die 11 mensis Junii comparuit coram supradicto Domino Potestati Nerius Magistri Brandani de Civitate Urbini, Sindicus et Procurator Comunis et hominum Castri Sancti Marini, et petiit copiam inquisitionis formate et facte per dictum Dominum Potestatem et ejus Curiam contra dictum Cartrum Sancti Marini et homines ipsius Castri cum terminis competentibus ad respondendum, ut ipse Procurator et Sindicus dicto nomine deliberare possit de veritate dicenda et respondenda super inquisitione predicta et contentis in ea, dicens et protestans, quod ultra vel ante non procedat contra praedictum Castrum Sancti Marini et homines ipsius non habita copia supradicta. Cui Nerio Sindico et Procuratori predicto presenti et petienti dictus Dominus Potestas sedens pro Tribunali ut supra statuit terminum ad accipiendam copiam dicte inquisitionis, et ad se excusandum, et respondendum, et defendendum, et dicendum quidquid vult de suo jure hinc ad octo dies proxime venturos. Die IX mensis Jun. comparuit coram supradicto Domino Potestate sedente pro Tribunali ut supra Nerius Magistri Brandani de civitate Urbini, Sindicus et Procurator Com. hom. Comun. Castri Sancti Marini Dioc. Feret., et ad legitimationem sue persone produxit instrumentum seu mandatum scriptum in publica forma manu Guidini Joh. Giamarini de Fagnanis de Sancto Marino Notario, quod incipit. In nomine Domini, et finit ante subscriptionem not. testium vocatorum. Et excipit, et excipiendo opponit et dicit in hiis scriptis, quod inquisitio formata per Dom. Potestatem supradictum contra homines et Comune Castri Sancti Marini de jure non procedit et super ea procedendum non est, et ipsi inquisitioni dictus Sindicus et Procurator dicto nomine respondere non tenetur neque debet, maxime quod dictum Comune et homines dicti Castri Sancti Marini habuerunt et habent potestatem et jurisdictionem elligendi sibi Capitaneos et Consules, et alios officiales per quos regerentur, et jus reddendi, omnibus volentibus persequi jura sua, vel de aliquo conqueri secundum formam statutorum et ordinamentorum dicti Castri, approbatorum per Rectores et officiales pro Sancta Romana Ecclesia Deputatos, et predicta excipit et excipiendo opponit dictus Sindicus et Procurator dicto nomine in hiis scriptis, salvis et protestatis sibi omnibus aliis suis exceptionibus et defensionibus et oppositionibus quibuscum-

que. Et ego Marcus Petrutii de civitate Urbini Imperiali auctoritate Notarius; et nunc Notarius et officialis supradicti Domini Potestatis, prout inveni in quaterno bombicino actorum dicti Domini Potestatis, ita hic fideliter scripsi et exemplavi, et in publicam formam redegi, et de mandato supradicto Domini Potestatis, et meum signum in fine apposui consuetum. Loco Signi.

In nomine Domini amen. Anno ejusdem nativitatis 1360, Ind. XIII, tempore Domini Innocentii Papa' VI, die 1x mensis Junii supradictus Ser Nerius Sindicus et Procurator sindicario et procuratorio nomine Com. et hom. Castri Sancti Marini suprascripti personaliter constitutus coram nobili et sapienti viso Ser Johanne de Levalossis de Regio, pro Sancta Romana Ecclesia Montis Feretri Potestate in Castro Montis Taxorum pro Tribunali sedente ad bancum juris in loco et more solito petiit per suprascriptum Dominum Potestatem sibi dicto nomine terminum statui ad docendum et obtinendum de juribus Communis, universitatis et hominum Castri Sancti Marini supradicti, cui Ser Nerio Sindico, et supradictus Dominus Potestas statuit terminum decem dierum ad obstendendum de juribus dicti Comunis.

Die 18 mensis Junii comparuit coram dicto Domino Potestate etc. Ser Nerius Magistri Brandani de civitate Urbini Sindicus etc. in termino et infra terminum sibi statutum per dictum Dominum Potestatem ad docendum et ostendendum de juribus dicti Comunis etc. Super exceptionibus oppositis alias per dictum Sindicum contra quamdam inquisitionem formatam contra dictum Comune et homines per dictum Potestatem, et ad probationem et declarationem jurium dicti Comunis et hominum Castri Sancti Marini, produxit quasdam scripturas publicas et autenticas scriptas manu Petri de Seglardis de Parma, que incipiunt. In Christi nomine Amen, et finiunt ante subscriptionem testium dicti Notarii testibus ad hec vocatis et rogatis, et inter alias scripturas predictas produxit quamdam sententiam publicam et autenticam scriptam manu supradicti Petri Notarii, cujus quidem sententia tenor talis est. Cum citatione prius facta de Domino Johanne de Briscia Procurat. et Advoc. Cam. Rom. Curie, et citationis ante dictam sententiam tenor sequitur.

MCCCLX, die xi Mai. Spiens vir Dominus Joh. de Terisiis de Parma Judex Vic. Mag. Militis Domini Ghiberti de Corrigia Prov. Romandiole pro S. R. E. Comitis et Rect. commisit imposuit etc. Zecchino publ. plazario Curie generalis dicti Comitis quod vadat, citet et requirat Dom. Joh. de Briscia Proc. et Adv. Cam. Rom. Eccl., quod die crastina ante tertiam coram dicto Vicario deberet comparere ad infrascriptam sententiam audiendam, alias etc. Qui Plazarius retulit mihi Notario se citasse personaliter dictum Dominum Johannem, et alia fecisse ut supra continetur ad petitionem Ser Nerii Proc. pred.

In nomine Domini MCCCLX, Ind. III, die decima Mai, Pontificatus Dom. Innocentii Pp. VI, nos Joh. de Terisiis de Parma Judex et Vic. Magn. Milit. Dom. Ghib. de Corigia Prov. Romandiole Comitis et Rectoris sedens pro Trib. in palatio Potest. civ. Faventiae, visis ac diligenter inspectis suprascriptis intentione et capitulis coram nobis productis per Ser Nerium Magistri Brandani de civ. Urb. Sind. et Procurat. Comun. et hominum Castri Sancti Marini Fer. Dioc. ad obstentionem et declarationem juris dictum Comunis et hom., et testibus productis per ipsum Sindicum et Procuratorem nomine predicto super ipsis, et attestationibus ipsorum testium, et super predictis omnibus habita deliberatione decenti, Christi nomine invocato in hiis scriptis pronuntiamus, sententiamus etc. Comuni et hominibus dicti Castri Sancti Marini competeri jus elligendi sibi Capitaneos, Rectores, Consules et defensores, et quoscunque alios officiales per quos ipsum Castrum, Cumune, et hominis ipsius regerentur: Et ipsos Capitaneos, Consules et alios officiales ab eis sic electos habuisse et habere jurisdictionem; fuisse et esse in possessione et quasi jurisdictione regendi

dictum

dictum Castrum, et Comune, et homines ipsius Castri, et juris reddendi omnibus coram eis, vel corum altero persequentibus et persequi volentibus jura sua, vel de aliquo conquerentibus, vel volentibus conqueri secundum formam statutorum et ordinamentorum dicti Communis approb. per Rectores Prov. Romandiole in ipsa Prov. pro S. R. E. deputatos. Et ipsos Com. et homines fuisse et esse in possessione et quasi dicti juris eligendi sibi Capitaneos et alios Officiales, Consules et Rectores predictos, et exercendam jurisdictionem pred. dicimus et sententiamus etc. presente dicto Ser Nerio Sind. pred., et instante, petente et adsente Dom. Joh. de Briscia Proc. et Adv. Cam citato tamen etc. et presentibus Gabrino de Criminiaco, Franc. de Bonenn Not. de Luca, de Rivalta, Joh. de Vescava omnibus de Parma, et Briga Mag. Smegharum testis ad hec vocatis et rogatis etc.

Ego Petrus de Legtardis de Parma Imperiali auctoritate Notarius, Not. et Scriba dicti Dom. Judicis et Vicarii etc.

Die 25 mensis Augusti comparut coram suprad. Dom. Potest. pro Tribunali sedente in dicto Castro Montis Taxorum, et ad bancum etc. Ser Nerius Mag. Brandani etc. Sindicus etc., et petit etc. dictum Commune et homines Sancti Marini per vos sententialiter absolvi ab inquisitione predicta et contentis in ea etc. et hec petit instanter dictus Sindicus etc.

In nomine etc. MCCCLX, Ind. XIII. tempore Dom. Innocentii Pp. VI, die 25 mensis Augusti, nos Joh. de Levafossis de Regio pro S. R. E. Montis Feretri Potestas pro Trib. sedente in domo Communis Castri Montis Taxorum ad bancum juris etc. visis etc. exceptionibus oppositis per dictum Ser Nerium etc. et scripturis publicis etc., et etiam sententia lata per sapientem virum Dominum Joh. de Terisiis de Parma, olim Judicem et Vic. Mag. militis Dom. Gliberti de Corigia olim Prov. Romand. Comitis et Rectoris coram nobis productis ad obstentationem et declarationem juris dictorum Communis et hominibus etc. et visa petitione etc., et omnibus aliis actibus etc. Christi nomine invocato in hiis scriptis pronunciamus, sententiamus etc. dicto Comune et hominibus Castri Sancti Marini competere jus eligendi sibi Capitaneos, Rectores, Consules, et Defensores et quascunque alios Officiales, per quos ipsum Castrum, Comm. et hom. ipsius regerentur. Et ipsos Capitaneos, Consules et alios Officiales ab eis electos habuisse et habere jurisdictionem, et fuisse et esse in possessione et quasi jurisdict. regendi dictum Castrum, et Comune et homines ipsius Castri, et juris reddendi omnibus coram eis vel eorum alteri prosequentibus, et prosequi volentibus jura sua, vel de aliquo conquerentibus, vel volentibus conqueri secundum formam Statut et Ordinam. dicti Comunis approbatorum per Rectores Prov. Romand., in ipsa Provincia pro S. R. E. Deputatos, et ipsos Comune et homines fuisse et esse in possessione et quasi dicti juris eligendi sibi Capitaneos et alios Officiales, Consules et Rectores praed., et exercendi jurisd. praed., ex pred. dicimus et sententiamus etc. presente dicto Ser Nerio etc. ex dictis causis et aliis dictum Comune etc. dicta inquisitione et dicto processu et contentis in ea etc. absolvimus etc. et hoc presente Dom. Ser Nerio, et presente Berto quondam Claudolini, Vanne Nuccioli, Boutio Vivoli, Joh. Ciccoli de Castro Montis Taxor., et Jacobo Ciccoli de Ferrara test. ad hec voc. et rog.

Loco Signi. Et ego Marcus Petrucii de civ. Urbini Imperiali auctoritate Notarius, et nunc Not. et Officialis suprad. Dom. Potestatis ad predicta electus et deputatus per ipsum Dom. Potestatem suprascripta omnia et singula de mandato Dom. Potestatis scripsi et publicavi, et in hanc publicam formam redegi.

Num. XX.

An. 1360.

Lettera del Cardinal Legato Albornozzi all' Arciprete di San Marino, acciò sospenda gl' interdetti e scomuniche in cui erano incorsi i Capitani e Cittadini di questa Terra, e l' Abbate di S. Anastasio pel ritardato pagamento di alcune somme dal Cardinale domandate per causa dell' affitto de' Beni del Vescovo Feretrano.

Egidius etc. Dilecto in Christo Archipresbitero Plebis Sancti Marini de Sancto Marino Feretrane Diocesis salutem in Domino. Cum Universitas Terre Sancti Marini Feretraneusis diocesis interdicti; et Abas Monasterii Sancti Anastasii ejusdem Diocesis, et singulares persone ipsius Universitatis, et presertim Guidinus Johannis Sindicus Universitatis predicte, et Fuschinus de Calcignis, et Joh. Guidutii de Humarello Laici excommunicationis sententiis pro eo subjacere noscuntur, quod ipsi legiptime moniti, certam pecunie quantitatem, in qua Episcopo Feretrano pro acotimo quarundam terrarum et possessionum ad mensam ipsius Episcopi pertinentia juxta conventiones inter eos habitas tenebantur nobis, qui ab eodem Episcopo, procurationis plurium annorum legationis nostre recipere et habere debemus, statutis sibi ad hoc per alias literas nostras terminis, solvere recusarent, eos dilectorum in Christo Comitum Montis Feretri supplicationibus inclinati, volentes Abatem, Universitatem et singulares personas prefatas prosequi gratiose; ac de tua circumspectione gerentes in Domino fiduciam specialem, tibi prefatam interdicti sententiam usque ad Festum Nativitatis Domini nostri Jesu Christi proxime future suspendendi; ac Abatem et personas easdem et quemlibet eorum, si hec humiliter petierint ab excommunicatione predicta absolvendi vestre Forensis Ecclesie consueta, injuncta eorum cuilibet pro modo culpe penitentia salutari, et insuper cum eodem Abati super irregularitate si qua sit ligatus, non tamen interceptum demum celebraudi divina vel immiscendo se illis forsitan contraxit, eo tamen prius ad tempus de quo tibi expedire videbitur a suorum ordinum executione suspenso demum suffragantibus sibi ministris, alioque Canonico non obstante misericorditer dispensandi, tenor presentium plenam et liberam concedimus facultatem. Volumus autem quod tu suspensioni, absolutioni et dispensationi hujusmodi cum ea facias expressum adjicias, prout etiam nos ex nunc addicimus et decernimus per presentis, quod si Abbas et Universitas, ac quilibet predictorum super hiis, pro quibus prefatas sententias ut premittitur incurrerunt, usque ad Festum predictum plene et effectualiter non satisfecerint, ut tenetur, sententias easdem et alia per circa eos presentium auctoritate facta, eo ipso sint nulla et irrita, et habeantur penitus per non factis. Datum Anchone II Kal. Octobri, Pontificat. Dom. Innocentii Pp. VI anno nono.

Num. XXI.

An. 1368.

Atti formati dal nobil uomo Bene de Zambrasi di Bologna Podestà di Cesena e Giudice delegato di Andruino Cardinale e Legato di Romagna per la lite vertente fra 'l Vescovo Feretrano Claro Peruzzi e molte Università del Montefeltro, fra le quali il Comune di San Marino, per la pretesa giurisdizione temporale.

In Christi nomine. Amen. Anno ejusdem millesimo trecentesimo sexagesimo octavo. Indictione sexta. Infrascripta sunt acta, et actitata coram nobili viro Bene Zambrasis de Bononia honorabili Potestate civitatis Cesenae, Judice delegato ut dicitur Reverendi in Christo Patris, et D. D. Andruini miseratione divina tituli Sancti Marcelli Praesbiteri Cardinalis Apostolicae Sedis Legati, ac pro eadem Sede Vicarii Generalis civitatis Bononiae, et provinciae Romandiolae inter Reverendum Patrem, et D. D. Clarum Episcopum Feretranum ex parte una, et Comune Montis Feretri, et maxime Communitates, seu Universitates Castrorum infrascriptorum, videlicet: Talamelli, Majoli, Sancti Marini, Montis Maii, Petre Mauri, Montis Fotogni, Castri Novi et Stiani ex alia parte super infrascriptis scripturis per me Franciscum filium Magistri Guidonis de Martinellis de Cesena sub dicto millesimo, mense, diebus et loco, et praesentibus Testibus infrascriptis. Tempore Pontificatus Dom. nostri Dom. Urbani Divina Providentia Papae V. Dictis anno, indictione, tempore. Cesenae in contrata Crucis Marmoris, in Domibus habitationis praedicti Potestatis sub logia dictarum domorum quae est prope cortile existens in ipsis Domibus posita. Quarum Domorum infrascripti sunt confines, videlicet: a duobus lateribus me, et alio haeredes Paolini de Ambrosibus, et alii si qui sunt. Praesentibus nobili viro Domino Federico de Ballachiis de Sancto Arcangelo, et Bartolo Johannis Ramiroli de Pignolato, et aliis pluribus. Die nona mensis Maii. Ser Guidinus qd. Joannis Ciamarini de Castro Sancti Marini Feretrane Dioecesis, ut asseruit Sindicus substitutus a Branca qd. Ugolinutii de Monte Cerigone dictae Dioecesis ut asseruit Sindico, et Procuratore Comunis Montis Feretri, et maxime Universitatum Castrorum suprascriptorum coram praedicto Dom. Potestate Judice delegato asserto praedicto, et eorum ipso exhibuit quandam cedulam papiri tenoris infrascripti. Coram vobis (sequuntur nomina et tituli Judicis delegati, et delegantis ut supra etc.) In quadam causa quae incompetenter vertitur ut asseritur inter etc. (sequitur individuatio partium collitigantium) vigore maxime cujusdam rescripti vobis praesentati ut dicitur pro parte Domini Episcopi, in quo inter caetera videtur asseri praedictum Episcopum ad se pertinere, et spectare immediate in spiritualibus et temporalibus Castra Talamelli, Majoli, Sancti Marini, Montis Maii, Petrae Mauri, Taozani, Montis Fotogni, Castri Novi et Stiani, pro ut sic, vel aliter plus, vel minus in dicto asserto Rescripto latius et plenius sub quacumque verborum conceptione late dicitur contineri (comparet Ser Guidinus qd. Johannis Ciammarini de Sancto Marino Notarius Sindicus substitutus, etc. sequitur nomen substituentis ut supra.) Protesta-

tione praemissa quod per hunc actum vel aliquem alium, seu alia quae dicat, vel faciat non intendit in vos consentire tanquam in Judicem competentem, immo totaliter vestrum examen declinat, nisi si, et in quantum essetis Judex competens, quod si appareret vos esse Judicem competentem, negat vos posse procedere in causa ista, saltem eo modo, et forma, quo proceditur, et procedere intenditur. (Inde dictus Procurator exponit fuisse paucis diebus antea citatos ejus principales ad comparendum et respondendum etc. petit copiam omnium actitatorum etc. dicens se paratum defendere suos principales etc. sequitur postea admissio protestationis facta a dicto Judice prout ibi etc.)

Praedictis anno, indictione, tempore, in dictis domibus in sala superiori ipsarum domorum praesentibus Ser Jacobo Zutii Petri Laurentii Notario de Cesena, Redolfino filio qd. Zanghini de Calixidio, Ser Cecchino Fredoli omnibus de Cesena Testibus etc. Die x dicti mensis dictus Ser Guidinus dicto nomine comparuit coram etc. (Hic legitur reproductio suprascriptae protestationis, inde responsio Ser Guidonis Domini Tadei etc. dicentes non audiri etc. nisi prius refectis expensis etc. contumaciae etc. cui replicatur a dicto Ser Guidino negando contumaciam, et refectionem etc. et quatenus etc. deposuit penes Ser Guidonem, Ser Francisci etc. et negavit dictum Ser Guidonem esse legittimum Procuratorem Domini Clarii, sicuti dictum Ser Guidonem negavit eundem Ser Guidinum esse legitimum Procuratorem, et Sindicum etc. ideireo Judex in causa statuit utrique terminum sex dierum ad docendum de eorum mandatis etc.

Die 16 mensis Martii dicti anni etc. comparuerunt coram etc Branca quond. Ugolinucii de Monte Cerignone ad docendum de mandato procurae etc. et substitutionis facte in dictum Ser Guidinum, et ipse Ser Guidinus non solum uti substitutus a dicto Branca, sed etiam tanquam Procurator Universitatis Castri Sancti Marini cujus Procurae exhibuit mandatum scriptum manu Nucciolini qd. Cioli de Petrella, et accusaverunt contumaciam Procuratoris Partis adversae non producentis ejus mandatum in termino etc. (Tenor Instrumenti Procurae dicti Ser Guidini.) In Dei nomine etc. Die XII mensis et anni supradictorum. Congregata Universitas etc. de mandato providorum virorum Joagnoli qd. Ugolinutii, et Ghini Fabri Capitaneorum, et Rectorum etc. fecerunt etc. providos viros Ser Guidinum filium quondam Johannis Ciamarini, et Venturinum quond. Salvolini de dicto Castro etc. (sequitur mandatum spetiale in causa etc.)

Actum in Castro Sancti Marini in domo Communis dicti Castri praesentibus Mario quond. Tonsi, Vanne quond. Nomajoli, Paolo quond. Ciccoli, Ciapetta quond. Novelli, Nino quond. Simonini, et aliis multis.

Et ego Nicciolinus filius quond. Ciol de Petrella Feretranae Dioecesis etc.

Et ego Franciscus filius Magistri Guidonis de Martinellis de Cesena etc.

Num. XXII.

AN. 1368 30 Agosto.

Procura del Vescovo Claro Peruzzi per rinunciare alla lite intentata al Comune di San Marino, e dichiarar nulli tutti gli atti fatti fino a quel tempo.

In Christi nomine amen. An. MDCCCLXVIII., tempore Pontificatus SS. Patris et Dom. Urbani Pp. V, die penultima Mensis Augusti. Venerabilis Pater et Dominus Dominus Clarus, miseratione Divina Episcopus Feretranus per se et suos suc-

cessores, et nomine et vice dicti sui Episcopatus, et omni modo, via et forma etc. constituit discretum virum Dominum Guidoncm quondam Domini Thadei D. Petri de contrata de None de Cesena absen. tanquam praesen. suum Procuratorem, actorem, factorem et nuncium specialem, specialiter et expresse, ad renunciandum instantiae cujusdam litis ventilate, et que ad presens ventilatur inter prefatum Dominum Episcopum ex parte una, et Comun. et homines Montis Feretri, et maxime inter Comune, universitatem et homines Castri Sancti Marini dicti Montis Feretri ex altera etc. occasione jurisdictionis quam dictus Dominus Episcopus pretendebat habere in Castris et Terris Montis Fer., et maxime in Castro et Curte dicti Castri Sancti Marini; et ab ipsa lite, ab omnibus dependentibus et connexis eisdem, et ab eisdem desistendum et cessandum, et annullandum, irritandum, cassari et annullari faciendum instantiam dicte litis, et omnem processum etc. in quantum ad predictos Com. et homin. Castri Sancti Marini tangit dicta lis, volens et mandans dictus Dominus Episcopus, predictos, instantiam, processum et processus, factum et factos in nihil prejudicare predictis Com. et hominibus Castri Sancti Marini, et ad tollendum, removendum omne prejudicium illatum et inferendum predictis Com. et hom. Castri Sancti Marini; et predictis, seu aliquo predictorum, et ad faciendum omnia et singula predicta et in eis opportuna, et que de jure requiruntur pro invalidatione predictorum instantie et processus, prout videbitur et placuerit Sindico Com. et hom. dicti Castri Sancti Marini: per que tamen dictus Episcopus non intendit aliquid et predictis tollere vel prejudicare contra alios, et Univ. Montis Feretri etc. Ceteris omissis etc. Promittens mihi Notario etc. se firmum, ratum, perpetuo habiturum quidquid factum fuit etc. per dictum suum Procuratorem relevare etc. Judicatum solvi etc.

Actum in Girone Talamelli presentibus etc. Petrus quond. Frederici de Urbino etc. Notarius etc.

Num. XXIII.

An. 1368 16 Settembre.

Protesta e dichiarazione del Vescovo Claro Peruzzi, di non essere venuto in San Marino per alcun atto di giurisdizione temporale, ma solo come Pastore ed amico.

In Christi nomine. Amen. Anno a nativitate ejusdem MCCCLXVIII. . . . die decimasexta Septembris. Reverendus in Christo Pater, et Dominus Dominus Clarus, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Feretranus. . . . . Ser Guidoni quondam Joannis de Sancto Marino, Sindici et Procuratoris Universitatis et hominum dicti Castri praesentis, et. . . . . dixit et protestatus fuit coram. . . . Notariis et testibus infrascriptis, quod non accessit ad praedictum Castrum Sancti Marini et ejus Curtem, seu Curiam causa adipiscendi sibi, vel dicto suo Episcopatui aliquam jurisdictionem temporalem, seu quasi possessionem jurisdictionis temporalis in dicto Castro et Curte contra dictam Universitatem et homines ipsius Universitatis. . . . nec aliquam actionem acquisitam prosequendi, vel recuperandi, immo. . . . dictum Castrum et Curtem tanquam amicus, vicinus et pater spiritualis dictae Universitatis et hominum, et causa cum eis. . . . . amicabiliter. . . . . amor cum eis, et non pro aliquo jure acquirendo, vel acquisito prosequendo manere, vel

causa seu modo directo, vel indirecto contra ipsos, dicens, quod per. . . . accessum, seu alium actum, seu actus, quem vel quos faceret in dicto Castro et curte in dicto ejus accessu nunquam ipse dicet vel allegabit sibi, vel suo Episcopatui praedicto acquisivisse jus, seu quasi possessionem ipsius juris in praedicto Castro et Curte, nec acquisitum fuisse pro servitiis, nec manutenuisse, vel recuperasse, et promisit idem Dominus Episcopus per se et suos successores, et nomine dicti sui Episcopatus dicto Ser Guidino praesenti, et dicto Sindicario nomine. . . . . stipulanti et recipienti in dicto Castro et Curte aliquam justitiam temporalem, seu actus jurisdictionis temporalis contentiose. . . . . voluntario per se, vel alium non exercere vel exerceri mandare acquisita occasione dicti accessus, vel ejus. . . . . in mandatis a suo. . . . . contingerit. . . . . Episcopus aliquem actum. . . . . mandaretur, seu ejus nomine quoquomodo exerceretur ex nunc, prout. . . . . prout ex natura talis actus sit ipso jure nullus et nullius valoris vel momenti, nec aliquod praejudicium generaret, seu generare possit dictae Universitati, seu alicui personae dictae Universitatis, et ita solemniter et per factum idem Dominus Episcopus promisit dicto Ser Guidino Sindico praedicto praesenti, et recipienti supradicto nomine dictae universitatis, et omnium et singularium personarum dictae Universitatis, ita quod si contingerit aliquem actum jurisdictionum praedictarum exerceri, ut supra dictum est, liceat tam Communi, et Universitati praedictae, quam omnibus et singulis de dicta universitate opponere, et dicere ipsum actum fuisse, et fore nullum, ut maxime absque idoneitate factum, et ita ipse idem Dominus Episcopus quoad dictos actus, ex nunc prout ex tunc, et tunc prout ex nunc jurisdictione incompetenti exercitos, et promisit dicto Ser Guidino Sindico praedicto praesenti, et dicto nomine stipulanti, ac etiam vice et nomine omnium, et singulorum hominum dictae Universitatis ullo tempore non inferre litem, vel quaestionem. . . . . tempore. . . . . Homines Universitatis. . . . . vel. . . . . dicent, allegabunt, vel per . . . . . Episcopatus . . . . . nomine dictis Castro, et Curte, vel . . . . . per quod possit dici, vel allegari aliquam praescriptionem . . . . . aliquo jure seu jurisdictione per quod dictos homines et Universitatem . . . . . Episcopatum . . . . . ita tamen quod per praedicta, vel aliquod praedictorum nullum praejudicium generetur dicto Domino Episcopo, et jus Episcopatus in juribus . . . . . quae habebat ante litem motam inter dictum Dominum Episcopum, et suos Sindicos et Procuratores ex parte una, et Comunitates Universitatis Montis Feretri, et Potestatem Montis Feretri ex altera nomine, et occasione infrascriptorum Castrorum, videlicet:

Castri Talamelli, Castri Majoli, Castri Novi, Petre Mauri, Castri Tauzani, Castri Montis Fotogni, Castri Schiani, Castri Montis Madii, Castri Sancti Marini.

Quae jura intelligantur, et sint in eo statu, in quo erant ante dictam litem, processum praedictum, et . . . . praedictam. Quae omnia et singula suprascripta idem Dominus Episcopus solemniter promisit dicto Sindico ut supra stipulanti habere grata, rata et firma, et non contravenire, per se vel ejus successores aliquo modo de jure vel de facto sub obbligatione omnium bonorum dicti sui Episcopatus, quae expresse obbligavit dicto Sindico ut supra stipulanti.

Actum in Plebe dicti Castri Sancti Marini praesentibus sapienti viro Domino Francischino Judice de Arimino, Dom. Marino Praeposito Sancti Leonis, Dom. . . . . Jacobo. . . . Dom. Sancte de . . . . Canonico Sancti Leonis, et pluribus aliis ad haec habitis et vocatis.

Et ego Joannes quondam Boni quondam de Pugliano, nunc de Sancto Ma-

rino, Imperiali auctoritate Notarius praedictis omnibus et singulis interfui, et ea rogatus una cum Ser Filippo quondam Guatteroli de. . . . Notario actuario ordinario scripsi et publicavi.

Num. XXIV.

AN. 1371.

Lettera del Cardinal Pietro da Stagno Legato di Bologna e Romagna al Comune di San Marino, accordandogli l' estrazione libera dal Montefeltro di tutte le rendite per uso proprio.

PETRUS miseratione divina etc. Sanctae Mariae in Transtiberim Praesbiter et Cardinalis, in nonnullis Provinciis et Terris Sanctae Romanae Ecclesiae in Italia consistentibus pro Domino nostro Pp. et eadem Ecclesia Vicarius Generalis. Dilectis in Christo Comuni et hominibus Castri Sancti Marini districtus Montis Feretri, salutem in Domino. Supplicationibus vestris quanto beniguius possumus annuentes, vobis et vestrorum singulis, ut de possessionibus ac bonis et animalibus, que habetis in villis et territoriis districtus Montis Feretri, bladas et fructus ac redditus que exinde colligitis et percipitis pro vestris et vestrarum familiarum victu et usibus deferre, ac deferri facere libere valeatis, auctoritate qua fungimur, tenore presentium de speciali gratia licentiam concedimus et literam facultativam.

Datum Bonon. IV Non. Septemb. Pontif. Domini nostri Gregorii div. prov. Pp. XI anno secundo.

PETRUS
Loco Sigilli cerei.

JACOBUS de Castronovo.

Num. XXV.

AN. 1389 23 Novembre.

Ricevuto di Carlo Malatesta figlio di Galeotto tanto per parte sua che de' fratelli Pandolfo Galeotto e Malatesta di scudi quattrocento d' oro restituiti per parte del Comune di San Marino.

IN Christi nomine. Amen. Anno nativitatis ejusdam millesimo trecentesimo octuagesimo nono. Indictione decima tertia, die vigesima tertia mensis Novembris, tempore Sanctissimi in Christo Patris et Domini Domini Bonifacii Divina providentia Papae IX. Magnificus et potens Dominus Carolus natus quondam bonae memoriae magnifici Dom. Dom. Galeotti de Malatestis de Arimino, suo proprio nomine principali, et vice et nomine magnificorum virorum Pandulfi, Malatestae et Galeotti fratrum suorum, et filiorum olim magnifici Dom Dom. Galeotti, pro quibus et quolibet eorum de rato, et ratihabitione promisit in

omnem casum et eventum sponte ex certa scientia, et animo deliberato per se, et suos haeredes fuit confessus et contentus habuisse, et recepisse, sibi integre datos, solutos, redditos et numeratos esse, et fuisse a Cicchо Migni de Sancto Marino Feretranae Diocesis ibidem praesenti et stipulante, dante et solvente nomine, et vice Communis Universitatis et hominum Sancti Marini praedicti Ducatos quadrigentos auri, boni auri, et justi ponderis, quos praedicti homines et Commune dicto Domino Galeotto eorum Patri dare, et solvere tenebantur causa mutui de puro amore etc.

Actum in Castro Bellaeris Comitatus Ariminii in Palatio residentiae praefati Magnifici Domini Caroli praesentibus magnifico viro Nicolao filio quondam Domini Branchae de Branchelconibus de Castro Durantis, Philippo quondam egregii militis Domini Zanni de Malatestis, et Ser Antonio quondam Claudii Monte Bolio Cancellario dicti magnifici Domini Caroli ad praedicta etc.

Ego Valentinus quondam Dominici de Picanis, publica Imperiali et Communis Bononiae auctoritate Notarius, et Cancellarius huc praefati magnifici Domini Caroli his omnibus interfui, et rogatus etc.

Num. XXVI.

AN. 1398.

Breve di Bonifazio IX a Benedetto Vescovo Feretrano e Tesoriere di Romagna, in cui gli accorda tutte le facoltà per farlo Rettore del Comune di San Marino.

BONIFACIUS etc. Ven. Fr. Benedicto Episcopo Feretrano Provinciae nostre Romandiole Tesaurario salutem etc.

Cum sicut accepimus inter nonnullos habitatores Castri Sancti Marini Provincie nostre Romandiole, tue Diocesis, ad nos et Romanam Ecclesiam pleno jure pertinentes, nonnulle dissentiones et discordie, humane nature inimico procurante, exorte sint. Nos cupientes, ut Castrum ipsum et incole, et habitatores ipsi in statu prospero et tranquillo auctore Domino conserventur, Castrum ipsum cum omnibus juribus et pertinentiis suis, tuo regimini duximus, auctoritate presentium in spiritualibus et temporalibus committendum; ita tamen quod spiritualem jurisdictionem in fuicimentum dumtaxat temporalis jurisdictionis, et non alias in eo valeas exercere. Tibi ipsam Terram reformand. et inter cunctos incolas et habitatores ipsius Castri invicem discordantes et inimicantes pacem, concordiam et unitatem inendi et faciendi: contradictores quoslibet et rebelles, et quoscunque statum pacificum ipsius Terre, et hujusmodi tibi commissum officium perturbantes et impedientes, ac alios quomodolibet delinquentes, quoties expedierit, spirituali et temporali districtione, qua convenit, appellatione postposita, compescendi, et ea ab omnibus homicidiis et aliis excessibus et delictis quovis modo, et quandocumque per eos commissis, etiamsi heresis, et lese majestatis crimina saperent; si et prout tibi videbitur, faciendum, absolvendi penitus et liberandi; et omnia alia que ad hujusmodi Rectoratus officium de consuetudine vel de jure quomodolibet pertinent faciendi, gerendi et exercendi plenam, et liberam auctoritate apostolica tenore presentium concedimus potestatem. Quocirca fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatenus ejusmodi Retorie et regiminis onus devote suscipiens, sic illa, juxta datam a Deo tibi prudentiam, studio diligentis sollicitudinis prose-

sequaris

sequaris, quod exinde plurimum consequaris a Domino et a nobis dignis commendationum laudibus extollaris. Nos enim omnes processus et sententias, sive penas spirituales et temporales, quos et quas rite feceris, tuleris seu statueris in rebelles, ratos habebimus atque gratos; et eos faciemus usque ad satisfactionem condignam, auctore Domino, inviolabiliter observare. Non obstantibus quibuslibet privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis generalibus aut specialibus Universitati ipsius Castri, aut ejus incolis et habitatoribus, seu aliis quibusvis personis cujuscumque conditionis, ordinis vel status fuerint ab eadem sede concessis, per que hujusmodi tue jurisdictionis executio posset quomodolibet impediri; et de quibus quorumque tenoribus habenda sit in nostris literis mentio specialis.

Dat. Rome apud S. Petrum, III Non. Maj MCCCXCVIII. Pontificatus nostri anno IX.

Num. XXVII.

An. 1398.

Breve del detto Bonifazio al Comune di San Marino in cui le partecipa tal nuova.

Bonifacius etc. cum nos Ven. Fr. nostrum Benedictum Episcopum Feretranum in Rectorem nostrum et Castri nostri S. Marini, per alias nostras literas, usque ad beneplacitum Sedis Apostolice duximus deputandum, volumus et vobis per Apostolica scripta mandamus, quatenus eumdem Episcopum Rectorem nostrum devote recipientes et honorifice tractantes, ejdem tamquam Rectori nostro plene in omnibus, que ad hujusmodi Rectorie spectant officium intendere, et efficaciter obedire curetis; alioquin processus et sententias, sive penas, quos et quas ipse Episcopus fecerit, tulerit, et statuerit in rebelles, ratos et gratos habebimus, et eos faciemus auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

Num. XXVIII.

An. 1440 23 Aprile.

Lettera del Conte d' Urbino Guido Antonio ai Capitani e Consiglio di San Marino, relativa ad un trattato coi Malatesti, confortandoli colle maggiori espressioni di benevolenza ed amicizia.

NOBILES AMICI ET DILECTI CARISSIMI.

Avemo inteso quanto per vostra parte ne hanno esposto Ser Nicola vostro Uffiziale e Baldaserra suo compagno, vostri Ambasciatori: ed anche vedute le vostre domande. A loro avemo risposto quanto ve debbono riferire per nostra parte intorno a ciò. All' altra parte che ne hanno dicto de la difficoltà quale se fa per alcuno, del mancamento potria darsi in questa terra, non riavendo il frutto delle vostre possessioni, che avete in quel de Arimino ec. come avemo

dicto ai dicti vostri Ambasciatori, noi speramo per la grazia di Dio, che non bisognerà. Recordandovi, che sono degli anni circa XLVII. che non avessimo più briga cum li Sig. Malatesti, e questo non è stato per nostro deffecto. Et ora in questo accordo e pace novamente facto, sono accouce le cose per modo e per forma opportuna, che speramo sarà durevole e perpetua: e saranuo a noi figlioli, e noi a loro bono padre. Pure quando mai bisogno fosse, e che non riscottessivo del vostro; per la grazia di Dio avemo tanto, che de pane e de viuo, e de altre cose, che ve bisognasse, ve poremo far le spese a tutti non tanto un anno, o doi e tre, che quanto bisognasse. E quando non avessimo senon un pane el partiremmo con voi. Et omne vostro facto, o bono o adverso che fosse el teniamo per nostro, et in omni cosa cusì ne pigliaremo cura come de facto nostro proprio. Però state de bona vogla, e così confortate a star ciascuno: e speramo che omne dì le cose anderanno de bene in meglio, in forma che ve piaceranno. Urbini XXIII. Aprilis MCCCCXL. Recordandovi anche, che quando bisognasse, che li venisse gente d' arme, omne spesa si fesse in loro, nostra intenzione è pagare del nostro, e non che paghiate voi = Guidus Antonius Montis Feretri, Urbini et Durantes Comes = Nobilibus dilectis, nostris = Capitaneis et homminibus Terre S. Marini.

Num. XXIX.

An. 1440 17 Settembre.

Guid' Antonio di Montefeltro Conte d' Urbino accorda ai Sammarinesi le esenzioni nel territorio di Feldrano.

Guidantonio de Monte Feltro, e de Durante Conte ec. havendo respecto ala antiqua amicitia, e singolar Benevolentia sempre stata infra li nostri Illustri predecessori a Noi, e la magnifica Comunità de San Marino, et ala intrinsechezza, con federazione, e liga nuovamente infra de noi facta meritamente ce inducemo a dovere consentire a dare ala prefata Comunità de S. Marino, e a tutti li habitanti in la dicta terra omne favore, immunità, gratia, e adiutorio possibile. E pertanto per tenore de questa nostra Patente lettera volemo, e comandamo, che li homini dela dicta terra de San Marino qualunque fosse, che avesse terre, e possessioni in lo nostro Terreno de Monte Feltro ultra le colte ordinarie, e spese, che si dovessero per fortificazioni de Castelli, e luoghi dove sono le dicte possessioni non siano teuuti ne possano per alcun modo essere astretti ad alcuna altra spesa, che sovra le dicte possessioni se li ponesse; E cusì comandamo che da tutti li nostri Ufficiali, e sudditi li sia intieramente, e senza exceptione observato fino a tanto che da noi per expresso comandamento nostro questa nostra presente lettera non fusse revocata, et annichillata, Et in fè de ciò avemo facta fare questa presente patente lettera, e registrare, e sigillare del nostro consueto sigillo. Datum Urbini die XVII. Septembris MCCCCXL = Loco sigilli = Perantonius.

Num. XXX.

An. 1441 26 Ottobre.

Altra lettera del detto Conte di Urbino ai Capitani e Consiglio di San Marino nellaquale partecipa loro la tregua conchiusa con Sigismondo Malatesta, ed il modo di contenersi in tal tempo.

NOBILES AMICI ET DILECTI CARISSIMI.

A requisitione del Magnifico Sig. Messer Alexandro, quale ha mandato li suoi Ambaxiàtori noi avemo formato tregua col S. Sigismondo e noi, intendendosi per i Collegati, raccomandati e sudditi e soldati da una parte o dall'altra. E similmente per Angelo e Gregorio d'Anghiari, e Scariotto, e per gli altri loro, e lochi quali tengono. La qual tregua dura otto dì continui, comenzando Sabato proximo che vene, che sarà XXVIII. del presente al levar del sole. Perchè, piacciavi comandare a ciascuno, che durante la dicta tregua non debba offendere il terreno del detto Sig. Sigismondo, nè de' suoi collegati, raccomandati, e dei lochi che tiene il dicto Angiolo e Gregorio sotto pena della forca; et interim ciascuno può andare nel terren vostro e nostro. Ed anche possiate andar voi a seminare in lo terreno de Arimino in le vostre possessioni tanto. E cusì pure è specificata in la dicta tregua durante la dicta tregua. E questo avemo fatto solamente perchè possiate seminare e vindemiare. Non mancate de stare ben proveduti et sotto bona guardia circa quello appartiene alla terra. E questo medesimo avemo scritto a Federico nostro figliolo. Urbini XXVI. Octob. MCCCCXLI. Guidantonius Montis Feretri, Urbini et Durantis Comes.

Nobilibus dilectis et amicis carissimis = Capitaneis et Consilio Terre S. Marini.

Num. XXXI.

An. 1441 21 Novembre.

Altra lettera nella quale il detto Conte consiglia i Capitani di mandare Ambasciatori a Sigismondo Malatesta.

NOBILES AMICI ET DILECTI CARISSIMI.

Avemo ricevuto vostra lettera responsiva all'imbasciata quale vi ha fatta Marchetto per nostra parte. Avemo molto caro della pace facta, e che aviate ratificata e diciate ratificare omni volta bisognasse. Et noi sempre cum tutti li sentimenti avemo inteso ed intenderemo al bene vostro et alla vostra libertà come al facto nostro proprio, che pur così reputiamo el vostro. Giovenne de Gavarda è tornato e rapporta, come el Messer Sigismondo è ben disposto a far cosa vi piaccia. E però ne pare dobbiate mandare a lui due vostri Ambasciatori insieme con Marchetto, al quale scrivimo vada cum loro bene

informati delli vostri bisogni, come a pieno ve dirà esso Marchetto, e del parer nostro al quale scrivimo, e a lui ve piaccia dare piena fe. Urbini die 21 Nov. 1441.

Guidantonius Montisferetri, Urbini et Durantis Comes.

Nobilibus amicis et dilectis carissimis Capitaneis et Consiglio Terre S. Marini.

Num. XXXII.

An. 1450.

Lettera del Comune di S. Marino a Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Magnifice Domine = Giacomo di Antonio di Samartano il quale è stato per nostro Ambasciatore all' Eccelsa S. V. per li fatti del bulettino da potere cavare i nostri frutti da terreni di quella, ce ha riferito per parte della Vostra Eccelsa Signoria, che se noi volemo questo bolettino, che noi doviamo fare costare la V. S. per nostra lettera che noi non fummo col Signor Messer Federigo a fargli guerra per nesun modo, et che la V. Eccelsa Signoria è advisata, come da homini de Samarino e da altri, che noi volemo essere col Sig. Messer Federigo a romper guerra alla V Eccelsa S. de la qual cosa ce maravigliamo che la V. S. habbia queste tali opinioni de fatti nostri, che noi cerchiamo di far guerra: anzi è tutto il contrario, conciosiacosachè continuamento noi havemo cercato, e cercaremo di vivere in pace cola V. S, e con ciascheduno nostro vicino, e sapemo molto bene che ne homo de Samarino, ne homo del Mondo pò dire la verità, che noi voliamo, e cerchiamo per alcun modo che fare contro de V. Eccelsa S. e se nesuno volesse dire il contrario di quello che diciamo noi vengasene al paragone e allora se vedrà chi dice vero, o nò. Pertanto Magnifico ed Eccelso Signor Nostro a noi non pare che sia debita cosa che noi faciamo chiaro la V. S. per nostra lettera più che noi haviamo fatto chiaro altrui, perchè saressimo ligati, e la V. S. sarìa sciolta, e se la V. S. volesse dire de chiarirce per sua lettera a noi, ancora in simil modo, la S. V. sa bene quante volte Noi siamo stati richiesti da la S. V. e anco dal Signor Messer Federigo de fare collegatione, e promissione intra l'uno, e l'altro, e mai l'avemo voluto fare. Nè auche voremo fare al presente con la S. V. nè con niuno, perche nostra intentione è de volere vivere in pace con la V. E. S., e con ciascheduno: però non voglia astringere la V. S. a questo fatto; anzi piaccia a quella de volere farce fare liberamente il bolettino come è stato ditto, e non voglia credere la V. S. a chi reporta male de fatti nostri, che Dio sà bene le nostre bone intenzioni verso la V. S.: facendoce questo, oltra al dovere remaremo sempre obbligati. Racomandandoce sempre a la V. M., et Eccelsa S. la quale Dio mantenga sempre in bono stato.

Num. XXXIII.

An. 1458 12 Ottobre.

Dichiarazione del Conte Giacomo Piccinino e del Conte Federico di Urbino per i Capitoli fatti col Re di Napoli intorno alla guerra da moversi a Pandolfo Malatesta.

Jacobus Piccininus de Aragonia, Vicecomes, Marchio et Comes ac Regius Generalis Locumtenens, et Federicus Montis Feretri, Urbini, Durantisque Comes Regius Capitaneus Generalis.

Conciosiachè la Communità di S. Marino per sua patente scriptura se sià obbligata alla Maestà del S. Rè di Sicilia nostro Signore, de rompere contra el Sig. de Malatesti de Arimino, e sue terre e stato ad omne requisitione della sua Maestà e nostra in nome della M. S. durante la presente guerra con certi pacti e condizioni scritti ed annotati in la detta patente, come appare in essa, cioè per ec. e più che facendose pace la detta Communità debbia essere inclusa, e godere el beneficio di quella: e che per Capitoli si debba ottenere, che le possessioni, che hanno l' homini di S. Marino in terre del Sig. Sigismondo le possono godere et usufrutuare, e cavare li loro frutti con quelle exemptioni et immunità, che sono usati di avere ec. Nè che se possa fare fortezza non consueta appresso alla Corte di S. Marino a doi migha. Item che la Corte con la Fortezza si contenga su quella di Firentino, e l'altra sia concessa alla Communità di S. Marino. Item che quando se conchiuda la pace sia lecito aggiungere omne capitolo utile et onesto alla sua conservazione. Item che noi Jacopo Piccinino e Conte d' Urbino nel detto nome sieno tenuti alla difensione della libertà della detta Terra di S. Marino contro qualunque cercasse turbare quella. Item, che Mastro Bartolo homo della detta Terra sia rilassato. Saranno integramente in omnia et per omnibus observati ed adempiti, come in essa si contiene, ed a maggior validità e fermezza di tutte le predette cose avemo fatto fare questa patente e sigillare dalli nostri usati maggiori sigilli.

Datum in plenibus Castris Regis apud Saxum. Die XII. Ottobris MCCCCLVIII.

L. S. Com. Jacobi Piccinini. = L. S. Com. Federici.

Num. XXXIV.

An. 1459.

Risoluzione del General Consiglio della Repubblica di S. Marino intorno alla pace o guerra da farsi col Malatesta.

In Nomine Domini Amen. = Anno ab ejus Nativitate 1459 Indictione VII. tempore Domini Pii Divina providentia Papae II. die XX. Mensis Aprilis = Spectabiles Viri Blanens Antonij, et Ser Bartolomeus Ser Antonij Capitanei Terrae Sancti Marini, cohadunato Consilio XII. bonorum virorum, et Consilio Generali, et sexaginta Massariorum dictae Terrae Sancti Marini, more solito,

sono campanae praemisso, et voce praeconis = Constituti in domo magna Communis ibi posita, et laterata, in qua solitum est tractari res spectantes ad regimen Terrae praedictae = Surgens in pedibus suprascriptus spectabilis Vir Blancus Antonij Capitaneus praedictus proposuit dictis Consiliariis: quod ad notitiam ipsorum Dominorum Capitaneorum pervenit, quod per manus Sanctissimi nostri Papae praedicti tractatur pax inter Regem Siciliae, et Dominum Sigismundum Pandulfum de Malatestis, et Illustrem Comitem Jacobum Piccininum de Aragonia, et Illustrem Comitem Urbini de guerra vigenti inter ipsas partes, et quod actentis oppressionibus, rubariis, cavalcatis, et damnis, quae cotidie inferuntur Hominibus dictae Terrae, videretur sibi utile tractari, et discuti, et cauari pro bono pacis, et utilitatis Hominum dictae terrae; queretur, quod ipsi Homines includerentur, et comprehenderentur in dicta pace, casu quo sequeretur ad praesens, vel in futurum, vel quandocumque, vel si sequeretur, et continuaretur bellum inter dictas partes, queretur provideri, ne ab aliqua partium offenderetur, vel damnificaretur Territorium Universitatis dictae Terrae: et casu quo esset aliquis volens offendere, vel damnificare praedictum Territorium, et Universitatem, queretur habere defensores, et protectores pro libertate hujus Terrae. Et quia haec requirunt maturum, et continuum Consilium videtur ipsis Dominis Capitaneis, quod ad praedicta peragenda; etiam si oporteret facere colligationem cum aliquo Domino Principe, vel aliqua Comunitate daretur per ipsum Consilium plenaria authoritas ipsis Dominis Capitaneis, et spectabili, et egregio Doctori Domino Marino de Calcignis = Bartolo Michaelis Paxinj = Simoni Magistri Antonij de Bellutiis = Cecco Joanni Paoli = Jacobo Antonij = Pasquino Antonij = Nicolao Michilini = Tutio Andreae Antonij = Marino Venturini = Francisco Juliani Rigi, et Mauritio Ser Antonij de Consilio XII, et prudentibus Viris Polinoro Ser Antonij, Francisco Johannis Sabattini, Vite Joannis Paolini, Angelo Benedicti, Michaeli Ondedei, et Laurentio Joannis Cicchi de Consilio dictorum LX. Massariorum = Qui omnes simul electi habeant una cum ipsis Dominis Capitaneis plenum arbitrium, et authoritatem firmandi, disponendi super praedictis, et omnibus concernentibus factum dictae Terrae, cum aucthoritate obligaudi, et faciendi omnia, que requirentur in praedictis, vel aliquo praedictorum, cum clausulis, et obbligationibus oportunis, quemadmodum si id fiat per totam Universitatem Hominum dictae Terrae.

Qui omnes supradicti de Consilio XII. cum Consilio LX. Massariorum, in quo Consilio interfuerunt ultra quam tres partes ex quatuor dederunt potestatem, et arbitrium dictis Dominis Capitaneis, et sex Viris praedictis etc. et rogaverunt me Johannem Notarium dictorum Dominorum Capitaneorum, ut de praedictis pubblicum conficerem Instrumentum.

Actum in Terra Sancti Marini in domo magna Communis, ubi cohadunatur, et congregatur Consilium, et Arengum dictae Terrae juxta viam Communis a duobus, haeredes Johannis Nicole a tertio, et aliis latis, presentibus Andrea Michaelis, et Cecco Francischini Testibus.

Num. XXXV.

AN. 1462

Credenziali di Pio II. per Francesco di Buonconvento.

DILECTIS FILIIS COMUNITATI ET HOMINIBUS PENNARUM SANCTI MARINI.

PIUS PP. II.

DILECTI filii: salutem et appostolicam benedictionem. Commissimus dilecto filio Francisco de Bonconvento familiari, et Nuntio nostro presentium exhibitori nonnulla nostro nomine vobis referenda. Super quibus adhibeatis sibi plenissimam fidem.

Dat. Pientiae sub annulo Piscatoris die XXIII. Augusti MCCCCLXII. Pontificatus nostri anno quarto.

G. D. PICCOLOMINI.

Num. XXXVI.

AN. 1461.

Breve di Pio II. al Comune di S. Marino per la guerra contro Sigismondo Malatesta.

DILECTIS FILIIS CAPITANEIS CONSILIO ET COMMUNI TERRAE SANCTI MARINI.

PIUS PP. II.

DILECTI Filii salutem, et apostolicam benedictionem. Non est vobis incognitum quanta sit ingratitudo, et perversitas Sigismundi de Malatestis: qui ut filius iniquitatis et rebellionis immemor non solum debiti quo Sedi Apostolicae obstringitur ob Vicariatum sibi commissum, sed summae pietatis et beneficij nostri quo illum ex manifesta ruina sublevavimus, factus est nobis rebellis, et per varias machinationes quantum in ipso est, nostrum, et Sedis praefatae statum, ac Subditorum nostrorum quietem turbare non cessat. Molestum nobis hoc est et aegre ferimus quod eum, quem ob merita uti filium amplecti, et beneficiis prosequi vellemus: ob impietatem, et scelera ut hostem prosequi habeamus. Ne tamen de sua iniquitate gloriari possit: decrevimus illum in omnibus ut hostem tractare. Non dubitantes quod si eius improbitas confundatur, universae Provinciae Romandiolae et Marchiae Anconitanae, maximeque populorum, super quos ipse immerito jurisdictionem habet, paci, et quieti consuletur. Et quia non dubitamus vos veros, et devotos filios nostros, et dictae Sedis semper fuisse, et esse, hortamur vos in Domino, et in virtute verae obedientiae precipiendo stricte mandamus, quatenus contra dictum Sigismundum insurgatis, et ipsum, omnesque ei obedientes tanquam nostros et Rom.

Ecclesiae hostes totis viribus persequamini, offendatis, et vexetis, Nos enim quicquid ex terris, et bonis ipsorum acquisieritis ex nunc contenti sumus in feudum praefatae Ecclesiae Romanae vobis concedere. Dactum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die penultima Decembris MCCCCLXI. Pontificatus nostri anno III.

G. D. Piccolomin.

Num. XXXVII.

An. 1462.

Trattato del Comune di San Marino col Cardinale di Tiano per la guerra contro Sigismondo.

Declarazione, promissione, et obligazione fatte, inite, e promesse fallo Reverendissimo Monsignore Cardinale de Theano de la Sede Apostolica Legato de Latere ut nomine et vice del Santissimo in Cristo Padre e Signor nostro Signor Pio per la Divina Providenza PP. II. et per li egregij, e nobili uomini Misser Marino Dottore di Legge, Ser Bartolomeo di Antonio, e Girolamo de Belluzzj da S. Marino Ambasciatori della Comunità di S. Marino: nomine et jure de ipsa Comunità.

In primis li detti Ambasciatori, come boni fedeli, e devoti figliuoli della S. di N. S., e de S. Chiesa volendo cum effecto far de loro fidelità e devozione espressa, e manifesta dimostrazione promettono, che la detta Comunità di S. Marino romperà guerra contro Sigismondo Pandolfo, e Malatesta de Cesena delli Malatesti, e loro complici seguaci, et aderenti, e loro terre e sudditi ad ogni requisizione del prefato Reverendissimo Cardinale o di chi avesse podestà dalla S. di N. S. di poterli richiedere di ciò, e comandarli. Et toto posse l'offenderanno realmente, come suoi veri inimici. Et similiter offenderanno loro terre, complici, seguaci, ed aderenti, come si suole offendere a guerra rotta. E recettaranno le genti della prefata Santità, e de suoi aderenti, e fautori, e gli daranno vittuaglie et ogni favore iuxta loro potere, ed averanno amici per amici, e nemici, per nemici, e così li trattaranno in omnibus, et per omnia.

Item promettono che la Comunità predetta ratificarà, e rafermarà la presente declaratione, promissione, et obligazione, et infra termino de VIII. dì prossimi avenire a data praesentium, manderà nelle mani del prefato Reverendissimo Cardinale Legato la ratificazione cum insertione dictarum declarationum, promissionum, et obligationum in legittima et autentica forma, sigillata de loro sigillo, e sottoscrita secondo loro usanza.

Et il prefato Reverendissimo Cardinale Legato ec. per far dimostrazione manifesta della lor fedeltà, e devozione quanto sia grata et accetta alla S. di N. S. prefatto, e per dare esempio alli altri fedeli, e devoti, che apertamente, et animose faranno quel che alli veri devoti, e fedeli se conviene. E per far alcuna remunerazione delli danni, disagj, et affanni che per dette effettuale promissione potessero incorrere, e per demostrare gratitudine verso quelli che meritano, libere, et sponte promette nomine, et vice quibus supra che alla detta Comunità di S. Marino saranno date in dominio la Corte di Fiorentino, li Castelli di Mongiardino, e Seravalle con le loro Corti, Terreni, e Jurisdictione, in piede, e per terra secondo parerà alla detta Comunità, pigliandose dette Terre, e venendo in potestà di N. S.

Item

Item che sarà dato in Corte alla detta Comunità dalla Chiesa de Stradole verso la Marecchia come vanno le possessioni degli uomini da S. Marino, fin alla Marecchia, aut che esse possessioni gli saranno fatte libere, et esenti.

Item promettono che de detti luoghi, terreni, e giurisdizione sarà fatto alla detta Communità concessione, e privilegj gratis.

Item promette che le possessioni delli Uomini da San Marino, che sono in li luoghi, e terreni del Vicariato de Verucchio saranno esenti come prima che il detto Vicariato fosse occupato dalli Malatesti.

Item promette che li Uomini da San Marino porranno liberamente, e senza impedimento alcuno cavare li frutti delle loro possessioni, hanno nel Contado de Arimino, et in li luoghi, e terreni del detto Vicariato.

Item perchè li Uomini della detta Terra di San Marino hanno bestiame, crediti, e possessione nelli dominj che tengono li Malatesti, promette che se li detti Uomini perdessero cosa alcuna saranno rifatti, e restaurati della robba de nemici. In questo modo cioè che nelle Terre de' nemici, che se pigliaranno, gli saranno assegnate, e constituite tante possessioni de quelli che non voranno abitare dal canto de quà, che saranno integramente satisfatti, e restaurati delle loro perdite de detti bestiami, crediti e possessioni.

Item promette, che pigliandosi le terre, e li dominj di detti Malatesti per la S. de N. S. et esso nostro S. li ritenesse in sua potestà, aut forsitan li concedesse ad altri in Vicariato: nihilominus gli saranno osservate le presenti declarazione, obligazione, e promissione fatte alla Comunità predetta.

Item li prefati Reverendissimo Cardinale de Theano Legato ec., et Ambasciatori promettino l'uno all'altro, e l'altro all'uno vice, et nominibus quibus supra bona fide et sine dolo attendere, et osservare tutte, e singole le sopradette declarazione, promissione et obbligazione, e ciascuna di esse, et in nullo contravenire directe, nec indirecte, nec aliquo quesito colore sub pena di dieci mille Ducati d'oro da applicare alla parte osservante. Unde a cautela della parte, e certitudine delle predette cose sono fatte le presenti declaratione, promissione, et obligazione, sottoscritte de nostra mano propria, e sigillate del sigillo del nostro anello.

Dat. in Arce Fori Sempronii die XXI. Septemb. MCCCCLXII. prefati S. D. N. PP. anno quinto.

N. Cardinalis Theanen
Apostolicae Sedis Legatus manu propria.

Locus Sigilli.

D. Parmen. Secretarius.

Num. XXXVIII.

AN. 1462.

Breve o Lettera di ratifica del trattato fatto dal Comune di S. Marino col Cardinal di Tiano.

DILECTIS FILIIS COMMUNITATI TERRAE SANCTI MARINI.

PIUS PP. II.

DILECTI filij Salutem, et Apostolicam Benedictionem. Vidimus Capitula, quae cum dilecto filio Nicolao Tituli Sanctae Ceciliae S. Roman. Ecclesiae Presbytero Cardinali Theanen Apostolicae Sedis Legato, nuper nomine Communitatis vestre Terrae Sancti Marini inita, et conclusa fuerunt: Quae plurimum placuerunt, eaque prout facta, inita, concordata, et conclusa sunt cum omnibus, et singulis in eis contentis, acceptamus, approbamus, et tenore praesentium auctoritate Apostolica confirmamus: exortantes devotionem vestram ut in bono, et laudabili proposito fidelitatis erga nos et Sedem Apostolicam perseveretis, ut sic faciendo, nos ad complectendum vos paterna caritate indueatis: et ad ea continue faciendum quae ad comodum, et utilitatem vestram pertinent.

Datum Pientiae sub annulo piscatoris die XXIII. Septembris MCCCCLXII. Pontificatus nostri anno quinto.

G. D. PICCOLOMIN.

Num. XXXIX.

AN. 1463.

Bolla di Pio II. per la concessione delle terre acquistate nella guerra.

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI.

DILECTIS FILIIS.

COMMUNITATI et hominibus Terrae Sancti Marini Provinciae nostrae Romandiolae Feretran. Dioeces. salutem et Apostolicam benedictionem. Evidentia vestrae fidelitatis, et devotionis inditia per nos nobis, et Rom. Eccl. hoc praesertim magis opportuno tempore lucidata, et spes eximia, quam de vobis in futurum etiam propensioribus studiis ostenditis, nos inducunt, ut hiis, quae ad vestrae Communitatis honorem, et comodum cedere valeant Apostolicae munificentiae dexteram liberaliter extendamus. Sane pro parte vestra nobis nuper exhibita petitio continebat, quod olim dilectus filius noster Nicolaus tituli Sanctae Caeci-

liae Praesbiter Cardinalis in Provincia nostra Romandiolae Apostolicae Sedis Legatus vobis ut firmiori mente, et animo adversus Sigismundum Pandulphum de Malatestis hostem nostrum, et praefatae Ecclesiae, bellum iniretis, et in recompensam periculorum, ac laborum et expensarum, quae propterea subituri eratis, nostro, et dictae Ecclesiae nomine promisit, quod Comunitati vestrae daretur in Dominium Curia Florentini, et Castra Mongiardini, et Serravallis cum eorum Curiis, terrenis et jurisdictionibus, sive in pede, ut sunt, sive per terram, in eum tum, quo dicta Castra caperentur, et in nostram et dictae Ecclesiae potestatem devenirent, quodque eidem vestrae Comunitati daretur in Curiam ab Ecclesia Stradoli versus Marechiam, prout protenduntur possessiones vestrae, usque ad eandem Marechiam, nec non quod possessiones vestrae, quae sunt in locis et terrenis Vicariatus Sancti Arcangeli forent exemptae, ita, et quemadmodum erant antequam dictus Vicariatus occuparetur a Malatestis, et insuper quod vos possetis libere, et absque impedimento quocumque extrahere fructus ex vestris possessionibus, quas habetis in Comitatu Ariminen., ac in locis et terrenis dicti Vicariatus, prout in quibusdam capitulis super hujusmodi promissionibus inter praefatum Cardinalem, et vos initis, quorum tenores praesentibus habere volumus pro expressis plenius continetur. Cum autem sicut eadem petitio subjungebat, vos tanquam filii *devotionis et obedientiae* adversus dictum *Sigismundum* bellum moveritis, et eum tanquam hostem tractaveritis, et post receptionem certi Brevis nostri per quod inter cetera contentos nos esse affirmavimus, quod quidquid ex terris et bonis dicti Sigismundi, et sibi obedientium acquiretis in feudum ab eadem Ecclesia nobis concederetur, Castrum Faitani, Comitatus et Dioeces. Ariminen., cujus homines tunc dicto Sigismundo obediebant, et se vobis sponte dederunt, acceperitis et obedientiae ac fidelitati nostrae, et dictae Romanae Ecclesiae acquisiveritis, pro parte vestra vobis fuit humiliter supplicatum ut promissiones predictas ratificare, et approbare, ac alias super iis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur de praemissis tam per relationem praefati Cardinalis, quam alias plenissime informati, intendentesque nos de bene hacteuus per vos gestis remunerare, et aliis quibuslibet, ut de uobis prefata Romana Ecclesia bene promereri studeant, per hujusmodi remuneratiouem exemplum tribuere, hujusmodi supplicationibus inclinati promissiones praedictas, ratas et gratas habentes, illas ex certa scientia auctoritate Apostolica, tenore presentium approbamus et confirmamus, et nihilomiuus pro ipsius promissionis executione uobis ex nunc tam Curiam Florentini, et Castra Mongiardini, et Serravallis, quam Castrum Faitani praedicta, quae omnia hactenus acquisita sunt, cum omnibus, et singulis eorum curiis, terrenis, et jurisdictionibus, ac juribus et pertinentiis in dominium concedimus, et pro Comitatu dictae vestrae terrae donamus: adimentes ipsa Castra et Curias, ac loca a Comitatu et Castris, quibus prius annexae erant. Propterea ab Ecclesia Stradoli praedicta versus Marechiam prout protenduntur vestrae possessiones usque ad ipsam Marechiam, vobis, et vestrae Comunitati in Curiam elargimur, eximentes ex nunc omnes et singulas possessiones vestras, et singulorum ex vobis, quae in Vicariatu praedicto, ejusque locis et terrenis consistunt ita, et quemadmodum exemptae erant antequam ipse Vicariatus a Malatestis occuparetur, ac volentes quod vos, et vestrum singuli fructus possessionum vestrarum in comitatu Arimini, et locis dicti Vicariatus consistentium libere, et absque impedimento cujusquam inde extrahere valeatis. Mandantesque per quoscunque nostros et dictae Ecclesiae officiales praesentes, et futures praemissa omnia, et singula vobis, et posteris vestris inviolabiliter observari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ac statutis municipalibus, consuetudinibusque Civitatis, et Vicariatus, ac locorum praedictorum, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum

liceat hanc paginam nostrae approbationis, confirmationis, concessionis, donationis, ademptionis, elargitionis, exemptionis, voluntatis et mandati infringere, vel ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignatione omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo quadrigentesimo sexagesimo tertio. Quinto Kal. Jul., Pontificatus nostri anno quinto.

Jul. G. de Pozzis. G. d. Piccolomin. .j.

in margin. exteriori.

Ant. de Urbino .v.

extra

R. in Cam. Apostolica.

de Vulterris W.
B. A. cum W.

Ludovicus.

Ab extima membrana dependet numisma plumbeum serico flavo, et rubeo alligatum, et ex parte una Apostolorum Petri et Pauli imagines exibet eorum nominibus super positis: altera ex parte inscriptum est.

✠
PIUS
PAPA
II.

Num XL.

An. 1463.

Lettera commissionale del Conte Federico di Urbino per mettere in possesso il Comune di San Marino del Castello di Fiorentino.

FEDERICUS MONTIS FERETRI, URBINI, AC DURANTIS COMES, SERENISSIMI REGIS SICILIAE CAPITANEUS GENERALIS.

In vece, e nome del prelibato Serenissimo Signor Rè, e in vece, e nome delo Illustre Sig. Conte Jacomo Piccinino de Aragona del prelibato Sig. Rè Generale Locoteuente etc., et in nostro per tenore della presente in li dicti nomi cometemo al strenuo uomo Alexandro Gambacorti nostro Squadriero, et in questo Commissario, che ad omne requisitione dela Comunità e dela Terra delle Penne di San Marino, e de' suoi Sindici, e Procuratori debba a loro assignare la possessione del Castello di Fiorentino, e dela sua Corte, e similmente dela Corte dela Torre di S. Christofaro excepto che delle possessioni del Magnifico Conte Lamberto da Carpegna le quali avesse in qualunque de le dic-

te Corti, del quale Castello, e Corti possano disporre a loro volontà como di cosa propria, e como, e secondo appare, e se contiene in la patente facta per lo prefato Sig. Conte, e Noi coli dicti da San Marino. E in fede de ciò havemo facta la presente, e sigillar del nostro usato sigillo. Datum Urbini, die XII Aprilis, Ind. VII. Loco Sigilli.

FRANCISCUS DE EUGUBIO.

Num. XLI.

AN. 1469.

Lettera della Repubblica Fiorentina al Comune di S. Marino relativa agli affari della guerra fra la Lega, in cui era compreso questo Comune, e 'l Papa Paolo II.

MAGNIFICIS VIRIS, HOMINIBUS SANCTI MARINI AMICIS NOSTRIS CARISSIMIS.

PER lo spettabile Ser Bartolomeo harete inteso lo animo e la volontà nostra inverso di voi, e del magnifico Sig. Ruberto e suo Stato. Siamo quei medesimi, e tanto più inanimati, quando abbiamo inteso e veduto la insolentia delle genti della Chiesa, di che non abbiamo preso altra alterazione, che se fossino alle porte della Città nostra. E subito che lo intendemmo, spacciammo Messer Alberto che si trovava quì di denari, e scrivemo al Sig. Conte d'Urbino, che fosse presto al soccorso. Et abbiamo affrettato lo spaccio delle nostre genti, e scritto a Napoli ed a Milano secondo il bisogno. Et senza dubbio nessuno i rimedj saranno maggiori che 'l male, ot uscirassene con accrescimento di onore e di Stato. Voi non avete bisogno di conforto nostro, che sappiamo la vostra fede, e generosità, e grandezza de' vostri animi: e siete in luogo, che per noi e per la nostra lega se ne fa grandissima stima. Perseverate come avete fatto: dimostrate la prudenza, fede, e virtù vostra, che oltre che ve ne godrà sempre l'animo, ch' è così la natura della virtù, vi obbligherete la nostra Lega, e noi in modo, che prepetuamente avremo nella memoria questo benefizio: perchè ogni bene, che nascerà da quest' impresa, voi ne sarete stati grandissima parte: e sarà ragionevole che sia riconosciuto. Valete — Ex Palatio nostro die 12 Junii 1469.

Priores Libertatis, et Vexillifer Justitiae. Populi Florentini.

BARTHOLOMEUS SCALA.

Num. XLII.

An. 1469.

Altra lettera della stessa Repubblica al Comune di S. Marino per le medesima cagione.

MAGNIFICI VIRI AMICI NOSTRI CARISSIMI.

Habbiamo veduto la lettera vi scrive il Governatore, et abbiamo inteso la volontà dell' esercito della Chiesa. Dovet' essere di buon animo et stare, constanti e fermi, et perdere la vita insieme colla libertà: Che è meglio all' uomo uso esser libero, esser morto, ch'esser schiavo. Iddio, a chi piace la libertà, vi ajuterà, difenderà; e noi e la nostra Lega non vi mancherà. Avete inteso le provisioni facte et di denari et di gente ad Arimino, et faremo altrettanto, che saranno abbastanza. = Valete — Ex Palatio nostro die 13 Junii 1469.

Priores Libertatis et Vexillifer Populi Florentini

Bartuol Scala.

Num. XLIII.

An. 1469.

Documento relativo agli affari della Lega contro Paolo II. ed in favore di Roberto Malatesta.

In Nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno ab ejusdem Nativitate MCCCCLXIX. Indictione II. Tempore Sanctissimi in Christo Patris, et Domini Domini Paoli Divina Providentia Papae II, die vero XXIX. Septembris = Magnifici Viri Blancus Antonij, et Simon Marini Johannis honorandi Capitanei Terrae Sancti Marini per se, et eorum Successores ex certa scientia, et animo deliberato, et nullo ducti errore juris, vel facti fecerunt finem, quietantiam, et liberationem, absolutionem, et pactum de ulterius non petendo spectabili viro Ser Bartholomeo Ser Antonij de dicta Terra presenti, et stipulanti, et recipienti pro se, et suis haeredibus, et successoribus de quantitate centum librarum denariorum de argentea moneta, quam quantitatem centum librarum denariorum ut supra idem Ser Bartholomeus habuit, et recepit, et habuisse, et recepisse dixit, et confessus fuit ab Illustrissimo Principe Domino Domino Federico Montis Feretri, Urbini, et Durantis Comite dante, solvente, tradente, et numerante dicto Ser Bartholomeo dictam quantitatem vice, et nomine Communitatis dictae Terrae Sancti Marini pro custodia Arcis Serravallis, ac dicti Castri Serravallis. Item de quantitate octuaginta florenorum auri boni, et justi ponderis, quam quantitatem dictus Ser Bartholomeus dixit, et confessus fuit habuisse, et recepisse vice, et nomine dictae Comunitatis Sancti Marini ab excelsa Communitate Florentiae pro custodia dictae Arcis, et Castri Serravallis Comitatus dictae Terrae Sancti Marini.

Et hoc ideo fecerunt dicti Domini Capitanei pro se, et eorum Successoribus dicto Ser Bartholomeo stipulanti, et recipienti ut supra, quia visa ratione, et facto calculo rationis cum dicto Ser Bartholomeo de supradictis quantitatibus ut supra per dictos Dominos Capitaneos de hiis, in quibus dictae quantitates expensae fuerunt per ipsum Ser Bartholomeum de commissione, consensu, et voluntate ipsorum Dominorum Capitaneorum, et eorum Consilij XII, et visa ratione solutionum custodum pro dicta Arce, et Castro Serravallis, qui fuerunt conducti ad defensionem, et custodiam dicti Castri, et Arcis usque in praesentem diem, et visa ratione munitionum emptarum per dictum Ser Bartholomeum pro dicta Communitate Sancti Marini, et de vectura dictarum munitionum, et de expensis factis pro itinere dicti Ser Bartholomei ad Civitatem Florentiae, ac pro multis aliis gestis, et factis per dictum Ser Bartholomeum pro dicta Communitate de commissione, consensu, et voluntate ut supra dicti Domini Capitanei, confessi, et contenti fuerunt dictas quantitates ut supra habuisse, et recipisse, et in utilitatem, bonum, et commodum dictae Communitatis Sancti Marini esse conversas. Exceptioni etc. volentes, et mandantes dicti Domini Capitanei vice, et nomine ut supra, omne Instrumentum, sive scripturam si quae apparerent etc. liberantes etc. promittentes etc. item reficere etc. pro quibus omnibus etc. et dederunt mihi Notario licentiam etc.

Actum in domibus haeredum Domini Marini de Caliginis sitis in combarbio dictae Terrae, quibus lata via communis a duobus, et lati haeredes Menghini Francisci = Praesentibus Jeronimo quondam Francisci, et Simone Magistri Antonij de Bellutiis, et Cecco Johannis Paoli de Santo Marino Testibus ad praedicta habitis, vocatis, et rogatis.

Et ego Johannes quondam Menghini de Calcignis de Terra Sancti Marini Notarius.

Num. XLIV.

An. 1499.

Lettera del Conte Giovanni Sforza Signor di Pesaro ai Capitani e Comune di S. Marino, nella quale ricordando l'antica amicizia della famiglia li prega d'un sussidio di Fanti.

SPECTABILES AMICI CARISSIMI.

Stando io pure in qualche suspecto de guerra da emoli et inimici miei, come erede le Spect. S. V. debbano avere inteso, vociferandosi così. Ho pensato de pigliar sicurtà da li amici mici, et aggravarli confidentemente in questo mio bisogno. Fra li quali ho sempre tenuto e conosciuto, tengo e conosco in spetie quella Comunità, per la benevolentia che sempre avete tenuto con li Illustri S. miei Predecessori, e tutta la Casa. Per la qual cosa vi prego me vogliate servire, e mandarme fine ad cinquanta Fanti di quelli vostri ben armati, e meglio in ordine che si può, che li faremo triomphare: saranno ben veduti ed accarezzati per ogni rispecto, e bisognandoli, non si li mancherà anche qualche volta di dinari, quando io ne avrò: Sicchè vi prego, a non dirmi de nò in questo bisogno mio: Perchè come si dice, alli bisogni si cognoscono li amici: Offerendomi di poi anche io, quand' accadesse, in simili e molto maggiori cose sempre paratissimo, per gratificarvi e servirvi, come a bocca e più dif-

fusamente intenderanno le Spet. V. del presente exhibitore, al quale daranno piena fede: et ipse bene valeant. = Pisauri 21 October 1499.

Joannes Sfortie de Aragonia Comes Cotignnole etc. Pisauri ec.
Spectabilibus viris Amicis Carissimis Capitaneis et Comuui S. Marini.

Num XLV.

An. 1503.

Diploma di Cesare Borgia alla Comunità di Serravalle.

Caesar Borgia de Francia Dei gratia Dux Romandiolae Valentieque Princeps Hatrie et Venafri, Dominus Plumbini etc., ac Sanctae Romanae Ecclesiae Confalonerius, et Capitaneus Generalis. Fidelibus nostris dilectis Universitati et hominibus Castelli nostri Serravallis salutem. Publicae utilitati conducere arbitramur, ut benemeritis gratia referatur. Quo fit ut hi qui aliquod recte, ac prudenter per virtutem gesserunt condigna reportantes praemia in eorum laudabili proposito confirmentur. Et alii illorum exemplo et emulatione impulsi ad ipsam virtutem capessendam, et similia promerenda concitentur. Atque ideo vos Serravallenses antedictos qui proximo bello per defectionem, et rebellionem Statuum nostrorum Urbinatis, Montis Feltrani, et Terre Sancti Marini exorto in fide vestra permanentes assidnis hostium nostrorum, et potissimum Oppidanorum Sancti Marini incursionibus temptati, et circumfessi non modo illorum impetum et conatus fortiter et constanti animo sustinnistis, sed male multatos repulistis: ac vos, vestrumque Oppidum in nostra devotione, et fide conservastis, favoribus et gratiis prosequi, et petitionibus vestris per spetiales vestros Oratores ad nos destinatos nobis expositis annuere volentes, ut et ferventius in ea fide persistatis quo majoribus gratiis vos fuerimus prosecuti. Statuta vestra in usu et viridi observantia persistentia quatenus justa et rationabilia sunt approbamus, confirmamus, et observari mandamus, Oppidumque, et Populum vestrum a cujuscumque obbligationis, et subjectionis vinculo, et onere, quibus Oppido Comuni, et Populo Sancti Marini tenebamini absolvimus penitus, et liberamus liberosque et absolutos esse, et haberi volumus et mandamus. Volentes ut deinceps Vicarius per nos eligendus necessarium jus vobis dicat modo jure, et forma quibus alii Vicarii in similibus Oppidis nostris jus dicunt. In reliquis etc.

Datum Romae in Palatio Apostolico vigesimo die Junii 1503, Ducatus vero nostri Romandiolae tertio.

CÆSAR.

Loco Signi. Federicus Martius.

Num.

Num. XLVI.

An. 1509 31 Marzo.

Breve di Giulio II ai Capitani e Consiglio del Comune di San Marino, nel quale li conforta a non temer de' Veneziani, ed a conservare la loro libertà.

DILECTIS FILIIS CAPITANEIS ET CONSILIO TERRÆ SANCTI MARINI.

JULIUS PP. II.

Dilecti filii salutem, et apostolicam benedictionem. Intelleximus in aliquo metu vos esse, et suspicari, ne Veneti aliquam vobis injuriam inferant et jacturam, propter rumores, qui de bello circumferuntur, vel libertati vestrae aliquod praejudicium generetur. Vanum hunc esse timorem re ipsa experiemini: Nam nec Veneti ullam justam causam habent, Nos, et Sanctam Romanam Ecclesiam offendendi, nec vires nostrae Dei benignitate ita exiguae sunt, quin nostros, et ejusdem Ecclesiae peculiares filios defendere ab omni oppugnatione possimus. Tantam praeterea istius Terrae et vestri curam gerimus, ut nulla in re defensioni, et preservationi vestrae opportuna omittere decreverimus. Itaque hortamur, ut forti, et magno animo sitis, consideretisque, nihil dulcius aut utilius esse libertate, et protectione Sanctae Romanae Ecclesiae in qua vos hactenus conservavimus, conservaturique sumus.

Dat. Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die ultima Martii MDVIIII. Pontificatus nostri anno sexto.

Sigismundus.

Num. XLVII.

An. 1516 3 Giugno.

Lettera di Lorenzo Medici ai Capitani e Consiglio di San Marino, ringraziandoli di quanto avevano fatto per lui, ed assicurandoli delle sue più favorevoli disposizioni.

SPECTABILIBUS VIRIS: CAPITANEIS ET CONSILIO LIBERTATIS SANCTI MARINI AMICIS NOSTRIS CARISSIMIS.

Spectabiles Viri Amici nostri Carissimi = Habbiamo inteso quanto ne hanno esposto li Oratori vostri in vostro nome. Li habbiamo veduto ed ascoltato volontieri; e del buon animo vostro molto ve ne ringraziamo verso di Noi. Notificandovi, che in qualunque cosa che noi possiamo operare in gratificazione vostra, sempre il faremo volontieri, e le dimostrazioni ed opere vostre con voi saranno di buono e vero amico. E tutta volta che il bisogno vi occorra, cono-

scerete quanta sia la protezione, che avremo di Voi e delle cose vostre, non altrimenti che il debito della benevolenza ne portiamo, ne ricerca, ed alla giornata con manifesti testimonj lo comprenderete, offerendone a Voi, e per ciascuno de Voi sempre paratissimi.

Ex Felicibus Castris S. R. E. apud Pisaurum 3 Junii 1516.

Loco Sigilli

Jo. Laurentius Medices.

Num. XLVIII.

An. 1516.

Breve di Leone X ai Capitani e Consiglio di San Marino, nel quale li assicura d'aver sentito con piacere ciocchè si era fatto, per favorire il suo Nipote Lorenzo de' Medeci.

LEO PAPA X.

Dilecti Filii Salutem, et Apostolicam Benedictionem. Dilectum Julianum Ordinis S. Francisci, Theologiae professorem, oratorem vestrum missum ad Nos libenter audivimus; gratumque nobis fuit intellexisse, vos ad juvandos nostros, et hujus Sanctae Apostolicae Sedis Exercitus proxime ad vicina vobis loca missos omni ope vestra prompte studioseque invisse: De quo etiam per litteras dilecti Filii Nobilis Viri Laurentii Medicis Nepotis secundum carnem Nostri, Reipubblicae Florentinae Gentium armorum Capitanei Generalis, Nostri, et ejusdem Sedis Locumtenentis certiores facti sumus, quibus etiam litteris omnibus in rebus Devotionem nobis vestram diligenter commendavit. Ea de re studiisque vestris egregiaque in nos sedemque ipsam reverentia, et cultu vos in Domino apprime commendamus: Voluimusque plane confidere de Nobis, deque Sede hac vobis ipsis posse vos aequa honestaque omnia omni tempore polliceri. Vosque jam nunc, ut primas postulationes vestras non neglixisse intelligatis, in nostram, et ejusdem Sedis curam, et protectionem recipimus: efficiemus autem ut vos officiosos erga nos, et devotos extitisse, atque in Sanctae Matris Ecclesiae pietate, spem fidemque vestram possuisse, letari omni tempore possitis.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XXIIII Junii MDXVI. Pontificatus Nostri anno quarto.

Bembus.

Foris = Dilectis Filiis Capitaneis, et Universitati Terrae Sancti Marini.

Num. XLIX.

AN. 1521

Lettera della Repubblica Fiorentina ai Capitani e Consilio di San Marino, nella quale partecipa loro la vittoria riportata dall'esercito Pontificio e dagli allegati.

SPECTABILIBUS DOMINIS CAPITANEIS ET CONSILIO LIBERTATIS SANCTI MARINI

FRATRIBUS ET AMICIS CARISSIMIS.

MAGNIFICI Domini Fratres et amici charissimi. Sendo questo giorno nella città nostra, per la grazia di Dio, dal quale procede ogni bene, pervenuta la desiata nuova, qualmente lo esercito della Santità di Nostro Signore Papa Leone X Imperatore e nostro padroneggiato dal Rev. ed Illust. Monsig. nostro de' Medici ha espugnato lo esercito Venetiano, et expulso li altri inemici, et gloriosamente preso Milano: per virtù della quale si sono qui rendute gratie all' Altissimo Dio di tanto beneficio ricevnto, ci è parso commnnicare ancora colle S. V. tal nuova, acciocchè di tanta vittoria ne piglino quel contento et letitia quale ne richiede la nostr' amicitia, e ne ringraziuo Dio di tanta gratia concceduta. — Bene valeant.

Ex Palatio nostro die XXIII Novemb. 1521.

Priores Libertatis et Vexillifer Justitiae } Populi Florentini.

Num. L.

AN. 1515 26 Ottobre.

Lettera del Magistrato degli Otto di Firenze, nella quale si mostrano riconciliati, per alcune differenze col Comune di San Marino.

MAGNIFICIS DOMINIS CAPITANEIS LIBERTATIS SANCTI MARINI

AMICIS NOSTRIS CHARISSIMIS.

MAGNIFICI Domini. — Li Ambasciatori di V. S. ci hanno tanto amplamente dimostrato lo buon animo di quelli, e che tutto quello che segnì costì contro l' nomo nostro, fu contro la voglia loro; che non solamente noi abbiamo deposto il dispiacere che avevamo preso per tal conto, ma ci siamo confermati in quella opinione, che abbiamo sempre tenuto, che le S. V. desiderano di caminare con esso noi da buoni amici: Et però per lo avvenire possono promettersi di noi in ogni loro occorrentia, come anno fatto per lo passato; e se mai occasione verià, e che le ci ricerchino, conosceranno, che noi le amiamo et tenamo da buoni fratelli. — Bene valeatis. — D. V. S. Ex Palatio Florentine die 26 Octob. 1525.

Octoviri praedictae Reipub. Florentinae.

Num. LI.

An. 1548.

Lettera del Cardinal Guido Ascanio Sforza al Comune di San Marino, in cui si dichiara la libertà del medesimo, e l' esenzione di tutti i tributi e pagamenti imposti su lo Stato Ecclesiastico.

GUIDO ASCANIUS

Sforzia Sancti Eustachij Diaconus Cardinalis de Sancta Flora, Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarius, dilectis nobis in Christo Universitati, et Hominibus Terrae Sancti Marini ejusque districtus sive Comitatus Feretranae Diœcesis, salutem, et sinceram in Domino charitatem. Exhibita siquidem S. D. N. Papae pro parte vestra petitio continebat, quod licet vos ab immemorabili tempore citra in libertate non recognoscendi aliquem Superiorem in temporalibus, ac vosmetipsos terram, ac districtum, sive Comitatum hujusmodi secundum vestras ordinationes Apostolicae Sedis, seu eumsvis alterius licentia minime requisita regendi, et gubernandi ac onera aliqua realia vel personalia pro tempore subeundi, possessione seu quasi extiterit, propterea que ac ob devotionis sinceritatem qua S. R. Ecclesiam reverimini, non debueritis, neque debeatis in libertatis et immunitatis hujusmodi usu quomodolibet perturbari. Nihilominus Thesaurarius et alij Officiales Provinciae Romandiolae ad solvendum augmentum pretij Salis dudum a Sanctitate Sua per universam ditionem ecclesiasticam factum, ac si Subditi dictae Romanae Ecclesiae, essetis cogere nituntur, in maximum damnum, jurium vestrorum praejudicium, et jacturam. Quamobrem eidem Domino nostro Papae humiliter supplicastis, ut statui vestro in praemissis oportune providere, de benignitate Apostolica dignaretur. Et cum Sanctitas Sua ut super praemissis veritatem inquiremus ordinaverit, volentes nos Apostolicis, ut tenemur obedire mandatis, ac iudemnitati vestre providere, habito colloquio cum pluribus ejusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus, ac personis Cameralibus qui de praemissis plenam notitiam habere noscuntur, et illorum ac diversarum personarum dignitate, et fide praedictarum relatione, et attestatione, aliisque legitimis probationibus multis, nobis constitit, supplicata esse vera: communicata re cum Sanctitate Sua de ejus speciali mandato facto nobis sub hoc oraculo vivae vocis, et auctoritate nostri Camerariatus officij, tenore praesentium decernimus, et declaramus, vos in libertate, et immunitate in qua ab immemorabili tempore citra ut praefertur fuistis, manutenendos, et conservandos fore, nec ad aliqua onera realia vel personalia, ordinaria, vel extraordinaria subditis Romanae Ecclesiae pro tempore incumbentia subeundum, aut componendum, vel desuper contribuendum cogi posse, et sic per quoscunque Judices, et Commissarios quavis auctoritate fungentes sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, judicari, et definiri debere. Nec non irritum et inane quicquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, decernimus: Mandantes Thesaurario, et Officialibus praefatis in virtute sanctae obedientiae ac sub excommunicationis latae Sententiae, et quingentorum ducatorum auri Camerae Apostolicae applicandorum ipso facto per contravenientes incurrendis poenis; quatenus vos in libertate, et immunitate hujusmodi conservantes Universitatem ho-

mines, personas, et bona quaecunque mobilia, et immobilia, seque moventia molestare, capere, arrestare, detinere aut aliquo quovis modo inquietare, seu super illis vel causis vestris quibuscunque intromittere non audeant, vel praesumant, non obstantibus praemissis, ceterisque contrariis quibuscunque. In quorum omnium, et singulorum fidem praesentes fieri, et per Notarium Camerae Apostolicae infrascriptum subscribi, Sigillique nostri Camerariatus officii quo in talibus utimur, jussimus, et fecimus appensione communiri.

Dat. Romae in Camera Apostolica die undecima mensis Aprilis 1548. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Pauli Divina Providentia Papae Tertii Anno Quartodecimo.

G. As. Card. Cam.

In margine extima

N. Casulanus.

In medio appensum est Sigillum in Cera rubra rubris funiculis alligatum.

Num. LII.

An. 1549.

Breve di Papa Paolo III su lo stesso oggetto colla minaccia, delle pene spirituali contro gli Officiali e Ministri della Chiesa in caso di trasgressione.

PAULUS PAPA III.

Ad perpetuam rei memoriam. In Sacra Beati Beati Petri Sede constituti: His quae pro pacifico statu, et quiete quorumlibet Christifidelium, provide ordinata esse comperimus, ut illibata perdurent, nostrae confirmationis robur, favorabiliter adhibemus. Sane nuper pro parte dilectorum filiorum Universitatis et Hominum Terrae Sancti Mariui et ejus districtus Feretran. Diœc. nobis exhibita petitio continebat, quod alias postquam per nos, ipsis referentibus, accepto, eos ab immemorabili tempore citra semper fuisse in possessione, seu quasi libertatis, neminem Superiorem in temporalibus recognoscendi, sed terram, et districtum praedictos nullis oneribus realibus vel personalibus pro tempore subeundis obnoxios secundum eorum ordinationes, Apostolicae Sedis seu cujusvis alterius licentia minime requisita, regendi, et gubernandi, ac propterea non debuisse, neque tunc debere, super usu hujusmodi libertatis et immunitatis in aliquo perturbari. Nihilominus Thesaurarius, et alij Officiales Provinciae nostrae Romandiolae pro tempore existentes, illos ac si Romanae Ecclesiae Subditi fuissent ad solvendum augmentum pretij salis, dudum per nos ex causis tunc expressis in universam ditionem Ecclesiasticam impositum, cogere nitebantur, in maximum jurium eorundem Universitatis, et Hominum, praejudicium et jacturam. Nosque illorum indemnitatibus consulere volentes, dilecto Filio nostro Guidoni Ascanio Sforliae Sancti Eustachij Diacono Cardinali de Sancta Flora nuncupato, ipsius Romanae Ecclesiae Camerario dederamus in mandatis, veritatis super praemissis inquirendi, Idem Guido Ascanius Cardinalis et Ca-

merarius habito super hoc colloquio cum pluribus aliis ejusdem Ecclesiae Cardinalibus plenam de praemissis notitiam habentibus; et illorum ac diversarum aliarum personarum, dignitate et fide praeditarum attestatione, aliisque legitimis probationibus acceptis de mandato nostro super hoc vivae vocis oraculo sibi facto, et auctoritate sui Camerariatus Officii decrevit, et declaravit eosdem Universitatem, et Homines in libertate, et immunitate in qua ab immemorabili tempore citra ut praefertur fuerant, manutenendos, et conservandos fore, nec ad salis, aut aliqua alia onera realia et personalia, ordinaria vel extraordinaria subditis Romanae Ecclesiae pro tempore incumbentia subeundum, aut desuper componendum vel contribuendum cogi posse, sicque per quoscumque Judices, et Commissarios quavis auctoritate fungentes sublata, ejs, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate judicari et definiri debere: necnon irritum, et inane, quicquid secus super his a quoque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingeret attemptari. Mandans Thesaurario, et Officialibus praefatis in virtute sanctae obbedientiae, et sub paenis excomunicationis latae Sententiae, et quingentorum ducatorum auri Camerae Apostolicae applicandorum ipso facto per contravenientes incurrendis, quatenus eosdem Universitatem, et Homines in libertate, et immunitate hujusmodi conservantes, illos ac singulares personas et bona sua quaecumque mobilia, et immobilia, ac se moventia molestare, capere, arrestare, detinere, aut alio quovis modo inquietare, seu super illis causis eorum quibuscunque se intromittere non auderent, vel presumerent, prout in litteris ipsius Guidonis Ascanii Cardinalis, et Camerarij desuper confectis dicitur plenius contineri: et sicut eadem expositio subjungebat, universitas et homines praefati cupiunt decretum, et declarationem, ac mandatum hujusmodi pro illorum subsistentia firmiori munimine nostro roborari. Quare nobis humiliter supplicari fecerunt, quatenus eisdem decreto, declarationi, et mandato robur nostrae confirmationis adijcere, aliasque in praemissis oportune providere, ac benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur qui vota fidelium nostris praesertim, et ipsius Sedis obsequiis devotorum, et exauditionis gratia libenter admittimus, et ut optatum sortiantur effectum; Apostolici favoris praesidium interponimus: Universitatem, et Homines praefatos, et eorum singulos a quibus excommunicationis, suspensionis, et interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium duntaxat consequen. harum serie absolvendos, et absolutos fore censentes: nec non litterarum praedictarum, et inde sequentium tenores presentibus pro expressis habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati decretum, declarationem, ac mandatum praedicta, necnon prout illa concernunt omnia, et singula alia in dictis litteris contenta, et inde secuta quaecumque Apostolica Auctoritate tenore praesentium ex certa scientia approbamus, et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adijcimus. Quocirca Venerabili Fratri Episcopo Parentin., et dilectis Filiis Venerabilium Fratrum Urbinat., et Feretran. Episcoporum in Spiritualibus Vicariis Generalibus per praesentes committimus, et mandamus; quatenus ipsi vel duo aut unus eorum per se vel alium, seu alios presentes litteras ubi, et quando opus fuerit, et quoties pro parte Universitatis Hominum praedictorum seu alicuius eorum fuerint requisiti solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes faciant, auctoritate nostra eos, et eorum quemlibet illis pacifice gaudere, non permittentes eorum etc. quem piam per Thesaurarium aut Officiales praefatos, seu quovis alios desuper quomodolibet molestari. Contradictores quoslibet, et rebelles per censuras Ecclesiasticas, et alia opportuna juris remedia appellatione postposita compescendo, invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachij secularis, non obstan. constitutionibus, et ordinatio-

nibus Apostolicis, ac Provinciae praedictae, Illiusque Civitatum, Terrarum, et Locorum, etiam juramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alias roboratis, statutis vel consuetudinibus contrariis quibuscumque, aut si Thesaurario, et Officialibus praefatis, vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possiut; per litteras Apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Dat. Romae apud Sanctum Marcum sub Annulo Piscatoris die undecima Octobris MDXLIX. Pontificatus nostri anno Quinto decimo.

Jo. Vicentius Delgius.

Num. LIII.

An. 1549.

Nuovo trattato di amicizia e confederazione fra Guidobaldo Duca di Urbino e la Repubblica di S. Marino, con una lettera dello stesso Duca.

In Dei Nomine Amen. Haec est copia eujusdam instrumenti reperti per me Notarium ac Cancellarium infrascriptum in Archivio Serenissimi Domini Nostri Urbini Ducis, et conscripti in quadam membrana, cujus quidem tenor talis est.

In Christi nomine Amen. Anno a Nativitate ejusdem millesimo, quingentesimo, quadragesimo nono tempore Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri D. Pauli Divina providentia Papae III. Die vero vigesima mensis Maii dicti anni. = Cum fuerit et sit, quod inter Illustrissimos Principes, et Excellentissimos Dominos Federicum Urbini Ducem etc. fel. mem., et successive Illustrissimum et Excellentissimum DD. Guidum Ubaldum S. R. E. Capitaneum Generalem etc. et Communitatem, et Homines, et Libertatem, ac Universitatem Terrae Sancti Marini per longum, et longhissimum tempus, et a tanto tempore citra; cujus initii memoriam in contrarium non extat, fuerit vera, fidelis, et optima amicitia, intelligentia, mutua benevolentia, protectio, et confederatio, et maxime inter praedictum Illustrissimum Dominum Federicum, et dictam Communitatem, et etiam inter Illustrissimum, et Excellentissimum D. Franciscum Mariam Almae Urbis Praefectum Urbini Ducem etc. fel. mem. Genitorem infrascripti Illustrissimi et Excellentissimi Ducis, et eandem Communitatem, et Libertatem: Et volens Illustrissimus, ac Excellentissimus, Dominus, D. Guidusbaldus II Urbini Dux, IIII Pisauri, et Senogalliae Dominus, Montis Feretri, ac Durantis Comes etc. ac exercituum Serenissimi Domini Veneti Imperator, manutenere, confirmare, et continuare, et quatenus fieri possit accrescere, et augmentare praedictam protectionem, et confederationem cum dicta libertate, et universitate prout hactenus libenti, et toto animo fecit etc. promisit, et convenit egregiis viris Domino Jo. Antonio Blasij, et Ser. Vincenzo Gombertino de dicta Terra Sancti Marini Procuratoribus, et Sindicis dictae Comunitatis ad haec specialiter deputatis, prout de ipsorum mandato constat publico instrumento manu Ser. Antonij qu. Petri Thomae de Fontinis de dicta Terra Notarij publici, a me Notario viso, et lecto, et penes me existente etc. presentibus, stipulantibus, et recipientibus vice, et nomine dictae Communitatis, et mihi Notario tanquam publicae personae stipulanti pro ipsa Communi-

tate, et omnibus, et singulis, quorum interest etc. defendere juxta ejusdem Excellentissimi Ducis posse, et omni tempore protegere, et custodire dictam Communitatem, libertatem, et Universitatem dictae Terrae a quacunque persona, et potentatu, qui illam offenderet, seu offendere vellet, tam in aere, quam in persona, statu, et praeheminentia ipsius Universitatis, tenendo inimicos dictae Communitatis pro inimicis propriis, et amicos pro amicis, et continue ipsis prestare promisit omnem favorem ipsi Illustrissimo possibilem pro conservatione ipsius Communitatis, Status, et Libertatis: Et versa vice praedicti Procuratores per se et eorum successores, ac vice, et nomine dictae Communitatis promiserunt, et convenerunt ipsi Illustrissimo, et Excellentissimo Domino Duci praesenti, stipulanti, et recipienti, cum omni eorum posse, ingenio, et industria facere, auxiliari, manutenere, conservare, et accrescere personas, statum, potentatum, et tentare contrarium volentem; promittendo habere inimicos ipsius Illustrissimi Domini Ducis pro inimicis propriis, et amicos pro amicis, et continue habere reverentiam praefato Illustrissimo prout decet, et convenit vero, ac bono protectori: Renunciantes dictae partes exceptiones dictae promissionis, et confederationis, non sic factarum, doli mali, conditioni indebitae, sine causa, in factum, actioni, factionis, e simulationis, erroris juris, et facti, rei non sic gestae, et presentis contractus, non sic celebrati, et veritatis non sic existentis, et generaliter omni alio legum, et juris auxilio. Quae omnia, et singula supra, et infra, ac in praesenti Instrumento contenta promisserunt dictae partes invicem, et promittendo solemniter juraverunt ad Sancta Dei Evangelia manibus corporaliter tactis Scripturis, vera fuisse, et esse attendere, observare, ac adimplere, et non contrafacere, dicere, opponere, vel venire per se ipsos, vel alios aliqua ratione, vel causa de jure, vel de facto sub paena duorum millium Ducatorum auri, solemni stipulatione praemissa. Qua commissa, soluta, exacta, vel non, praedicta tamen omnia firma perdurent, et exigi possint quoties, fuerit contrafactum, rato manente contracta cum refactione damnorum omnium, et singulorum cuiuscunque ipsorum bonorum presentium, et futurorum etc. Actum in Civitate Pisauri in Camera Cubiculari supradicti Illustrissimi Domini Ducis in Palatio ejus solitae residentiae positum in Quarterio Sancti Jacobi juxta Plateam magnam Civitatis ejusdem, stratam publicam, et alia sua notissima latera, Presentibus Illustribus Dominis Aurelio Fregosio: Comite Antonio Landriano, et Montino de Marchionibus de Monte Sanctae Mariae testibus ad suprascripta omnia, et singula habitis, vocatis et rogatis etc.

Et ego Bartholomeus Nursinus Civis Pisauri, Publicus Apostolica, et Imperiali autoritate Not., et Canc. praefacti Illustrissimi, et Excellentissimi Domini Ducis, pred. omnibus, et singulis praesens fui, et ea rogat. scribere, aliis impeditus per Antonium Fratrem meum germanum mihi fidissimum scribere feci, et quia in originali meo concordare inveni hic me subscripsi, et publicavi, et signo meo signavi etc.

Loco Signi

GUIDUS UBALDUS Dux etc.

Jamdudum, etsi Bartholomeus Nursinus Civis Pisauren. nostrum Scribam gesserit, et indefessi animi integritate in nostris obsequiis, et servitiis ad hanc usque diem permanserit, et adhuc probe persistat, adeo quod de ejus legalitate, sinceritateque dubitari non possit; nihilo tamen minus, ne ex locorum distantia perinde ac saepe saepius eveniri solet super id forte hesitari contingat, quomodo dicti confederationis Instrumenti is rogatus existat: tenore praesen-

sentium hunc ipsum legalem; autenticum; ac fide dignum Notarium fuisse semper, et esse, cui non solum nos credimus, sed etiam ab omnibus ejusdem publicis Scripturis creditur, et indubitata fides adibetur. Quo fit ut has nostras nostroque Sigillo munitas fieri jusserimus.

Dat. Pisauri sub die XXIII Maij MDLVIII.

Loco Sigilli

FABRITIUS MANCINUS de mand.

Et ego Joannes Baptista Mincellius, Civis, e Publicus Notarius Mercatellensis, Ducalisque Cancellarius, quia presens Instromentum, aliena manu etc. exemplatum cum praedicto originali concordare inveni, in fidem etc. hic me subscripsi: ac solito meo signo signavi requisitus etc.

Durante etc. hac die 12 mensis Martii 1624.

Loco Sigilli.
Signum mei.

Jo. BAPTISTAE MINCELLII Not. Pub. Mercatell. etc.

CONF. ET PRIORES TERRAE DURANTIS.

Universis, et singulis fidem facimus, et attestamur suprad. D. Jo. Baptista Mincellum Civem Mercatellen. de supradicto Instromento exemplatorem fuisse, ac esse publicum Notarium ejusdem Terrae Mercatelli, Cancellarium Serenissimi D. N. Urbini Ducis, suisque Scripturis publicis semper adhibitam, fuisse et modo plenam adhiberi fidem in Judicio, et extra. In quorum fidem.

Datum Durante die 12 Martii 1624.

Loco Signi

SIMON MIGRINUS Cancell. Canc. m.

ALLI MAGNIFICI AMICI MIEI CARISSIMI LI CAPITANEI E CONSEGLIO DELLA TERRA DI SAN MARINO

Intus = Magnifici Amici carissimi = Ho inteso quanto mi hanno esposto gli Ambasciatori vostri, e benchè mi parea che non bisognasse altro istrumento, perchè io mi son sempre tenuto obligato, e per l'esempio de miei Antecessori, e per la propria mia amorevolezza, ed inclinatione naturale al beneficio, e protezione della vostra libertà, nondimeno per darvi anco questa soddisfazione mi sono contentato, che si facci l'instrumento desiderato da voi, acciochè per quello si facci testimonio a miei posteri, et ad altri della protezione, e cura ch' io mi prendo della vostra conservazione: non già che quest' atto possa in me accrescere più caldo, et amorevol animo, cura, e vigilanza, di quella, ch' ho avuta sempre insin ad ora, per il vostro benefizio, comodo, pace, et onore: ma perchè forse partorirà qualch' altro buon' effetto: ne io mancarò mai in ogni occasione di mostrarmivi qual dovete sperare, e ricordarvi d' avermi

conosciuto per il passato con quella sincerità di mente, che conviene a mio pari, prendendo sempre quel consiglio, che io giudicarò espediente alla conservazione della vostra salute, e libertà, e state sani.

Di Pesaro li XX di Maggio nel MDXLIX.

Sempre prontissimo al comodo e benefizio vostro
Guid' Ubaldo Duca d' Urbino.

Num. LIV.

Deputazione del Cittadino Monge presso la Repubblica di S. Marino.

ARMÉE D'ITALIE.

ETAT — MAJOR GÉNERAL.

Au Quartier général de Pesaro le 19 Pluviose l'an 5 de la République Française une et indivisible.

LE GÉNÉRAL DE DIVISION CHEF DE L'ÉTAT-MAJOR.

Le Général en chef *Bonaparte* députe le citoyen Monge commissaire du Gouvernement Français pour les sciences et arts, auprès de la République de St. Marino pour l'assurer de la fraternité et de l'amitié de la République Française.

ALEXAND. BERTHIER.

ARMÉE D'ITALIE.

Discours prononcé de la part du Général en chef de l'Armée d'Italie à la République de St. Marino.

La liberté qui, dans les beaux jour d'Athènes et de Thèbes, transforma les Grecs en un peuple d'héros; qui, dans les tems de la République, fit faire des prodiges aux Romains; qui, depuis, et pendant le court intervalle qu'elle a lui sur quelques villes d'Italie, renouvella les sciences et les arts, et illustra Florence; la liberté était bannie de l'Europe presqu'entière: elle n'existait qu'à St.-Marino, où, par la sagesse de votre gouvernement, citoyens, et surtout par vos vertus, vous avez conservé ce dépôt précieux attravers tant de révolutions, et defendu son asile pendant une si longue suite d'années.

Le Peuple Français, après un siècle de lumières, rougissant de son long esclavage, a fait un effort et il est libre. Toute l'Europe, aveuglée sur ses propres intérêts, et surtout sur les intérêts du genre humain, se coalise et s'arme contre lui. Ses voisins conviennent entr'eux du partage de son territoire, et déja de toute part ses frontières sont envahies, ses forteresses et ses ports sont

au pouvoir de l'ennemi ; et ce qui l'afflige de plus, une partie précieuse de lui-même allume la guerre civile, et le force à porter des coups dont il doit ressentir toutes les atteintes.

Seul, au milieu d'un si grand orage, sans expérience, sans armes, sans chefs, il vole aux frontières, partout il fait face, et bientôt partout il triomphe.

Parmi ses ennemis, les plus sages se retirent de la coalition; les succès de ses armes en force successivement d'autres à implorer une paix qu'ils obtiennent; enfin il ne lui en reste plus que trois: mais ils sont passionés, et ils n'écoutent de conseils, que ceux de l'orgueil, de la jalousie et de la haine. Une des Armées Françaises entre en Italie, anéantit l'une après l'autre quatre armées autrichiennes, ramène la liberté dans ces belles contrées, et se couvre presque sous vos yeux d'une gloire immortelle.

La République Française, qui ne verse tant de sang qu'à regret, contente d'avoir donné un grand exemple à l'univers, propose une paix qu'elle pouvait dicter.

Le croyerez vous, citoyens! Partout ses propositions ont été ou rejettées avec hauteur, ou éludées avec astuce.

L'armée d'Italie, pour conquérir la paix, est donc obligée de poursuivre ses ennemis, et de passer près de votre territoire.

Je viens, de la part du Général *Bonaparte*, au nom de la République Française, assurer l'ancienne République de St. Marino de la paix, et d'une amitié inviolable.

Citoyens, la constitution politique des Peuples qui vons environnent peut éprouver des changemens. Si quelques parties de vos frontières étaient en litige, ou même si quelque partie des États voisins, non contestée, vons était absolument nécessaire, je suis chargé, par le Général en chef, de vous prier de lui en faire part. Ce sera avec le plus grand empressement qu'il mettra la République Française à portée de vous donner des preuves de sa sincère amitié.

Quant à moi, citoyens, je me félicite d'être l'organe d'une mission qui doit être agréable aux deux Républiques, et qui me procure l'occasion de vous témoigner la vénération que vous inspirez à tous les amis de la liberté.

A St. Marino le 19 pluviose de l'an 5 de la République Française une et indivisible.

MONGE
Membre de l'Institut national de France, et Membre de la Commission des Sciences et arts en Italie.

REPUBLIQUE FRANÇAISE.

Au Quartier Général de Modène le 10 Ventose an 5 de la République une et indivisible.

BONAPARTE

GÉNÉRAL EN CHEF DE L'ARMÉE D'ITALIE AUX REPRÉSENTANS DE LA RÉPUBLIQUE DE S. MARINO.

Le citoyen Monge m'a rendu compte, citoyens, du tableau intéressant que lui a offert votre petite République. Je donne ordre que les citoyens de St. Marin soient exempts de contributions, et respectés dans quelqu'endroit des états de la République Française qu'ils se trouvent.

Je donne ordre au Général Sahuguet, qui à son quartier général a Rimini, de vous remettre quatre pièces de canons de campagne, dont je fais présent au nom de la République. Il mettra également a votre disposition mille quintaux de bled, qui serviront à l'approvisionnement de votre République jusqu'a la récolte.

Je vous prie de croire, citoyens, que dans toutes les circostances je m'empresserai de donner au Peuple de St. Marin des preuves de l'estime, et de la considération distinguée avec laquelle je suis.

BONAPARTE.

I Rappresentanti della Repubblica di San Marino al Cittadino Monge Membro dell' Istituto Nazionale di Francia, e della Commissione delle Arti e Scienze in Italia, Deputato alla medesima dal General in Capo BONAPARTE.

CITTADINO DEPUTATO

SEMBRACI ancora un sogno la gentile sorpresa che voi ci faceste coll' augusto carattere di cui eravate investito. Questa è la prima volta, che distinti dalla turbà vile dei servi, abbiamo ricevuto un onore che era riserbato alla vostra grande Nazione di conferirci. Vi rimettiamo la risposta del General Consiglio al prezioso foglio che ci recaste. Se vi foste intervenuto voi stesso, avreste avuta la compiacenza di vedere di quanta sensibilità siamo noi capaci. Degnatevi d'essere l'interprete presso del Generale in Capo della nostra riconoscenza, e dei sentimenti nostri per lui, e per la gran Nazione ch' ei rappresenta. Siate ugualmente l'intercessore delle grazie che gli chiediamo, una delle quali ci è necessaria quanto la nostra sussistenza. L'affare non potrà non avere quel buon esito che ci ripromettiamo, quando voi col vostro molto credito avvaloriate le nostre domande. Sia questo il principio di quelle relazioni che desideriamo di legare con voi, e persuadetevi, che vi protestiamo una stima uguale alla sincera nostra gratitudine.

Sottoscritta. I RAPRESENTANTI.

Risposta della Repubblica di San Marino al discorso pronnnciato al Generale Consiglio dal Cittadino Monge Inviato alla medesisima dal Generale in Capo dell' Armata d' Italia.

IL giorno della vostra Missione alla nostra Repubblica, Cittadino Inviato, formerà per noi l' epoca più luminosa che si riscontri nei fasti della libertà. La vostra Repubblica sa non meno vincere coll' arme i suoi nemici, che sorprendere gli amici colla generosità. Felici d' essere fra quegli esempi che meritarono di eccittare la vostra nobile emulazione; ma più felici ancora d' essere riputati degni dell' onore di vostra amicizia di cui ci date sì illustre riprova, noi non possiamo vedere senza la più sensibile compiacenza, che voi riconduciate in Italia gli aurei giorni delle Greca e Romana Repubblica. L' amor sincero alla

nostra libertà ci fa sentire il prezzo degli sforzi magnanimi di una grande Nazione a questo oggetto. Ma voi avete superata la comune aspettativa. Soli contro il restro d' Europa, voi avete dato al mondo un nuovo illustre esempio di quanto sia capace l' energia che inspira il sentimento della libertà.

La vostra Armata marciando sulle tracce d' Annibale, e sorpassando le antiche maraviglie col prode suo Duce, che ha saputo riunire tutti i talenti del Genio alla virtù di un Eroe, volge i suoi sguardi in un angolo della Terra, ove erasi ricovrato un avvanzo dell' antica libertà, ed in cui si ravvisa la precisione di Sparta più che l' eleganza d' Atene.

Voi lo sapete, Cittadino Inviato, che la semplicità del costume e l' intimo sentimento di libertà è l' unico retaggio tramandatoci dai nostri Padri, e che noi abbiamo conservato in mezzo all' urto di tanti secoli, cui nè i conati dell' ambizione, nè l' odio de' Potenti, nè l' insidie de' nemici potrebbero impunemente attentare.

Ritornate pertanto a questo Eroe. Recategli l' omaggio libero non della nostra ammirazione, che dividiamo coll' Universo, ma della nostra gratitudine. Ditegli che la Repubblica di S. Marino, contenta della sua picciolezza, non ardisce di accettare l' offerta generosa che le vien fatta, nè entrare in viste di ambizioso ingrandimento che potrebbero col tempo compromettere la sua libertà; ma che dovrem tutto alla generosità della Repubblica Francese e dell' Invitto suo Duce, se otterremo di avere assicurata la pubblica felicità coll' estendere i rapporti del nostro commercio, a cui essa è strettamente unita, e con quelle convenzioni, che assicurino la nostra sussistenza.

A quest' oggetto principalmente aspirano tutti i nostri voti, e questo è ciò di cui vi preghiamo d' esser l' organo presso il Prode Generale Supremo.

Quanto a voi, illustre Cittadino Inviato, noi ci riputiamo tanto più fortunati in sì bel momento, che in voi riconosciamo uno de' più pregevoli ornamenti della sapienza, che alle virtù d' egregio Cittadino unite i talenti di gran letterato. L' oggetto della vostra missione, il personaggio che l' ha solennemente eseguita, come saranno un monumento eterno della magnanimità dei Conquistatori d' Italia: così regneranno perpetuamente nei nostri cuori e sulla piena nostra riconoscenza.

S. Marino 12 Febbrajo 1797.

Sottoscritta. I RAPRESENTANTI della Repubblica di S. Marino.

AVVERTIMENTO.

Essendosi stimato di pubblicar solo quei documenti che possono più interessare gli amatori della Diplomatica, si assicura intanto il lettore, che tutti i fatti non comprovati con le autorità degl' Istorici, o per i quali non si trovano monumenti nell' Appendice, hanno pur le loro pruove in carte originali conservate nell' Archivio della Repubblica di San Marino.

INDICE

DEI CAPITOLI

PREFAZIONE. . . . . pag. 9

CAPITOLO I. Della situazione Corografica della Repubblica di San Marino e dei varj nomi dati successivamente al Capo luogo dello Stato. . . . . » 13

CAP II. Dell'origine della Repubblica di San Marino, e prime sue Memorie sino al Secolo XII. . . . . » 22.

CAP. III. Delle Memorie di San Marino nel Secolo XII e nel seguente. . . . . » 37

CAP. IV. Proseguimento delle Memorie Istoriche per tutto il Secolo XIV. . . . . » 80

CAP. V. Proseguimento delle Memorie per tutto il Secolo XV. » 139

CAP. VI. Proseguimento delle Memorie per tutto il Secolo XVI. » 175

CAP. VII. Proseguimento delle Memorie pel Secolo XVII. » 209

CAP. VIII. Sequela del Secolo XVIII. . . . . » 222

CAP. IX. Del Governo Politico della Repubblica di San Marino » 237

CONCHIUSIONE. . . . . » 263

ERRORI			CORREZIONI
Pag. 9	linea 12	questi	questo
» 14	» 23	sapolti	sepolti
» 20	» 20	minarali	minerali
» 22	» 22	mertiere	mestiere
» 24	» 15	costruir	costituire
» 43	» 16	ricevuta	riceduta
	» 17	dagli	agli
» 64	» 22	far	fan
» 75	» 6	*Palamedae*	*Palamedi*
» 79	» 26	cercasse	cercassero
» 85	» 18	Tauzono	Tauzano
» 97	» 10	tranara	tranare
» 117	» 25	dell'	dall'
» 128	» 17	trovano	trovavano
» 143	» 18	Alterico	Alberico
» 167	» 33	parre	parte
» 168	» 7	degli	dagli
» 192	» 13	obbero	ebbero
» 193	» 22	folla	folle
» 224	» 29	Laureterana	Lauretana
» 225	» 25	Confini	confini
	» 29	Villan	villan

89 SBC308
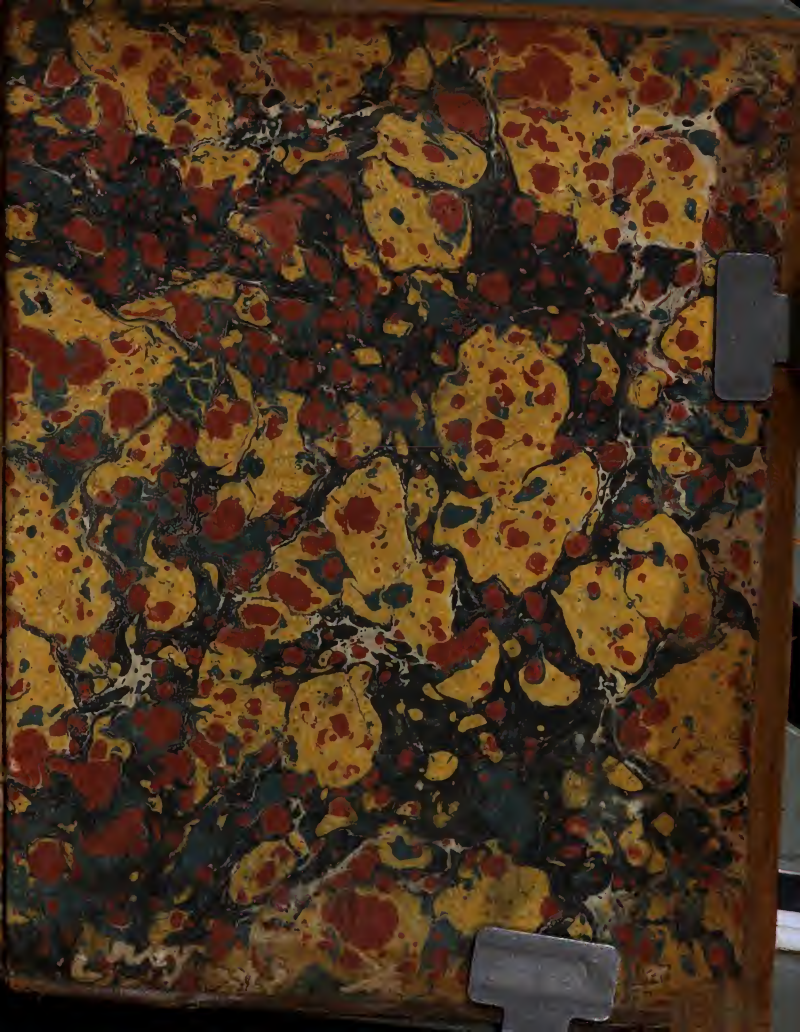
Digitized by Google